PRIMA JURIS CANONICI ELEMENTA

AUCTORE

SANCTO AMANTHIA

IN CATINENSI, REGIO, ET OMNIUM SICULORUM PUBLICO
GYMNASIO, INSTITUTIONUM CANONICARUM
PUBLICO ANTECESSORE,
EX MAGISTRO CAPPELLANO CURATO S. CATHEDRALIS,
AC NUNC EJUSDEM ECCLESIÆ
CANONICO.

TOMUS SECUNDUS

CATINAE,
TYPIS R. UNIVERSITATIS
STUDIORUM
1822.

INSTITUTIONUM CANONICARUM

LIBER PRIMUS

CAPUT I.

De Juris Canonici Nominibus, et Definitione.

§. I Jus Canonicum, quod revera a solo Omnipotenti Deo, tamquam a primo, et præcipuo fonte nobis derivatum demonstrabimus, variis designatur nominibus. Nunc enim Divinum, sacrumque, Ecclesiasticum nunc, nunc Pontificium appellatur. Quarum appellationum originem, causasque rimari Auditoribus nostris nunc primum hujus scientiæ limen salutantibus haud erit inutile.

§. II. Juris vocabulum pluribus modis sumitur a Jurisconsultis; ut facile liquet ex lege I., penultima et ult. *ff. De Just., et Jure*. Verum in Cap. XII. *ext. De verb. sign.* accipitur pro eo, quod justum est: ibi enim legitur, quod jure possidere idem fit, ac juste possidere. Hoc autem loco idem sonat, ac complexus legum, regularumque. Cum enim dicimus tractare de Jure Divino, aut Canonico, idem est, ac dicere de complexu legum, regularumve, quibus justum dignoscitur, et injustum.

ISTITUZIONI CANONICHE

LIBRO PRIMO

CAPO I.

De' Nomi e Definizione del Dritto Canonico

§. I. Il Dritto Canonico, che noi dimostreremo esserci derivato dal solo Onnipotente Dio, come da suo primo, e principale fonte, vien esso caratterizzato con diversi nomi. Imperochè or è chiamato Dritto Divino, e Sagro, or Ecclesiastico, or Pontificio. Delle quali denominazioni indagarne l'origine, e le cause, inutile non sarà a' nostri Uditori, che or per la prima fiata la soglia salutano di questa scienza.

§. II. Il vocabolo di Dritto da' Giureconsulti vien preso in più sensi, come facilmente si scorge dalla legge I., penultima, ed ultima, *ff de Just. et Jure.* Ma al cap. XII *ext. de Verb. signif.* vien preso per ciò, che è giusto. Dapoichè ivi si legge, che possedere per dritto, è lo stesso, che possedere per giustizia. In questo luogo però significa lo stesso che un complesso di leggi, e di regole. Imperochè, quando noi diciamo trattare del Dritto Divino, o Canonico, è lo stesso che dire, del complesso delle leggi, e regole, per cui mezzo ciò che è giusto si distingue da ciò che è ingiusto.

§. III. Canonicum a græca voce Κανον, quæ quidem generali notione accepta, in ipso etiam idiomate græco, normam sive regulam significat, ad quam tum in liberalibus, tum in mechanicis artibus opus quodque exigendum est. Verum peculiari quadam ratione æque apud Græcos, ac Latinos Auctores morum regulam, sive normam denotat. Hinc a Chrisippo lex generatim dicitur Κανον, idest regula justi, et injusti.

§. IV. Hocce nomen adoptavit Ecclesia ad suas significandas justi, injustique regulas. Refugit enim Ecclesia imperiosum legis nomen, quo uti sæculares solent Principes; ac potius Canonis græca, et leniori voce usa est. Nec recens hic usus invaluit in Ecclesia Dei. Quoniam hac voce usi sunt veteres Ecclesiæ Patres Apostolum imitati, qui non semel Canonis nomen in hac significatione, græco usurpavit idiomate; ac præsertim 2. *ad Cor.* x. *ad Galat.* vi. Quia igitur Canones completitur, apposite Ius Canonicum appellatur.

§. V. Divinum quoque appellatur a S. Gregorio Nazianzeno relato *in Can suscipitisne Dist.* x a Divo Augustino etiam relato *in Can I. Causa* 23. *quest.* vii. a S. Nicolao I. Summo Pontifice *Can.* i. *Dist.* x. ab Innocentio Papa iv. *Can. cum de diversis in* 6. Et jure quidem, meritoque; a Sancto quippe Spiritu cuncta manat Ecclesiastica legislatio, atque ejus afflatu, nutu, et gratia sacri Canones editi sunt; ut a Summis Pontificibus S. Damaso, et S. Leone jamdiu sancitum legimus, atque firmatum Can. *Violatores causa* 25. *quæst.* i. et Can. *Igitur, ead. causa quæst.* 2.

§. III. Canonico vien dalla greca parola Κανων, la quale invero presa nel suo general significato, anche nell' istesso idioma greco denota quella norma, o sia regola, giusta la quale diriger si deve una qualche opera sì nell' arti liberali, che nelle meccaniche. Ma in una certa particolar maniera egualmente appo i Greci, che appo gli Autori latini significa la norma, o sia regola di costumi. Quindi da Crisippo la legge vien generalmente chiamata Κανων, regola, cioè, di ciò, che è giusto, ed ingiusto.

§. IV. La Chiesa adottò questo nome per denotare le sue regole del giusto e dell' ingiusto. Imperocchè la Chiesa ricusò l' imperioso nome di legge, di cui servir si sogliono i Principi secolari, ed usò piuttosto la voce greca di Canone, come più mite. Ne quest' uso è introdotto da recente nella Chiesa. Dapoicchè di questa voce si sono avvaluti gli antichi Padri della Chiesa, avendo imitato l'Apostolo, che nel greco linguaggio spesse fiate usò il nome di Canone in questo significato, e particolarmente 2. *ad Cor*. x, *ad Galat.* VII. Giustamente adunque si chisma Dritto Canonico, perchè contiene i Canoni.

§. V. Vien chiamato ancor Divino da S. Gregorio Nazianzeno rapportato nel Canone Suscipitisne *Dist.* da S. Agostino rapportato pure nel Canone 1. *causa* 23. *quest.* VII. dal Sommo Pontefice S. Nicolò I. *Can.* 1. *dist*: x. dal Papa Innocenzo IV. *Can*: *cum de diversis in* 6. Ed in verità giusta, e meritamente, giacchè tutta la legislazione Ecclesiastica deriva dallo Spirito Santo, e per di lui ispirazione, cenno, e grazia sono stati prodotti i Sagri Canoni, come leggiamo esser già stato deciso, e sanzionato insin da' tempi antichi da' Sommi Pontefici S. Damaso, e S. Leone *Can*: *violatores*, *causa* 25; *quest.* 1. *e Can*: *igitur* nella stessa causa 25. quest: 2.

§. VI. Duplici sane ex capite Jus Canonicum non immerito Divini Juris titulo decoratur. Primum, quia cuncti circa Fidem Canones, et circa mores, vel nullo excepto, ex ipsius Christi ore immediate prodierunt; illos vero, quos non ipse Deus immediate revelavit; vel qui simplicem respiciunt disciplinam, ex iis, quos Deus ipse tum in Novo, tum in Veteri condidit testamento, tamquam a suis fontibus, principiisque Ecclesia elicit, deducitque, ut Generalis Concilii Lateranesis IV. infallibili oraculo sancitum jam fuit. Cujus hæc sunt verba: *Qualiter, et quando Prælatus procedere debeat ad inquirendum, et puniendum subditorum excessus, ex autoritatibus Veteris, et Novi Testamenti colligitur, ex quibus processerunt Canonicæ Sanctiones*; Can. *Qualiter, et quando*, *ext. de Accusationibus in parte decisa*. Deinde, quia Ecclesia Spiritu Sancto afflante, et dictante suas profert constitutiones, canonesque, ut ipse Jesus Christus docuit *Matth*. x. *v*. 20. *Non enim* inquit, *vos estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis*: et Luc. x. v. 16. *Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit*. Quamobrem non immerito divus Damasus Pontifex Maximus sancivit, æternumque stabit ejus decretum, cum loco supracitato luculenter statuit: *Violatores Canonum voluntarii graviter a Sanctis Patribus judicantur, et a Sancto Spiritu, instinctu cujus, ac dono dictati sunt, damnantur. Quoniam blasphemare Spiritum Sanctum non incongrue videntur, qui contra eosdem sacros Canones non necessitate compulsi, sed libenter aliquid, aut proterve agunt, aut loqui præsumunt, aut facere volentibus sponte consentiunt. Talis enim præsumptio manifeste unum genus est blasphemantium Spiritum Sanctum*:

§. VI. Per doppia ragion invero il Dritto Canonico vien meritamente decorato del titolo di Dritto Divino: Primo, perchè tutti i Canoni intorno alla Fede, ed ai costumi senza eccettuarne neppur un solo uscirono tutti immediatamente dalla bocca dell'istesso Gesù Cristo; quelli però che immediatamente non rivelò l'istesso Iddio o che riguardano la semplice disciplina li cava e li deduce come da' loro fonti e principii la Chiesa da quei, che il medesimo Iddio dettò sì nell'Antico, che nel Nuovo Testamento, come appunto fu deciso dall'infallibile Oracolo del General Concilio Lateranese IV. le di cui parole son queste = Come, e quando proceder debba un Prelato ad inquirere, e punire gli eccessi de' sudditi, si raccoglie dalle autorità dell'Antico, e Nuovo Testamento, dalle quali derivate sono le canoniche sanzioni » *Can: qualiter, et quando ext. de Accusat*: nella parte troncata: secondo, perchè la Chiesa proferisce le sue Costituzioni, e Canoni ispirandoglieli, e dettandoglieli lo Spirito Santo; come ce lo insegnò lo stesso Gesù Cristo in S. Matteo *cap.* 10. *v.* 20. » Imperocchè, disse, non siete voi, che parlate, ma è lo Spirito del vostro Padre, che parla in voi » Ed in S. Luca *cap.* 10. *v* 16 » Chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. Laonde meritamente sanzionò S. Damaso sommo Pontefice, e la di lui sanzione starà sempre ferma in eterno, quando nel citato luogo chiaramente stabilì » I volontarii trasgressori de' Canoni sono gravemente giudicati da' Santi Padri, e sono dallo Spirito Santo condannati, per di cui instinto, e dono sono stati dettati. Dapoichè vengono meritamente giudicati di blasfemare lo Spirito Santo coloro, che contro i medesimi Sacri Canoni senza esser da necessità costretti, ma volentierosamente o fanno sfrontatamente qualche cosa, o dirla presumono, o a quei, che far la

quia contra eum agunt, cujus nutu, et gratia sancti Canones editi sunt.

§. VII. Ecclesiæ ergo Constitutionibus sive circa fidem, et mores, sive circa praxim, et disciplinam editis eadem obedientia debetur, et obsequium, ac Spiritui Sancto, et Jesu Christo, qui Apostolis eorumque successoribus dixit: *Non estis vos, qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis: et qui vos audit, me audit qui vos spernit, me spernit*. Ac jure igitur, meritoque Jus Canonicum a SS. Patribus, a Summis Pontificibus, Generalibusque Conciliis Divini Juris titulo donatur, decoraturque; et cum appellatur Jus Divinum, rei certe convenit nomen suæ.

§. VIII. Præterea a rebus, de quibus tractat, et a personis, quæ eo potissimum utuntur, dici etiam consuevit Jus Sacrum, et Ecclesiasticum: ut quoque Jus Pontificium a potiore Omnipotentis Dei Administro, a Summo Pontifice nimirum, cujus præcipue auctoritate, potestateque nititur Jus Canonicum.

§. IX. Jus hinc Canonicum recte, meritoque definitur: *Est complexus Canonum, sive regularum, quæ a Deo Optimo Maximo vel immediate per se ipsum, vel mediate per suos Administros, Apostolos nempe, eorumque successores Episcopos, maxime vero per Summum Pontificem ad omnes homines in fidei, morum, et disciplinæ regulis informandos, et in officio continendos constitutæ sunt, eruntque.*

vogliono, spontaneamente acconsentono. Imperocchè tale presunzione è manifestamente di una specie di uomini, che blasfemano lo Spirito Santo; perchè operano contro lui, per di cui cenno, e grazia sono i Sagri Canoni prodotti.

§. VII. Alle costituzioni adunque della Chiesa o prodotte esse siano intorno a fede, o costumi, o intorno alla prasse, e disciplina, la stessa obedienza lor si deve, ed il medesimo ossequio, che allo Spirito Santo, ed a Gesù Cristo, il quale agli Apostoli disse, ed a' loro successori: Non siete voi che parlate, ma lo Spirito del Padre vostro, che parla in voi, e chi voi ascolta, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. E giustamente adunque dai Santi Padri, dai Sommi Pontefici, e dai Generali Concilii il Dritto Canonico è stato onorato, e decorato col titolo di Dritto Divino, e quando appellasi Dritto Divino, vien certamente adattato alla cosa il nome suo.

§. VIII. Inoltre pelle cose, delle quali tratta, e per le persone, che di esso principalmente si servono, è solito anche chiamarsi Dritto Sagro, ed Ecclesiastico: come ancora Dritto Pontificio pel più sublime Ministro dell'Onnipotente Dio, pel Sommo Pontefice, cioè, alla cui autorità, e potestà è principalmente appoggiato il Dritto Canonico.

§. IX. Quindi il Dritto Canonico vien giusta, e meritamente definito: È il Complesso de' Canoni, o sia delle regole, che sono state, o saranno in avvenire stabilite da Dio O. M., o immediatamente da per se stesso, o mediatamente pel mezzo de' suoi Ministri, degl'Apostoli, cioè, e de' Vescovi loro successori, principalmente però del Sommo Pontefice per istruire nelle regole della fede, costumi, e disciplina gli uomini tutti, e trattenerli nell'osservanza de' loro doveri.

§. X. Diximus: A Deo O. M. Sicut enim unus est vere Dominus, et moderator omnium hominum, solus scilicet Deus, qui omnes creavit homines, moderatusque semper est, atque leges eisdem dictavit, quibus perpetuo cuncti homines obnoxii esse deberent; et primum cum in creatione rectæ eis rationis indidit lumen, quo universa pene hominis inclusit officia, legesque. Deinde, cum expresse expressam per revelationem in Veteris Testamenti Tabulis proprio suo digito easdem scripsit leges, aliasque per Moysen manifestavit; ac tertio, cum assumpta humana natura, factus homo Deus latius, perfectiusque diductas prædicavit; sic nemo hominum jure suo ullam hominibus legum ferendarum veram, propriique nominis potestatem habet, sed solus rerum omnium, hominumque Creator, et verus Dominus Deus O. M. Et homines, si qui potestatem aliquam habere videntur in terris, nonnisi tamquam ejus administri, et servi, et lato quodam sensu eam sibi arrogare possunt, nec ea sane queunt abuti ad novas cudendas hominibus leges; sed ad confirmandas, exequendasque, quas ipse Deus perpetuo valituras jam toties tulit, perfecitque: Jus ergo Canonicum cum universas, quas continet regulas (sive Canones) fidei, morum, et disciplinæ, non nisi a Verbo Dei revelato vere agnoscit sibi derivatas, (§. 5. et 6.) ac præ cæteris omnibus maxime profitetur, merito uni Deo, O. M. tamquam suo vero Auctori tribuendum esse, nemo jure potest inficias ire. Maxima sane solius Juris Canonici prærogativa, quod infallibilem Deum habet Auctorem.

§. X. Dicemmo: Da Dio O. M. Imperocchè, siccome il Signore, e moderatore di tutti gli uomini è veramente uno, il solo Iddio, cioè, che creò gl'uomini tutti, e gli ha sempre governato, e dettò a' medesimi le leggi, a cui perpetuamente esser soggetti dovessero gl'uomini tutti, ed in primo luogo, quando nella creazione diedegli il lume della retta ragione, in cui tutti quasi racchiuse i doveri, e le leggi dell'uomo; in secondo quando espressamente per una espressa rivelazione nelle Tavole del Vecchio Testamento scrisse col proprio dito le medesime leggi, ed altre manifestonne per mezzo di Mosè; ed in terzo luogo, quando assunta l'umana natura, Iddio fatto uomo predicolle più larga, e perfettamente sviluppate; in guisa che niuno degl'uomini per proprio dritto ha una potestá vera, e di proprio nome a dettar leggi agli uomini, ma il solo Iddio O. M., creatore, e vero padrone di tutte le cose, e di tutti gl'uomini. E gli uomini, se sembrano aver eglino in terra qualche potestà, arrogar non se la possono, eccetto che come di lui ministri, e servi, ed in un certo largo senso, nè abusar si possono dalla medesima per dettar agl'uomini nuove leggi; ma per confermare, ed eseguire quelle, che tante volte ha già dettato, e perfezionato l'istesso Iddio, per esser perpetuamente osservate. Il Dritto Canonico adunque, come quello, che tutte le leggi, che egli contiene, (ossia canoni) di fede, di costumi, e di disciplina non se le riconosce derivate, che veramente dalla rivelata parola di Dio, ed in preferenza di tutte l'altre leggi sopra ogn'altro il professa, niuno può giustamente negare, che meritamente attribuir si debba al solo Dio O. M., come a suo vero autore. Somma prerogativa certamente del solo Dritto Canonico che ha egli per suo autore l'Infallibile Dio.

§. XI. Diximus 2. Vel immediate: Sacrosancta enim Tridentina Synodus *Sess.* 4 *c.* 1. decrevit: *Evangelium Dominus noster Jesus Christus Dei Filius proprio ore primum promulgavit, deinde per suos Apostolos tamquam fontem omnes, et salutaris veritatis, et morum disciplinæ omni creaturæ prædicari jussit: perspiciensque hanc veritatem, et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto Traditionibus quæ ab ipsius Christi ore ab Apostolis acceptæ etc.* Ex his sacrosanctæ Synodi verbis liquido patet omnem, et salutarem veritatem fidei, et morum disciplinæ ab ipsius Christi ore immediate prodiisse. Regulæ ergo fidei, et morum disciplinæ, quas complectitur Jus Canonicum ab ipso Deo immediate constitutæ sunt.

§. XII. Diximus 3. Vel mediate per suos Administros, Apostolos nempe, eorumque successores Episcopos: cum enim omnium Dominus Jesus Christus, juxta mox allata verba sacrosancti Tridentini Concilii *proprio ore has regulas primum promulgavit, deinde per suos Apostolos omni creaturæ prædicari jussit,* plane intelligimus, has regulas veritatis, et morum disciplinæ ad nos mediate pervenisse, per medium scilicet Apostolorum, eorumque successorum.

§. XIII. Quædam insuper regulæ sunt, quas Dominus Jesus non expresse promulgavit, verum in iis, quas docuit, implicite continebantur, et quas Apostoli pro re nata enucuerunt, docueruntque: sunt et quædam, quas eodem modo nec Dominus Jesus, nec Apostoli expresse prædicaverunt, quæ tamen in iis inerant implicitæ, et quas Apostolorum successo-

§ XI. Dicemmo 2. = O immediatamente = Imperocchè il Sagrosanto Tridentino Concilio *Seff. 4. c. 1.* Decretò: Gesù Cristo Signor nostro, Figliuolo di Dio promulgò prima colla sua propria bocca il Vangelo, dippoi comandò, che come fonte di ogni e salutare verità, e disciplina di costumi per mezzo degli Apostoli predicato venisse a tutte le creature: E scorgendo, che questa verità, e disciplina è contenuta nei libri scritti, e nelle tradizioni senza scritto, le quali dalla bocca dello stesso Gesù Cristo dagli Apostoli ricevute etc. Da queste parole del Sagrosanto Concilio chiaramente si scorge, che ogni, e salutevole verità di fede, e disciplina di costumi immediatamente provenne dalla bocca del medesimo Gesù Cristo. Le regole dunque di fede, e disciplina di costumi, che contiene il Dritto Canonico, sono state immediatamente stabilite dal medesimo Dio.

§. XII. Dicemmo 3. = O mediatamente per mezzo de' suoi Ministri, gl'Apostoli, cioè, ed i Vescovi loro successori = Imperocchè avendo Gesù Cristo Signore di tutti (giusta le testè rapportate parole del Sagrosanto Tridentino Concilio) primariamente promulgate queste regole con la sua propria bocca, comandò posteriormente predicarsi ad ogni creatura per mezzo de' suoi Apostoli, chiaramente comprendiamo, che queste regole di verità, e disciplina di costumi pervennero a noi mediatamente per mezzo, cioè, degl' Apostoli, e de' loro successori.

§ XIII. Vi sono inoltre certe regole, che il Signore Gesù espressamente non promulgò, ma che erano gli implicitamente contenute in quelle, che predicò, e che gli Apostoli secondo si offeriva l'occasione le estrassero e le insegnarono: ve ne sono anche alquante, che nella stessa guisa, ne il Signore Gesù, ne gl'Apostoli espressamente le predicarono, le quali tuttavia involte

res Episcopi, data occasione, ex iis, quas Jesus, quas Apostoli expresse constituerant, explicuerunt, eduxeruntque. Erunt et fortasse, quae adhuc hærent implicitæ, et adveniente utilitate, vel Ecclesiæ necessitate, a futuris Episcopis lucem habebunt. In iis, denique, quas Jesus, quas Apostoli, eorumve ediderunt successores, quædam quoque inveniuntur expresse, sed non ea quidem claritate ut ab hominibus omnium temporum, et sæculorum facile et sine ulla dubietate accipi æque possint et concipi: ac ideo pro temporum, hominumque varietate aliqua indigeant explicatione, et luce. Cum ergo pro magna rerum, temporum, hominumque varietate plures hujusmodi regulas, Spiritu Sancto dictante (§. 5. et 6.) ediderint Episcopi, quæ omnes nostri Juris magnam faciunt partem; et quamvis visibiliter, et immediate nos eas ab Episcopis, accepimus; invisibiliter tamen, et mediate nobis proveniunt a Jesu Christo, utpote qui Apostolis, eorumque successoribus Episcopis ad bene implendum suum prædicandi, docendique munus Ecclesiamq. regendi, Sanctum dedit Spiritum, eisque adfuturum se promisit omnibus diebus usque ad consumationem sæculi, ut ex *Matth.* 28. *v.* 19. *et seg* atque ex iis, quæ adhuc probata sunt, fecile intelligitur.

§. XIV. Diximus 4. Maxime vero per Summum Pontificem: inconcussum fidei dogma est, in ipsis sacris Evangeliis pluries expressum, et ab omnibus pene Conciliis tam particularibus, quam generalibus contra Hæterodoxos agnitum, et confirmatum, inter omnes Episcopos, cæterosque Ecclesiasticæ Hierarchiæ gradus Summum Romanum Pontificem, maxima, sin-

erano in quelle, e che i Vescovi successori degl'Apostoli, venuta l'occasione, le svilupparono, e le dedussero da quelle, che stabilito espressamente aveano e Gesù Cristo, e gl'Apostoli. Forse anche ve ne saran di quelle, che ancor restano implicite, e che sopravenendo l'utilitá, o la necessità della Chiesa, riceveranno la luce da' Vescovi futuri. In quelle cose finalmente, che Gesù Cristo, che gl'Apostoli produssero, ed i loro successori, se ne trovano pure alquante, che sono espressate, ma non già con tale chiarezza, che intese esser possano, e comprese con egual facilità, e senza alcuna dubietà dagli uomini di tutti tempi e secoli: e che perciò secondo la varietà de' tempi, e degl' uomini, di qualche spiegamento abbisognano, e di luce. Costa dunque, che per la gran varietà delle cose, de' tempi, e degl' uomini, i Vescovi per dettame dello Spirito Santo (§ 5. e 6.) han prodotto molte regole di questa sorta, le quali tutte formano una gran parte del nosto Dritto Canonico; e che sebene visibilmente, ed immediatamente le abbiam dai Vescovi ricevute, tuttavia invisibilmente, e mediatamente provenute si sono da Gesù Cristo, come quegli, che agl'Apostoli, e Vescovi loro successori, onde poter ben adempire il loro incarico di predicare, istruire, e governar la Chiesa diede lo Spirito Santo e lor promise di assisterli in tutti i giorni sino alla fine del tempo, come facilmente s' intende dal capo 28 v. 19. e segnenti di S. Matteo, e da quanto abbiam sinora provato.

§. XIV. Dicemmo 4. » Principalmente però per mezzo del Sommo Pontefice » È un articolo incontrastabile di Fede, espressato più volte ne' medesimi Sagri Evangelii, e riconosciuto, e confirmato contro gl' eretici da tutti quasi i Concilii sì particolari, come generali, che il Sommo Romano Pontefice fra tutti i Vescovi, e gl'altri gradi dell' Ecclesiastica Gerarchia, in tutta la

gularique prærogativa, in universa Ecclesia, Jure Divino, Primatum non modo honoris, et dignitatis, verum etiam, et potestatis, ac auctoritatis obtinere, istoque nomine Cathedra Romana ab Oecumenico Lateranensi Concilio 4. *Universorum Christi fidelium Mater, et Magistra dicta fuit* (*c. 23. ext. de Privil.*) Quare facile intelligimus, homines in fidei, morum, et disciplinæ regulis maxime per Summum Pontificem esse informandos; et siquæ regulae, fidei, morum, vel disciplinæ fuerint edendæ, maxime per eum, constituantur, oportet. Quod, et qua fit ratione, latius, clariusque explicabimus inferius, cum peculiaris erit sermo de Summo Pontifice, de Episcopis, et de Conciliis.

§. XV. Diximus 5. Ad omnes homines informandos etc. Ad omnes enim homines Jesus Christus suos ad prædicandum, docendumque Evangelium misit Apostolos, eorumque successores Episcopos, dicens: *Ite in mundum universum, prædicate Evangelium omni creaturæ* (Marc. 16. v. 14) *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; docentes eos servare, quæcumque mandavi vobis; et ego vobiscum ero omnibus diebus usque ad consummationem sæculi.* (Matth. 28. v. 19.) Quod etiam confirmat, docetque S. T. Concilium supra allatum in illis verbis: *Evangelium deinde per suos Apostolos tamquam fontem omnis, et salutaris veritatis, et morum disciplinæ omni creaturæ prædicari jussit.* Non importune ergo in definitione posuimus: ad omnes homines informandos, regendosque.

§. XVI. Nec porro huic nostræ officit propositioni, quod multi Canones sint, qui conditi directe videntur ad informandos, regendosque illos solos ho-

Chiesa, per una somma, e singolare prerogativa possiede per Dritto Divino il Primato non solamente di onore, e dignità, ma puranche di potestà, e di autorità, e per questo rapporto la Cattedra Romana fu dal General Concilio Lateranese IV. denominata madre, e maestra di tutti i fedeli di Gesù Cristo (Can. 23. art. de Privilegiis). Ragion per cui facilmente comprendiamo, che gl' uomini nelle regole di fede, di costumi, e disciplina devono essere istruiti principalmente dal Sommo Pontefice, e che se formar si debbano delle regole di fede, di costumi, e disciplina, fa di mestieri, che siano prodotte principalmente da lui. Locchè come, ed in qual maniera si effettua, più diffusamente, e chiaramente lo spiegaremo appresso, quando in particolar si parlerà del Sommo Pontefice, de' Vescovi, e de' Concilii.

§ XV. Dicemmo 5 » Ad istruire tutti gl' uomini etc. » Imperocchè Gesù Cristo spedì i suoi Apostoli, ed i Vescovi loro successori a predicare, ed istruire gli uomini tutti, dicendo » Andate in tutto il Mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura » (Marc: 16. v. 14.). Andando istruite tutte le genti, battezandoli in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, insegnandoli di osservare tutte le cose, che io vi ho comandato, ed io sarò con voi in tutti i giorni sino alla consumazione del secolo » (Matt. 28. v. 29.): Locchè pure conferma, ed insegna il Santo Tridentino Concilio di sopra rapportato in quelle parole: comandò dippoi, agli Apostoli di predicare ad ogni creatura il Vangelo, come fonte d' ogni, e salutevole verità, e disciplina di costumi: nella definizione adunque non abbiam malamente posto: per istruire, e reggere gli uomini tutti.

§ XVI. Nè a questa nostra preposizione alcun pregiudizio reca l' esservi molti Canoni, che sembrano direttamente fatti per istruire e reggere quegli uomini soli, che ubbidiscono al Vangelo. Imperocchè,

mines, qui obediunt Evangelio. Sicut enim Dominus Jesus suos misit Apostolos, eorumque successores ad cunctos homines informandos, cunctique homines dicto audientes esse debuerunt, et debent Deo, ejusque Administris, quibus suo ipse dixit ore *Luc.* 10|*v.* 16. *Qui vos audit, me audit, qui vos spernit me spernit*: nec ex eo, quod non omnes homines obediunt Evengelio, jure inferri potest, quod Apostoli, eorumque successores ad omnes homines missi non sint et etiam ad illos, qui Evangelio non obediunt: cum dogma Fidei sit Apostolos a Jesu Christo missos tunc fuisse ad prædicandum Evangelium omni creaturæ quando creaturarum quasi nemo obediebat Evangelio; ita nec Apostolos, eorumque successores, dici posset, suo legationis officio bene esse functos, si non ad omnes homines informandos, sed ad solos Christifideles, qui tunc nulli penitus erant, se suamque dirigerent prædicationem Evangelii, in quo uno cunctæ includuntur regulæ Fidei, morumque disciplinæ: nec ex eo, quod non omnes homines illas accipiunt regulas, idest Evangelium, merito dici potest, quod Dei, ejus Apostolorum, Episcoporumque intentio in illis Fidei, morumq. disciplinæ regulis condendis non ad omnes feratur informandos homines, ac etiam eos, qui illis dicto audientes non sunt, cum alioquin esse debent, ut ipsi Deo, sic et ipsius Administris. Ratio aliter non appareret, propter quam infideles suæ inobedientiæ pœnas luere adigentur æternas, si ad finem usque perseveraverint in ea.

§. XVII. Diximus 6. In Fidei morum, et disciplinæ regulis: Sunt enim quædam a *Deo* revelatæ regulæ, quæ homines dirigunt circa credenda, circa ea scilicet, quæ nos credere oportet de Dei Essentia, Existentia, Attributis, ac de immediatis ejus operationi-

siccome il Signore Gesù i suoi Apostoli spedì, ed i loro successori ad istruire gli uomini tutti, e tutti gli uomini prestar si dovessero, e devono ubbedire a Dio; ed a' di lui ministri, a quali egli di sua stessa bocca disse *Luc.* 10. *v.* 16. » Chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me » ne perciò, che non tutti gli uomini non obbediscono al Vangelo, si può giustamente inferire, che gli Apostoli, e loro successori non siano stati spediti a tutti gli uomini, ed anche a quelli, che al vangelo non obbediscono, mentre è un Domma di Fede, che gli Apostoli furono da Gesù Cristo mandati a predicare il Vangelo ad ogni creatura in quel tempo appunto, quando niuno quasi delle creature ubbidiva all' Evangelio; così dir non si può che gli Apostoli, ed i loro successori abbiano ben eseguito l'incarico della loro ambasceria, se diretto non avessero se stessi, e la loro predicazione del Vangelo, nel quale solo tutti contengonsi le regole di fede, e disciplina di costumi, se non si fossero diretti, io diceva, ad istruire tutti gli uomini, ma solamente a'fedeli Cristiani dei quali allora non ve n' era affatto: ne perciò, che non tutti gli uomini accettano quelle regole, cioè, il Vangelo, dir giustamente si può, che l' intenzione di Dio, de' di lui Apostoli, e de' Vescovi in formare quelle regole di fede, e disciplina di costumi diretta non sia ad istruire gli uomini tutti, ed anche a quei, che obbedienti non vi si prestano quando per altro lo devono, come allo stesso Dio, così ai di lui Ministri. Non apparirebbe altrimente la ragion, per cui gl' infedeli saranno obligati a pagare eternamente le pene della loro inobbedienza, se nella medesima perdurati saranno sino alla fine.

§. XVII. Dicemmo 6. » Nelle regole della fede, de' costumi, e della disciplina » Imperocchè vi sono alquante regole da Dio rivelate, che diriggono gli uomini intorno le cose, che devono credere, intorno a quelle cose, cioè, che noi creder dobbiamo su l' Es-

bus, et quæ proxime, et explicite non respiciunt, nec dirigere videntur actiones hominum. Hæ regulæ peculiari nomine vocantur regulæ Fidei, vel dogmata, quæ revera, quamvis non proxime, et explicite, ut nunc ajebamus, remote tamen, et implicite, et ut praemissae in consequentiam, in dirigendas hominum actiones principaliter influunt. Ut e. g. Dogmata, seu regulae sunt fidei, quod Deus existit, et est infinite bonus, hominumque Creator, et Dominus. Quamvis hae regulae adregendam fidem circa credenda videntur expresse, et proxime esse directae, et ideo veraciter Dogmata, et regulae dicuntur fidei; tamen indirecta quadam ratione, et per consequentiam dirigunt quoque mores. Nam ex his iisdem fidei regulis necessario sequitur, quod omnes homines debent ex toto corde, ex tota mente, ex totis viribus suis Deum amare, eique totas animi, corporisque actiones dicare, tum quia Deus infinita bonitas est, idest, infinite amabilis, tum quia cuncta, quae homo in animo habet, et corpore, a Deo revera habet, eique tamquam ejus propria retribuere omnino debet, ac pro acceptis hujusmodi beneficiis perpetuas gratias agere, obedire, orare, et cætera omnia hominis officia erga Deum, erga se ipsum, et erga cæteros præstare; quæ quidem universa vel ab una existentia Dei tamquam a plenissimo veritatis fonte facillimo deducuntur negotio: atque ita regulæ Fidei indirecte, et per inductionem indicant quoque quid homo facere debet, aut non, ejusque dirigunt mores, et actiones.

§ XVIII. Sunt et quædam regulæ a Deo item revelatæ, quæ directe, et immediate actiones homi-

senza, Esistenza, ed Attributi di Dio, e su le immediate sue operazioni, e che immediatamente, edesplicitamente non riguardano, ne sembrano dirigger le azioni degli uomini. Queste regole con particolar nome vengon chiamate chiaramente regole di fede, o Dommi, le quali in realità seben non direttamente ed esplicitamente, come testè dicevamo, inderettamente tuttavia, ed implicitamente, e come le premesse nella conseguenza, principalmente influiscono a diriggere le azioni degli uomini. Come per cagion di esempio, sono dommi, e regole di fede, che Iddio esiste, e che è infinitamente buono, creatore, e padrone degli uomimini. Seben queste regole sembrano esser esplicitamente, e prossimamente dirette a regolar la fede circa le cose da credersi, e per questo sono con verità chiamate regole di fede, purnondimeno in una maniera indiretta, e per conseguenza diriggono ancora i costumi. Imperocchè da queste medesime regole di fede necessariamente ne siegue, che tutti gli uomini devono con tutto il cuore, con tutta la mente, e con tutte le loro forze amare Dio, ed a lui consagrare le azioni tutte dell'animo, e del corpo sì, perchè Iddio è infinita bontà, cioè, infinitamente amabile, come ancora perchè tutte quelle cose, che l' uomo ha nell'anima, e nel corpo, le ha in realtà ricevute da Dio, e tributar gliele deve intieramente come di lui proprie, e perpetuamente ringraziarlo per tali ricevuti beneficii, obbedirlo, pregarlo, e prestare tutti gl' altri officii dell' uomo verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri, quali officii tutti in verità facilissimamente si deducono dalla sola eziandio Esistenza di Dio come da pienissimo fonte di verità: ed in questo modo le regole di fede indirettamente, e per induzione indicano ancora ciò, che l' uomo deve fare, ed i di lui costumi diriggono, ed azioni.

§. XVIII. Vi sono anche certe regole da Dio pure rivelate, che diretta, ed immediatamente riguar-

num respiciunt dirigendas: ut est: *Diliges Dominum Deum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, ex totis viribus tuis, et proximum tuum sicut te ipsum.* Hæ regulæ et aliæ cunctæ, quæ quid agendum, vel non agendum enunciant, sub speciali veniunt nomine disciplinæ morum, vel simpliciter audiunt regulæ morum. Nec ideo tamen regulæ quoque desinunt esse fidei. In hoc enim ipso, quod jubent, regulam constituunt fidei. Ut e. g. Est regula morum, diliges proximum tuum, sicut teipsum: verum, quia hæc eadem propositio non solum prescribit quonam debent amore se invicem homines prosequi, sed indicat etiam, docetque, quod homines teneantur ad hoc, ita ut, diceretur in fide deficere, qui diceret, non teneri homines diligere proximum suum sicut seipsos; ideo est quoque regula fidei. Verumtamen, quia immediate respicit mores, regitque, ideo appellatur regula disciplinæ morum ad distinctionem illarum regularum quæ immediate hominum non respiciunt actiones.

§. XIX. Non sine utilitate, ac veritate hasce morum disciplinæ regulas in duas nonnulli distingunt species; sed numeris omnibus absolutam, nitidamque non afferunt distinctionem, nec inter se plane conveniunt. Cum vero hæc distinctio maxime necessaria sit, et utilis ad dignoscendum, quasnam regulas disciplinæ morum, et qua ratione Ecclesia valeat immutare, et quasnam, et quare minime possit, et cum hæc vere magni momenti res sit, propterea veram, claram, germanamque distinctionem serio cudere, operæ prætium esse arbitrati sumus.

§. XX. Morum profecto regulæ, quæ in Libris Sacris Veteris, et Novi Testamenti divinitus scriptæ

dano il regolamento delle azioni umane: come è » Amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, ed il prossimo tuo come te stesso » Queste regole, e tutte l'altre, che esprimono ciò, che farsi, e non far si deve, con particolar nome chiamate vengono regole di disciplina, di costumi, o semplicemente regole di costumi: nè purnondimeno lasciano per ciò, di essere regole anche di fede. Imperocchè in ciò medesimo, che prescrivono, una regola di fede anche costituiscono. Come per cagion di esempio: è regola di costume: Amerai il tuo prossimo, come te stesso: ma perchè, questa medesima proposizione non solamente prescrive il modo, con cui gli uomini debbano scambievolmente amarsi, ma indica ancora, ed insegna, che gli uomini sono a tanto fare obligati, in guisa che si direbbe mancar nella fede colui, che dicesse, non esser gli uomini tenuti ad amare il prossimo suo, come se stessi; per questo rapporto è ancor regola di fede. Pur tuttavia, perchè immediatamente riguarda, e regola i costumi, si chiama perciò regola di disciplina de' costumi a distinzione di quelle regole, che immediatamente le azioni degli uomini non riguardano.

§. XIX Non senza utilità, e verità molti distinguono queste regole di disciplina di costumi in due specie; ma non ci arrecano una distinzione nitida, e compita in tutti i punti, e neppur convengono perfettamente fra loro. Essendo però questa distinzione sommamente necessaria, ed utile per conoscere quali regole mai di disciplina di costumi, e per qual raggione cambiar può la Chiesa, e quali, e per qual raggione non puo, ed essendo questa veramente una cosa di grande importanza, abbiam per tanto giudicato esser pregio dell'opera formare seriamente una vera, chiara, e genuina distinzione.

§. XX. Per veritá le regole de' costumi, che per opera divina scritte si leggono ne' Sagri Libri dell'An

leguntur, magna ex parte non sunt, nisi ipsa eadem naturalia Decalogi præcepta, in Veteri quidem Testamento confirmata, in Novo vero plenius, latiusque diducta, et ad totius suae perfectionis summum explicata fastigium. Hae regulae utpote ab infallibili, immutabilique veritatis purissimo fonte emanatae immutabiles et ipsae sunt, infallibilesque, ut ipse Deus Optimus, Maximus. In his propterea regulis, sicut in regulis quoque fidei, nec Deus ipse, nec Apostoli, nec successores eorum aliquid addere, aliquid demere, nec aliquid demum possunt immutare, sed solum eas, prout sunt revelatae, docere, confirmare, explicare, et a sophismatibus vindicare: Dogmatum item, et divinorum præceptorum confirmationes, explicationesque, quas Deus ipse, vel Ecclesia protulerit, eamdem induunt ipsorum Dogmatum, et divinorum praeceptorum infallibilitatem, et immutabilitatem. Omnes ergo regulae, quae de Decalogi praeceptis, eorumque confirmationibus, et explicationibus tum in Veteri, Novoque Testamento ab ipso Deo immediate conditae, tum mediate per Prophetas, Apostolos, eorumque successores editae fuere, omnes, inquam, hae regulae vocantur simpliciter regulae morum, vel morum praecepta.

§. XXI. Sunt denique, et aliae regulae tum in Veteri, Novoque Testamento ab ipso Deo immediate, tum ab Ecclesia editae circa media, quae adhibenda essent, ut et praedicatio Evangelii, eruditioque populorum obtineri facilius posset, deberetque, et ut post acceptam notitiam veritatis populi in puritate acceptae doctrinae, in divinorum praeceptorum observantia, et in divinorum Sacramentorum recto, frequentique continerentur usu. Regulae ergo, quae circa haec versantur media, regulae appellantur simplicis disciplinae.

tico, e Nuovo Testamento, in gran parte altre non sono che gli stessi medesimi naturali precetti del Decalogo confermati certamente nel Vecchio Testamento, più perfettamente però, e più diffusamente dilucidate nel Nuovo, e sviluppate sino al più alto grado di tutta la loro perfezione. Queste regole come provenute dall' infallibile, ed immutabile purissimo fonte della verità, immutabili sono esse ancora, ed infallibili come lo stesso Iddio Ottimo Massimo. Per tal ragione in queste regole, siccome pure nelle regole di fede nè lo stesso Iddio, nè gl'Apostoli, nè i loro successori aggiunger possono cosa alcuna, nè finalmente cambiare alcuna cosa; ma solamente insegnarle come sono state rivelate, confermarle, spiegarle, e difenderle da'sofismi: le confermazioni ancora, e le spiegazioni, che Iddio stesso, o la Chiesa ha prodotto de' Dommi, e de' Divini Precetti, vestono essi la medesima infallibilitá, ed immutabilità de' medesimi Dommi, e Divini Precetti. Tutte dunque le regole, che sono state formate su i precetti del Decalogo, e sulle loro confermazioni, ed esplicazioni sì nell'Antico, e Nuovo Testamento immediatamente da Dio, come pure mediamente stabilite per mezzo de' Profeti, degli Apostoli, e de' loro successori, tutte queste regole, io dico si chiamano semplicemente regole di costumi, o precetti di costumi,

§. XXI. Vi sono finalmente anche altre regole tanto nell'Antico, e Nuovo Testamento stabilite immediatamente dal medesimo Dio, come pure dalla Chiesa intorno i mezzi, che adoperar si dovessero acciò si potesse, e si dovesse più facilmente eseguire la predicazione del Vangelo, e l'istruzione de' popoli, ed acciò dopo ricevuta la notizia della verità, venissero i popoli contenuti nella purità della ricevuta dottrina, nell'osservanza de' divini comandamenti, e nel retto, e frequente uso de' divini Sagramenti. Le regole adunque, che si versano intorno a questi mezzi, vengon chiamate regole di semplice disciplina.

Scholion. Hujus generis regularum Jesus Christus exemplum nobis reliquit in Evangelio, cum *Luc.* IX. *et* X. convocatis primum septuaginta duobus discipulis, ac dein duodecim Apostolis, *misit illos praedicare Regnum Dei, et sanare infirmos, et ait ad illos: Nihil tuleritis in via, neque virgam neque peram, neque panem, neque pecuniam, neque calceamenta, neque duas tunicas habeatis; et in quamcumque domum intraveritis manducate, quae apponuntur vobis. Dignus est enim operarius mercede sua.* Initio nimirum praedicationis, siquid lucri ex praedicatione, et patratis miraculis cepissent Apostoli, nec levia, nec pauca ipsius praedicationis fructui parta impedimenta fuissent, et praejudicia, tum ex parte Apostolorum, discipulorumque, cum ex parte auditorum, ex quibus fortasse increduli nonulli falso dicere ausi fuissent, turpis lucri gratia eos praedicare, 'et ita a veritate accipienda, et Evangelio alios avertere', et alienare satagissent, validumque praedicationi parassent impedimentum. Propterea Dominus Jesus quamvis eodem docuisset loco, quod Apostoli operantes praedicando Evangelium, digni essent mercede sua, ad haec tamen, et hujusmodi alia removenda obstacula, quae juxta illorum temporum et personarum conditionem exoriri potuissent, ad majorem scilicet praedicationis facilitatem, fructumque promovendum, jussit, nequid ferrent in via, neque virgam, neque peram, neque panem, sed manducarent, quae apponerentur illis. Idem autem Jesus Christus, mutatis rebus, et temporum circūstantiis, dixit illis, (*Luc.* 22 *v.* 15.) *Quando misi vos sine sacculo, sine pera, sine calceamentis, numquid aliquid defuit vobis? At illi dixerunt: nihil: dixit ergo eis: sed nunc, qui habet sacculum, tollat similiter, et peram, et qui non habet, vendat tunicam suam, et emat gladium.* Hujusmodi generis disciplinae sunt fermepraecepta caeremonialia, ac judi-

Scolio : Di questa sorta di regole ce ne lasciò Gesù Cristo l'esempio, quando *Luc.* 9, *e* 10. convocati in primo luogo i settanta due discepoli, ed indi i dodici Apostoli, li mandò a predicare il Regno di Dio, e sanare gl' infermi, e lor disse » Non state a portar nulla per la via, nè verga, nè tasca, nè pane, nè denaro, nè calzari, e non state neppur ad avere due sottane; ed in qualunque casa entrati sarete, mangiate quelle cose che vi saranno date a mangiare. Dapoicchè l'operario è degno della sua mercede » Nel principio della predicazione in verità, se per la predicazione, e per l'operare miracoli un qualche lucro ricavato avessero gli Apostoli; nati ne sarebbero ne leggieri, ne puochi ostacoli, e pregiudizii al frutto della stessa predicazione, tanto per parte degli Apostoli, e de'discepoli, come pure per parte degl' uditori, dei quali alcuni increduli forse ardito avrebbono di dir falsamente, che predicavano per causa di disdicevole guadagno, ed assai così avrebbon fatto per svagare, e frastornare gl'altri dal ricevere la verità, e l'Evangelio, ed alla predicazione un forte impedimento opposto avrebbono. Per tal ragione il Signore Gesù, seben nel medesimo luogo avesse egli insegnato, che gli Apostoli fatigando nella predicazion del Vangelo erano degni della lor mercede; per levar tuttavia questi, ed altri simili ostacoli, che giusta la condizion di quei tempi, e persone avrebbon potuto nascere, per promuovere, cioè, la maggior facilitazione, e frutto della predicazione, comandò di non portar per via cosa alcuna, nè verga, nè sacca, nè pane, ma di mangiare quelle cose che approntate gli venissero. Lo stesso Gesù Cristo però, cambiate le cose, e le circostanze de' tempi lor disse *Luc.* 22 *v.* 35. » Quando vi mandai senza sacco, senza tasca, senza calzari, vi mancò forse una qualche cosa? » quegli dissero: niente: disse dunque loro: Ma ora, chi ha il sacco, prenda nella stessa guisa anche la ta-

cialia quaedam Veteris Testamenti a Deo quidem revelata, et constituta ad continendos Hebraeos in recta fide, et divinorum praeceptorum custodia, et plurimi quoque Canones qui nostrum componunt Jus Canonicum.

§. XXII. Has simplicis disciplinae regulas potest Ecclesia addendo mutare, vel detrahendo, veteres abrogando, et novas condendo, cum id ad facilius inducendam Evangelii veritatem, ad tuendam doctrinae puritatem, ac divinorum praeceptorum observantiam, rectumque denique et frequentem Sacramentorum usum promovendum, fovendumque magis expedire judicaverit. Cum enim suprema lex prudentiæ, et regiminis sit, ad finem consequendum aptiora seligere media, respuere inepta, cumque hujus generis media ex presenti rerum, hominumque statu specificam plerumque ad finem assequendum suam accipiant aptitudinem; et cum pro rerum, hominumque conditione, et varietate, iste rerum, hominumque status sit vicissitudini obnoxius, et persaepe imo contingat, ut quod olim ad finem aptius erat, mutatis postea temporibus, evadat ineptum, alia poscat remedia tempus; luce clarius patet, haec media esse ipsa sua natura mutabilia, Ecclesiamque posse, imo etiam divina lege teneri, ea penitus mutare, cum ad assequedum illum divinum finem id rem poscere judicaverit. Hinc plane quoque intelligitur, quod Ecclesiae potestas amplior sit circa has simplicis disciplinae regulas, quam circa illas fidei, et morum, in quibus, ut dixeramus, nihil addere, demere, vel immutare potest sed docere tantum, et explicare.

sca, e chi non ha spada, si venda anche la tonica, e se la compri. Di questa sorta di disciplina sono quasi tutti i precetti ceremoniali, ed alcuni anche giudiziarii dell'Antico Testamento da Dio certamente rivelati, e stabiliti per trattener gl'ebrei nella retta credenza, ed osservanza de' divini comandamenti, e moltisimi Canoni ancora, che compongono il Dritto Canonico.

§. XXII. Queste regole di semplice disciplina la Chiesa cambiar le *può*, aggiungendo, o scemando, levando via *le* antiche, e formandone delle nuove, quando giudicato l'avrà più espediente ad introdurre più facilmente la verità del Vangelo, a mantener la puritá della dottrina, e l'osservanza de' divini comandamenti, ed a promuovere finalmente, ed a fomentare il retto, e più frequente uso de' Sagramenti. Dapoichè essendo suprema legge di prudenza, e di governo lo scegliere i mezzi più adatti a conseguire il fine, e rigettare i disadatti, ed essendo che i mezzi di tal sorta ricevono per lo più la specifica attitudine a conseguire il fine dallo stato corrente delle cose e degli uomini, ed essendo, che questo stato delle cose, e degli uomini giusta la varietà, e condizione degli uomini, e delle cose, è egli soggetto a cambiamenti, ed anzi spesso avviene, che ciò, che un tempo era adatto al fine, mutati poscia i tempi, divenga disadatto, e *ricerca il tempo* altri rimedii; più chiaro della luce si scorge, che questi mezzi di sua stessa natura siano mutabili, e che la Chiesa possa, anzi sia pure dalla divina legge obligata a cambiarle affatto, qualor giudicato avrà, che ciò richiedo l'affare per conseguire quel fine divino. Quindi manifestamente si intende ancora, che la potestà della Chiesa è più estesa su queste regole di semplice disciplina, che su quelle di fede. e di costumi, nelle quali, come dicevamo, niente può aggiungere, scemare, o cambiare, ma insegnar solamente e dichiarare.

§. XXIII. Hinc rursus facile intelligimus, quod omnes homines ea lege, qua tenentur excipere, atque servare regulas fidei, et morum, eadem regulas simplicis disciplinae excipere teneatur, et servare. Quo enim jure quis obligatur ad finem, eodem plane obligatus est et ad media. Regulae autem simplicis disciplinae sunt media ad accipiendas, servandasque regulas fidei, et morum. Sicut ergo jure divino, et naturali obligant regulae fidei, et morum, eodem obligant quoque regulae simplicis disciplinae.

§. XXIV. Finis demum universi Juris Ecclesiastici triplex est: unus quidem remotior, et ultimus, qui totus supernaturalis est, felicitas nempe æterna in altera vita, juxta illud Evangelii (*Marc.* 16 *v.* 14) *Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ: Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit; qui autem non crediderit condemnabitur.* Secundus qui revera proximus est, et immediatus, eruditio est, et exercitatio omnium virtutum, quae in regulis fidei, morum, et disciplinæ continentur, et sine quibus felicitas æeterna obtineri non potest, juxta illud (*Matt.* 28. *v.* 19.) *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare, quæcumque mandavi vobis.* Tertius, qui remotus quoque est sed naturalis, et non ultimus finis, est apex, et culmus universarum, quae in Terris haberi possunt verae felicitates. Cum enim vera, solidaque felicitas non nisi vera, solidaque obtinetur virtute, et universae verae, solidaeque virtutes nonnisi in divinis fidei, morum, et disciplinae continentur regulis, nemo jure inficias ibit, quod Juris Ecclesiastici finis sit quoque, cunctos homines ad apicem, columenque e-

§. XXIII. Quindi facilmente comprendiamo ancora, che tutti gli uomini tenuti sono ad accettare, ed osservare queste regole di semplice disciplina con quella medesima legge, con cui tenuti sono a ricevere, ed osservare le regole di fede, e di costumi. Imperocchè da quello stesso dritto, che uno vien obligato al fine, vien dal medesimo anche obligato a' mezzi. Le regole poi di semplice disciplina sono i mezzi, per cui apprendere, ed osservare le regole di fede, e di costumi. *Siccome* dunque le regole di fede, e costumi *obligano* per dritto divino, e naturale, per lo medesimo dritto ancora obligano le regole di semplice disciplina.

§. XXIV. L'oggetto finalmente di tutto il Dritto Ecclesiastico è triplicato. Uno più remoto certamente, ed ultimo, il quale è tutto supernaturale, cioè la felicità eterna nell'altra vita, giusta quell'oracolo del Vangelo (*Marc.* 16. *v.* 14.) » Andando in tutto il Mondo predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto, e sarà battezzato, sarà salvo, chi però non avrà creduto, sarà condannato. » Il secondo, il quale in verità è prossimo, ed immediato, è l'ammaestramento, e l'esercizio di tutte le virtù, che si contengono nelle regole di fede, di costumi, e disciplina, e senza le quali ottener non si può l'eterna felicità; giusta quel *detto* (*Matt.* 28. *v.* 19.) » Andando istruite tutte le genti, battezzandole in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, insegnandogli di osservare, tutte quelle cose, che vi ho incaricato. » Il terzo, il quale è remoto ancora, ma naturale, e non ultimo fine, è l'apice, ed il colmo di tutte le vere felicità, che in terra ottener si possono. Imperocchè, essendo, che la vera, e solida felicità non si ottiene, che per mezzo della vera, e solida virtù, e tutte le vere e solide virtù non si contengono, che nelle divine regole di fede, di costumi, e disciplina,

vehere illius felicitatis, quae in hoc fluxarum rerum cursu maxima haberi, concipi, vel optari unquam possit.

§. XXV. Nec illam profecto excludit felicitatem, fluxam alioquin, et minimam, quæ ex copia, et prosperitate temporalium emanat rerum ad mortalis vitæ usum, commodum, et tranqullitatem necessariarum. Auctor enim ipse naturæ, et gratiæ, Deus Opt. Max. cum e nihilo universum condidit visibilem mundum, ut homo in terris suo Creatori audiens dicto æterna in cælis perfrui mereretur gloria, ita elementorum, et secundarum causarum nexum, ordinemque constituit, ut dum homo virtutem coleret, ei cuncta morem gererent elementa, causæque secundæ subministrantes ea, quæ ad tranquillitatem, commodum, usumque vitæ necessaria forent; atque eam sua omnipotenti, immutabilique voluntate indidt rebus naturam, viresque, ut orbis terrarum divina præcepta colentes populos foveret, omniumque cumularet bonorum copia, et prosperitate, pugnaret vero contra violatores, et insensatos donec aut resipiscerent, aut penitus conficerentur. Quæ quidem immutabilis Divinæ Providentiæ lex præterquam ex solo rectæ rationis usu facile nobis innotescere posset; nequod alicui tamen non recte cogitanti subreperet dubium, expresse per expressam a Deo revelationem nobis quoque manifestata est in cunctis Veteris Testamenti paginis, et præsertim *Levit* 26. ubi Dei mandata servantibus populis pax securitas, tranqullitas, ac rerum omnium promittitur copia, in violatores vero populos innumerarum calamitatum acerrimæ minæ congestæ leguntur: et Dominus noster Jesus *Math* 6. *v.* 25 *et seq.* totus in eo est, ut doceat, persuadeatque, quod quærentibus Reguum Dei, et justitiam ejus, divina scilicet præcepta servantibus, ex infinita Dei bonitate, immutabilique volun-

niuno giustamente negherà, che il fine del Dritto Canonico sia anche quello di inalzare gli uomini all'apice, ed al colmo di quella maggior felicità, che nel corso di queste caduche cose ottenersi omai, concepirsi, o desiderar si possa.

§. XXV. Neppur invero quell'altra felicitá esclude, caduca per altro, e men calcolabile, la quale dall' abbondanza proviene, e dalla prosperità delle cose temporali all' uso necessarie, al commodo, ed alla tranquillità della vita mortale. *Dapoicchè* Iddio O. M. *autore egli stesso* della natura, e della grazia, quando dal nulla tutto fabricò il visibile Mondo e lo fabricò appunto a quel fine acciocchè l' uomo ubbidendo in terra al suo Creatore, goder si meritasse ne' Cieli la gloria eterna, dispose egli allora il nesso, e l'ordine degl' elementi, e dalle cause seconde in modo tale, che fintanto l' uomo pratticasse la virtù, lo secondassero tutti gl'elementi, e le cause seconde somministrandogli tutte quelle cose, che necessarie sarebbono alla tranquillitá, commodo, ed uso della vita, e colla sua onnipotente, ed immutabile volontá infuse alle cose tale natura, e tali forze, che tutto il Mondo prosperasse i popoli osservadori de' divini precetti, e li comulasse dell'abbondanza, e prosperità di tutti i beni; combattesse però contro i trasgressori sino a tanto o che fossero tornati a segno, o che restassero affatto *destrutti*. Quale immutabile legge della Divina Providenza in vero, oltre che potrebbe da noi facilmente conoscersi col solo uso della retta raggione, tuttavia per ovviare, che in alcuno, il quale non ben la considerasse, vi si introducesse un qualche dubio, espressamente, e per una espressa rivelazione ci è stata anche da Dio manifestata in tutte le carte del Vecchio Testamento, e principalmente nel *Levitico capo* 26. dove ai popoli, che osservassero i divini comandamenti vien promessa la pace, la sicurezza, la tranquillità, e l'abbondanza di tutte le cose, contro i

tate omnia pariter adjicientur temporalia bona. Cum ergo Jus Canonicum nihil aliud complectitur, nisi divina fidei, morumque præcepta, et media ad ea servanda, eo plane ducit homines, ut non modo æternam in cœlis; sed temporalem quoque felicitatem consequantur in terris.

CAPUT II.

De Juris Canonici Præstantia super civile.

§. I. Eum ad finem creatus est homo, ad eum instituta societas, et condita civitas, ad eum denique finem omnes, cujuscumque generis sint, feruntur leges, ut civitas, societas, homo quisque maxima, qua possint, felicitate fruantur, et beatitudine. Verum, cum omnis homo ita ab Auctore naturæ compositus sit, ut immortali animo constans, et morti subdito corpore, recto rationis, libertatisque usu suæ ipse prospiciat felicitati, et maxime æternæ, nec alia hominibus sive in civitate constitutis, sive in solitudine, ad eam assequendam data semita est, nisi illa, quæ per virtutem ad ea servanda ducit officia, quæ Deo, sibi ipse, cæterisque homo debet hominibus; cumque (*cap.* 1. §. 23, *et* 24) rerum omnium ordo, ac secundarum nexus causarum ab Auctore mundi ita comparatus fue-

popoli trasgressori però vi si leggono comulate rigorosissime minacce di innumerevoli calamità.: ed il Signore nostro Gesù in *S. Matteo capo* 6, *v.* 25, *e seg.* si dimostra tutto impegnato ad insegnarci, e persuaderci, che a quei, che cercassero il Regno di Dio, e la di lui giustizia, che osservassero, vale a dire, i divini precetti, per un effetto dell'infinita bontà, ed immutabile volontà di Dio, gli si aggiungeranno insieme tutti i beni temporali. Essendo dunque, che il Dritto Canonico non contiene, se non che i divini comandamenti, ed i mezzi per osservarli, conduce certamente gli uomini a quel fine di acquistarsi non solamente l'eterna felicità ne' Cieli, ma anche la temporale in questa vita.

CAPO II.

Dell'eccellenza del Dritto Canonico sopra il Civile

§. I. A quel fine certamente è stato creato l' uomo, a quel fine è stata fondata la societá, e fabricata la cittá, a quel fine vengon finalmente formate tutte le leggi di qualunque specie esse siano, acciò la società, la città, ogn' uomo godano la maggior felicitá, e la maggior beatitudine, che fia possibile. Ma dall'Autore della natura essendo ogn' uomo così composto, che costando di un'anima immortale, e di un corpo soggetto alla morte, col retto uso della sua raggionevolezza, e libertá provveder debba egli stesso alla sua felicità, e principalmente all'eterna; ed essendo che per acquistarla agli uomini o nella societá stabiliti, o nella solitudine altro sentiero concesso non è, che quello, il quale per mezzo della virtù ad osservar conduce quegl' officii, che l' uomo deve a Dio, a se stes-

rit, ut homo nec æternam, nec temporalem consequi valeat felicitatem, nisi divina servando præcepta; luce clarius patet, illam legislationem cunctis aliis præstare, quæ ipsa eadem divina præcepta infallibiliter docet, præscribitque, et ut ad ea servanda inducantur homines, et adjuventur, ab ipso infallibili Deo dictata adhibet infallibilia media. Atqui nulla alia legislatio hoc infallibiliter perficit præter Canonicam, utpote quæ tota ab infallibili Deo sola procedit (*cap.* 1 § 8.) cum cæteræ quæcumque civiles leges non nisi homines, quos persæpe fallit opinio, agnoscant auctores. Sola ergo Canonica Legislatio ad servanda divina præcepta, et ad maximam, qua homines perfrui possunt, et temporalem, et æternam infallibiliter ducit felicitatem. Tanto magis igitur civili præstat Jus Canonicum, quanto certius, securius, et infallibilius ad æternam et temporalem hoc jus beatitudinem ducit, et felicitatem. Porro si populus catholicus divina, ut par est, Charitatis præcepta custodiret; nulla societas esse, aut fingi unquam posset felicior illo.

§. II. Cum divina servando mandata, quasi una fidelia quisque duos dealbat parietes, suo nimirum inservit Creatori, et publicam promovet felicitatem; cumque nullus populus esse, aut fingi unquam potest felicior illo, qui divina præcepta custodiendo Omnipotentem Creatorem propitium sibi facit, et elementa; sponte sua quidem fluit, quod cuncti populorum moderatores tum ut communi omnium serviant Creatori, prout debent, obediantque, tum ut publicæ, prout suum fert munus, inserviant felicitati, in id

so, ed agl'altri uomini; ed essendo che dall'Autore del Mondo (*Cap*. 1. §. 23, *e* 24.) l'ordine di tutte le cose, ed il nesso delle cause seconde fu così disposto, che l'uomo acquistar non puo nè l'eterna, nè la temporale felicità, se non coll'osservare i divini comandamenti; più chiaro della luce si scorge, che fra tutte l'altre legislazioni la più eccellente è quella, che insegna, e prescrive in una maniera infallibile gli stessi divini comandamenti, ed, onde ad osservarli fossero indotti gli uomini, ed ajutati, i mezzi infallibili vi adopera dallo stesso infallibile Dio dettati. Ma nessun'altra legislazione perfeziona ciò in una maniera infallibile, fuorchè la Canonica, come quella, che sola, tutta proviene dall'infallibile Dio (*cap* 1. § 8) mentre tutte le altre leggi civili per autori non riconoscono che solamente gli uomini, i quali spesso nell'opinar si ingannano. La sola dunque Legislazion Canonica gli uomini in una maniera infallibile ad osservar conduce i divini camandamenti, ed alla maggiore, che goder possano, eterna, e temporale felicità. Tanto maggiormente adunque il Dritto Canonico sovranza il Civile, con quanto via maggior certezza, sicurezza, ed infallibilità all'eterna, e temporale felicità, e beatitudine ci vi conduce. A dir vero, se il popolo cristiano osservasse, come conviensi, i divini precetti della carità, non vi potrebbe nè essere, nè immaginarsi mai altra società di lui più felice.

§. II. Essendo che, osservando i divini comandamenti ogn'uno fa quasi un viaggio, e due servigii, serve, cioè, al suo Creatore, e promuove la pubblica felicità; ed essendo che alcun popolo esservi non può mai, nè immaginarsi più felice di quello che custodendo i divini precetti propizio si rende l'Onnipotente Creatore, e gl'elementi; da per se stesso certamente ne viene, che tutti i regolatori de' popoli, sì per servire, ed obbedire, come devono, al commun Creatore di tutti, come per provvedere alla publica felicità, co-

totis viribus incumbere, naturali, divinoque jure tenentur, ut suis legibus, quæ valent ratione, qua pœnis, qua præmiis, qua exemplo, ad Jus Canonicum servandum suos adigant populos, in quo uno non cunctæ solum divinæ leges infallibiliter continentur, sed et media ad eas servandas infallibiliter quoque conducentia.

§. III. Hinc vel ipsa meridiana luce clarius patet, quod siquis legislator suas ferendo leges, a jure divino vel latum unquem recedere voluerit; non suo, ut tenetur, obediret Creatori; nec suorum inserviret publicæ felicitati; nec suo faceret muneri satis; nec subditi denique, cum magis Deo, quam hominibus obsequi teneantur, talibus legibus contra Jus Divinum, idest Canonicum ligari unquam possent, et Jus Canonicum Civili ad aras usque præferre deberent.

§. IV. Hanc Juris Canonici Præstantiam supra Civile, et hæc obsequia Canonibus debita etiam a Principibus, ipsi quoque Principes se agnoscere, ingenue professi sunt, et revera præstitere. Ad id probandum Imperator sufficere potest Justinianus, qui cuncta erga Jus Canonicum officia a nobis mox demostrata brevioribus verbis complexus, adamussim servanda decrevit, cum (*Nov* 31. §. *seu, cap.* 1.) *sanctos ecclesiasticos Canones, qui a sanctis quatuor Conciliis expositi, et confirmati sunt* (idest universum codicem canonum, qualis eo tempore extabat) non modo vicem legum obtinere sancivit: quod antea quoque ab eodem fuerat constitutum *leg. sacris* 45. *cod. de Epis.* verum etiam eorum decreta perinde ac sacras scripturas suscipi imperavit, ac revereri. Atqui sacras scripturas quibusvis legibus ad aras usque preferre debemus. Per legem ergo Justiniani Jus Canoni-

me lo ricerca il loro officio, vengono per naturale, e divino dritto obligati ad impiegarsi con tutte le forze, acciò e colle loro leggi, e colle pene, e co' premii, e coll'esempio ed in qualunque altra guisa lo possono, stringano i loro popoli ad osservare il Dritto Canonico, nel quale solo non solamente tutte infallibilmente contengonsi le divine leggi, ma anche i mezzi, che ad osservarle infallibilmente li conducono.

§. III. *Quindi più chiaro* anche della stessa meridiana luce si scorge, che se un legislatore dettando le sue leggi, scostarsi avesse voluto dal dritto divino quanto anche un' unghia, in tale caso non obedirebbe come ei deve al suo creatore, ne provvederebbe alla comune felicità de' suoi, nè adempirebbe il suo dovere; nè i sudditi finalmente essendo di obbedir tenuti più a Dio, che agli uomini, obligati esser unqua potrebbono da sì fatte leggi contro il Driito Divino, cioè Canonico, ed a costo anche della vita preferir dovrebbono il Dritto Canonico al Civile.

§ IV. Quest'eccellenza del Dritto Canonico sopra il Civile, e questo rispetto a' Canoni dovuto anche dai Principi, l' hanno anche i Principi stessi di riconoscerli ingenuamente professato, e tributato anche co' fatti. A provar quest'assunto bastar ci può il solo Imperador Giustiniano, il quale esprimendo in più brevi parole tutti questi officii, verso il Dritto Canonico da noi dimostrati, decretò di esattamente osservarsi, quando (*Novella* 31 §. *seu. cap.* 1.) *sanzionò che i sacrosanti ecclesiastici Canoni, che dai santi quattro Concilii sono stati disposti, e confirmati* (tutto, cioè, l' intiero Codice de' Canoni, quale era in quel tempo) *non solamente le veci ottenessero di leggi*, (ciocchè pure era stato dal medesimo stabilito (leg: sacris 45 co l. de Epis.) *ma comandò anzi di riceverli, e venerarli come le stesse sagre scritture*. Ma le sagre scritture a costo anche della stessa vita preferirle dobbiamo a qualsivoglia

cum Civili ad aras usque præferre quisque tenetur.

§. V. Idem Imperator manifestum omnibus esse voluit, *se suis in ferendis legibus non dedignari sacris* obtemperare Canonibus, cum, *Nov.* 83. *c.* 1 De sacris Canonibus loquens, addit: *quos etiam nostræ sequi non dedignantur leges*. Et alibi ait: *plus studii sibi adhibendum esse circa sacrorum Canonum, et divinarum legum custodiam, quæ super salutem animarum definitæ sunt, quam circa leges civiles*. (*Nov* 137. *in præf v. et leg.* 23. *cod. de sacrosan. Eccl. et leg* 42. *cod; de Epis. et cler.*) His legibus satis clare Imperator ostendit, Imperatoris, Principisque officium præcipuum esse Deo Opt. Max et populorum æternæ saluti sacros Canones sequendo magis inservire, atque e repubblica esse, sacrorum Canonum potius, quam legum civilium custodiam suis legibus, et curis omnibus promovere.

§. VI. Hæc denique Juris Canonici præstantia, atque hoc principum quorumcumque sacrum officium multo luculentius evincitur, si sacros Canones, quos *cap.* 1. §. 5. 6. *et* 9. indicavimus, atque ea, quæ ibi exposuimus, in memoriam revocetis: ibi enim inconcussa quadam, et invincibili demonstravimus ratione, sacros Canones divinas omnino esse leges, et Deo afflante, inspirante, dictante exaratas quidem, et latas. Cum res ita sint, cui quisque magis obedire tenetur, Deo, an hominibus? Quis potentior, quis sapientior, quis nostri, nostræque amantior felicitatis, Deus, an homines? Quænam leges prudentiores, quænam utiliores, quænam præstantiores sunt, atque præferendæ, Divinæ, an humanae? Perquam rectissime ergo *Dist.* x. *Can.* 2 *præscriptum, sancitumque fuit*: Item, *lex Imperatorum non est super legem Dei, sed subtus: imperiali judicio non possunt jura ecclesiasti-*

altre leggi. Per la legge dunque di Giustiniano è tenuto ciascuno a costo anche della vita istessa preferire il Dritto Canonico al Civile.

§. V. Lo stesso Imperadore volle, fosse a tutti manifesto, che egli in dettar le sue leggi non isdegnava di obedire ai sagri Canoni, quando *Nov.* 83 *c.* 1. parlando de' sagri Canoni soggiunse: *Cui di seguir non sdegnano le nostre leggi*. Ed in un altro luogo disse, *dover egli impiegare più di studio sull'osservanza de' sagri Canoni, e le divine leggi, che sono state stabilite per la salute dell'anime, che su le leggi civili. Nov.* 137. *nella prefazione* 5, *e leg.* 23. *cod. de sacros. Eccl: e leg.* 42, *cod: de Epis. et Cler.* Con queste leggi assai chiaramente l' Imperadore espresse, che il principale officio di un Imperadore, e di un principe è di servire piuttosto a Dio O. M., ed all' eterna salvezza de' popoli col seguire i sagri Canoni, e giovar alla società il promuovere piutosto colle sue leggi, e con ogni sua cura l' osservanza de' sagri Canoni, che delle leggi civili.

§. VI. Questa preminenza finalmente del Dritto Canonico, e questo sagro dovere di qualsisia Principe molto più brillantamente si dimostra, se richiamate a memoria quei sagri Canoni, che indicato abbiamo ai capi v. vi. e ix. e quanto abbiamo ivi esposto: Imperocchè ivi in una certa guisa inconcussa, ed invincibile dimostrato abbiamo, che i sagri Canoni sono leggi intieramente divine, e che sono state vergate, e fatte suggerendole, ispirandole, e dettandole Iddio. Così essendo le cose, a chi mai ognuno è più tenuto ubbidire a Dio, o agli uomini? Chi più prudente, chi più sapiente, chi più amante di noi, e della nostra felicitá, Iddio, o gli uomini? Quali leggi sono più prudenti, quali più utili, quali più eccellenti, e più da preferirsi, le divine, o l' umane? Assai giustissimamente adunque è stato stabilito, e prescritto nella distinzione x. Canone 2. » Inoltre la legge degl' Imperadori » non è sopra la legge di Dio, ma al di sotto: dall'impe-

ca dissolvi . . . Imperatorum leges Evangelicis , et Apostolicis, atque Canonicis decretis, quibus postponendæ sunt non posse inferre præjudicium asserimus : et Canon v. *sic ad Imperatores loquitur Costantinopolitanos : Suscipitisne libertatem Verbi? Libenter accipitis, quod lex Christi sacerdotali vos subjcit potestati, atque istis tribunalibus subdit? Dedit enim et nobis potestatem, dedit et principatum multo perfectiorem principatibus vestris. Aut numquid justum vobis videtur, si cedat spiritus carni, si a terrenis cælestia superentur; et si divinis præferantur humana?* Canonici igitur, seu divini Juris Praestantiam supra civile supremus Naturae condidit Auctor, recta docet ratio, et jus agnovit utrumque, atque sancivit.

§. VII. Ex ante dictis facile intelligitur, quae sit Juris Canonici utilitas, aut quae potius necessitas ad perfectam jurisprudentiae notitiam: *Christianos sane omnes jurisconsultos* (*non mea sunt hæc verba sed celebris jurisconsulti Doviat antecessorum Parisiensium Primicerii, Prænotionum lib.* 1.*cap.*3. *n.*2.) *Canonum peritia omnino indigere, vel inde patet, quod in iis, quæ ad vitam æternam, atque ad ejus, ut dicam, vehicula pertinent, quæ Juri Romano, civilibusque aliis legibus non paucis in articulis adversantur, eaque non raro corrigunt. Per leges certe viduis nuptiæ intra luctus tempora prohibentur sub infamiae periculo: at per Canones, qui fragilitatis humanæ, et vitandi peccati præcipuam rationem habent permittuntur. Illæ in rei alienæ possessore bonam fidem initio dumtaxat: hi per totum assignati præscriptionibus temporis curriculum exigunt. Concubinatus Jure Civili non improbatur; idem rejicitur Jure Canonico. Patres et maritos, quibus adversus adulteros in flagitio de-*

» rial giudizio annichilir non si possono le ecclesiastiche
» leggi . . . » Asseriamo che le leggi degl' Imperadori
alcun pregidizio recar non possono a' Decreti Evangelici, ed Apostolici, e Canonici, ai quali pospor si devono. Ed il Canone 5. così a' Costantinopolitani Imperadori e i parla » Ammettete, o nò la libertà del Ver-
» bo? Ascoltate volentieri, o nò, che la legge di Cri-
» sto alla sacerdotal potestà vi assoggetta, ed a co-
» desti tribunali vi sottopone? Imperocchè diede egli
» anche a noi una potestà, diede anche un principa-
» to molto *più perfetto* de' principati vostri. O vi sem-
» bra *forse* di giusto, che lo spirito ceda alla carne,
» che dalle terrene superate siano le celesti cose, e che
» alle divine preferite vengano le cose umane? » La preminenza dunque del Dritto Canonico, ossia Divino sopra il civile la fondò il Supremo Autore della natura, ce la insegna la retta ragione, e la riconobbe, e stabilì l' uno, e l'altro dritto.

§. VII. Dall'anzidetto facilmente si intende quanta sia l' utiltá, e quanta piutosto la necessità del Dritto Canonico per la perfetta cognizione della giurisprudenza. » Che tutti in verità i cristiani giureconsulti (mie non sono queste parole, ma del celebre giureconsulto Doviazio Primicerio de' Parigini antecessori nel libro 1. delle Prenozioni, capo 3. n. 2.) hanno onninamente bisogno della perizia de' Canoni, si scorge eziandio da ciò, che in quelle cose, che alla vita eterna si appartengono, ed a' di lei veicoli, per dir così, fa di mestieri seguir necessariamente le chiesiastiche regole, che al dritto romano, ed all'altre civili leggi in non puochi articoli oppongonsi, e le correggono. Per le leggi fra i tempi del lutto sono ai vedovi proibite le nozze sotto pericolo di infamia: ma son permesse da' Canoni, i quali hanno principal riguardo all' umana fragilitá, e ad iscanzare il peccato. Quelle nel possessore di cosa altrui ricercano la buona fede soltanto nel principio: questi per tutto il corso del tempo alla prescrizione assegnato. Riprovato

prehensos ultorem gladium illis absolute, his aliquando porrigunt imperatoriæ, exarmant pontificiæ sanctiones, et parem esse volunt ex naturaliratione, et apostolica doctrina utriusque conjugis causam. Eædem usuras quoque damnant, et gravissimis pœnis cohercent principum constitutionibus permissas; atque intra proximos tantum cognationis, et affinitatis gradus cohercita ab his conjugia justis de causis longius a comuni contrahentium origine removent. Eæ tamen in his apud nos prævalent, quæ et in aliis capitibus prope innumeris differunt ... Quam necessaria denique sit omnibus causas sive dicentibus, sive judicantibus Canonici æque, ac civilis, et patrii juris peritia manifestum reddunt quotidianæ, ac sæpe maximi momenti lites de Beneficiis, et Jurepatronatus, de decimis, de regularium et clericorum validis, aut invalidis votis, de Electionibus, de Matrimoniis, aliisque rebus lites; ut egregie disserit Arnoldus Corvinus Batavus jurisconsultus. Præterea universus Judiciorum ordo, quem hodie utroque in foro receptum videmus, ex secundo Decretalium libro haud dubie est addiscendus: Hæc eruditus Jurisconsultus, et Gymnasii Parisiesis Primicerius Doviat. Ex quibus facillime intelligimus, quam male, quam inepte, quam inique causas dicturi, aut judicaturi sunt, qui Juris Canonici studium pertesi, et negligentes ad forum contendunt, si eò forte, civitatis damno subrepent, quod Deus avertat.

non vien per Dritto Civile il concubinato: lo stesso vien riggettato dal Dritto Canonico: contro gli adulteri nel delitto sorpresi le imperatorie leggi porgono la spada vendicatrice assolutamente a' padri, ed in alcuni casi anche a' mariti; li disarmano però le pontificie sanzioni, e vogliono, che giusta la natural ragione, e l'apostolica dottrina egual sia il dritto dell'uno e l'altra consorte. Le medesime condannano anche ed assoggettano a pene gravissime le usure dalle costituzioni de' *Principi* permesse: ed i matrimonj da queste ristretti tra i gradi di cognazione, ed affinità solamente prossimi, per giuste cause l'estendono più lungi dal comune stipite de' contraenti. In queste cose tuttavia appo noi esse prevalgono, le quali anche differiscono in altri articoli quasi innumerevoli . . . Quanto poi la scienza del Dritto Canonico, egualmente che del civile, e del patrio sia essa necessaria sì a quei, che allegano, come a quei che giudicano le cause, manifesto lo rendono le cotidiane liti, e spesso di somma importanza intorno a Beneficii, e Drittopatronato, intorno a decime, intorno alla validità, o invalidità di voti de'Regolari, e de'Chierici, intorno ad elezioni, intorno a matrimonii, ed altre cose, come egregiamente ne tratta Arnoldo Corvino Batavo Giureconsulto. Inoltre tutto l' ordine de' Giudizii, che or ricevuto vediamo nell' uno, e l'altro foro, devesi senza alcun dubbio apprendere dal secondo libro delle Decretali » Sin quì l'erudito Giureconsnlto, e Primicerio dell' Universitá di Parigi Doviazio. Dalle quali cose facilmente comprendiamo quanto malamente, quanto inettamente, quanto iniquamente saranno per allegare, o giudicar le cause coloro, che nauseando, e trascurando lo studio del Dritto Canonico, si incaminano pel foro, se mai per avventura, e per danno della società vi rampicheranno, che nol permetta Iddio.

CAPUT III.

De Juris Canonici divisionibus.

§. I. Etsi verum, et praeter omnem dubitationis aleam est, ut *cap.* 1 satis probatum dedimus, Jus Canonicum totum omnino esse divinum; quia tamen, ut ibidem quoque diximus, partim ab ipso *Deo* directe, et immediate, partim vero indirecte, et mediate revelatum est, et constitutum; ideo, distinctionis ergo Scholastici, et Canonistae Jus Canonicum dividunt in divinum, et humanum.

§. II. Ad Jus Divinum sic stricte dictum cunctas illas attribuunt fidei, morum, et simplicis disciplinae regulas, quae ab ipso Deo directe, et immediate sive per se, sive certe per Angelos ejus jussu, et nomine loquutos revelatae sunt, et conditae, nec ullius hominis ore, cui legum propria auctoritate ferendarum Deus ipse concesserit potestatem primum unquam promulgatae sunt, vel traditae. Unde fit, ut quidquid in Veteris, et Novi Testamenti libris reperitur scriptum, ad hujusmodi pertinet divinum Jus. Si enim de Veteri Testamento sermo est, ab ipso Deo primum revelatum Prophetae acceperunt: si vero de Novo, ab ipsius Jesu Christi ore primum promulgatum sancti audiverunt Apostoli.

§. III. Ad hoc divinum Jus accensentur quoque omnes illae regulae sive fidei, sive morum, sive simplicis disciplinae, quas quidem Jesus Christus praedicavit, at Apostoli nec in Evangeliis, nec in suis actis, nec in epistolis scripserunt, sed oretenus solum

CAPO III.

Della divisione del Dritto Canonico.

§. I. Seben è vero, e fuor di ogni dubio, come abbiamo abbastanza provato nel Capo 1, che il Dritto Canonico è tutto *intieramente* Divino; perchè tuttavia come *ivi medesimo* anche dissimo, parte è stato rivelato, e stabilito diretta, e immediatamente dallo stesso Dio, parte però indiretta, e mediatamente; quindi per causa di distinzione gli Scolastici, ed i Canonisti dividono il Dritto Canonico in divino, ed umano.

§. II. Al Dritto Divino strettamente detto gli ascrivono le regole tutte di fede, côstumi, e semplice disciplina, che rivelate furono, e stabilite diretta, ed immediatamente dallo stesso Dio, ossia per se medesimo, o per mezzo certamente degli Angioli, che per di lui comando, ed a di lui nome parlato hanno, senza che siano state mai anteriormente promulgate, ed insegnate per la bocca di alcun uomo, a cui Iddio medesimo concesso abbia la potestà di formar delle leggi per propria autorità. Indi ne avviene, che *tutto* ciò, che scritto ritrovasi ne' libri del Vecchio, e del Nuovo Testamento, a questa sorta si appartien di Dritto Divino. Imperocchè, se si parla del Vecchio Testamento i Profeti rivelato lo ricevettero la prima volta dallo stesso Dio; se poi del Nuovo, i santi Apostoli predicato lo ascoltarono la prima volta dalla bocca dello stesso Gesù Cristo.

§. III. A questo Dritto Divino si ascrivono ancora tutte quelle regole di fede, costumi, e di semplice disciplina, che Gesù Cristo certamente le predicò, ma gli Apostoli non le scrissero, nè negl' Evangelj, nè ne' loro atti, nè nelle loro epistole, ma le

praedicaverunt, et quae tamen ad nos usque pervenerunt. Hujusmodi divinae regolae a Christo Jesu praedicatae uno vocabulo Sacrae appellantur Traditiones: quas profecto ad Jus divinum omnino pertinere, quoniam primum a Jesu Christo traditae fuerunt, nemo jure potest inficias ire.

§. IV. Recentiores Haeretici negant, aliquid esse ex iis, quae Jesus docuit, quaeve Apostoli praedicaverunt, quod in sacris Novi Testamenti paginis scriptum non fuerit; sed omnia, quae Jesus, quae Apostoli docuerunt, in sacris libris scripta fuisse contendunt, negant scilicet hujusmodi Sacras Traditiones; cum Divus Joannes finem sui scribendi fecerit Evangelii, haec subjungens novissima verba: *Sunt autem et alia multa, quæ fecit Jesus, quæ si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt libros.* Et cum Gentium Apostolus 2. *ad Tessalon.* 2. *scripserit*: *Itaque fratres state, et tenete traditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per epistolam nostram*. Cumque alia multa sint clarissima testimonia, et argumenta, quae ad effrontem eorum errorem convellendum invictissime nostri adducunt Theologi.

§. V. Nobis certe sat erit. Æcumenicorum Conciliorum sacros Canones produxisse, Niceni scilicet *Act. ult. Florentini Sess.* 5 et Tridentinæ denique Synodi, quæ superiorum vestigiis inherens *Sess* 4 *c.* 1. hujusmodi Heterodoxos sic efficaciter percussit confixitque: *Evangelium Dominus noster Jesus Christus proprio ore primum promulgavit, deinde per suos Apostolos tamquam fontem omnis, et salutaris veritatis, et morum disciplinæ omni creaturæ prædicari jussit: sacrosancta Æcumenica Synodus perspiciens hanc veritatem, et disciplinam contineri in*

predicarono soltanto a bocca, e che tuttavia sono pervenute insino a noi. Tal sorta di divine regole da Gesù Cristo predicate vengon tutte con un solo nome chiamate Sagre Tradizioni: le quali in verità niuno potrà con ragione negare di appartenere al Dritto Divino, mentre la prima volta tramandate ci furono da Gesù Cristo.

§. IV. I più recenti eretici di tutte quelle cose che Gesù Cristo insegnò, o che predicarono gli Apostoli, niegano esservene alcuna, che stata scritta non sia nelle sagre pagine del Nuovo Testamento; ma tutte quelle, che Gesù Cristo insegnarono, e gli Apostoli, essere stati scritti pretendono ne' sagri libri, niegano, cioè, tali Sagre Tradizioni; quando S. Giovanni terminò di scrivere il suo Vangelo, soggiungendovi queste ultime parole » Vi sono poi ancora molte altre cose, che fece Gesù, le quali se si scrivono minutamente, giudico, che neppur lo stesso mondo può capire quei libri, che scriver si debbono » E quando l'Apostolo delle Genti nella pistola 2. a' Tessalonicesi, cap. 2. scrisse » Pertanto o fratelli, perseverate, e tenete le Tradizioni, che apprendeste ossia dal mio parlare, ossia dalla mia epistola » E quando vi sono altre molte chiarissime testimonianze, ed argomenti, che i nostri Teologi per abbattere il loro inverecondo errore, invittissimamente allegano.

§. V. Basterà certamente per noi l'aver allegato i sagri Canoni de' generali Concilj del Niceno, cioè, azione ultima, del Fiorentino sessione 5., e finalmente del Concilio Tridentino sessione 4. capo I, il quale stando fermo su i vestigj de' precedenti concilj, così efficacemente colpì, e trafisse tali eretici » l' Evangelio primariamente lo promulgò il nostro padrone Gesù Cristo, dippoi comandò agli Apostoli, che ad ogni creatura lo predicassero come fonte di ogni, e salutare verità, e disciplina di costumi: il sagrosanto general Concilio riconoscendo che tale verità, e disciplina di costumi è

libris scriptis, et sine scripto Traditionibus, quæ ipsius Christi ore ab Apostolis acceptæ, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante, quasi per manus traditæ ad nos usque pervenerunt.... Traditiones ipsas tum ad fidem, tum ad mores pertinentes tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas pari pietatis affectu, ac reverentia suscipit, et veneratur.... Si quis autem traditiones prædictas sciens, et prudens contempserit, anathema sit.

§. VI. Ex istis sacrosancti Tridentini verbis: *Hanc veritatem, et disciplinam contineri in libris scriptis, et sine scripto Traditionibus*: satis lucide evincitur, quam longe erraverit Febronius in suis Institutionibus *lib. 1. c. 1. n. 3 in nota*, ubi scripsit ab hoc Concilii decreto non efficaciter percussos fuisse Hæreticos, qui illas esse traditiones inficiantur. Ipsa quoque luce clarius patet, quam male se gesserit Dominicus Cavallarus, cum *Instit cap. 2 §. 1 Universum Jus Divinum in scriptis Veteris, et Novi Testamenti libris contineri docuit*, hisque arctis conclusit cancellis, vel nullo facto verbo de Sacris Traditionibus; sic imprudens fortasse effrontibus favit Hæreticis; sic imprudens fortasse Sacras contempsit Traditiones, divinisque restitit Conciliorum Canonibus, et Spiritui Sancto.

§. VII Nos cum Ecclesia Catholica Jus Divinum dispescimus in Scriptum, et Non Scriptum. Illud cunctas complectitur regulas, quæ in Veteris, et Novi Testamenti libris scriptæ leguntur. Quoad Vetus autem Testamentum distinguendum est: regulæ nempe fidei, et præcepta moralia, seu naturalia, cuncta servanda necessario sunt. Judiciaria vero, quæ ad jus dicundum, judiciaque recte administranda pertinebant, et cæremonialia, quæ ad sacros spectabant ritus, per

contenuta ne' libri scritti, e nelle Tradizioni senza scritto, le quali dagli Apostoli udite dalla stessa bocca di Gesù Cristo, e da' medesimi Apostoli per dettame dello Spirito Santo tramandate quasi di mano in mano pervenute sono insino a noi... Le medesime Tradizioni sì alla fede appartenenti, che a' costumi le accoglie, e le venera con eguale affetto di pietà, e riverenza come dettate o a voce da Gesù Cristo, o dallo Spirito Santo.... Se poi alcun averà avvedutamente disprezzate le predette Tradizioni, sia scomunicato. »

§. VI. Da queste parole del sagrosanto Tridentino » Questa veritá, e disciplina contenersi ne' scritti libri, e nelle tradizioni senza scritto: resta assai chiaramente dimostrato, quanto abbia grandemente errato Febronio nelle sue Istituzioni *lib.* 1. *c.* 1, *n.* 3. *nella nota*, ove scrisse, che da questo conciliare decreto non erano stati efficacemente colpiti gli eretici, che niegano di esservi quelle Tradizioni. Più chiaro anche della stessa luce si scorge, quanto malamente diportato si sia Domenico Cavallaro, quando al *capo* 2. §. 1. delle Istituzioni insegnò, che tutto il Dritto Divino è contenuto ne' scritti libri del Vecchio, e Nuovo Testamento, ed in così angusti cancelli lo ristrinse, senza aver fatto neppur un motto solo su le sagre Tradizioni: così imprudentemente forse gli sfrontati eretici favorì; così imprudentamente forse disprezzò le Sagre Tradizioni, ed ai divini Canoni de' Concilj resistette, ed allo Spirito Santo.

§. VII. Noi colla Cattolica Chiesa dividiamo il Dritto Divino in Scritto, e non Scritto. Quello abbraccia tutte le regole, che scritte tengonsi ne' libri dell'Antico, e Nuovo Testamento: in quanto però all'Antico Testamento distinguer si deve: le regole di fede, cioè, ed i precetti morali, ossia naturali devonsi tutte osservare per necessità: le giudiziarie però, che a decider le liti, ed a regolare retramente i giudizj si appartenevano, e le ceremoniali, che riguar-

Jesu Christi mortem sublata sunt superficie tenus tantum, et quoad litteram, seu litteralem intellectum: nam secundum moralem intellectum nullam acceperunt mutationem, ut divus docuit Paulus: Eundem Spiritum habentes.

§. VIII. Jus divinum non scriptum Sacras continet Tradictiones, quæcumque scilicet sola voce, et sine scripto ab Apostolis tradita fuerunt, et ab eorum successoribus prodita ad nos usque velut per manus transmissa pervenerunt, licet ex parte scriptis quoque ab istis fuerint postea comprehensa. Hujusmodi sunt Sanctorum, Angelorumque cultus, sacrarum immaginum usus, et cultus, in sacrosanto Missæ sacrificio aquæ cum vino permixtio, Inunctio eorum, qui baptizantur, institutum signo crucis se muniendi, oblationes pro defunctis, aliaque quamplurima, quæ auctoribus S. Basilio, et Augustino non minoris sunt auctoritatis, et ponderis, quam si ab initio scriptis mandata fuissent in sacris libris.

§. IX. Jus Canonicum humanum quascumque continet regulas, quas Deus Opt. Max. post Apostolorum mortem per eorum successores maxime vero per succéssorem S. Petri tum de fide, et moribus, tum de simplici condidit, condetque disciplina. Hoc Jus dividitur, 1. In Scriptum, et non Scriptum; 2. Ex potestatis, a qua conditum est diversa auctoritate in Generale, et Particolare.

§. X. Jus igitur Scriptum, quod etiam Constitutionis nomine venit, illud est, quod expressa legislatoris voluntate sancitur, licet non scribatur: uti ex adverso. Non Scriptum, quod etiam consuetudo plerumque dicitur, illud est, quod moribus Christianorum inductum vim legis habet, licet postea scriptis fuerit demandatum. Scripti igitur, et Non Scripti di-

davano i sagri riti, per la morte di Gesù Cristo restarono tutte abolite in quanto all'esteriore solamente, ed in quanto alla lettera, o sia al senso letterale: dapoicchè per rapporto al senso morale alcun cambiamento non ricevettero, come ce lo insegnò S. Paolo dicendo: Aventi il medesimo spirito.

§. VIII. Il Dritto Divino non Scritto contiene le Sagre Tradizioni, tutte quelle cose, cioè, che dagli Apostoli insegnate furono solamente a voce, e senza scritto, e che predicate da' loro successori, come di mano in mano tramandate, sono insino a noi pervenute; seben in parte siano state in seguito da questi anche scritte. Sono di questa sorta il culto de' Santi, e degli Angioli, l'uso, ed il culto delle sagre Immagini, il mescolamento dell'acqua col vino nel sagrosanto Sagrificio della Messa, l' unzione di quei che vengono battezzati, l' istituto di munirsi col segno della santa Croce, le oblazioni per i difonti, ed altre moltissime, che a dir di S. Basilio, e S. Agostino non sono di minor peso, ed autoritá, che se fossero state sin da principio scritte ne' sagri libri.

§. IX. Il Dritto Canonico umano contiene tutte quelle regole, che Iddio Ottimo Massimo dopo la morte degli Apostoli ha fatto, e farà per mezzo da' loro successori, principalmente però per mezzo del successore di S. Pietro, sì intorno a fede, e costimi, che intorno a semplice disciplina. Questo Dritto dividesi, 1. in Scritto, e Non Scritto; 2. per rapporto alla diversa potestà, dalla quale vien fatto, in Generale dividesi, e Particolare.

§. X. Il dritto scritto per tanto, che vien anche chiamato col nome di Costituzione, è quello che sancionato viene dall'espressa volontà del legislatore, seben non sia scritto. Come all' inversa. Il non Scritto, che anche perloppiù vien chiamato Consuetudine, è quello, che dopo essere stato introdotto dalla osservanza de' Cristiani, ha forza di legge, seben sia stato po-

scrimen haud inde eruas, quod litteris fuerit consignatum, aut non; sed potius quod expressa legislatoris voluntate fuerit sancitum, vel tacita dumtaxat adprobatum. Hujus rei evidentissimum argumentum est, quod nec consuetudo in scripturam redacta lex sit, nec lex non scripta consuetudo. Porro Lacedemonii *scriptis legibus usi non sunt, legibus tamen usi sunt*. (*Plutar. in Lycurg.*)

§. XI. Jus Canonicum humanum Non Scriptum proprie dicitur Consuetudo, cujus quidem tanta vis est, ut cum fuerit rationabilis, et legitime inducta, scriptæ constitutionis loco habenda sit *Can.* 6. *et* 7. *Dist.* 12. At plura ad legitimam Consuetudinis firmitatem necessario requiruntur:

1. Ut Juri divino, ac Ethicæ christianæ non adversentur. *Can.* 3, *et* 7. *Dist.* 8. *et cap. ult. de consuetud.* Quidquid enim contra Jus naturæ vel divinum, bonosve inducitur mores, id non consuetudo, sed detestabilis error dicendus est, atque abusus.

2. Requiritur legislatoris scientia, et tolerantia *cap.* 18 *de Præbendis*. Neque enim præscribitur consuetudo, ubi legislator reclamet.

3. Temporis diuturnitas; spatium scilicet decem annorum, ubi sit præter Canonem, at vero spatium saltem quadraginta annorum, ubi sit contra Canonem. Ita receptior canonistarum sententia.

4. Frequentia actuum Canoni abrogando adversantium: qui sane Antonii Fabri sententia in *cod. lib.* 4. *tit.* 15. *def.* 14. Judicialiter probandi sunt per u-

steriormente ridotto in scritto. La differenza per ciò di Scritto, e Non Scritto desumer non la devi da ciò, che sia stato, o non sia stato colle lettere caratterizzato, ma più tosto da ciò, che sia stato sanzionato dall'espressa volontà del legislatore, o solamente dalla di lui tacita volontà approvato. Di ciò prova evidentissima ne è, che la consuetudine ridotta in Scritto non è legge, nè una legge non Scritta è consuetudine. I Lacedemonj in verità regolati non furono con leggi scritte, regolati furono tuttavia colle leggi. *Plutarco in Licurgo*.

§. XI. Il Dritto Canonico umano Non Scritto è propriamente la Consuetudine, la di cui forza è certamente sì grande, che essendo ragionevole, e leggittimamente introdotta reputar si dee come una scritta Costituzione, *Can.* 6., *e* 7. *Dist.* 12. Ma più cose necessariamente ricercansi per esser leggittima l'autorità della Consuetudine.

1. Che non sia contraria al Dritto Divino, e alla morale Cristiana, *Can.* 3. *e* 7., *Dist.* 8., *e can: ult. de Consuetudine*. Imperocchè, tuttociò, che si introduce contro le leggi della natura, o di Dio, o contro i buoni costumi, ciò chiamarsi non dee consuetudine, ma abbominevole errore, ed abuso.

2. Vi si ricerca la scienza, e toleranza del legislatore, *cap.* 18. *de Præbendis*. Dapoicchè non prescrive mai la consuetudine, quando reclama il legislatore.

3. La durata del tempo, lo spazio, cioè, di anni dieci, quando essa è oltre il Canone; lo spazio però almen di anni quaranta, quando è contro il Canone. Questa è la sentenza più comune de' Canonisti.

4. La frequenza degli atti contrarj al canone da annullarsi: i quali giusta il parere di Antonio Fabro nel *cod lib.* 4. *tit.* 15 *defin.* 14. devonsi giudiziariamente provare per via di una, o due, o al più tre

nam, duas, vel tres ad summum turmas, quorum singulæ decem testibus constent.

5. Tacitus populi consensus, qui moribus jus novum, quo constringatur, inducere velit, quamobrem ab Hermonginiano Consuetudo appellata est tacita civium conventio. *Leg.* 35. *dig. de leg.*

§. XII. Duo hic omnino animadvertenda: primum, Tridentinæ Synodi decreta non posse contraria abrogari consuetudine: et quidem anteriores consuetudines etiam immemorabiles sæpissime ipsamet Synodus abolevit: tum æque ante inductas, ac in posterum inducendas simul rejiciendas decrevit Pius IV. binis constitutionibus, altera scilicet, qua confirmavit ejusdem Concilii acta, altera evulgata die 13. Kal. Mart. an. 1565. Secundum: consuetudini legitime inductæ minime derogari per leges posteriores, nisi id expresse caveatur.

§. XIII. Jus Canonicum humanum sive Scriptum, sive Non Scriptum, et generalis, et particularis speciem induere potest. Jus non Scriptum, idest consuetudo habebitur generalis, si omnes Christiani orbis ex æquo eam observaverint gentes. Sic antiquissimus ille Ecclesiæ mos, ut Christiani die Dominico, in memoriam Resurrectionis Jesu Christi stantes orarent, et abstinerent jejuniis, generalis erat consuetudo. At si in quibusdam tantum provinciis aliqua viguerit consuetudo; tunc particularis omnino illa dicetur, ut jejunium Sabatarium particularis erat Romanæ Ecclesiæ consuetudo.

§. XIV. Consuetudines generales, quæ semper in Ecclesia servatæ fuisse dignoscuntur, Apostolicæ merito adscribendæ sunt institutioni, juxta illud S. Augustini *lib.* 4. *de Bapt. c.* 4. *Quod universa tenet*

torme, ognuna delle quali costi di dieci testimonj.

5. Il tacito consenso del popolo, il quale voglia con tali pratiche indursi una nuova legge, dalla quale venghi costretto. Raggion per cui da Ermonginiano la consuetudine vien chiamata tacita convenzione de' cittadini. *Leg.* 35. *dig. de leg.*

§. XII. Devonsi qui avvertire due cose: la prima che da contraria consuetudine annullati esser non possono i decreti del *Tridentino Concilio*: ed in verità lo stesso *Concilio* spessisimo annullò le anteriori consuetudini eziandio immemorabili: come pure Pio IV. stabilì doversi repudiare egualmente le precedentemente introdotte, che quelle, le quali sarebbono posteriormente introdotte, e ciò con due costitutuzioni, l' una, cioè quella con cui confermò gli atti del medesimo Concilio, l'altra publicata li 15. Febbraro 1565. La seconda: che dalle leggi posteriori non si deroga punto ad una consuetudine leggittimamente introdotta, se ciò non vi è espressamente stabilito.

§. XIII. Il Dritto Canonico umano o Scritto sia, o Non scritto si suddivide in generale, e particolare. Il Dritto Non scritto, ossia la consuetudine si reputerá generale, qualor osservata l'avranno egualmente tutte le genti del mondo Cristiano. Così quell'antichissimo costume della Chiesa, che tutti i Cristiani nel giorno di Domenica pregavano all' inpiede in memoria della Resurrezione di Gesù Cristo, e non digiunavano, era essa una consuetudine generale. Ma se qualche consuetudine avrà avuto solamente vigore in alcune provincie, si dirà allora di essere certamente particolare, come particolar consuetudine della Chiesa Romana era quella di digiunare ne' giorni di Sabbato.

§. XIV. Quelle generali consuetudini, che si sá di essere state sempre osservate nella Chiesa, ascriversi meritamente devono ad istituzione Apostolica, giusta quel detto di S. Agostino *lib.* 4 *de Baptism. cap.* 4.

Ecclesia, nec in Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi Apostolica auctoritate institutum rectissime creditur. Generales igitur istæ, et antiquissimæ Ecclesiæ consuetudines ad Jus Divinum stricte dictum referendæ sunt.

§. XV. Humanum Jus Canonicum scriptum illud dicitur generale, quod ab eo fertur legislatore, qui ex Jesu Christi institutione super universa Ecclesia potestatem habet. Hinc Romanorum Pontificum, et generalium decreta Conciliorum Jus Canonicum constituunt generale.

§. XVI. Contra vero Episcoporum statuta, aut quorumcumque Metropolitanorum, ac Patriarcarum, Canonesque Conciliorum diœcesanorum, sive provincialium, vel etiam nationalium, quippe qui vim legis non habent, nisi apud eas diœceses, provincias, vel nationes, in quibus Concilia celebrata sunt, Jus constituere tantum particulare, nemo non videt.

§. XVII. Hic autem duo observatu digna 1. Jus particulare effici potest generale, si nimirum ab universa receptum fuerit Ecclesia, aut Æcumenicæ Synodi statuto, aut Romani Pontificis constitutione, aut denique ubique probata, ac obtinente consuetudine. 2. Hoc autem non ulterius, quam ad simplicis disciplinæ regulas perduci potest, quippe quæ solæ ob diversas locorum, personarum, ac temporum vicissitudines mutationi sunt obnoxiæ. Quod de regulis fidei, et morum nemo audet pronuntiare, quæ porro, ut ipse Deus, immutabiles sunt, et irreformabiles.

§. XVIII. Juvat hic unum de rescriptis subnectere, quæ veluti tertium Juris Canonici genus constituere videntur. Rescripta Apostolica dicuntur Romanorum Pontificum Epistolæ responsivæ ad aliquam particularem litem adjudicandam, vel ordinandam e-

» Ciò che tiene tutta la Chiesa, e non è stato ne'Concilj stabilito, ma sempre osservato giustissimamente si crede non essere stato ordinato, che dall'Apostolica autoritá. » Quindi è, che queste generali, o vetustissime consuetudini della Chiesa ascriver si devono al Dritto Divino strettamente detto.

§. XV. Il Dritto Canonico umano Scritto allor si chiama generale, quando è stato fatto da quel legislatore, che per istituzione di Gesù Cristo ne ha la potestà su tutta la Chiesa. Quindi i decreti de' Romani Pontefici, e de' Concilj generali costituiscono un Dritto Canonico generale.

§ XVI. All'incontro però i decreti de' Vescovi, e di qualsisia Metropolitano, e Patriarca, ed i Canoni de' Concilj diocesani, provinciali, o anche nazionali, come quelli, che non hanno autorità di legge, se non in quelle diocesi, provincie, o nazioni, in cui sono stati celebrati, ognun conosce, che costituiscono un dritto soltanto particolare.

§. XVII. Quì poi son degne di osservarsi due cose: 1. che il dritto particolare può divenir generale, se, vale a dire, accettato sarà da tutta la Chiesa, o per un decreto di general Concilio, o per una costituzione del Romano Pontefice, o finalmente per una consuetudine dapertutto vigente, ed approvata. 2. che tanto verificar si può soltanto nelle regole di semplice disciplina, come quelle, che sole sono soggette a cambiamento per le diverse vicende delle persone, de' luoghi, e de' tempi: locchè niuno ardisce di dire intorno le regole di fede, e di costumi, le quali inverità immutabili sono, ed invariabili, come lo stesso Iddio.

§. XVIII. Giova quì, aggiugnere un motto intorno i Rescritti, che formar sembrano come una terza specie di Dritto Canonico. Chiamansi Rescritti Apostolici quelle epistole responsive de' Romani Pontefici emanate per decidere ed ordinare una qualche par-

ditæ. In Jure Civili obtinet, ut rescripta Principum inter solas partes, a quibus, et contra quas, impetrantur, vim legis habeant, nec ad alias similes extendantur causas. At non ita in Jure Canonico, ubi *cap.* 19, *de Sent. et re Jud.* cautum est, ut in similibus causis eædem obtineant decisiones. Hinc rescripta quamvis particularia vim habent Canonis generalis. Quo factum est, ut vulgatum Juris Canonici corpus ex his particularibus rescriptis maxima sit ex parte compositum.

CAPUT IV.

De Ecclesia, ejusque origine.

§ I. Ecclesia græca vox est: ea Græci significabant conventus populi ad res publicas tractandas convenientis. A Græcis mutuati sunt hoc nomen nostri sacri Scriptores ad indicandum, *cœtum hominum in unam coeuntium societatem, ut rectus cultus uni Deo communis omnium vitæ auctori, conservatori, ac rerum omnium Omnipotenti Domino, a quo bona cuncta procedunt, pie, rite, tuto, feliciterque exhiberetur.*

§ II. Rectus autem cultus Deo Omnipotenti debitus perfectam tantum complectitur præstationem omnium officiorum a rationabili creatura ei debitorum tum ejusdem intrinsecæ, et infinitæ bonitatis titulo, tum beneficiorum nomine, tum eorum, quæ ab eodem accepimus, quam eorum quorum nos semper indigere, nec ipsi audeat inficiari dementes.

ticolare causa. Nel dritto civile si osserva che i rescritti de' Principi hanno autorità di legge fra le sole parti, dalle quali, o contra le quali furono ottenuti, e che neppure estendersi possono ad altre simili cause. Ma non va così nel Dritto Canonico, ove nel *cap. 19. de Sent: et Re Jud.* è stato provveduto, che nelle cause simili militar debbano le stesse decisioni. Quindi i Pontificj Rescritti seben particolari hanno autoritá di Canone generale. Donde ne è avvenuto, che il comune corpo Canonico è massimamente composto da tali particolari Rescritti.

CAPO IV.

Su la Chiesa, e sua origine.

§. I. La parola » *Ecclesia* » è una parola greca: i Greci se ne servivano per dinotare le radunanze del popolo, quando si congregava per trattare gli affari pubblici. I nostri sagri Scrittori adottarono da' Greci questo nome, per indicare un ceto di uomini, che in una societá si uniscano ad oggetto di prestarsi con pietà, con leggittimità, con sicurezza, e felicità il retto culto all'unico Dio autore, e conservadore della comune vita di tutti, ed Onuipotente padrone di tutte le cose, dal quale procede ogni bene.

§ II. Il retto culto poi all'Onnipotente Dio dovuto abbraccia soltanto il perfetto adempimento di tutti gl' officj dalla ragionevole creatura a lui dovuti tanto a riguardo della di lui intrinseca, ed infinita Bontà, tanto a riguardo de' beneficj, sí di quei che ricevuto abbiamo, che di quei, de' quali neppur gli scimuniti istessi negare ardiscono di averne noi sempre bisogno.

§. III. Inter alia officia, quæ istis nominibus, evidentissima, et inviolabili naturæ lege Deo Opt. Max. debemus, ea profecto eminent, et quamvis rudi sese obtrudunt ingenio, primum, Deum ut nostrum creatorem, et conservatorem agnoscere, et fateri, eique hoc nomine perpetuas agere gratias: 2. Ut ab eodem necessaria impetremus auxilia, quibus ad nostri spiritus, corporisque statum perficiendum, conservandumque semper egemus, semper orare; 3. Ut nostrum amantissimum Benefactorem, a quo bona cuncta accepimus, et qui pro sua infinita bonitate est semper multo plura elargiri paratus, toto semper diligere corde, viribusque universis; 4. Cum nostra maxime intersit, ut eum a quo uno bona summa sperare, et extrema debemus mala timere, nequa re offendamus; omni nisu, totisque viribus conari, ut cunctæ nostræ cogitationes, cuncta verba, cunctaque opera sint ei quam maxime accepta, et grata, nihilque committere, quod ei vel minimam pariat offensam. 5. Ut nostrum, et rerum omnium Supremum Dominum agnoscere, umillime adorare, eique diligentissime ita servire, ut in omni cogitatione, omnique verbo, et opere ei placere, ejusque mandata exequi studeamus, omnique nisu cavere, nequa vel minima in re nobismetipsis, nostræ, vel alterius cujuscumque indulgeamus voluntati contra Dei voluntatem, qui solus est nostri, rerumque nostrarum veri nominis Dominus. Eo enim invito, qui vere Dominus est, de re aliqua disponere, furti genus erit. 6. Quoniam Deus vitam hominibus elargiendo, suam manifestaverit voluntatem, se scilicet velle, ut homines, quos hucusque creavit, et conservat, viverent, eorumque vita conservetur ad rectum ei cultum exhibendum, et obedientiam; unicuique in id quoque per naturæ legem totis viribus incunbendum est, ut ipse, et suorum quisque similium rectum Deo præstet cultum, et obedientiam, ac ideo vivat, conserveturque. (Hoc est, vere seipsum et cæteros si-

§ III. Fra gli altri officj, che per tali titoli per una evidentissima, ed inviolabile legge della natura a Dio Ottimo, Massimo debbiamo, quelli in verità più spiccano, e si appalesano per forza a qualunque ingegno quanto si voglia anche rozzo, 1. quello di riconoscere, e confessare Iddio, come nostro Creatore, e Conservadore, e di rendergli per questo riguardo perpetui ringraziamenti; 2. quello di sempre pregarlo per impetrare dal medesimo i necessarj ajuti, dei quali sempre ci abbisogna per conservare, e perfezionare lo stato dell'anima nostra, e del nostro corpo; 3. amarlo sempre con tutto il cuore, e tutte le nostre forze come nostro amantissimo Benefattore, dal quale ricevuto abbiamo tutti i beni, e che è sempre pronto a compartircene molto maggiori; 4. conciossiachè sommamente interessa le cose nostre il non indegnarci in cosa alcuna colui, dal quale solo sperar dobbiamo i più gran beni, e temere gl'estremi mali; con ogni sforzo impegnarci, e con tutte le potenze, che tutti i nostri pensieri, tutte le nostre parole, e tutte le opere, quanto più si può, accette gli siano, e grate, e di non commettere cosa alcuna, che recar gli possa qualunque eziandio menoma offesa; 5. come supremo Padrone nostro, e di tutte le cose riconoscerlo, umilissimamente adorarlo, e diligentissimamente servirlo in guisa, che in ogni pensiero, ed in ogni parola, ed opera attenti ci troviamo a dargli piacere, ed eseguire i di lui precetti, e con ogni cura guardarci, che in alcuna cosa anche menoma, a noi stessi, alla volontá nostra, o di qualunque altro condiscendiamo, contro la volontà di Dio, il quale solo è vera, e propriamente il padrone nostro, e di tutte le nostre cose. Imperocchè è una specie di furto il disporre di cosa alcuna contro la volontà di Dio, che ne è veramente il padrone; 6 perchè Iddio dando agli uomini la vita ha manifestato la sua volontà, di voler, cioè, che gli uomi-

cut seipsum diligere). Ad divinum ergo pertinent quoque cultum officia veri hominis erga seipsum, et erga cæteros. Quod quamvis per naturæ legem clarissime nobis innotescit, ut ex dictis jam patet, per expressam tamen revelationem Deus quoque prædicavit, expresse præcipiendo (*Matt. 22 v 27.*) *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota mente tua, ex tota anima tua: hoc est primum, et maximum mandatum. Secundum autem simile est huic, diliges proximum tuum sicut teipsum In his duobus mandatis universa lex pendet. et Prophetæ* Et Divus Paulus (*ad Rom. 13. v. 8*) *Nemini quicquam debeatis, nisi ut invicem diligatis Qui enim diligit proximum legem implevit. Nam non adulterabis, non occides, non furaberis, non falsum testimonium dices, non concupisces, et si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur, diliges proximum tuum sicut teipsum: plenitudo ergo legis est dilectio.*

§ IV. Atqui præter officia erga Deum, erga sepsum, et erga cæteros, alia in homine concipi nequeunt officia. Omnia igitur hominis officia divinus Cultus absorbet, et complectitur. Insuper, quoniam totus homo, quantus quantus est, totum se debet *Deo*, a quo accepit; praeter cultum, quem soli debet *Deo*, per naturæ legem nihil habet reliqui, ad quod præ-

ni, quali ha sinor creato, e conservi, vivessero, e conservata fosse la loro vita per prestargli il retto culto, ed obbedienza; ognuno per legge di natura deve anche con ogni sforzo attendere, acciò ed egli stesso, e ciascun de' suoi simili presti a Dio il retto culto, ed obbedienza, e che a quest'oggetto viva, e venghi conservato: (questo importa, amare veramente se stesso, e gl'altri come se stesso). Appartengono adunque al culto divino i veri officj dell' uomo anche verso se stesso, e verso gl'altri: locchè quantunque si manifesta chiarissimamente a noi per legge di natura, come già dall'anzidetto scorgesi, Iddio purnondimeno ce lo predicò pure per mezzo di un' espressa rivelazione, espressamente comandando (*Matt*: 22 *v*. 27.) » Amerai il tuo Signore Iddio con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua: questo è il primo, ed il sommo comandamento. Simile a questo poi è il secondo: amerai il prossimo tuo, come te stesso, In questi due comandamenti tutta sta intieramente racchiusa la legge ed i Profeti.» E S. Paolo nell' Epistola ai Romani *cap*. 13. *v*. 8. » Non vi stimiate in qualche cosa debitori ad alcuno, se non di scambievolmente amarvi. Imperocchè, chi ama il prossimo, intieramente adempì tutte le leggi. Conciossiachè non adulterai, non occiderai, non ruberai, non farai falsa testimonianza, non ambirai, e se alcun altro comandamento vi è, racchiuso egli sta in questa sola parola: amerai il prossimo tuo, come te stesso.» Nella carità adunque contienesi il pieno adempimento di tutte le leggi.

§. IV. Ma oltre i doveri verso Dio, verso se stesso, e verso gl'altri, altri doveri nell' uomo concepirsi non possono. Tutti adunque i doveri dell' uomo abbraccia il Culto Divino, e li assorbisce. Dippiù, perchè l'uomo, tutto quant' è, tutto si deve a Dio, da cui ricevè tutto se stesso; oltre il culto, che deve al solo Dio, per legge di natura, cosa alcuna non resta-

standum se alteri obligare licite posset. Deus enim, qui totum dedit, totum merito exigit, tollitque sibi.

§. V. Si lex ergo, et obligatio Cultus divini est omnium suprema, et prima, imo unica, quæ concipitur in homine, et a qua sola tamquam a fonte, in quo omnes continentur, cæteræ deducendæ sunt; si vi hujusmodi supremæ, et unicæ legis naturalis unicuique mandatum est de proximo suo, ut scilicet eum diligat, adjuvetque in hoc utique præstando Cultu divino: sua sponte liquido fluit, hac eadem suprema, et unica lege cunctos homines teneri, obligari, compellique ad coeundum in unam cum reliquis societatem, in qua se invicem adjuvent, foveantque ad debitum Deo cultum pie, rite, feliciterque exhibendum. Aliter enim facientes homines, ac Dominus Deus præcipit, positivum, et naturalem officium non implent erga Deum, nec ei debitum præstant cultum.

§. VI. Hæc adeo societas est suprema, omnium prima, et unica, et cum præter cultum, quem soli debet Deo, per naturæ legem nihil homo habet reliqui, ad quod præstandum se alteri obligari licite possit (§ 4 *h. c.*) contra primam de Cultu divino naturalem ageret legem; siquam aliam iniret societatem, quæ ad hanc directe non referretur. Tunc enim alteri se obligaret ad præstandum aliquod officium. At omnia officia soli debet Deo. Alteri ergo præstaret, quod homo soli debet Deo, Quo nihil absurdius. Societas ergo de recto, divino Cultu non solum est suprema, et omnium prima, quæ in homine concipi licet; verum etiam est unica, et sola, quam inire homo tenetur, et præter quam homini alteram contrahere nefas. Quæ cum ita sint, luce clarius patet, quod quæcumque aliæ ineantur societates, utpote

gli, a prestar la quale ad alcun'altro lecitamente obligar si potesse. Dapoicchè Iddio che ci ha dato tutto, tutto meritamente esigge, e tutto tira a se.

§. V. Se dunque la legge, e l' obligazion del Culto Divino è fra tutte la prima, e la suprema, anzi l' unica, che nell' uomo concepir si possa, e dalla quale sola, come da suo fonte, in cui son contenute, dedursi devono tutte l'altre; se in vigor di questa suprema, ed unica naturale legge vien imposta ad ognuno la cura del prossimo suo, acciò, vale a dire, lo ami, e l'ajuti nel prestar appunto questo Divino Culto; da se stesso chiaramente ne siegue, che tutti gli uomini sono da questa medesima suprema, ed unica legge tenuti, obligati, e costretti ad unirsi con tutti gl'altri in questa società, in cui scambievolmente l' un l'altro si ajutino, ed assistano a prestare ritualmente, pia, e felicemente il culto a Dio dovuto. Imperocchè quegl' uomini, che diversamente facessero di come prescrive il Signore Iddio; il positivo, e naturale dovere non adempiono verso Dio, ne il dovuto culto unqua gli prestano.

§ VI Questa societá pertanto è la suprema, la prima di tutte, e l' unica, ed essendo che oltre il Culto Divino all' uomo per legge di natura niente altro resta, di che possa ad altri lecitamente obligarsi (§. 4. *h: c.*), peccarebbe egli contro la prima naturale legge del Culto Divino, se alcun'altra società ei contraesse, che a questa direttamente non si riferisce. Imperocchè si obligarebbe allora di prestare ad altri un qualche officio. Ma tutti gl' officj li deve egli prestare al solo Dio. Ad altri ei dunque prestarebbe, ciocchè deve al solo Dio: di cui cosa più assurda non vi è. La società adunque del retto Divino Culto non solamente è la suprema, e la prima di tutte, che concepir nell'uom si possa; ma è anche l' unica, e la sola che l' uomo a contrarre è obligato, e fuor della quale all' uomo altra contrar non lice. Così tali cose es-

quæ contra primam, supremamque naturæ legem, ac ipsum immediate lædunt supremum naturæ Auctorem, eique debitum subripiunt cultum, in se ipsæ illicitæ erunt, et impiæ, ac suapte nullæ natura.

§. VII. Atqui hæc ad debitum Deo Cultum exhibendum divinitus instituta societas hominum ipsamet est Ecclesia (§. 1. *h c.*) Ecclesia ergo est suprema, et omnium prima societas, atque unica, et sola, quæ in homine concipi potest, exercitiumque complectitur omnium penitus officiorum, quæ Deo, quæ sibi metipsi, quæ singuli cæteris homines debent hominibus: ac si quam aliam ineant aliqui societatem, quæ ab hac non pendeat, sive alio instituta dicatur fine, quam Deo debitum exhibendi Cultum, debitumque servitium; contra ipsum Deum, ac primam, supremamque naturæ committunt legem, ipsaque sic dicta societas non dicenda societas est, sed contra ipsum naturæ Auctorem perfida conjuratio, et impia; quod idem est, ac dicere: Ecclesia est unica, ac necessaria universi generis humani societas, et nefas hominibus aliam inire societatem, quæ ad ipsam non referatur, nec ab ea omnino dependeat; et si ineatur, contra naturam erit, naturæque Auctorem Deum Omnipotentem, ac in se ipsa illicita, impia, et nulla. (*a*)

(*a*) Chiaramente indi si scorge, che tutti i Cattolici Imperi, Principati, e Regni, che sono alla Cattolica Romana Chiesa ubbidienti, e uniti, come quelli, che alla medesima si riferiscono, e da lei in tutto dipendono, istituiti da Dio sono a vie meglio mantenervi loro rispettivi sudditi in questa Universale Ecclesiastica Società, ed a vie meglio cospirar al di lei necessario, prezioso fine colla più perfetta osservanza delle leggi di Dio, e della Chiesa, animandoli a tanto coi premj anche temporali, e dal mal oprare atter-

scendo, più chiaro della luce è manifesto, che qualunque altra società si contrae, come quella che è contro la prima, e suprema legge della natura, ed immediatamente lede lo stesso supremo Autore della natura, e gli fura il culto dovuto, in se stessa empia sarà, ed illecita, e nulla per sua natura.

§. VII. Ma questa società divinamente istituita per offerire il dovuto culto a Dio è l' istessa Chiesa (§. 1. *h. c.*) La Chiesa adunque è fra tutte la suprema, e prima società, anzi l' unica, e la sola, che nell' uomo concepir si può, e tutto intiero l'esercizio abbraccia di tutti gl' officj, che gli uomini devono a Dio, ed ognuno a se stesso, e a tutti gl'altri: e se alcuni alcun' altra società contraggono, che da questa non dipenda, o istituita si dica ad un'altro fine, che quello di prestare a Dio il serviggio dovuto, ed il dovuto culto; peccano essi contro lo stesso Dio, e la prima, e suprema legge della natura, e la stessa così detta società, società dirsi non dee, ma perfida, ed empia congiura contro le stesso Autor della natura: locchè tanto è dire: La Chiesa è l' unica, e necessaria società di tutto il genere umano, e non lice agli uomini altra società contrarre, che non si riferisca alla stessa, e che da lei non dipenda in tutto: e che se si contrae, sarà contra la natura, e contro Dio, Onnipossente Creator della natura, ed in se stessa illecita empia, e nulla.

---

rendoli con castighi, e pene anche corporali; perciò è che tali Cattolici Governi, e Società non solamente sono leciti per natura, e legittimi, ma anche utili, e cooperanti alla maggior felicità, tranquillità, pace, e perfezione della principale ed Universale Ecclesiastica Società, di cui parte preziosa si sono e membri utilissime.

§. VIII. Sicut unus, idemque semper est Deus, una, eademque semper hominum natura, unà, eademque fuere, sunt, eruntque semper officia hominum; ita una, eademque fuit, est, eritque semper Ecclesia, quamvis pro diversis novis beneficiis a Deo subinde elargitis, et pro variis hominum indigentiis diversa subinde ratio, et varius eadem officia Deo præstandi modus ab eodem ipso Deo fuerit subinde institutus, hominibusque præscriptus.

§. IX. Omnipotens scilicet Deus, qui ad suam instituendam Ecclesiam, universalem nimirum cunctorum hominum societatem, homines ex nihilo sciens, et prudens serio creavit, quique utpote falli nescius omnia prævidens futura, pro sua infinita sapientia, et bonitate omnia suaviter, prudenterque disponit semper, et regit; quique res vere suas, suamque Ecclesiam derelinquere, aut oblivisci numquam vult, aut potest; pro rerum, temporumque varietate variis constituit, revelavitque simplicis disciplinæ regulas, variumque diversis temporibus servavit modum cunctas suas promulgandi regulas tum fidei, et morum, tum simplicis disciplinæ, et sacrorum rituum, prout magis hominibus expedire judicavit ad tuendam fidei puritatem, et observantiam præceptorum, rectumque Cultum.

§. X. Juxta hunc varium regulas promulgandi modum, ac varias sacrorum rituum, simplicisque regulas disciplinae triplex in sacris Scripturis ab initio creationis deprehenditur servata forma in tribus diversis mundi aetatibus. Prima aetas saecula complectitur a mundo condito ad legem usque scriptam quidem a Deo, et per Moysen promulgatam: Secunda incipiens a dictae scriptae legis promulgatione ad promulgatio-

§. VIII. Come uno è sempre Iddio, ed il medesimo, una sempre, e la medesima degli uomini la natura, uni sempre, e li medesimi furono, e saranno degli uomini i doveri; così una, e la medesima fu sempre, è, e sará la Chiesa, seben per causa de' diversi nuovi beneficj di tratto in tratto da Dio compartiti, e per causa delle varie indigenze degli uomini sia stato di tratto in tratto istituito dallo stesso medesimo Dio, ed agli uomini prescritto un vario, e diverso modo, e maniera di prestargli i medesimi officii.

§. IX. L'Onnipossente Iddio, cioè, che per istituire la Chiesa, che tanto è dire, l'Universale Società di tutti gli uomini, avvedutamente e a bella posta gli uomini creò dal nulla, e che come quello, il quale, tutte le future cose previdendo senza poter fallire, co' tratti della sua infinita Sapienza, e bontà, tutte soavemente, e prudentemente le dispone sempre, e regge; e che le cose veramente sue, e la sua Chiesa, abbandonare, o dimenticare non vuole mai, ne può; a mesura della varietà de' tempi, e delle cose, varie regole stabilì, e rivelò di semplice disciplina; ed in diversi tempi diverso modo ei tenne di promulgare tutte le sue regole sì di fede, e di costumi, come di semplice disciplina, e de' sagri riti, secondo giudicò essere più espediente agli uomini per mantenersi la purità della fede, e l'osservanza delle leggi, ed il retto Culto.

§. X. Giusta un tale vario modo di promulgar le regole, e giusta le varie regole di semplice disciplina, e sagri riti, si osserva nelle sagre Scritture, che sin dal principio della creazione siano state praticate tre forme in tre diverse etá del Mondo. La Prima etá abbraccia i secoli, che corsero dalla Creazione del Mondo sino alla legge scritta in verità da Dio, e promulgata da Mosè: la Seconda incominciando dalla promulgazione della detta legge scritta va a terminare colla promulgazione del Vangelo: la Terza,

nem pertingit Evangelii: Tertia quae a promulgatione incipit Evangelii ad finem usque saeculorum stabit.

§. XI. Prima aetas distinctionis ergo a sacris interpetribus legis naturae aevum appellatur: id vero non est ita intelligendum, quasi soli illius homines aevi naturae legibus usi fuerint, et reliquarum homines aetatum non fuerint iisdem naturae legibus obligati, cum homines in quocumque ponantur statu, atque aetate, iisdem semper tenentur legibus naturae; sed solum, quia hae naturae leges in scriptis adhuc redactae non erant, et primae aetatis homines his legibus utebantur non scriptis: Nec id item sic sumendum est, quasi solis naturae legibus, quae solius rectae rationis usu innotescunt, illa primi aevi steterit Ecclesiastica societas, et absque aliis legibus, quae a Deo per expressam ipsis manifestatae fuerint revelationem tum circa fidem, et mores, tum simplicem circa disciplinam.

§. XII. Clarissime porro ex Sacra demostratur Scriptura, plurimas illius temporis hominibus expresse Deum revelasse hujusmodi regulas. 1. Insolubilitatem matrimonii, ut probatur *ex Math cap* 19 *v* 4. ubi: *Respondens Jesus ait: non legistis quia qui fecit hominem ab initio masculum, et fœminam fecit eos, et dixit: propter hoc relinquet homo patrem, et matrem, et adherebit uxori suæ, et erunt duo in carne una: itaque non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjuxit homo non separet.*

§. XIII. Subjectionem uxoris, et dominium viri, quae contraria videntur naturali aequalitati contractus matrimonialis. *Genes.* 3. *v.* 16. *Mulieri quoque dixit Deus... sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui.* 3. Regulam de cohoperienda corporis nuditate, quae forte ex naturae legibus non co-

che incomincia dalla promulgazione del Vangelo, sino alla fine durerà de'secoli.

§. XI. La Prima età da' sagri Interpetri per distinguerla dall'altre vien chiamata l'età della Legge di natura: ciò però non dee intendersi in guisa, quasi che i soli uomini di quell' età regolati si siano colle leggi della natura, e gli uomini dell'altre età non siano stati delle medesime leggi della natura obligati, quando che tutti gli uomini in qualunque stato, e l età sian essi posti, tenuti sempre sono alle medesime leggi della natura; ma soltanto, perchè queste leggi della natura sin allora ridotte non erano in scritto, e gli uomini della Prima etá regolati venivano da queste leggi non scritte: nè ciò anche prender si dee così, quasi che quell'ecclesiastica societá della Prima età sostenuta si sia colle sole leggi, che col solo uso conosceansi della retta ragione, e senza altre leggi, che state gli siano da Dio manifestate per mezzo di una espressa rivelazione sì circa la fede, e costumi, come circa la semplice disciplina.

§ XII. A dir vero chiarissimamente dimostrasi dalla Sagra Scrittura, che agli uomiui di quel tempo parecchie regole di tal sorta Iddio espressamente gli rivelò. 1. L' insolubilità del Matrimonio, come si prova dal *cap. 19 v 4. di S. Matteo*, ove: Gesù rispondendo disse » Non avete letto, che chi fece l' uomo da principio, maschio, e femina li fece, e disse: » per ciò lascerà l'uomo il padre, e la madre, ed unirassi alla sua moglie, e saranno due in una carne » Due dunqne non sono, ma una carne. Non ardisca dunque l' uomo di separare, ciocchè congiunse Iddio.

§ XIII. 2. La soggezione della moglie, ed il dominio del marito, che contrarj sembrano alla naturale egualtà del contratto matrimoniale. *Gen. capo 3. v. 16.* » Disse anche Iddio alla donna... starai sotto la potestà del marito, ed e' dominerà su di te. » 3. La regola di coprire la nuditá del corpo, che per

gnoscebatur, legimus tamen in illis revelatam verbis. *Genes.* 3. *v.* 20 *Fecit quoque Deus Adæ, et uxori ejus tunicas pelliceas, et induit eos.*

§. XIV. 4. Regulam fidei in Christum venturum, præter cujus nomen nulla spes salutis relinquebatur hominibus illius quoque ævi: quam SS. Patres implicitam fuisse docent in illis verbis *Gen.* 3. *v* 15 *Ubi Deus Serpenti dixit: Inimicitias ponam inter te, et mulierem, et semen tuum, et semen illius, ipsa conteret caput tuum.* In quibus verbis, et promissionem Redemptoris, et salutem a solis illius meritis et Redemptione sperandam contineri docent sacri Interterpretes; sicut quoque in illis verbis Domini ad Abram *Gen.* 12. *v.* 3. *In te benedicentur universæ cognationes terræ.* Sicut etiam *Exod. cap.* 4. *v.* 13. *Obsecro Domine, mitte, quem missurus es. Et Geneseos cap.* 49. *v.* 18. *Salutare tuum expectabo Domine.*

§. XV. In hujmodi porro apparitionibus, et collocutionibus Deus admonendo, arguendo, remunerando, puniendo, promittendoque suam factis ipsis revelavit hominibus illius primi ævi Exsitentiam, Scientiam, Omnipotentiam, Sapientiam, Justitiam, Potestatemque, quibus bonos erat remuneraturus, pœnisque malos affecturus. Existentiam Deus quoque revelavit Angelorum, eorumque se uti ministerio, com post ejectum Adamum de Paradiso, ante Paradisum collocavit Cherubim, et flammeum gladium, atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitæ ut legitur *Gen.* 3. *v* 24. tum quoque in sexcentis aliis Angelorum missionibus, quæ Genesim legenti sexcenties quidem occurrent.

§. XVI. 5. Regulas Deo rectum, directumque Cultum exhibendi per Sacrificia de animalibus, fructibusque eorum, et terræ, atque per altaria, oblationesque decimarum: Regulas quoque eadem pie, riteque

legge di natura forse non conoscevasi; la leggiamo tuttavia rivelata in quelle parole del Genesi, *capo* 3. *v.* 20: Iddio fece pure ad Adamo, ed alla di lui moglie le toniche di pelle, e li vestì.

§. XIV. 4. La regola di credere in Gesù Cristo venturo, del di cui nome in fuori speranza alcuna di salvezza non vi era per gli uomini ancora di quell'epoca: quale regola i Santi Padri insegnano di esser racchiusa in quelle parole della *Genesi*, *capo* 3 *v.* 15. ove disse Iddio al serpente » Porrò inimicizia tra te, e la donna, e tra la schiatta tua, e la shiatta di quella, schiaccerá essa il tuo capo » Nelle quali parole i sagri Interpetri contenersi insegnano e la promessa del Redentore, e la salvezza da sperarsi da' soli di lui meriti e redenzione; siccome pure in quelle parole di Dio ad Abramo *Gen.* 12. *v.* 3. » Saranno in te benedette tutte le generazioni della terra » Siccome anche *Exod. cap.* 4. *v.* 13. » Vi scongiuro, o Siguore, mandate, chi avete da mandare » *E Gen. cap.* 49. *v.* 18. » Aspetterò, o Signore, il tuo salutare. »

§. XV. Con sì fatte apparizioni, ed allocuzioni Iddio ammonendo, redarguendo premiando, punendo, e promettendo, per mezzo degli stessi fatti rivelò certamente agli uomini di quella prima età la sua Esistenza, Scienza, Onnipotenza, Sapienza, Giustizia, e Potestá, colle quali era per remunerare i buoni, e castigare i malvaggi. Rivelò ancora Iddio l'esistenza degl'Angioli, e che si serviva del loro ministero, allor quando dopo aver discacciato Adamo dal Paradiso, collocò innanzi al Paradiso il Cherubino per custodire la via del legno della vita, come leggesi *Gen.* 3. *v* 24., come pure in mille altre missioni di Angioli, che mille volte certamente occorreranno, a chi legge il Genesi.

§. XVI. 5. Le regole di prestare a Dio il retto, e divino Culto per mezzo de' Sagrificj di animali, e de' frutti di essi, e della terra, e per mezzo degl'Altari, e delle oblazioni delle decime: le regole ancora

offerendi, ut Deo grata, acceptaque esse possent. Regulas etiam instituendi ordines Sacerdotum. Hæc quidem omnia nisi per expressam revelationem cognoscere nequivisset homo, et tamen apud illius primæ ætatis homines presertim pios in usu certe fuisse, apertissime docet sacra Scriptura.

§. XVII. Profecto *Genes*. 4. *v*. 3. legimus; *Factum est autem post multos dies, ut offeret Cain de fructibus Terræ munera Domino, et Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui, et de adipibus eorum; et respexit Dominus ad Abel, et ad munera ejus; ad Cain vero, et ad munera illius non respexit*. En probatum, quod Sacrificia illa offerebantur ætate, directo Deus agnoscebatur Cultu per Sacrificia, et factis ipsis quoque erudiebat illos homines, docebatque modum bene offerendi Sacrificia, rectumque cultum exhibendi, reprobando Sacrificia Cain, ac illa Abelis probando. Item *Genes*. 8. *v*. 20. *Ædificavit autem Noe Altare Domino, et tollens de cunctis pecoribus, et volucribus mundis, obtulit holocausta super Altare*. Homines illos ergo docuerat per revelationem Deus sacros ritus ædificandi Altaria, et quænam essent hostiæ mundæ. Insuper *Genes*. 9. *v*. 3. *Præcepit Deus Noe*: *Omne quod movetur, et vivit, erit vobis in cibum, excepto quod carnem cum sanguine non comedetis... quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius, ad imaginem quippe Dei factus est homo*. En tres a Deo hic revelatæ leges, quibus quoque illius Primæ ætatis regebatur Ecclesia, prohibitio nimirum comedendi carnem cum sanguine. Prohibitio homicidii, ejusque pœna, et regula denique Fidei, quæ ad imaginem Dei hominem factum esse, docet.

di offerigli queste stesse cose piamente, e ritualmente, in guisa che a Dio grate esser potessero, ed accette: le regole ancora di istituire gl' ordini de' Sacerdoti. Tutte queste cose l' uomo, in verità non l'avrebbe potuto conoscere, eccetto che per una espressa rivelazione; e pur tuttavia la Sagra Scrittura chiarissimamente ci insegna, che furono poste certamente in uso degli uomini di quella prima epoca, e messime da' pii.

§ XVII. A dir vero nel *capo* 4. v 3. *della Genesi* leggiamo » Avvenne poi dopo molti giorni, che Caino offerse al Signore donativi delle frutta della terra, ed anche Abele offerse de' primogeniti del suo gregge, e delle loro sugne: ed il Signore pose l'occhio ad Abele, ed alle di lui offerte, non rivolse però lo sguardo a Caino, ed alle di lui offerte. » Ecco provato, come in quell'epoca si offerivano a Dio i Sagrificj, veniva Iddio riconosciuto per mezzo de' Sagrificj con un culto diretto, ed egli co' fatti stessi istruiva quegli uomini, e loro insegnava il modo di ben offerire i Sagrificj, e di prestargli bene il retto culto, riprovando i Sagrificj di Caino, ed approvando quei di Abele. Leggiamo inoltre *Gen.* 8. *v.* 20. » Fabricò poi Noe l'Altare a Dio, e prendendo da ogni sorta di bestiame, e di uccelli mondi, ne offerse olocausti in su l'Altare » Iddio adunque per mezza della rivelazione istruito avea quegli uomini nel sagro rito di erigere gl'Altari, e nella scelta delle vittime monde. Dippiù nel *capo* 9. *v.* 3. *della Genesi*: comandò Iddio a Noè » Ogni cosa che si muove, e vive servirà a voi di cibo accetto che non mangiarete carne con sangue.... Chiunque avrà sparso il sangue umano, sparso sarà il di lui sangue, dapoicchè l' uomo è stato fatto ad immagine di Dio » Ecco quì revelate da Diò tre leggi dalle quali ancora regolata veniva la Chiesa di quella prima etá, la proibizione, cioè, di mangiar carne con sangue, la proibizione dell' omicidio, e la di lui pena, e la regola finalmente di fede, che insegna, di essere stato fatto l' uomo ad immagine di Dio.

§ XVIII. Ordines quoque Sacerdotum, et ritum Sacerdotibus decimas offerendi institutos ea fuisse in ætate, Sacra Scriptura testatur *Gen.* 14 *v.* 18. in illis verbis. *At vero Melchisedec Rex Salem proferens panem, et vinum (erat enim Sacerdos Dei Altissimi) benedixit ei, et ait benedictus Abram Deo Excelso, qui creavit cœlum, et terram, et benedictus Deus Excelsus, quo protegente hostes in manibus tuis sunt; et dedit ei decimas ex omnibus.* Et Gentium Apostolus *ad Hæbr.* 7. *v.* 1. *Hic enim Melchisedec Rex Salem, Sacerdos Dei summi, qui obviavit Abrahæ regresso ex cæde Regum, cui et decimas omnium divisit Abraham.* Item *Psal.* 109. *v.*5. *Juravit Dominus, et non pœnitebit eum. Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec.* Quod certe probat et Sacerdotalem illum ordinem a Deo expresse institutum fuisse; et alios in ea prima Ecclesiæ ætate extitisse ex divina institutione ordines Sacerdotum, et iisdem decimas offerendi morem obtinuisse.

§. XIX Circumcisionem quoque Deus præcepit Abrahæ per expressam rivelationem *Gen.* 17. *v.* 11. *Dixit quoque ad Abram ... circumcidetur ex vobis omne masculinum*; ex adhuc dictis clarissime evincitur, primæ ætatis Ecclesia, quæ vulgo legis naturæ appellatur, non solis stetisse legibus naturæ, sed et revelatione, Sacerdotibus, Ordinibus, Sacrificiis, Altaribus, Decimarumque oblationibus, atque Deo ipso præsertim regente, et visibiliter apparendo omnia pene disponente, ac immediate gubernante.

§. XVIII. Essere stati anche in quell'età instituiti gli ordini de' Sacerdoti, ed il rito di offerire ai Sacerdoti le decime, ce l'attesta la sagra Scrittura al *capo* 14 *v.* 18. *del Genesi* in quelle parole » Ma poi Melchisedecco Re di Salem tirando fuori pane, e vino (dapoicchè era Sacerdote dell'Altissimo Dio), benedisse lui, e disse, sii benedetto Abramo presso l' Eccelso Dio, che creò il cielo, e la terra, e benedetto l'Eccelso Iddio, colla di cui protezione hai tu vinto i nemici. Ed Abramo diede a lui le decime di tutte le cose » E l'Apostolo delle Genti nell' Epistola agl' Ebrei *capo* 7. *v.* 1 » Imperocchè questo Melchisedecco Re di Salem, Sacerdote del Sommo Dio, che andò all' incontro di Abramo, il quale ritornava dalla stragge de' Re, ed a cui Abramo diede anche le decime di tutte le cose » Inoltre nel *Salmo* 109. *v.* 5. leggesi » Giurò Iddio, e luogo in lui non avrà il pentimento: Sacerdote tu sei in eterno secondo l' ordine di Melchisedecco » Locchè certamente dimostra, e che quell' ordine Sacerdotale era stato espréssamente istituito da Dio, e che in quella prima età della Chiesa per divina istituzione vi furono altri ordini di Sacerdoti, e che fu posto in uso il costume di tributare a' medesimi le decime.

§. XIX. Per una espressa rivelazione ancora prescrisse Iddio ad Abramo la circoncisione nel Genesi *capo* 17 *v.* 11. » Disse anche ad Abramo.... circonciso sarà da voi ogni maschio » Da quanto detto abbiam sinora resta chiarissimamente dimostrato, che la Chiesa della prima età, che comunamente si appella della legge di natura, colle sole leggi di natura in piedi essa non stiede, ma anche colla rivelazione, co' Sacerdoti, cogl' Ordini, co' Sagrifici, cogl' Altari, e colle oblazioni delle decime, e governandola principalmente lo stesso Dio, disponendo quasi tutte le cose, ed immediatamente regendole col visibilmente apparirgli,

§. XX. Sine Scriptis legibus, sed legibus naturæ, et revelationibus non Scriptis, formam aliquam assumendo visibilem apparens, et nonnullis loquens delectis hominibus, Adamo presertim, Abelo, et Caino, Noe, Abraham, Lot, Isaac, Jacobo, Josepho, et Moysi, ut totam perlegenti Genesim melius, clariusque patebit, primæ ætatis Ecclesiam per se ipse Deus rexit, gubernavitque immediate. Eadem sane ratione, visibiliter scilicet, apparendo, revelando, admonendo, identidem arguendo, puniendo, et dirigendo, secundæ ætatis Ecclesiam per se ipse Deus immediate rexit, et iisdem ipsius naturæ legibus, ac revelatis regulis, sacrificiis, et oblationibus.

§. XXI. Verum, quod huic secundi ævi Ecclesiæ nomen dedit, tam naturæ, quam revelationis regulas scriptis Deus ipse mandavit. Ut nempe a falsis cavillis, e falsarum opinionum tenebris tum naturales, tum fidei, morum, sacrorum rituum, ac simplicis disciplinæ, illucusque revelatas tutaretur regulas, primum ipse suo omnipotenti digito naturales leges in tabulis scripsit lapideis, cunctasque præceptis concludens Decalogi promulgavit per Moysen: quæ sane generali quadam ratione, cuncta hominum erga Deum, erga seipsos, atque cæteros complectuntur officia: ac dein eidem dictavit Moysi innumeras pene regulas infinitam utique sapientiam redolentes, tum circa fidem, et mores, tum circa rationem directum sibi exhibendi cultum per augustam Templi, Altariumque constructionem, Sacrificia, aliasque sacras cærimonias; tum quoque circa Judiciarios ritus civilium causarum, et criminalium; tum denique circa sacros Administros, Summumque Pontificem, apud quem solum tamquam suum primum Administrum rerum omnium tam sacrarum, quam civilium, et criminalium vicariam utique, et ministerialem, sed summam quidem posuit re-

§ XX. Senza leggi Scritte, ma colle leggi della natura, e colle rivelazioni non scritte resse, e governò da per se stesso immediatamente Iddio la Chiesa della prima etá, assumendo una forma visibile, e così apparendo, e parlando ad alcuni uomini scelti, ad Adamo particolarmente, ad Abele, e Caino, a Noè, ad Abramo, Lot, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, e Mosè, come meglio, e più chiaramente scorgerà, chi tutto intiero legger volesse il Genesi. Della stessa maniera certamente, visibilmente, cioè, apparendo, rivelando, ammonendo, spesso spesso riprendendo, punendo, e dirigendo Iddio per se stesso immediatamente, e colle medesime leggi dalla stessa natura, e colle rivelate regole, sagrificj, ed oblazioni resse egli la Chiesa della seconda età.

§ XXI. Ma ciò, che diede il nome a questa Chiesa della seconda etá, si fu che lo steso Iddio gli diede in scritto le regole sì della natura, che della rivelazione. Acciò, vale a dire, da' falsi cavilli, e dalle tenebre delle false opinioni le regole difendesse sì le naturali, che quelle, che sin allora erano state rivelate intorno la credenza, i costumi, i sagri riti, e la semplice disciplina, prima scrisse egli stesso col suo onnipotente dito in tavole di pietra le leggi della natura, e racchiudendole tutte ne' precetti del Decalogo le promulgò per mezzo di Mosè: le quali in verità in una certa generale maniera tutti i doveri abbracciano degli uomini verso Dio, verso loro stessi, e tutti gli altri: e posteriormente dettò allo stesso Mosè quasi innumerabili regole, che di sapienza infinita certamente odorano, tanto intorno a fede, e costumi, quanto intorno al modo di prestargli il Culto diretto per mezzo dell'augusta fabrica del Tempio, e degl'Altari, per mezzo de' Sagrificj, ed altre sagre cerimonie; come anche intorno i riti giudiziarj delle cause civili, e criminali, e finalmente intorno i sagri Ministri, ed il Sommo Pontefice; a cui solo come a suo primo Ministro la potestà

giminis potestatem: ita tamen, ut non liceret nec ipsi Summo Pontifici novas ferre leges, aut aliquid addere, demere, vel immutare, vel in ipsis simplicis disciplinæ regulis a Deo dictatis; nec item in rebus arduis, majorisque momenti ullum inire consilium, Deo inconsulto, qui sane a summo consultus Pontifice sensibili quadam respondebat ratione; ac ultro sæpe apparens eidem, ei soli mandata dabat ad populum. Sic Deus immediate utriusque illius ætatis rexit Ecclesiam, ut nemini dubium sit, quin regimen illud perfecte Theocraticum fuerit.

§. XXII. Cum ergo in utriusque ætatis Ecclesia unæ, eædemque fuerint regulæ fidei in unum Deum Creatorem cœli, et terræ, et in venturum ejus Filium; unæ, eædemque regulæ morum, ac unæ quasi, eædemque regulæ sacrorum rituum, et simplicis disciplinæ, ac propterea unus, idemque utriusque Ecclesiæ cultus; unum, idemque hominum genus; unus, idemque demum Conditor, Legislator, et Moderator Omnipotens Deus; una, eademque omnino dicenda est etiam utriusque ætatis Ecclesia.

§. XXIII. Idem esto judicium de novissimæ ætatis Ecclesia, Legis scilicet Evangelicæ. Idem enim Supremus Conditor, Legislator, et Moderator Omnipotens Deus Jesus Christus; idem genus hominum; eædem fidei, et morum, eædem quoque non paucæ simplicis disciplinæ regulæ, excepto quod Redemptorem Messiam jam venisse, et gratiæ, ac bonorum omnium plenitudinem jam nobis attulisse credimus, et

di governare ei diede, potestá vicariale, è vero, o ministeriale, ma la somma bensì su tutte le cose sì sagre, che civili, e criminali: in guisa però, che non era permesso neppur allo stesso Sommo Pontefice dettar nuove leggi, ne alle regole da Dio dettate una qualche cosa aggiungere, scemare, o cambiare nelle stesse regole eziandio di semplice disciplina; netampuoco di prendere alcuna risoluzione nelle cose ardue, e di maggior rilievo senza averne prima consultato lo stesso Dio, il quale consultato dal Sommo Pontefice rispondeva in effetto in una maniera sensibile, ed al medesimo spesso spontaneamente apparendo, solo per di lui organo diriggeva al popolo i suoi comandi. Immediatamente così resse Iddio la Chiesa di tutte e due quelle età, che niuno dubita di essere stato quel Governo perfettamente Teocratico.

§. XXII. Essendo dunque, che nella Chiesa di tutte e due quelle età le stesse, e stessissime furono le regole di credenza in un solo Dio creatore del cielo, e della terra, e nel venturo di lui Figliuolo; le stesse, e stessissime le regole de' costumi, e le stesse quasi, e stessissime le regole de' sagri riti, e della semplice disciplina, e perciò lo stesso, e stessissimo il culto di tutte e due quelle Chiese; lo stesso, e stessissimo il genere umano; lo stesso finalmente, e stessissimo il Fondatore, il Legislatore, il Governatore l' Onnipossente Iddio; necessariamente dirsi anche si dee, che la stessa, e stessissima fu la Chiesa di tutte e due quelle età.

§. XXIII. Lo stesso giudizio portar si dee della Chiesa dell' ultima età, che tanto è dire della Legge Evangelica. Imperocchè il Fondatore, Legislatore, e Governatore ne è lo stesso Onnipossente Iddio Gesù Cristo; lo stesso si è il genere umano; le stesse si sono le regole di credenza, e di costumi, le stesse ancora non puoche regole di semplice disciplina, eccetto che noi crediamo, e ci consoliamo di esser già venu-

lætamur, quæ quidem priscarum ætatum homines olim futura credebant, sperabantque et exceptis insuper illis sacrorum rituum, et simplicis disciplinæ regulis, quæ ad hujus immensi beneficii colendam, excitandam, tuendamque memoriam, fidem, et gratitudinem, atque ad uberiorem ejusdem novi beneficii fructum percipiendum, noviter constituendæ fuerunt, constituitque revera Jesus Chsistus Deus Omnipotens, qui novam quoque regiminis formam constituit æternum duraturam. Novis quidem rebus, novæ accommodandæ penitus erant regulæ, Novitas autem ista essentiam non tangit Ecclesiasticæ Theocratiæ.

COROLLARIUM I.

Si una, eademque semper est omnium temporum, et locorum vera Ecclesia, si vera Ecclesia est omnium prima, et suprema, imo unica, et necessaria Societas, praeter quam nefas hominibus est, aliam inire societatem, quae ad eamdem non referatur, ac ideo tota omnino non pendeat ab ea (*h. c* § 7.); si ejusdem verae Ecclesiae Conditor, Legislator, et Rector est idem ipse Rex Regum, et Dominus Dominantium Deus omnium Creator Omnipotens, qui opus suum nunquam deserere, nec suum in homines directum dominium, supremamque regendi potestatem alteri cedere voluit, aut potuit; si vera Ecclesia est unica, et prima Societas, quae in homine concipi potest, suamque trahit originem a primi hominis creatione, et propterea est ipsa civitate prior, non solum prioritate naturae (ut Philosophi loquuntur, et Theologi) verum et temporis; cum haec, inquam, vel ipsa maridiana luce clariora sint; palmari certe decipiuntur errore Haeretici illi, qui blaterant, Ecclesiam in Republica natam, ne monstrum biceps evadat Respublica, Reipublicae regimini subdi debere. Quibus nos istiusmodi eorum utentes ratione arguendi, merito, op imoque jure reponimus: Respublica, ejusque regimen in Ec-

to il Redentore Messia, ed avere già recato la pienezza della grazia, e d'ogni bene; quali cose in verità gli uomini di quelle antiche età le credeano allora, e le speravano future; ed eccettuatene ancora quelle regole di sagri riti, e di semplice disciplina. che instituirsi nuovamente doveano a coltivare, eccitare, e mantenere la memoria, la credenza, e la gratitudine di sì immenso beneficio, ed a percepire di sì nuovo beneficio il più copioso frutto, e che in effetto le istituì Gesù Cristo Onnipossente Iddio, il quale istituì ancora una nuova forma di goveno da durare per tutti i secoli. Alle nuove cose in verità, nuove regole accommodarsi necessariamente doveano. Questa novità però l'essenza non tocca dell' Ecclesiastica Teocrazia.

COROLLARIO I.

Se la vera Chiesa di tutti i luoghi, e tempi è sempre una, e la stessa: se la vera Chiesa è fra tutte la prima, e suprema Società, anzi l' unica, e necessaria, oltre alla quale lecito non è agli uomini altra società contrarre, che alla medesima non si rapporti, e che perciò tutta affatto da essa non dipenda (§ 7 *di questo capo*); se della medesima vera Chiesa il Fondatore, Legislatore, e Governante ne è lo stesso medesimo Re de' Re, Signore de' Signori Iddio Creatore Onnipotente di tutti, il quale abbandonar nè volle, nè potè giammai l'opera sua, nè il suo diretto dominio su gli uomini, nè cedere ad altri la suprema potestà di regerli; se la vera Chiesa è l' unica, e prima Società, che concepir si può nell' uomo, e tira la sua origine insin dalla creazione del primo uomo, e perciò è anteriore alla stessa Città, non solamente per anteriorità di natura (giusta il linguagio de' Filosofi, e de' Teologi), ma anche di tempo; essendo che queste co se, io dico, più chiare sono della stessa meridiana luce; da un palmare errore ingannati certamente sono gl' eretici, che ciarlando dicono, esser nata la Chiesa nelle Republica, ed acciocchè la Republica un mostro non divenga con due teste, al regime della Republica dover si la

clesia natum, ne monstrum biceps evadat unica, et necessaria prima hominum Societas, idest Ecclesia, Ecclesiae regimini subdatur, oportet: Ecclesiae, inquam, regimini illi, quod Deus ipse expresse revelando constituit, duraturumque promisit omnibus diebus usque ad consumationem saeculi. Quod si alia ab ea, quam Jesus Christus Deus Creator omnium condidit, inita fingatur societas, quae ad eam non referatur, vel quod idem est, ab illa regiminis divina forma, quam idem ipse constituit Dominus Jesus, tota omnino non pendeat, veri nominis societas ista non erit; sed vera contra naturam, naturaeque Auctorem impia conjuratio, ac sua ipsa natura illicita penitus, et nulla (*h. c. §. 6. et 7.*).

COROLL. II.

Nec porro absimili fallitur Cavallarus errore, cum Instit. Prolegom. cap 4 §. 6. scripsit: *Sane Ecclesia nata est in Rep. non e contra: et ita possunt principes de externa disciplina, quae ad sacros ritus non spectat disponere, ne Resp. damnum sentiat. Et in hac causa Canones in legum consequentiam feruntur.* Quot propositiones, tot errores. Prima propositio, Ecclesia nata est in Rep. non e contra, falsa quidem est duplici ex capite; tum, quia ita asserit, civitatem prius fuisse, quam Ecclesiam, quod est absurdum per prec. §. 22. *et* 23., tum quoque quia supponit, (ut clarius idem ipse asserit Cavallarus eod *cap.* § 1. *et ejus nota*) eosdem homines propter duos varios fines, duas licite posse societates inire a se invicem non pendentes, Ecclesiasticam unam, alteram civilem; quod est omnino falsum. Nam si finis societatis civilis est revera alius ab Ecclesiastico, ut ipse contendit, et ideo non est, ut serviatur Deo; tum ista civilis non erit veri nominis societas (*h. c.* §. 22. *et* 23) sed impiorum contra prima naturae legem, et ipsum Deum caetus conjuratorum, et in se ipsa illicita, et nulla. Finis sane civilis societatis idem esse debet, ac Ecclesiasticae, Divinus scilicet Cultus, qui cuncta hominis complectitur officia, ac illud praesertim,

Chiesa assoggettare. A cui noi valendoci di questa loro maniera di argomentare, replichiamo. La Republica, ed il suo governo nato nella Chiesa, acciocchè mostro con due teste non divenga l'unica, e necessaria prima società degli uomini, cioè, la Chiesa, al regime della Chiesa uopo è, che ei si assoggetti: a quel regime della Chiesa, io dico, che lo stesso Iddio per mezzo d'un'espressa rivelazione instituì, e promise di dover durare per tutti i giorni insino alla consumazione del secolo. Che se con-tratta si finge un'altra società *diversa* da quella, che fondò *Gesù Cristo Dio* Creatore di tutti, un'altra società, io dico, che a *quella* non si riferisca, o ciò, che è lo stesso, che tutta intieramente non dipenda da quella divina forma di governo, che lo stesso Signore *Gesù* instituì; società di vero nome essa non sarà, ma una vera, ed empia cong'ura contro la natura, ed il di lui Autore, e per sua stessa essenza affatto illecita, e nulla (§ 6, e 7. *di questo capo*).

COROLL. II.

Nè dissimile certamente è l'error di Cavallaro; quando *Inst. Prologom. cap.* 4 § 6. scrisse » In vero la Chiesa è nata nella Republica, non all'inversa: e perciò disporre possono i Principi dell'esterna disciplina, che ai sagri riti non si appartiene, acciocchè danno non senta la Republica. Ed in questo concreto i Canoni tengon dietro alle leggi » Quante proposizioni, altrettanti errori. La prima proposizione » La Chiesa nacque nella republica, non al rovescio » È essa certamente falsa per doppio capo; tanto perchè così asserisce, che la città fu pria *della* Chiesa; locchè è assurdo per li precedenti § 22, e 23. così ancora perchè suppone, (come più chiaramente il medesimo Cavallaro lo asserisce nel medesimo capo, §. 1, e *sua nota*) che i medesimi uomini per due diversi fini possano lecitamente contrarre due società, scambievolmente l'una dall'altra indipendente, una Ecclesiastica, cioè, e l'altra civile: locchè è onninamente falso. Dapoichè, se il fine della società civile è veramente un'altro, e diverso dall'Ecclesiastico, come egli pretende, e non è quindi, per servire a Dio; allor questa civile non sarà società di vero nome, (§. 22 e 23

ut suo Creatori, ac Redemptori, a quo cuncta sua accepit, cuncta retribuat homo, cogitationes, verba, et opera. Et tandem quicumque fuerit ille finis societatis civilis, ingratus revera erit Deo, impius, et nullus, si ipsa societas, quanta quanta est, illi non se subjecerit regimini, illisque a Deo delectis administris, quos ut docet Apostolus Act. 20. v. 28. *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit Sanguine suo*: et ad quos idem ipse Jesus Creator omnium dixit Luc 10. et Joan. 13. *Qui vos audit, me audit, qui vos spernit me spernit*.

COROLL. III.

Ex quibus intelligimus, Civiles Societates non posse aliter legitimas esse, et sopremo omnium regi, et Creatori rhatas haberi, aut validas; nisi eo initae supponantur fine, ut socii invicem adjuventur ad tutius, feliciusque servandas cunctas a Summo Deo, ejusque delectis Admistris statutas fidei, morum, et disciplinae regulas, et ideo arctius ut adhereant Ecclesiasticae societati, et ab ea omnino pendentes, eidem auxilio sint, securitati, et felicitati; ut inferius latiori quodam explicabimus stilo.

COROLL. IV.

Secunda Cavallari prop. » *Et ita possunt Principes de externa disciplina, quæ ad sacros ritus non spectat, disponere* » Non solum est falsa, quia ex illo deducta est falso principio, quod nempe Ecclesia nata sit in Republica; verum etiam, quia in se ipsa illum alternm involvit errorem, quod soli sacri ritus spectant ad Divinum Cultum, et non magis externi mores ad regulas caritatis, et veritatis adamussim exacti: quod sane est praecipuum divini Cultus fundamentum simul, et culmus, et quò ducunt, ut verbis utar eruditi Doviat, tamquam vehicula,

di questo capo); ma un ceto di empii congiurati contro la prima legge della natura, e contro lo stesso Dio, ed illecita, e nulla in se stessa. Il fine in vero della società civile esser deve lo stesso dell'ecclesiastico, il Culto Divino, cioè, il quale tutte abbraccia i doveri dell uomo, e quello principalmente, che ha l' uomo a Dio, da cui tutte le cose sue ei riceve, di tributargli tutti i suoi pensieri, parole, ed opere. E finalmente qualunque sia per essere questo fine della società civile, sarà sempre ingrato a Dio, *empio, e nullo*, se *la stessa società* tutta quant'è, *a quel governo non si assoggetta*, ed a quei scelti *Ministri*, che giusta la frase dell'Apostolo *Act.* 20. *v.* 28. » Lo Spirito Santo collocò per reggere la Chiesa di Dio, che accquistò col suo sangue » Ed alli quali il medesimo Gesù Cristo Creatore di tutte le cose *Luc.* 10. *et Joan.* 3. disse » Chi ubbidisce a voi, ubbidisce a me, chi disprezza voi, disprezza me. »

COROLL. III.

Comprendiamo quindi, che le civili società esser non possono altrimenti leggittime, o valide ed accette al supremo Re, e Creator di tutti, se non si suppongono contratte con quel fine di ajutarsi l' un l'altro scambievolmente i socj ad osservare più sicura, e felicemente tutte le dà Dio, e suoi scelti Ministri stabilite regole di fede, di costumi, e di semplice disciplina, ed acciò quindi siano più strettamente attaccati alla chiesiastica società, e da lei intieramente dipendendo, ajuto alla medesima apportino, sicurezza, e felicità, come più estesamente spiegaremo in appresso.

COROLL. IV.

La seconda proposizione di Cavallaro » E così disporre ponno i *Principi* dell'esterna disciplina, che concernente non è a' sagri riti » Non solamente è falsa, perchè dedotta da quel falso principio, che la Chiesa, vale a dire, nata ella sia nella Republica; ma pure perchè in se stessa quell'altro errore involve, che i soli sagri riti appartengano al Culto Divino, e non maggiormente gl'esterni costumi esattamente regolati giusta le regole della carità, e della verità. Locchè in verità il principal fondamento si è, ed insieme il colmo del Culto Di-

et ipsi sacri ritus, et regulae omnes externae disciplina. Ad solos sacros ritus circumscribere potestatem Ecclesiae, et propterea ipsius Dei, quo dictante, et afflante suas regulas condit Ecclesia, nec iidem ipsi blaterare audent Haeretici, ab ipso Cavallaro eodem capite §. 1. in nota jam confutati. Quid absurdius hoc errore apud Catholicos?

COROLL. V.

Nec minus absona est tertia, his concepta verbis: *Ne Resp damnum sentiat*. Num melius Reip. prospiciet imbecillitas hominum, quam Spiritus Sanctus, cujus nutu, afflatu, et instinctu regulae editae sunt Canonicae? *Cap.* 1. §.5 *et* 6. Num perfectae caritatis, et veritatis regulæ, ut eae, quae ad illas servandas ducunt Remp., Reip. damnum inferre aliquando possunt? An potius avertere? An in aliquo alio speranda Reip. salus, et felicitas est, quam in servandis caritatis regulis? Maximum tum perfecto damnum sentiret Respublica, cum servandis hujusmodi regulis a male feriatis hominibus impedimenta parantur, et offendicula. Porro nisi caritatis compagine inter se ligentur homines; non secura, non felix, non incolumis societas, civitas, Resp. esse, nec imo cohalescere unquam potest. Caritatis enim expertes vulgo Egoistae dicuntur. Egoistarum autem Respublica nequidem mente concipi, aut fingi unquam potuit. A Spiritu Sancto ergo, qui caritas est, et a quo etiam externee procedunt Canones disciplinae, vehicula nempe ad colendam caritatem, damnum timere Reip. iniquum quidem erit, et impium; sicut iniquum etiam erit, et impium, asserere, quod sit, aut esse possit negotium, vel judicium ullum, quod ad charitatis, et veritatis leges exigi non oporteat, cum Apostolus jubet » Omnia vestra in caritate fiant » aut ad illas exigi, salutare non sit Reipublicæ.

vino, ed ove conducono (per avvalermi delle parole dell'erudito Doviat) come tanti veicoli sì i medesimi sagri riti, che le regole tutte dell'esterna disciplina. Limitare ai soli sagri riti la potestà della Chiesa, e perciò dello stesso Dio, per di cui dettatura, ed afflato le sue regole forma la Chiesa, non ardiranno di ciarlare neppur gl'eretici istessi, dallo stesso Cavallaro consultati nella nota del medesimo capo §. 1. Quale cosa più assurda di questo errore presso i cattolici?

COROLL. V.

Ne meno dissonante è la terza concepita in queste parole » Acciò danno non senta la Repubblica » Forse provvederà meglio alla Republica l'imbecillità degli uomini, che lo Spirito Santo, per di cui afflato, ispirazione, e cenno dettate vengono le Regole Canoniche? *Cap.* 1. §. 5, *e* 6. Le perfette regole forse della carità e della verità, e quelle, che la Republica guidano ad osservarle, possono alla Repubblica medesima una qualche volta mai danno arrecarle, e non piutosto allontanarglielo? Forse la salvezza, e la felicità della Republica è in alcun' altra cosa essa riposta, che nell'osservanza delle regole della carità? Allor certamente sentirebbe la Republica il sommo de' danni, quanto da malviventi ad osservare appunto sì fatte regole impedimenti si oppongono, ed inciampi. Anzi se gli uomini legati fra lor non sono dal legame della carità; la società, la città, la republica esser mai non può nè felice, nè sicura, nè salva; anzi neppur radicare. Imperocchè i privi di carità volgarmente chiamansi Egoisti. Una Republica poi di Egoisti non potè mai in vero neppur concepirsi, o fingersi colla mente. Cosa dunque ingiusta, ed empia certamente sarà il temere, che alla Republica alcun danno ne venga dallo Spirito Santo, che è la stessa carità, e da cui tutti i Canoni provengono della disciplina anche esterna, i veicoli, cioè, che a coltivar la carità conducono; siccome iniquo anche sarà, ed empio, l'asserire, che negozio, o giudizio alcuno vi sia, o esser vi possa, che regolarsi non debba giusta le leggi della verità, e della carità, mentre l'Apostolo comanda: *Tutte le cose vostre siano fatte giusta le leggi della carità*: o regolarsi il tutto giusta le medesime, salutevole non sia alla Republica.

COROLL. VI.

Ejusdem certe farinae est quoque illa » *Et in hac causa Canones in legum consequentiam feruntur* » Debent ergo Canonum conditores, Ministri Dei Altissimi non sequi ducem, et dictantem Deum, qui caritas est, et Via, Vita, et Veritas, sed principes saeculi, qui quidem summi plerumque homines, at homines tamen sunt, et natura erroribus obnoxii. Ad rem *Can.* 3. *Dist. X* in quo Div. Felix Pontifex Romanus sic scribit Imperatori: *Certum est hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur. juxta ipsius constitutionem regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, et sacrosancta per eorum Præsules potius discere, quam docere; Ecclesiasticam sequi formam, non huic humanitus sequenda jura prefigere neque in ejus sanctionibus velle dominari, cujus clementiæ Deus voluit tuæ devotionis colla submittere, ne dum mensura cælestis dispositionis exceditur. eatur in contumeliam disponentis.* Nec aliter certe pii senseruat, catholicique Principes *cap.* 2. §. 4.

COROLL. VII.

At Cavallarus, et qui cum eo male sentiunt. fortasse reponent distinguendo, certum esse, scilicet, hoc salutare esse Reip., cum de causis Dei agitur, ut loquitur laudatus Canon, non autem cum sermo de rebus temporalibus est. Porro haec distinctio est prorsus falso innixa supposito. Supponit enim, quod esse, aut fingi unquam possit res aliqua, aliquod opus, verbum, aut cogitatio hominis ulla, quae tota non debeatur Deo, et in qua de causa Dei non agatur; supponit, quod esse possit aliquod opus, verbum, aut cogitatio, quae fieri non oporteat in caritate, cum Apostolus docet ad Corinth. 16 *Omnia vestra in charitate fiant*. Sane si res temporalis non est ulla, quae ad Deum non pertineat, si negotium non est ullum, quod in charitate fieri non debeat, nullum quidem negotium erit, res temporalis nul-

COROLL. VI.

Dal medesimo calibro è quella ancora » Ed in questo affare i Canoni si formano in conseguenza delle leggi » I fabricatori adunque de' Canoni, i Ministri dell' Altissimo Dio, seguir non devono Dio, che gli detta, e guida, e che è la stessa carità, e la via, la vita, e la verità, mai i principi del secolo, i quali in verità sono perlopiù uomini grandissimi, ma uomini tuttavia, e per natura ad error soggetti. Opportuno a questo assunto è il Canone 3. della Distintione X. in cui il glorioso San Felice Pontefice Romano così all' Imperadore ei scrisse: » Fuor di ogni dubio egli è, salutevole cosa essere a' vo» stri affari, che quando trattasi delle cause di Dio, giu» sta i di lui stabilimenti vi impegnate di sottoporre, e » non preferire la regia volontà vostra a' Sacerdoti di » Cristo, e le sagrosante cose apprenderle piutosto dai » loro Prelati, che insegnarle; seguitare piutosto l' Ec» clesiastica forma, e non umanamente proporre a que» sta le leggi da seguitare, ne voler signoreggiare su le » di lei sanzioni, alla di cui clemenza volse Iddio, che » tu sommettessi il collo della tua divozione, non fac» ciamo, che mentre si oltrepassa la misura della cele» ste disposizione, contumelia si rechi al disponente » Ne diversamente in verità la intesero i Principi cattolici, e pii (*cap.* 2. §. 4)

COROLL. VII.

Ma Cavallaro, e chi con esso lui malamente la intende, risponderanno forse distinguendo, esser vero, cioè, che ciò salutevole sia alla Republica, quando trattasi delle cause di Dio, secondo parla appunto il lodato Canone, non mai però, quando si parla di cose temporali. Ma questa distinzione al certo appoggiata ell' è ad un supposto onninamente falso; dapoicchè suppone, che esservi possa, o idearsi cosa alcuna, alcun opera, parola, o di uomo alcun pensiero, che non si debba tutto a Dio, ed in cui della causa di Dio non si tratti; suppone, che esser vi possa mai alcun opera, parola, o pensiero, che far non si debba giusta le leggi della carità, quando l'Apostolo nella Pistola a' Corinti *cap* 16. insegna » *Nella carità sian fatte tutte le vostre cose* » Ed in

la, in qua de causa Dei non agatur, sacrosancta esse non debeat, quae constiiutionibus Ecclesiae regi non oporteat; et in qua voluntas Regia Sacerdotibus Christi subdi non debeat, formamque sequi Ecclesiasticam. Reip. ergo salus, securitas, felicitas ipsa poscit, ut in Canonum consequentiam quacumque in causa saeculi leges ferantur, non e contra.

COROLL. VIII.

Hoc quidem officio se functos attente, gloriati sunt catholici Principes cum Justiniano Imperatore, qui *Nov.* 83. c. 1. de sacris Canonibus scribens, subdit: Quos etiam nostri sequi, non dedignantur leges. Invitis ergo vel ipsis Principibus scribebant Haeretici, et Cavallarus, cum ita offendicula, et laqueos Ecclesiae parabant simul, et Reipublicae, zizanium superseminantes in agro Christi.

§. XXIV. Ex iis, quae hucusque protulimus de Ecclesia, notatu digna videntur. 1. quod Deus O.M. pro sua infinita bonitate sui ipse diffusivus, et suæ ipse felicitatis communicator immensus homines ratione, et libertate præditos, et propter eos, universum rerum omnium, mirandumque ordinem creavit, conservatque eo certe fine, ut scilicet, homines libere in eam, quam usque adhuc descripsimus, cohalescentes divini Cultus societatem, idest Ecclesiam, debita unusquisque Deo, sibi, cæterisque conservarent officia, ac inde temporariam simul, æternamque consequerentur felicitatem, ejusque æternæ participes fierent beatitudinis.

realtà, se cosa alcuna temporale non vi è, che non appartenga a Dio; se negozio alcun non vi è che farsi non debba in carità; facenda alcuna non vi sarà certamente, nè cosa temporale alcuna, in cui della causa di Dio non si tratti, che sagrosanta esser non debba, che necessario non sia di esser regolata dalle costituzioni della Chiesa, ed in cui la regia volontà sottoporsi non debba a' Sacerdoti di Cristo, e seguire la norma Ecclesiastica. La salvezza istessa adunque della Republica, la sicurezza, la felicità richiede, che in qualunque causa *le leggi del secolo si formino in conseguenza de' sagri Canoni, e non al rovescio*.

COROLL. VIII.

I *Cattolici Principi* invero coll' Imperador Giustiniano si han fatto un preggio di aver attentamente adempito quest' officio, insieme, io dicea, coll' Imperador Giustiniano, il quale nella Novella 83. c. 1 parlando de' sagri Canoni, soggiugne » Che anche le nostre leggi di seguir non sdegnano » Contro la volontà adunque anche de' medesimi Principi gl'eretici scrivevano, e Cavallaro, quando così sopraseminando zizania nel seminato di Gesù Cristo, lacci paravano, ed intoppi alla Republica insieme, ed alla Chiesa.

§. XXIV. Da quanto intorno alla Chiesa detto abbiam sinora, degno sembra di notarsi: 1. Che Iddio Ottimo, Massimo, per la sua infinita Bontà diffusivo di se stesso, e comunicatore immenso della sua immensa felicità creò, e conserva gli uomini di ragion dotati, e libertà, ed in lor servigio l'universale, ed ammirabile ordine di tutte le cose, creò, dico, e conserva il tutto a quel fine certamente, acciò, vale a dire, gli uomini liberamente si unissero in quella società del Culto Divino, che abbiam sinora descritto, cioè, nella Chiesa, adempissero ognun gli officj dovuti a Dio, a se, ed agl'altri, e così facendo, la temporale acquistassero insieme, e l'eterna felicità, e partecipi finalmente divenissero della di lui eterna beatitudine.

§. XXV. 2. In quovis agente prior concipitur finis, quam ipsa actio. Juxta ergo humanum concipiendi modulum, in mente Dei, prior concipi debet ille creationis universæ finis, quo homines voluit, suæ ipsius participes fieri felicitatis æternæ, et beatitudinis: deinde, ut homines debita servarent officia, quibus servatis, similes evaderent quodammodo Deo, qui se ipsum perfectissimam bonitatem super omnia diligens, diligit quoque, et homines.

§. XXVI. Voluit 3., ut homines in eam Divini Cultus libere coirent societatem, idest Ecclesiam, in qua suaviter, prudenterque ad ea, quæ diximus, officia libere custodienda disponerentur informati, et extra quam nulla prorsus spes salutis relinqueretur æternæ; utpote quia extra eam nec officiorum libere servandorum spes relinquitur ulla.

§. XXVII. 4. Immediatus itaque creationis, et conservationis totius Universi, immediatus, inquam, finis est institutio, et perpetua conservatio Ecclesiæ Universalis, in qua homines universi instrui, exerceri, continerique libere simul, et facile possent in officio, in temporalis possessione felicitatis, magnaque in spe beatitudinis æternæ. Ex hac Sapientissimi, Omnipotentisque Dei æconomica dispositione plane intelligimus, extra Ecclesiam, nec vere servandorum officiorum, nec veræ felicitatis sive temporariæ, et fluxæ, sive æternæ veram effulgere spem potuisse, aut unquam posse.

§. XXVIII. 5. Cum ergo totius creationis, et conservationis Universi immediatus, et præcipuus divinus finis sit hæc universalis Ecclesiæ institutio, et

§. XXV. 2. In ogni agente si concepisce prima il fine, e poi l'azione istessa. Giusta dunque il limitato umano modo di concepire, nella mente di Dio concepir prima si dee il fine di tutta la creazione, per cui volle Iddio, che gli uomini fossero fatti partecipi della stessa di lui eterna felicità, e beatitudine, e posteriormente quel fine, che gli uomini, cioè, adempissero i dovuti officj, osservando i quali divenissero simili in certo modo a Dio, che amando sopra ogni cosa se stesso Bontà perfettissima, ama anche gli uomini.

§. XXVI. Volle in terzo luogo, che gli uomini liberamente si unissero in quella società del Culto Divino, cioè, nella Chiesa, in cui istruiti soave, e prudentamente si disponessero a liberamente osservare quei doveri, di cui parlato abbiamo, e fuor della quale affatto affatto speranza alcuna non vi è di salute eterna. Dapoicchè fuor della medesima neppur speranza alcuna vi è di liberamente osservare i necessarj doveri.

§. XXVII. 4. Il fine immediato adunque della creazione, e conservazione di tutto l' Universo, l' immediato fine, io dico, è la fondazione, e perpetua conservazione della Chiesa universale, nella quale potessero tutti gli uomini esser liberamente e felicemente istruiti, esercitati, e tenuti a segno nell' osservanza de' necessarj doveri, nel possesso della temporale felicitá, ed in grande speranza dell'eterna beatitudine. Da questa economica disposizione del Sapientissimo Onnipotente Dio, chiaramente comprendiamo, che fuori della Chiesa non potè, nè può mai esservi alcuna vera speranza di veramente osservare i necessarj doveri, nè di acquistare la vera felicitá, nè la temporale, e caduca, e ne l'eterna.

§. XXVIII. 5. Essendo dunque di tutta la creazione, e conservazione di tutto l' Universo il fine principale, ed immediato di Dio questa istituzione, e con-

conservatio; ipsa meridiana luce vel clarius patet, quod reliquæ res omnes, quæ in hoc miro rerum createrum ordine fiunt, ac fieri usquam possunt, non nisi accessoriæ sint, minusque principales, ac veluti adminicula quædam ab Omnipotenti, Sapientissimoque Domino Deo disposita, et providissime ordinata ad illum sane assequendum, et qua meliori, tutiorique possit ratione obtinendum pium, præcipuumque fovendæ Religionis divinissimum finem: atque ideo cunctos homines tota mente, viribusque totis conari opertere, ut eo omnia colliment, conspirentque, quo Deus ipse, ut conspirent, collimentque voluit, atque decrevit, nemo sane mentis non videt unquam, cogiturque fateri: Facile intelligimus insuper, quod universæ Ecclesiæ regimen idem est, ac totius regimen universi, atque res, quæ in Mundo fiunt, fierique unquam possunt, spectat prorsus, et complectitur omnes.

§. XXIX. 6. Deus qui creavit, instituit, et universam Ecclesiam universis conservat hominibus, et cum ea quidquid in Mundo esse, aut concipi possit, ipse idem ab initio Mundi rexit, regit, et usque reget eamdem, æternumque gubernabit: atque ideo idem ipse solus Creator, Dominus, Dux, verique nominis Rex, et Imperator Augustus fuit, est, eritque semper, et in æternum.

§. XXX. 7. Hocce vero Imperium diversimode Deus pro diversis tribus Ecclesiæ exercuit ætatibus jam supra descriptis. Legis enim naturalis, et legis scriptæ temporibus eam quoque regebat per se, vel certe per Angelos apparens, et loquens selectis, probatisque viris, Patriarchis scilicet in prima, et Prophetis in secunda ætate, ac Summo Pontifici, apud quem solum, unumque cunctarum erat summa rerum. In lege vero Evangelica per unum, solumque interiorem,

servazione della Chiesa universale, più chiaro anche della stessa luce di mezzodì si scorge, che tutte l'altre cose, che in questo ammirabile ordine delle cose create son fatte, o farsi omai si possono, tutte non sono se non accessorie, e meno principali, e come tanti ajuti dall' Onnipotente, e Sapientissimo Signore Dio disposti, e provvidissimamente ordinati a conseguire certamente, ed ottenere nella migliore, e più sicura maniera, che si possa, quel divinissimo, pio, e principale fine di fomentare la Religione: e perciò niuno di sana mente omai non vede, ed è ognuno a confessar costretto, che tutti gli uomini sono obbligati ad impegnarsi con tutta la mente, e con tutte le forze, acciò tutte le cose ivi collimino, e cospirino, ove di cospirare, e collimare Iddio stesso volle, e decretò. Facilmente comprendiamo ancora, che il reggere la Chiesa universale, è lo stesso, che reggere tutto l' Universo, e che il governo della Chiesa onninamente riguarda, ed abbraccia le cose tutte, che nel Mondo sono, e quelle che o mai esservi possono.

§ XXIX. 6. Iddio, che in prò di tutti gli uomini creò, instituì, e conserva la Chiesa nniversale, e con essa tutto ciò, che vi è, o concepir si può nel Mondo, egli medesimo sin dal primo principio del Mondo la resse, la regge, e per sempre la reggerà, e governerà in eterno: ed egli stesso fu, è, e sarà sempre, ed in eterno il solo Creatore, Padrone, Condottiero, Re di vero nome, ed Imperadore Augusto.

XXX. Quest' impero però diversamente Iddio esercitato lo ha secondo le tre diverse età della Chiesa già sopra da noi descritte. Imperocchè ne' tempi della legge naturale, e della legge scritta la reggea anche da per se stesso, o per mezzo degli Angioli apparendo, e parlando agli uomini prescelti, ed approvati, a' Patriarchi, cioè, nella prima età, ed ai Profeti nella seconda età, ed al Sommo Pontefice, in cui uno, e solo il sommo governo residea di tutte le

plenioremque invisibilis Spiritus Sancti, invisibilem afflatum cor invisibiliter illuminans Summi Romani Pontificis, quem in universa hominum Ecclesia unum, solumque instituit Jesu Christi Vicarium, et apud quem solum omnium gerendarum rerum voluit esse summam, et potestatis, et jurisdictionis plenitudinem.

§. XXXI. 8. Principale igitur Ecclesiæ regimen vere Theocraticum est, et perfecte Monarchicum; quia unus, solusque Deus O. M., qui creavit, instituit, et conservat, eamdem vivificat, regit, et gubernat Ecclesiam; idem ipse vere Creator, Dominus, Rex, Imperator Omnipotens. Quare jure meritoque *lib. 1. Regum cap.* 8. 7. Cum populus Isdrael a Summo Pontifice Samuele peteret sibi regem, Deus ipse querulo, orantique respondit Samueli. » Non te abjecerunt, sed me, » ne regnem super eos. Et *cap.* 10. 8. Dicit Domi» nus Deus Isdrael: Ego eduxi vos de Ægipto, et » erui vos de manu omnium regum, qui affligebant » vos. Vos autem hodie *projecistis Deum vestrum,* » qui solus salvavit vos, et dixistis: Nequamquam, » *sed regem constitue super nos*. Et *cap.* 12 17. » Invocabo Dominum, et dabit voces, et pluvias, et » scietis, et videbitis, *quia grande malum feceritis* » *vobis* in conspectu Domini petentes super vos re» gem. Et clamavit Samuel ad Dominum, et Domi» nus dedit voces, et pluvias in illa die, et territus » dixit universus populus ad Samuelem, ora pro ser» vis tuis ad Dominum, ut non moriamur. Addidi» mus enim universis peccatis nostris malum, ut pe» teremus nobis regem.

cose. Nella legge Evangelica poi invisibilmente illuminando per mezzo dell' unico, e solo afflato invisibile dell' invisisibile Spirito Santo, invisibilmente illuminando, io dico, il cuore del Sommo Romano Pontefice, quale solo, ed unico fra gli uomini in tutta la Chisa instituì Vicario di Gesù Cristo, ed in cui solo volle, che residesse il sommo governo di tutte le cose, e la pienezza di potestà, e di giurisdizione.

§. XXXI. Il principale governo della Chiesa adunque è veramente Teocratico, e perfettamente Monarchico; perchè l' unico, e solo Iddio Ottimo Massimo, il quale la creò, istituì, e conserva, egli solo vivifica la medesima Chiesa, regge, e governa; egli stesso vero Creatore, Padrone, Re, ed Imperadore Onnipotente. Quindi giusta, e meritamente nel *libro* 1. *de' Re capo* 8. *v.* 7. quando il popolo di Isdraele dimandava il Re dal Sommo Pontefice Samuele, il medesimo Iddio rispose allo stesso Samuele, che pregava, e di tale dimanda lagnavasi, Iddio medesimo, io dico, gli rispose » *Non hanno essi riggettato te, ma me, acciò non regni io sopra di loro* » Ed al *capo* 10. *v.* 18. » Il Signore Iddio di Isdraele dice »Io vi trassi fuori dell' Eggitto, io vi sottrassi dalla mano di » tutti i Re, che vi affliggevano. Voi però quest'oggi riggettato avete il vostro Dio, che solo vi ha » salvato, ed avete detto » *In nessun conto, ma* » *creaci il Re*: Ed al *capo* 12. *v.* 17. Invocherò » il Signore, ed ei manderà voci, e pioggie, e conoscerete, e vedrete, che vi avete fatto un gran male nella presenza del Signore, dimandando sopra di » voi il Re. E Samuele alzò le sue preghiere al Signore, ed il Signore in quel giorno voci mandò, e » pioggie; e tutto intieramente il popolo atterrito disse a Samuele: Priega tu il Signore a prò de' tuoi » servi, acciò non moriamo. Imperocchè a tutti i » nostri peccati aggiunsimo questo male ancora di dimandare il Re. »

§. XXXII. 9. Potiori quodam jure exprobare cunctis Deus potuit quoque gentibus, quod a fide, et institutis recedentes Nohemi, a se veri nominis, optimoque defecerint Domino, et Rege, et ingentibus, stupendisque portentis per Moysen, ejusque successores patratis jam excussi, ac vocati ad officium, sanitatemque non redierint, constituentes sibi, quasi sui ipsi Domini, et subditi, et non Omnipotentis Creatoris, et Conservatoris Dei O. M., leges novas, Reges et Magistratus.

§. XXXIII. Eodem quoque jure arguere, et nunc potest Hæbreos, Etnhicos, Hæreticos, et Schismaticos omnes, quod tot, tantisque per Humanatum Verbum, ac ejusdem Administros Apostolos, eorumque successores, ac reliquos Christianos patratis semper in sua Romana Ecclesia, hucusque prodigiis excussi, excitati, et vocati, in statu impiæ desertionis obdurati perdurent, et excæcati novas leges, Reges, et Magistatus sibi effutientes inepti.

§. XXXII. Con certa maggior raggione rimbrocciare Iddio potè tutte le genti, perchè allontanandosi dalla fede, e documenti di Noè, ribbellati si siano da lui Ottimo Padrone, e Re di vero nome, e scossi, e chiamati dagli ingenti, e stupendi portenti operati per mezzo di Mosè, e de' di lui successori, a divozione, ed a senno ritornati non siano; ma quasi padroni, e sudditi di se stessi, e non dell' Onnipotente Creatore, e Conservadore Dio Ottimo Massimo, nuove leggi crearonsi, Re, e Magistrati.

XXXIII. Col medesimo dritto ancora rimproverare può ora anche gl' Ebrei, gl' Etnici, gl' Eretici, ed i Scismatici, che scossi, e chiamati da tanti, e sì gsan prodigj operati dal Verbo Incarnato, e dagl' Apostoli suoi Ministri, e loro successori, e dagl' altri Cristiani, e che di strepitar non cessano nella sua Romana Chiesa sino al giorno di oggi, perdurino eglino induriti, ed acciecati nell' empio stato di ribbellione, stoltamente mendicando nuove leggi, nuovi Re, e Magistrati.

CAPUT V.

De triplici Regiminis forma

A

PHLOSOPHIS EXCOGITATA

PROEMIUM

Cum invidus Avernus non sine magna nostrorum temporum injuria, damno, et dedecore plurimos evomuerit ambitiosos nebulones, tenebrionesque, qui dominatum affectantes, Democratiæ, et cujusdam falsæ libertatis obtentu, quidquid veræ libertatis, quidquid pacis, quidquid felicitatis, quidquid demum boni ordinis erat in universo Orbe tam ecclesiastico, quam civili, totum impie perturbarunt, pessundarunt, et penitus quasi eripuerunt, atque abstulerunt; et quamvis eorum acriores impetus impediti prorsus fuerint, et retusi, multique ejusmodi homines ad inferos detrusi; qui supersunt tamen, ab inceptis non desistunt, ac omni nisu peritis, imperitisque fucum facere conantes, ejusdem Democratiæ, et falsæ libertatis prætextu terrarum Orbem tandem quiescere non sinunt, nec unquam se permissuros, insana quadam minantur dementia capti: cum hæc ita sint, inquiebam, laudi nobis potius, quam vituperationi futurum, meritò arbitramur, si ad dissipandas errorum tenebras, quas contra ecclesiasticam, civilemque Monarchiam obfundere non cessant istiusmodi Nebulones, in explodendis eorum futilibus cavillis, ac in Philosophorum enondandis inventis plus æquo paullum immorati videbimur. Nostra enim agitur res, qua non potior altera, cum universa civilis, et religiosa ardet societas hominum.

Su la triplice forma di Governo

DA'

FILOSOFI ESCOGITATA

PROEMIO

Essendo che l'invidioso Inferno non senza grave ingiuria, danno, e disonore de' nostri tempi vomitato egli ha moltissimi ambiziosi nugoloni, ed uomini scellerati, che con bugie le verità ascondano, i quali affettando la sovranità, col pretesto della Democrazia, e di una certa falsa libertà hanno empiamente perturbato, pessundato, e quasi rapito dell' intuttto, e tolto via tutto ciò, che di vera libertà, vera pace, felicità, e di buon ordine vi era in tutto il Mondo sì Ecclesiastico, che civile; e che sebbene i loro più feroci impeti siano stati affatto impediti, e rintuzzati, e molti di tal genìa di uomini siano stati precipitati all'Inferno; quei tuttavia, che sopravivono, non cessano dall' impresa, e tentando con tutto impegno di imporre ai periti, ed imperiti, col colore della medesima Democrazia, e falsa libertá, permettere non vogliono, che una volta si quieti il Mondo, e trasportati da una certa stravagante pazzìa ci minacciano di non esser mai per permetterlo; così essendo le cose, io diceva, meritamente stimiamo, dovercisi ascrivere piutosto a lode, che e biasmo, se in dissipare le tenebre degli errori, che tal genia di nugoloni di spargere non cessano contro la Monarchia Ecclesiastica, e civile, in ventilare i loro insussistenti cavilli, ed in sviluppare de' Filosofi le invenzioni, sembrato sarà di esserci un pò più del giusto trattenuti. Imperocchè quando tutta arde l'ecclesiastica, e civile società degli uomini, di un nostro affare si tratta, di cui altro più importante non vi è.

§. I. A recta quidem nostrorum Aboriginum, Patriarcharumque divina Fide, ac institutis veteres Ethnici aberrantes, liquido fortasse sese, cunctosque homines Unum Deum colere, eique soli tamquam Creatori, Patri, vero Domino, et soli provvidissimo Gubernatori natura servire natos, obsequi et obtemperare, non agnoscebant, nec in ea ab eodem divinitus instituta, et gubernata omnium hominum Ecclesiastica societate, ac regiminis divina forma sese instituendos, informandos, omniumque prorsus virtutum genere ad communem pacem, felicitatemque necessario exercendos sese intelligebant, aut suspicabantur, cum in tenebris cæcutientes erroris, atque ignorantiæ, eousque desipuerunt, ut falso in animum induxerint, se ab Omnipotentis Creatoris naturali regimine, et servitute liberos esse, et tamquam si sui juris omnino essent, suique ipsi Domini simul, et servi, Discipuli, et Magistri, Subditi, et Moderatores, quod quidem absurdissimum est, a divini, optimique regiminis optima forma desciscere, ac illam divinitus conditam, et temperatam refugere societatem, aliamque pro lubitu inire, aliamque pro lubitu sibi adsciscere regiminis formam, male arbitrati sunt, sibi fas esse, et licere; nec quicquam sane Deo dignum de primariis naturæ legibus cogitarunt.

§. II. Si enim Omnipotentis Creatoris sese, ut par erat, filios, servos, discipulos, et subditos, omnino agnovissent; ista hominibus nunquam licere, nec hisce vanis rebus investigandis sibi fas esse, terere tempus, ingenue quidem professi essent; et monuissent potius cunctos homines præcipua naturali Divina Lege obligari, cogi, et impelli ad divinas investi-

§. I. Gl'antichi Gentili certamente vagando dalla retta divina fede, ed instituzioni de' nostri Progenitori, e Patriarchi, chiaramente forse non conoscevano, esser loro, e tutti gli uomini nati per natura ad adorare Iddio, e ad ossequiare, servire, ed obbedire a lui solo, come solo Cratore, Padre, vero Padrone, e solo provvidissimo Governante; nè comprendeauo, nè forse anche sospettavano esser eglino creati per essere istruiti, ed ammaestrati in quella ecclesiastica società di tutti gli uomini, ed in quella divina forma di governo da Dio istituita, e regolata, per doversi ivi necessariamente esercitare in ogni sorta di virtù per la comune pace, e felicità, queste cose, io dico, essi non conoscevano, e neppur da lungi sospettavano, allor quando loschi in mezzo le tenebre dell'errore, e dell'ignoranza, sin a tal grado fuor d'intendimento uscirono, che si indussero falsamente a eredere, di essere eglino sciolti, e liberi dal naturale regime, e servitù dell' Onnipotente Creatore; e come se fossero di loro proprio dominio, e di se stessi padroni insieme, e servi, discepoli, e maestri, sudditi, e governanti, locchè in veritá è assurdissimo, malamente opinarono esser loro lecito, e permesso sottrarsi da quella ottima forma di ottimo, divino governo, e ricusare quella Società da Dio medesimo divinamente istituta, e governata, e contrarne a lor talento un' altra, e di governo un' altra forma adottare a lor talento: nè in vero intorno le primarie leggi della Natura cosa alcuna pensarono che degna fosse di Dio.

§. II Imperocchè, se riconosciuti si fossero; come era di giusto, figliuoli di Dio, servi, discepoli, e per ogni rapporto sudditi dell' Onnipotente Creatore; averebbono certamente con ingenuitá confessato, che codeste cose non erano lecite mai agl' uomini, e che permesso neppur gl' era di consumare il tempo nell' indagare codeste vane cose, ed avrebbono piutto-

gandas perfectiones, et attributa, hominumque officia Deo debita, ut Bono infinito, ut omnium communi Creatori, Conservatori, Patri, Domino, Magistro, et providissimo Gubernatori. Hoc enim primum, Maximumque naturale Mandatum.

§. III. Porrò si ad hæc investiganda, ut revera Omnes homines natura tenentur, animum appullissent Philosophi; cognovissent hercle, 1. Contra naturales leges esse, et contra omne jus, et fas, divinæ non obtemperare voluntati per expressam revelationem hominibus menifestatæ: Intellexissent, 2. sedulo sibi inquirendum esse, num revera Deus suam hominibus voluntatem revelare unquam dignatus esset; quod quidem facillime ab Istraelitis didicissent; si dociles aures eisdem præbere voluissent Philosophi. Hæbraicæ enim Religionis fama a Deo vere institutæ, et ad Adventum usque Jesu Chrirti perpetuo gubernatæ, hujusmodi, inquam veræ Religionis fama, et notitia post patrata a Deo ingentia illa portenta in Ægypto, in deserto, in acquisitione Terræ Promissæ, et secutis inde temporibus, per universum Orbem longe, lateque personabat, et maxime a Regis Salomonis ævo, cum adhuc ad auras nondum venerat istorum Philosophorum genus acutum: quorum Principes Plato, et Aristotiles cum a quampluribus ediscere potuerunt Hebræis, qui negotiandi causa Græciam incolebant; tum cum ipsi varias regiones peragrarunt diversos earum mores, et religiones inspecturi, et apud Hæbreos versati fuere, ut feruntur, vel saltem hanc provinciam oportebat illos obire: scilicet quæ suseeperunt itinera, et peregrinationes, eo fine suscipere debuerant, ut Deum noscerent, eique ab hominibus debita officia. Hoc est enim ut modo ajebamus, pri-

sto avvertiti tutti gl' uomini, come da una principale Naturale, Divina legge obligati essi venivano, costretti, e spinti ad investigar le Divine perfezioni, ed attributi, e gl' officj dagl' uomini dovuti a Dio qual Bene Infinito, e qual Creatore, Conservadore, Padre, Signore, Maestro, e Provvidissimo Governante di tutti gl' uomini. Dapoicchè questo è il primo, o più importante comando della Natura.

§ III. Ed invero se applicati si fossero quei Filosofi, come per natura sono realmente obligati tutti gl' uomini, ad investigare queste necessarie cose, avrebbono certamente conosciuto, 1. Che è contro le leggi della Natura, e contro ogni licitezza, e dritto il negar l'ubbidienza alla volontá Divina agl' uomini manifestata per mezzo di una espressa rivelazione. Compreso avrebbono, 2. esser eglino onninamente obligati a ricercar con tutta diligenza, se mai Iddio degnato si fosse di rivelare difatti agli uomini il suo volere: Locchè avrebbono apprender facilissimamente potuto dagl' Isdraeliti; se i Filosofi una docile ascolta gli avessero prestar voluto. Imperocchè la fama dell'Ebraica religione da Dio veramente istituita, e da Dio insino all'Avvento di Gesù Cristo perpetuamente governata; la fama dico, e la notizia di questa vera Religione, dopo quegl' ingenti prodigj da Dio operati nell' Egitto, nel deserto, nell' acquisto della Terra Promessa, e ne' tempi indi seguiti, da per tutto rimbommava in tutto il Mondo, e massime dall'epoca del Re Salomone, quando ancor nata non era l'acuta razza di questi Filosofi: I principi de' quali Platone, ed Aristotele apprenderla poteano sì dagl' Ebrei, che in Grecia abitavano per negoziare, come pure quando eglino medesimi varie regioni trascorsero per osservar di presenza i loro diversi costumi, e religione, e che furono, come dicesi, presso anche gli Ebrei, o ciò almeno essi praticar doveano: quei cammini, cioè, e quei lunghi viaggi, che essi intraprosero

mum, et maximumm Divinæ Naturæ mandatum. Quod cuivis ignorare nec tunc quidem licebat.

§. IV. Profecto cum totius Creationis, et Conservationis Universi immediatus, et præcipuus divinus finis fit Universalis omnium hominum divinæ Ecclesiæ Institutio, at Conservatio; facile intelligitur Deus non alio certe fine in Hebræorum populo tot, tantaque stupenda patrasse miracula, nec alio certe fine populum illum tam conspicuum in Universo Orbe reddidisse, et famosum portentis, opibus, calamitatibus, bellis, victoriis, fœderibus, ipsisque captivitatibus non alio certe, inquam, fine, nisi ut ab instituta divinitus Ecclesia aberrantes homines, et somnosopitos excitaret quoque, vocaretque ad bonam frugem, non alio certe, inquam, fine, nisi ut suæ divinæ Revelationis, suæque veræ Religionis lucem, et notitiam vel invitis obtruderet caligantium hominum obtutibus.

§. V. Philosophi tamen illi in media rectæ rationis, et divinæ Revelationis luce cæcutientes; Theocraticum regimen, a quo solo oportet bona cuncta sperare, aut minime viderunt, aut certe neglexerunt; et ad communem securitatem, utilitatem, felicitatemque, qua possent ratione, comparandam, obtinendamque, pro infirmi humani ingenii captu tres excogitarunt humani regiminis, societatisque diversas formas.

intraprendere l'aveano dovuto a quel fine certamente di conoscere Dio, e gl'officj dagli uomini a lui dovuti. Dapoicchè questo, come testè dicevamo, è il primo, e più interessante comandamento della divina natura: comandamento che a niuno, neppur di quei tempi era permesso di ignorare.

§. IV. Oltre a ciò, essendo ehe l'immediato, e principale divino fine di tutta la creazione, e conservazione dell'Universo la istituzione egl'è, e la conservazione dell'universale, divina Chiesa di tutti gli uomini; facilmente comprendesi, che Iddio non ad altro fine operò nel popolo Ebreo tanti, e sì stupendi miracoli, nè ad altro fine rendè quel popolo cospicuo, celebre, e famoso, in tutto l'Universo per i portenti, per la potenza, per le calamita, per le guerre, per le vittorie, per le alleganze, e per le stesse cattività, non ad altro fine certamente, io dico, che per iscuotere anche quegli uomini, che lungi errando dalla da Dio instituita Chiesa, addormentati si stavano nel loro errore, e chiamarli così al cammin dritto, non ad altro fine certamente, io dico, che di cacciar per forza sin dentro i malvolentieri sguardi degli uomini incaliginati la luce, e la notizia della sua divina Rivelazione, e della sua vera Religione.

§. V. Quei Filosofi tuttavia in mezzo alla luce della retta ragione, e della divina rivelazione abbarbagliati o non conobbero il governo Teocratico, dal quale solo uopo è, che ogni ben si speri, o certamente lo trascurarono; e per procurare in quella guisa, che poteano, i scambievoli necessarj ajuti, e per procacciarsi, ed ottenere la comune sicurezza, utilità, e felicità, secondo la capacitá del debole umano intendimento tre diverse forme escogitarono di umano governo, e societá. Quella comune, e perfetta felicità, vale a dire, a cui per un insuperabile istinto della natura agognano gli uomini tutti, in quel luogo la cer-

Quam scilicet cuncti homines invincibili naturæ impulsu communem, perfectamque sospirant felicitatem, eo loci querebant, ubi nulla quidem inveniendi spes poterat effulgere; apud homines nempe natura passionibus obrutos et ignorantia. Quid porro tanti boni sperare licet, nisi a Deo O. M.? Aut enim ajebant, cuncta se ipsa reget multitudo, aut aliqui ex ea, aut unus ex omnibus moderabitur omnes: nec sane præter hos alius dari, aut excogitari potest regendi modus. Et ita quasi populus sui ipse esset juris, et potestatis, quod contra hominis creati naturam certe est, nec quicquam dignum de *Dei Creatoris*, et Conservatoris Dominio, absolutoque cogitantes Imperio, a libero, addebant, pendet arbitrio populi, quænam ex tribus seligenda esset regiminis forma.

§. VI. Hocce quidem jus, potestatemque Optimo Domino, et Creatori auferebant Deo, tribuebantque populo, natura nato servire Deo; quoniam revera in hominibus, utpote e nihilo eductis, et creatis, sive sigillatim singuli, sive simul sumpti considerentur omnes, nil præter officia suo debita Creatori, et Conservatori inveniri, inesse, aut concipi unquam potuit. Sive enim Creatura stat, sive perit; non sibi, sed suo Domino, et Creatori stat quidem, aut perit; cum nihil penitus Creatura ad suum esse contulerit, nihilque proprii in se ipsa habeat. Quid enim habet, dicit Apostolus, quod non accepit utique a Deo? Hæc utique illi ignorabant; aut nosse certe negligebant.

§. VII. Cum populum unus regit e multis, Monarchia dicitur, seu regimen Monarchicum; cum aliqui gubernant, nuncupatur Aristocratia; appellatur denique Democratia, cum se ipsum populus regit, sive, quod idem est, cum penes ipsam multi-

cavano, ove di rivenirla nessuna speranza in vero balenar potea: la cercavano, cioè, negli uomini, che per natura sono da ignoranza soverchiati, e passioni. Come mai sperar lice un sì gran bene, se non da Dio Ottimo, Massimo? Imperocchè essi diceano, o reggerà se stessa tutta insieme la moltitudine, o alcuni di essa, od un solo fra tutti starà di tutti al governo: ed in vero fuori di queste altra forma di governo darsi, o escogitarsi non può. E così, quasi che il popolo fosse di suo proprio dritto, e potestá, ed affatto indipendente da Dio, nè cosa alcuna quei filosofi pensando degna dell'assoluto dominio, ed impero di Dio Creatore, e Conservadore, dipende, soggiungeano, dal libero arbitrio del popolo, quale di queste tre forme di governo sciegliner ei si volesse.

§. VI. Toglieano essi certamente questo dritto, e questa potestà a Dio Ottimo Padrone, e Creatore, e lo davano all' uomo nato per natura a servire Dio; mentre in realtà negli uomini, come cavati dal nulla, e creati, tanto se sí considerano ad uno ad uno in particolare, quanto presi tutti insieme nient'altro vi si potè trovare, nient'altro esser vi potè mai, o concepire, che gl'officj al lor Creator, e Conservador dovuti. Imperocchè se la creatura campa, o perisce, non campa, o perisce a se stessa, ma al suo Padrone certamente, ed al suo Creatore; mentre niente ella conferì all'esser suo, e niente vi ha in se stessa del suo. Imperocchè qual cosa mai, dice l'Apostolo, ella ha, che ricevuta non l'abbia certamente da Dio? Quei filosofi ignoravano certamente queste cose, o di conoscerle almen trascuravano.

§ VII. Quando un solo fra tutti regge il popolo, Monarchia allor si appella, o Governo Monarchico; quando governano alcuni, si chiama Aristocrazia, si chiama finalmente Democrazia, quando tutto il popolo regge se stesso, o, ciocchè è tutto lo stesso, quando l' impero risiede presso la stessa mol-

tudinem residet imperium, inquiebant illi, homines scilicet humana loquentes.

§. VIII. Nisi mea me fallit opinio; nimia idearum confusione laborasse videntur, qui cum Hæresiarcha Calvino præter has tres regiminis formas dari posse et alias dicunt, ex his eisdem tribus permiscendo exurgentes. Sunt nempe nonnulli, qui verba potius attendentes, quam ipsorum verborum ideas, et definitiones, rem conceptu facilem, ac revera possibilem factu protulisse, arbitrantur, cum asserunt dari posse regimen mixtum ex Monarchia, et Aristocratia, aut Democratia; aut ex hac, et Aristocratia; aut ex tribus omnibus simul permixtis. Nam quæcumque fuerit hæc supposita permixtio, non aliud potest dare productum, quam ut principatus sit, aut apud omnes, aut apud plures, aut apud unum. Atque adeo quomodocumque facta concipiatur asserta permixtio, semper redit ad idem.

§. IX. Si permixtam nempe finxerint Monarchiam cum Aristocratia; peto: aut hæc permixtio effecit, ut imperium fit penes unum, aut plures, aut penes omnes. Quicquam aliud enasci nequivit. Si responderint, quod sit penes unum; recte reponemus: En dum aliud sperabant emersurum regimen diversum; eadem exiit simplex Monarchia: Si autem dixerint, quod fit penes aliquos: Jure dicemus: Ecce evanuit Monarchia, et ipsa simplex emersit Aristocratia. Si denique responderint: Penes omnes: En, insurgemus, Monarchia simul exulantibus, et Aristocratia, eadem sola viget Democratia. Eadem argumentatio valebit super quaslibet alias permixtiones. Quæcumque ergo, et quomodocumque facta supponatur asserta ista permixtio, nulla alia obtineri poterit, nisi ex illis tribus una, aut nulla quidem regiminis forma.

titudine, diceano quei filosofi, quegli uomini, vale a dire, che umanamente parlavano.

§. VIII. Se io non mi inganno; da troppa confusione di idee occupati mi sembrano tutti quei, che coll'eresiarca Calvino opinano, esservi oltre a queste tre forme di governo alcun'altre resultanti dalla mescolanza di queste medesime tre forme. Vi sono molti, vale a dire, che attendendo più alle parole, che alle idee, e definizioni delle medesime, opinano di aver proferito una cosa facile a concepirsi, ed anche possibile a realizarsi in fatto, quando asseriscono, potersi dare un Governo Misto di Monarchia, ed Aristocrazia, o Democrazia; o di questa, e di Aristocrazia; o di tutte e tre mescolate insieme. Conciosiacchè, qualunque sia per esser questa supposta mescolanza, dar essa non può altro prodotto, che l'impero sia o appresso di tutti, o appresso dimolti, o appresso di un solo. E che perciò comunque fatta si concepisca l'asserta mescolanza, ritorna sempre allo stesso.

§. IX Se fingeranno, vale a dire, di esser mescolata la Monarchia coll'Aristocrazia, dimando: o questo miscuglio effettuò, che l'imperio fosse presso un solo, o molti, o presso tutti. Nascerne alcun'altra cosa ella non può. Se risponderanno, di essere presso un solo, giustamente ripiglieremo: ecco mentre speravano essi di nascerne un'altro diverso governo, ne uscì la medesima semplice Monarchia: se poi diranno, di essere presso alcuni; meritamente risponderemo: ecco svanì la monarchia, e ne risultò la semplice Aristocrazia. Se finalmente risponderanno, di essere presso di tutti; ecco, insorgeremo, cacciate via la Monarchia insieme, e l'Aristocrazia, sola resta la stessa semplice Democrazia. La stessa argomentazione valerà per qualsivogliano altre mescolanze. Qualunque pertanto sia per essere, ed in qualunque modo fatta si supponga l'asserta mescolanza, nessuna altra forma di governo ottener si potrà, se non una delle tre semplici, o certamente nessuna affatto.

§. X. Ex dictis modo luce clarius patet, dari non posse ex Aristocratia, et Democratia mixtum regimen, utpote quod apertam involvit contradictionem. Erit enim mixtum, et non mixtum; Mixtum erit; quia ita volunt, supponuntque. Non erit mixtum, quia per demonstrata ex ipsa asserta permixtione non nisi simplex potuit exire, aut nulla quidem forma regiminis. Est, et non est: Quod absurdissimum. Falsum igitur supponebat omnino Calvinus, longeque aberrabat a vero Divinæ Ecclesiasticæ Monarchiæ simul, et Sæcularis infensissimus hostis, cum Inst. Lib. 4 cap. 20. § 8. scripsit: *Equidem si in se considerentur tres illæ, quas ponunt Philosophi, regiminis formæ, minime negaverim, vel Aristocratiam, vel temperatum ex ipsa, et Politia statum ab aliis omnibus longe excellere*. A simplici scilicet, vel mixta Monarchia, et a simplici Democratia.

§. XI. Verum ex hoc tuo Aristocratiæ, et Democratiæ temperamento quid, quæso, expectas impie Calvine? Quid his verborum strophis, contradictiones contradictionibus aggeras, invita Minerva? Ex hoc enim temperamento quid aliud sperare licebit, vel poterit, nisi quod aut Omnes regant, aut Plures, aut Unus ex omnibus, aut nemo? Quid aliud enim diversum nec dari, nec dici, nec excogitari, aut concipi unquam poterit. Si dixeris: *Omnes*: En simplex Democratia. Hæc est ergo, quæ ex tuo nascitur temperamento, et quæ, ut *ajebas*, a Monarchia longe excellens, et omnibus aliis, Aristocratiæ æquabitur per tuam sententiam. Atqui per te ipsum simplex Aristocratia longe excellit a simplici Democratia. Excellit igitur simul, et æquatur. Quod idem est, excellit, et non excellit; æquatur, et non æquatur. Tute ipse ergo, Calvine, tuis verbis invol-

§. X. Da quanto venghiam da dire, più chiaro della luce si scorge, non potersi dire un Governo Misto di Aristocrazia, e Democrazia, come quello, che aperta contradizione involve. Imperocchè sarà misto, e non sarà Misto. Sarà misto, perchè così lo vogliono, e suppongono; non sarà misto, perchè in vigor di quanto dimostrato abbiamo, dalla medesima asserta mescolanza resultarne non potè se non una delle semplici, o certamente niuna forma di Governo. È, e non è: locchè è assurdissimo. Calvino adunque nemico capitalissimo dell' *Ecclesiastica* Monarchia insieme, e della secolare supponeva onninamente il falso, ed errava assai lungi dal vero, quando nel *libro* 4, *capo* 20 §. 8. delle sue Instituzioni scrisse: *In verità se si considerano in se stesse quelle tre forme di Governo, che i filosofi ci suggeriscono, non sarò mai per negare, che l'Aristocrazia, od un governo mescolato di essa, e di Democrazia, è assai più eccellente di tutti gl'altri*: Della semplice, cioè, o mista Monarchia, e della semplice Democrazia.

§. XI. Ma da questa tua mescolanza di Aristocrazia, e Democrazia, cosa mai, di grazia, ti aspettavi tu, o empio Calvino? A che contro ogni buon senso con questi circuiti di parole contradizioni a contradizioni ammucchi? Giacchè da questa mescolanza, che cosa mai sarà lecito, o potrassi mai sperare, se non, o che governino tutti, o alcuni, o un solo fra tutti? Dapoicchè altra cosa diversa nè dar si può, nè dirsi, nè escogitarsi, nè concepirsi mai. Se dirai, che governano tutti; ecco la semplice Democrazia Questa è dunque quella forma, che nasce dalla tua mescolanza, e che, come dicevi, essendo assai più eccellente della Monarchia, e di tutte l'altre forme di governo, sarà eguale per tua sentenza alla semplice Aristocrazia. Ma per tua stessa sentenza la semplice Aristocrazia è assai più eccellente della semplice Democrazia. Dunque è assai più eccellente insieme, ed è e-

vis, et contradictionibus. Si autem responderis: *Ut regant aliqui*: En simplex Aristocratia. Ex tuo ergo temperamento ex Aristocratia, et Democratia nil aliud sperare licebit, nisi eamdem ipsam simplicem Aristocratiam. Atqui jactabas, te daturum quid diversum, quod simplex non esset Aristocratia. Est ergo quid diversum, et non est; est temperamentum ex Aristocratia, et Democratia, et non est temperamentum: quia est simplex Aristocratia. Tuis ergo ipse verbis, ac tuæ contradictionis laqueo tute ipse suspendis.

§. XII. Superest ergo nunc ut dicas, quod unus regnabit. Quamvis id sit, quod nos volumus; et quod tu fateri cogeris invitus; contradictionis tamen laqueos nec ita evasisti. Formam enim regiminis, quam ex hoc tuo temperamento pollicebaris, longe excellere jactabas a Monarchia. Atqui quod ex hoc temperamento exiit, quodque solum sperare licebat, ipsa eadem est Monarchia. Eadem ipsa ergo Monarchia longe a se ipsa excellit. Est ergo eadem ipsa per Ipothesin, et non est eadem ipsa, quia excellit. Quod quidem absurdissimum est, manifestamque involuit contradictionem. En, Calvine, quo te dementia traxit; imo Æterni Numinis provida fata, ut dum Monarchiam omni nisu oppugnare conaris, et verbis verba congeris cassa sensu, imprudens, invitusque dixeris, quod certe nolebas, Monarchiam nempe a Democratia longe excellere.

guale: locchè è lo stesso, è più eccellente, e non è più eccellente; è eguale, e non è eguale. Tu stesso adunque, o Calvino, inviluppi te stesso ne' lacci delle tue parole, e delle tue contradizioni. Se poi risponderai, che regnano alcuni: ecco la semplice Asistocrazia. Dalla tua mescolanza adunque di Aristocrazia, e Democrazia non si potrá altro sperare se non la medesima semplice Aristocrazia. Ma tu millantavi di dare una forma di governo diversa dalla semplice Aristocrazìa; e che perciò la semplice Arìstocrazia non fosse. È essa dunque una forma diversa, e non lo è; è essa un misto di Aristocrazia, e Democrazia, e non è un misto; perchè è la semplice, e sola Aristocrazia. Tu stesso dunque, o Calvino, col laccio ti strangoli della tua contradizione, e colle tue stesse parole.

§. XII. Ora adunque solo di dir ti resta, che di tutti regnerá un solo. Seben ciò è quanto noi vogliamo; e quanto tu mal volentieri, e contro tua voglia sei a confessar costretto; tuttavia neppur cosí da' lacci scappasti della contradizione. Dapoichè tu millantavi, che quella forma di governo, che da cotesto tuo miscuglio promettevi, era assai più eccellente della Monarchia. Ma la forma, che da cotesto tuo miscuglio ne resultò, fu la medesima, ed istessa Monarchia. la medesima dunque, e stessa Monarchia è assai più eccellente di se istessa. È dunque la stessa per ipotesi, e non è essa stessa, perchè è più eccellente: locchè è certamente assurdissimo, ed una manifesta contradizione involve. Ecco, o Calvino, ove ti trasse la tua demenza, anzi dell' Eterno Dio il provvido volere, che mentre con ogni sforzo oppugnar ti impegni la Monarchia, e mentre parole a parole aggiungi prive di senso, senza accorgertene, e contro tua volontà dicesti, ciò che certamente dir non volevi, che la Monarchia, cioè, assai più eccellente si è della Democrazia, e della stessa Aristocrazia.

§. XIII. Porro, etsi hac argumentatione, qua adhuc usi sumus, ad id fatendum adactus non fuisses; hoc idem tamen te jamdiu imprudentem implicite tunc falsum esse demostrabimus, cum illa verba imprudenter protulisti: *Temperatum ab Aristocratia, et Politia statum ab aliis omnibus longe excellere.* Temperatus enim hic tuus status, quem tu longioribus hisce verbis involvisti, alius non est, nec esse unquam potuit, nisi idem ipse status Monarchicus. Miraberis fortasse, Calvine, tam inopinata argumentatione. Verum res ita hercle se habet. Nam temperatus ex Aristocratia, et Politia status ille tuus nec simplex esse poterit Aristocratia, nec simplex Democratia, aliter verbis te lusisse, et contradictiones illas, quas modo demostravimus, te cumulasse concedas, oportet. Atqui simplex Aristocratia est, cum regnant Aliqui; simplex Democratia, cum Omnes regnant. Temperatus ergo hic tuus status est tunc, cum nec Omnes regnant, nec Aliqui. Atqui, dicere, nec Omnes regnant, nec Aliqui, idem est, ac dicere: regnat Unus, aut nemo. Cum vero regnat Unus, Monarchicus status est. Ergo cum dixisti, temperatum ab Aristocratia, et Politia statum ab omnibus aliis longe excellere, idem hercle est, ac te dixisse, Monarchiam ab omnibus aliis longe excellere. Hoc sane fateri voluntas tibi non erat; attamen invitus, imprudensque fassus es, quod nolebas, Monarchiam nempe ab omnibus aliis longe excellere.

§. XIV. Hoc equidem mirum, et non sine Omnipotentis Numine Dei factum putaverim. Quis naturaliter factum dixerit unquam, ut callidissimus vir,

§. XIII Ed invero, quando anche a ciò confessar costretto stato non fossi da quanti argomenti abbiam sinora addotto; dimostreremo tuttavia, che tu senza accorgertene, lo avevi ciò medesimo confessato implicitamente allora, quando imprudentamente proferisti quelle parole » *Il governo mescolato di Aristocrazia, e Democrazia essere assai più eccellente di tutti gli altri* » Imperocchè codesto tuo mescolato governo, che in tale lungo circuito di parole tu involvesti, niente altro si è, ed altro esser non potè mai, che il medesimo, e lo stesso stessissimo governo Monarchico. Ti maraviglierai forse, o Calvino, di sì inaspettata argomentazione. Ma la cosa a fè così la va. Conciosiacchè cotesto tuo stato mescolato di Aristocrazia, e Democrazia esser non potrà mai nè semplice Aristocrazia, nè semplice Democrazia; altrimenti sei costretto a concedere, di aver imposturato con dir parole senza idee, e di aver cumulato quelle contradizioni, che puoco fa dimostrato abbiamo. Ma la semplice aristocrazia è, quando regnano alcuni, la semplice Democrazia, quando regnano tutti. Cotesto tuo stato mescolato, adunque è allora, quando non regnano tutti, nè alcuni. Ma quando non regnano tutti nè alcuni, è lo stesso che dire: un solo regna, o nessuno. Quando poi regna un solo, è Stato Monarchico. Quando dunque dicesti, che lo stato mescolato di Aristocrazia, e di Polizia è assai più eccellente di tutti gl'altri; è certamente lo stesso, che aver tu detto: la Monarchia è assai più eccellente di tutte l'altre forme di Governo. Tu in vero la volontà non avevi di confessar questa verità; contro tua voglia purnondimeno, e senza avvedertene hai confessato ciocchè non volevi, che la Monarchia, cioè, è assai più eccellente di tutte l'altre forme.

§ XIV Ella è veramente cosa da maraviglia, e giudico di non esser ciò avvenuto senza il volere dell'Onnipotente Dio. Chi dirà mai, esser naturalmente

et Latini sermonis alioquin peritissimus, dum latine loquitur, id ipsum adstruat, quod omni nisu oppugnare vehementer intendit? Hoc enim loco, atque hisce verborum ambagibus oppugnare vehementer Calvinus contendebat civilem simul, et maxime Ecclesiasticam Monarchiam; quod idem est, Divi Petri primatum, et Petram illam, super quam Christus Dominus Ecclesiam suam se ædificaturum dixit, ædificavitque; atque adeo Ecclesiæ Christianæ fundamenta hoc loco concutere aggrediebatur, ipsam sic Ecclesiam Jesu Christi imis a fundamentis eversurus. Sublato enim fundamento, ruat, oportet, ipsum edificium, cum sine fundamento stare nunquam poterit. Hac una, et sola machina, Monarchiam scilicet oppugnando hujusmodi verbis, utramque societatem civilem, et Ecclesiasticam concutere Calvinus, perturbare, ac radicitus evertere satagebat, omnique conabatur nisu, mala quidem in Civitate videre cupiens. Contraria tamen fassus est invitus, et imprudens; *ab ipso hoste alioquin infensissimo veritatis testimonium* sic elicuit Monarchia. Quis id dixerit, sine *Dei numine* factum?

§. XV. Verum quis unquam crediderit, hisce futilibus verborum ambagibus, tot, tantasque involventibus contradictiones verba dare potuisse Calvinum fucumque facere non solum quidem imperitis viris, sed et sapientioribus? Id porro accidisse videtur, quia hi rerum agendarum nimio pondere pressi, et moram pertesi, introspicere neglexerint singulorum verborum notiones, atque intrinsecas rotulas, cunctasque moleculas (ut ita dicam) quæ in illa quidem triplici regi-

avvenuto, che un astutissimo uomo, e peritissimo per altro del latino linguaggio, mentre parla in latino, fortifichi e corrobori ciò medesimo, che con ogni sforzo distruggere ostinatamente intende, ed oppugnare? Imperocchè Calvino in questo passo, e con queste rivolture di parole ostinatamente sforzavasi di abbattere la Civile insieme, e massime l' Ecclesiastica Monarchia, che tanto è dire, il Primato di S. Pietro, e quella Pietra, sopra la quale Gesù Cristo Signor nostro disse di volervi edificare, e vi edificò di fatti la sua Santa Chiesa; e perciò di scuotere si incegnava della Cristiana Chiesa i fondamenti, per rovesciar così da suoi più alti fondamenti la Chiesa di Gesù Cristo. Mentre levato via il fondamento, forz'è, che cada il medesimo edificio, essendo che star ei non può mai, senza il fondamento. Calvino con questa sola, ed unica machina, oppugnando, cioè, con sì fatte parole la Monarchia, machinava egli, e a tutto poter si sforzava di scuotere, perturbare, e rovesciare insin dalle radici l'una, e l'altra società, la Civile, e l' Ecclesiastica, effetto certamente di quella barbara indole, che ei avea di goder de' mali della cittá. Pur tuttavia contro sua volontà, e senza accorgersene ha confessato tutto il contrario. La Monarchia ha così cavato per forza la testimonianza della verità dalla bocca istessa del suo peraltro capitalissimo nemico, chi potrà dire mai, esser ciò avvenuto senza una particolar opera di Dio?

§. XV. Ma chi crederà mai, che con tali inetti giochi di parole, che tali, e tante contradizioni involvono, abbia Calvin potuto illudere, ed abburbagliare non solo gli uomini imperiti, ma pure de' più sapienti? A fè mi sembra esser ciò avvenuto, perchè questi uomini grandi soverchiati dal peso delle facende, e volendo tosto spicciarsene, abbiano trascurato di minutamente sviluppare le idee di ciascuna parola, e di guardare, per dir così, sin dentro le interne rotel-

minis forma, et in unaquaque earum necessario omnino requiruntur, continenturque. Ne quid hujusmodi cuiquam eveniat nostrorum auditorum, lectorumve, operæ prætium erit, ex his nonnulla alioquin obvia paulo latius explicare; nequis scilicet idearum laberans confusione in hujusmodi incidat, vel hians hujusmodi deglutiat contradictiones, erroresque, presertim cum hujusmodi errores nunc nostrorum temporum injuria, ac perditorum hominum culpa res perturbant totius Orbis, nec nostras omnino relinquunt intactas.

§. XVI. Quemadmodum noster primus genitor Adam, et Patriarchæ, ita et reliquos omnes, veræ Religioni, et a Deo divinitus institutæ ecclesiasticæ societati dare nomen oportet semper, et usque oportebit, et formæ illi regiminis subjici, quam Deus ipse revelando constituerit, omnino necesse est, et semper erit. Naturali enim, et vere præcipuo primo, et maximo mandato, ac lege, qua potior alia concipi nequit, Deo Creatori, ac Optimo Maximo Conservatori, et Gubernatori in omnibus, et per omnia obsequi, et obedire tenentur, et maximopere coguntur homines omnes. Hæc autem forma regiminis, cum instituta sit a Deo, qui Optimus optima gignit, non nisi optima esse potest. Optima vero illa dicitur regiminis forma, quæ ad consequendum temporalis, et æternæ felicitatis necessarium, et amplissimum finem, ita perfecte, et adequate conducit, ut aperiam contradictionem involvat, atque absurdum omnino sit, imo dictu nefandum, ullam aliam ea meliorem esse, aut excogitari ab hominibus unquam posse. Atqui in ea, quam Deus ipse instituit, forma regiminis unus regnat, gubernatque, idem ipse scilicet Deus, qui ut creavit, et conservat, sic prudenter, suaviterque omnia disponit, moderatur, et regit; cum vero unus regit,

le, e tutti i piccoli ordegni, che per indispensabile necessità assolutamente si ricercano, ed in verità contengonsi in quella triplice forma di governo, ed in ognuna di esse. Utile sarà spiegarne un puoco più distesamente alcune nozioni per altro ovvie, per impedire, che avvenghi lo stesso ad alcun de' nostri leggitori, o uditori, per impedire, cioè, che alcuno, restando con idee confuse su questi oggetti, cada, o a bocca aperta inghiottisca sì fatte contradizioni, ed errori, e tanto maggiormente, che questi errori per ingiuria de' nostri tempi, e per colpa di uomini scellerati la quiete perturbano di tutto l'Universo, e la nostra non lasciano di ogni molestia esente.

§. XVI. Come fu di mestieri, e necessario, che il nostro primo progenitore Adamo, ed i Patriarchi, così fa sempre di mestieri, e sarà sempre necessario, che tutti gl' altri uomini ancora si ascrivano alla vera Religione, ed all'ecclesiastica società da Dio divinamente istituita, ed è, e sarà sempre assolutamente necessario a quella forma di governo assoggettarsi, che il medesimo Iddio avrà per mezzo della rivelazione stabilito. Dapoicchè per naturale, e veramente principale primo, e massimo comandamento, e per una legge, di cui altra più imponente concepir non puossi, sono tutti gli uomini obligati, e sommamente costretti di ossequiare, ed obbedire in tutto, e per tutto a Dio Creatore, ed Ottimo Massimo Conservadore, e Governante. Questa forma poi di governo essendo istituita da Dio, il quale come Ottimo ottime cose produce, esser ella non può, se non ottima. Ma ottima si dice quella forma di governo, che a conseguire il necessario, ed amplissimo fine della temporale, ed eterna felicità, così adeguata, e perfettamente conduce, che aperta contradizione involve, ed è assolutamente un assurdo, esservene, o potersene mai dagli uomini escogitare alcun' altra migliore. Ma in quella forma di governo, che Iddio medesimo istituì, un so-

Monarchica forma est; Monarchicam quoque esse, quo ad illos homines, quos suæ supremæ Potestatis visibiles in terris constituit Administros, paulo infra (*cap. seq.*) luce clarius demostrabimus. Monarchia igitur, utpote a Deo O. M. instituta, omnium est optima, nec alia unquam excogitari potest, quæ melius, perfectiusque ad optatum, amplissimumque perpetuæ felicitatis finem conducat, atque perducat.

§. XVII. Hinc plura legitimo nexu sequuntur: 1. Quod cuncti homines præcipua, et maxima naturæ lege, et qua non potior altera, subjici coguntur Monarchico regimini, tum quia a Deo institutum est: tum quia nullum aliud dari potest regimen, quod melius eo ad necessarium finem conducere valeat. 2. Quod illi homines, qui ab ecclesiastica societate, quam Deus omnium Dominus, et Gubernator instituit, recessisse inveniuntur, jure, meritoque dicendi sunt, a Deo vere Domino, et Rege, contra maximam, et præcipuam Naturæ legem perfide descivisse, ac impie defecisse, atque in nefando versari illicitæ desertionis, ac defectionis impio statu. Quamvis autem istiusmodi homines ad officium semper, et pro semper redire tenentur; tamen si in hoc impiæ desertionis perfido statu concipiuntur, excusso divinæ servitutis, et obedientiæ jugo; ut concipiantur quoque oportet sine Duce, sine Domino, et inter se omnes juribus pares, et officiis, ac unusquisque sui ipse Dominus, et servus; subditus, et gubernator. Qui est veræ Anarchiæ status, qui vere apertam involvit contradictionem, qui contra præcipuam, maximamque est naturæ legem, et quo nihil deterius humano generi.

lo regna, e governa, cioè, lo stesso, e medesimo Iddio, il quale come creò, e conserva tutte le cose; così soave, e prudentemente tutte le dispone, regge, e governa. Ma quando regge un solo, la forma di governo è Monarchica; e Monarchica puoco appresso (nel capo seguente) dimostreremo, esser ancora per rispetto a quegli uomini, che in terra costituì Ministri visibili della sua suprema Potestá. La Monarchia adunque, perchè istituita da Dio Ottimo Massimo, è l' ottima fra tutte, nè altra escogitar se ne può mai, che meglio, e più perfettamente conduca, e facci arrivare al desiato, ed amplissimo fine della perpetua felicità.

§. XVII. Indi leggittimamente ne sieguono molte conseguenze: 1. Che tutti gl' uomini per una principale, e la più pressante legge della Natura, e di cui altra più imponente non vi è, costretti vengono ad assoggettarsi al Monarchico regime, sì perchè è istituito da Dio, sì perchè altro reggime dar non si può, che possa meglio condurci al necessario fine. 2. Che tutti quegl' uomini, i quali allontanati si trovano dall'Ecclesiastica Societá, che istituì Iddio Signore, e Governante di tutte le cose, meritamente e con giusta raggione dir si devono di essersi contra la principale, e più pressante legge della Natura perfidamente rivolti, ed empiamente ribellati da Dio veramente Signore, e Re, e di trovarsi inviluppati nell' empio stato di illecita, e nefanda rivolta, e ribbellione. Sebene poi tal sorta di uomini tenuti sempre, e ad ogni momento sono di ritornare a divozione; se si considerano purnondimeno in questo perfido stato di empia ribellione, e con aver iscosso il giogo della divina servitù, ed obbedienza; uop' è si concepiscano ancora di esser senza condottiero, senza Padrone, e fra di loro tutti eguali di dritti, e di doveri; ed ognuno di se stesso Padrone, e servo, suddito, e governante. Quale stato è quello di vera Anarchia;

§. XVIII. In hoc quidem rerum statu Ethnici Philosophi versabantur, cum nihil cogitantes de reditu ad officium, utpote qui nihil de Deo dignum sapiebant, nihilque ideo inquirebant de hominum officiis erga Deum; sed tamquam cæci cæcis ducatum præstare gestientes, ad evitandum orridæ Anarchiæ statum, et ut humanis, qua ratione valerent, pene desperatis occurrerent rebus, illas tres regiminis, quas supra diximus, excogitaverunt formas: præter quas nulla alia quidem dari, excogitari, aut mente concipi unquam potuit. Profecto si ad evitandam Anarchiam regenda est multitudo, aut unus regat, oportet, eam, aut aliqui, aut omnes. Aliquis alius modus inventu impossibilis omnino est: atque ideo, aut una ex tribus dictis adoptabitur forma, aut multitudo in Anarchia relinquatur necesse est. Cum igitur nonnulli dicunt, ex permixtione harum trium formarum aliam, aut alias obtineri posse formas, verbis tantum ludunt, idearum laborant confusione. nec quid dicant, probe intelligunt. Quidquid enim ex asserta permixtione obtinebitur, aut ad unam recurret dictarum, aut respuet omnes, et redibit ad Anarchiam.

§. XIX. Quamobrem non satis mirari mihimet ipse videor, cum mente revolvo illud etiam humanorum ingeniorum vere portentum, Eminentissimum scilicet Bellarminum, cum in cæteris omnibus oculos ita ægregie confixerit impio Calvino, ut nihil amplius desiderari possit, nec illo felicior alter; tamen a verbis illusum fortasse Calvini, in eam ivisse Calvini

il quale in realtà un' aperta contradizione involve, il quale è contra la principale, e più pressante legge della Natura, e di cui niente vi può esser di peggio per lo genere umano.

§. XVIII. Gli Etnici Filosofi erano certamente involti in questo stato di cose, quando niente pensando di ritornare a divozione, perchè niente di degno gustavano intorno a Dio, e niente perciò indagavano su i doveri degli uomini verso di Dio; ma come quei ciechi, che la guida di prestar si incegnano agl' altri ciechi, eglino per evitar lo stato dell' orribile Anarchia, ed occorere per quanto poteano alle disperate umane cose, quelle tre forme escogitarono di umano governo, di cui sopra parlammo: oltre le quali in verità darsene, escogitarsene, ó concepirne colla mente non si potè mai un' altra. Ed invero, se ad evitar la sempre perniciosa Anarchia, è di mestieri, che regolata venga la Moltitudine; fa di uopo, che la regoli o un solo, o alcuni, o tutti. Alcun altro mezzo è assolutamente impossibile a ritrovarsi: e per conseguenza, o si adotterà una delle dette tre forme, o altrimenti necessario sará, che la Moltitudine resti nella Anarchia. Quando dunque dicono alcuni, che dalla mescolanza di queste tre forme ottener se ne possa un' altra, o più forme diverse, solamente fanno un gioco di parole, di confusione di idee patiscono, nè ben comprendono ciò, che si dicono. Imperocchè chechè si otterrà dall' asserta mescolanza, o ad una si apparterrá delle dette tre forme, o le rigetterà tutte, e ritornerà all' Anarchia.

§. XIX. Laonde a me stesso non sembro di maravigliarmi abbastanza, quando colla mente io rumino, che anche quel miracolo in realtà degl' incegni umani, l' Eminentissimo Bellarmino, cioè, avendo egli all' empio Calvino cosí valorosamente cavato gli occhi in tutti i punti, che niente di meglio desiderar si possa, nè alcun altro di lui più felice riuscir

sententiam, ut scripserit, ex trium harum simplicium permixtione formarum alias quatuor exurgere mixtas: Unam scilicet ex Monarchia, et Aristocratia: Alteram ex illa, et Democratia: Tertiam ex hac, et Aristocratia: quartam denique ex trium omnium simultanea permixtione. Ita hoc ariete, ceteroquin falso passus est, abuti Calvinum ad oppugnandam Ecclesiasticam, et Civilem Monarchiam. Mira quidem, nec opinata res in tanto viro.

§. XX. Nos vero luce clarius jam ostendimus (*h.c.* §. XI. *et seq.*) ex Aristocratiæ, et Democratiæ permixtione nullam aliam emergere posse regiminis formam, quam simplicem Monarchiam. Eadem nunc argumentatione facile evincitur, ex temperamento Monarchiæ, et Aristocratiæ nulla alia forma emersura, nisi simplex Democratia. Cum enim ex hac asserta permixtione promittitur quædam alia forma, quæ nec Monarchia fit, nec simplex Aristocratia, idem est, ac formam promitti, in qua nec unus regnet; nec aliqui; Atqui ubi nec unus regnat, nec aliqui; ibi, ut omnes regnent, oportet; aliud enim non datur medium. Sed ubi omnes regnant, est simplex Democratia. Ex hac ergo asserta permixtione, dum aliqua alia a tribus illis diversa promittebatur forma emersura, eadem exiit ipsa simplex Domocratia. Res ergo ad caput rediit, unde processerat: Quod erat demostrandum.

§. XXI. Idem esto judicium de temperamento Monarchiæ, et Democratiæ. Nam si quod speratur ex eo, ut dicunt, nec Monarchia erit, nec simplex Democratia; certo erit simplex Aristocratia. Illa e-

vi possa, purnondimeno abbagliato forse dalle parole di Calvino, sia in quella opinion di Calvino andato in guisa tal, che scrisse, dal mescuglio di quelle semplici tre forme di governo, resultarne altre quattro miste: una, cioè, mista di Monarchia, ed Aristocrazia; la seconda di Monarchia, e Democrazia; la terza di Democrazia, ed Aristocrazia; la quarta finalmente dalla simultanea permistione di tutte e tre. Soffrì egli così, che Calvino si abusasse di questa *balista per altro falsa per atterrare la Chiesiastica, e Civile Monarchia*. Cosa veramente da meraviglia, e da non aspettarsi da un sì grand' uomo.

§. XX. Noi poi più chiaro della luce dimostrammo (in questo capo al §. XI. e seq.) che dalla mescolanza di Aristocrazia, e Democrazia altra forma di governo resultarne non può mai, che la semplice Monarchia. Ora con la medesima maniera di argomentare facilmente si dimostra, e convince, che dal miscuglio di Monarchia, ed Aristocrazia alcun' altra forma nascerne non può mai, che la semplice Democrazia. Imperocchè quando da questo preteso miscuglio vien promessa un' altra certa forma di Governo, che non sia nè la semplice Monarchia, nè la semplice Aristocrazia, è lo stesso, che promettersi una forma, in cui non regna, nè un solo, nè alcuni. Ma dove non regna nè un solo, nè alcuni, ivi forz' è, che regnino tutti; mentre altra forma media non si dà. Ma ove regnano tutti, e semplice Democrazia. Da questa asserta permistione adunque, mentre di nascerne si prometteva un' altra forma da quelle tre diversa, la medesima ne uscì semplice Democrazia. La cosa a quel fonte ritornò, donde era partita. Ciocchè dimostrar doveasi.

§. XXI. Il medesimo giudizio darsi dee del miscuglio della Monarchia, e Democrazia. Conciossiachè, se ciò, che da esso, si spera, come dicono, non sarà nè semplice Monarchia, nè semplice Democrazia;

nim regiminis forma, in qua nec Unus regnat, nec Omnes, ut aliqui saltem regant, necesse est; aliter dicendum erit, quod nullum sit regimen; quod contra Hypothesin. Atqui ubi nec Unus, nec Omnes regnant; sed tantum Aliqui, simplex est Aristocratia. Ad pristinum ergo rediit: quod erat demostrandum.

§. XXII. Ex omnium trium denique permixtione, et vere vanissimo temperamento nihil hercle sperare licebit. Orrida enim sola exibit Anarchia, quod quidem erit contra hipothesin, et promissa. Promittebant enim aliquam regiminis formam a tribus aliis certe diversam, ad evitandam utique Anarchiæ perturbationem, confusionemque. Quod autem ita res se habeat, res quidem intellectu, captuque facillima est. Ex hocce enim omnium trium vano temperamento formarum se daturos pollicebantur aliquam aliam formam, quæ nec Monarchia simplex esset, nec Aristocratia, nec Democratia; In qua scilicet nec Unus regnat, nec Aliqui, nec denique Omnes. Atqui ubi nec Omnes, nec Aliqui, nec Unus denique regnat, ibi nemo regnat, ac eadem ipsa est, quæ fugienda erat Anarchia. Qui ergo ex hoc vanissimo temperamento aliquam promittebant regiminis formam, orridæ Anarchiæ perturbationem, confusionemque dederunt. Quod probandum erat. Qui igitur ex illo trium regiminis temperamento formarum aliquam aliam sibi pollicentur regiminis formam, vano vanorum verborum illuduntur sono, omnique spe frustrati in perturbationem recidunt, confusionemque Anarchiæ.

certamente sarà semplice Aristocrazia. Imperocchè quella forma di governo, in cui regna nè un solo, nè tutti, forz'è, che regnino almeno alcuni. Altrimenti dir si dovrà, che governo alcun non v'è: locchè è contro l'ipotesi. Ma dove regna nè un solo, nè tutti, ma soltanto alcuni, ivi è la semplice Aristocrazia. Si tornò dunque allo stesso. Che è quanto dimostrar si dovea.

§. XXII. Dalla mescolanza finalmente, e vanissimo miscuglio di tutte e tre le forme di Governo nulla al certo sperar si potrà; giacchè la sola ne risulterá orribile Anarchia; ciò, che certamente contro l'ipotesi sarà, e le promesse. Imperocchè promittevano una certa forma di governo diversa certamente dall'altre tre, per evitare appunto il disordine, e la confusione dell'Anarchia. Che la facenda vada così è facilissimo certamente a capirsi, ed a comprendersi. Dapoichè da questo vano miscuglio di tutte e tre le forme di governo promettevano di darci una certa altra forma, che non fosse nè semplice Monarchia, nè Aristocrazia, nè semplice Democrazia: in cui vale a dire, non regna nè un solo, nè alquanti, e finalmente neppure tutti. Ma dove non regnano nè tutti, nè alquanti, e neppur finalmente un solo, ivi alcun non v'è, che regga; e per conseguenza v'è la stessa, e medesima Anarchia, che scanzar si dovea. Quei dunque, che da questo vanissimo miscuglio darci promettevano una qualche forma di regime, altro non ci diedero, che il disordine, e la confusione dell'orribile Anarchia. Che è quanto provar si dovea. Quei dunque che dalla mescolanza delle tre forme una qualche altra forma compromettonsi di governo, abbagliati vengono dal vano suono delle vane parole, e delusi in tutte le loro speranze nella confusione ricadono, e nel disordine della sempre orribile Anarchia.

§. XXIII. Ut uno complectamur omnia verbo, jure, meritoque defendimus, absolutam, manifestamque contradictionem involvere, præter tres illas regiminis formas ullam aliam sive simplicem, sive mixtam dari, excogitari, aut concipi unquam posse. Mirandum hercle est, viros etiam æmunctæ naris alioquin Sapientissimos, et prudentissimos tam claras non animadvertisse contradictiones, eòque inconsiderantiæ pervenisse, ut scribentes ex uno capite præter illas tres formas nullam aliam dari, aut excogitari posse, statim intulerint ex alio, ab eisdem tribus inter se permixtis formis, quatuor alias dari posse diversas. Posse simul, et non posse; dari, et non dari. Qua quidem contradictione nihil evidentius.

§. XXIV. Nos tot tantorumque virorum inconsiderantia cautiores facti, aliorumque casibus eruditi, attente consideremus, opertet, inspiciamusque, utrum in illis ipsis verbis quibus tres illas formas exposuere Philosophi alióquin solertissimi, ulla sit involuta, lateatque occulta contradictio, simulque utrum ulla illarum forma regiminis ad perfectum illum, et ab omnibus hominibus, ipsisque Philosophis natura, et votis omnibus sospiratum rite conducat jucundum sane, amplissimumque finem perpetuæ felicitatis; idque eo magis, quod res nostrâ agitur. Equidem nisi mea me fallit opinio, (nisi desipio, illa regiminis forma, quæ sub nomine venit Democratiæ, in qua scilicet se multitudo multitudinem regit, se omnes iidem omnes regunt, sibi ipsis omnibus, iidem omnes dominari dicuntur, apertam videtur contradictionem involvere, nihilque in esse ponere, hominesque hercle relinquit in eadem ipsa, quæ prorsus vitanda erat, horrida semper,

§. XXIII. E per riepilogar tutto in breve, meritamente e con tutta ragione noi difendiamo, che un' assoluta, e manifesta contradizione involve oltre di quelle tre forme di governo potersene mai dare, escogitare, o concepirne alcuna altra o semplice sia, o mista. È certamente da ammirare, che uomini anche di gran discernimento, e per tutt'altro sapientissimi, e prudentissimi accorti non si siano di contradizioni sì chiare, ed esser a tale grado di inconsiderazione arrivati, che scrivendo eglino da un canto, oltre quelle tre forme di governo non potersene alcun' altra dare od escogitare, hanno subito soggiunto dall'altro canto, potersene dare altre quattro diverse nascenti dalla mescolanza fra loro di quelle medesime tre forme. Potersene insieme, e non potersene, darsi, e non darsi. Contradizione certamente è questa, che di essa altra più evidente non v'è.

§ XXIV. Noi dall' inaccortezza di tanti, e sì grandi uomini essendo divenuti più cauti, e dalle altrui disgrazie ammaestrati, convien, che attentamente consideriamo, ed esaminiamo sin al di dentro, se mai in quelle stesse parole, con cui quei filosofi per altro eccellentissimi quelle tre forme di governo esposero, involta vi si trovi, e nascosta una qualche contradizione; ed osserviamo insieme se alcuna di quelle tre forme, rettamente ci conduca a quel perfetto, e da tutti gli uomini, e da' medesimi filosofi per natura, e con ogni anzietà sospirato fine della perpetua felicità; fine certamente giocondo, ed amplissimo. E ciò tanto maggiormente, che di un nostro affar si tratta. E a dir vero, se non mi inganna il mio pensare, se non fallo, quella forma di governo, che sotto il nome di Democrazia si accenna, in cui, vale a dire, la moltitudine regge se medesima, tutti reggono tutti se stessi, i medesimi diconsi dominare su tutti se stessi, questa forma, io dico, di involver sembra un' aperta

et funesta Anarchia. Dicere enim sibi ipsi aliquem dominari, aut sensu cassa propositio erit, aut certe manifestam involvit coutradictionem. Nam idem ipse eodem temporis momento, eodemque respectu, sui ipsius dominator erit, et subditus. Atqui si quis eodem tempore, ejusdemq. respectu pessonæ est subditus; dominator utique non est, nec dici, aut concipi unquam potest. Dominator ergo est per hypothesin, et non est dominator, quia est subditus. Item non est subditus, quia est dominator. En in verbis contradictio; en absurdum. Quod erat demostrandum. Democratia ergo a reliquis regiminis formis omnino est expungenda, ac dicendum erit, duas tantum esse; seu dari posse formas regiminis. Si enim multitudo regenda est, eadem ipsa, quæ regat, esse nequit; sed aut aliqui regent eam, aut unus, aut nemo. Quin dicere, quod multitudini rector datus sit, cum revera ipsa sibi relicta fuerit, apertissime centradictionis genus erit.

§. XXV. Dicent fortasse nonnulli: Hæc propositio, qua multitudo dicitur, se ipsam regere, et dominari, non eo sensu intelligas oportet, quod sui ipsa dominatrix fit, et subdita; gubernatrix, et gubernata; quod sane contradictionem involvit; sed solum, quod fit libera, nullumque agnoscat dominatorem, rectoremq. sui. Ergo reponimus: sine regimine est multitudo. Atqui dixeratis, Democraticum regimen vos multitudini dedisse. Est ergo regimen et non est; multitudini regimen dedistis, et non dedistis. Quod absurdum est, et manifesta

contradizione, e niente porre in effetto, e che gli uomini certamente lascia in quella medesima orrenda sempre, e funesta Anarchia, che ad ogni conto scanzar doveasi. Imperocchè il dire, che uno domina su di se stesso, o sarà nna proposizione senza idee, o certamente involve una manifesta contradizione. Dapoicchè la stessa, e medesima persona, nel medesimo tempo, e per lo medesimo rapporto, sarà dominatrice, e suddita di se stessa. Ma se uno nel medesimo tempo, e per rapporto alla medesima persona è egli suddito, non ne è certamente dominatore, ne tale dir si può, nè concepirsi mai. È dunque dominatore per ipotesi, e non ne è dominatore, perchè è suddito. Dippiù non ne è suddito, perchè ne è dominatore. Ecco nelle parole la contradizione; ecco l'assurdo. Questo era l'assunto da dimostrare. La Democrazia adunque cancellar si dee dal numero delle forme di governo; e dir dovrassi, che due forme di governo soltanto esservi, o darsi possano. Conciosiacchè se la moltitudine deve esser retta, non può essere essa medesima l'agente, ed il paziente; non può essere essa medesima la regitrice di se stessa, essendo anzi, essa medesima quella che ha bisogno di essere regolata; ma fa di mestieri, che la reggano o alcuni, o un solo, o nessuno. Anzi il dire, che sia dato il reggente alla moltitudine, quando in realtà è stata essa abbandonata a se stessa, una specie si è di apertissima contradizione.

§. XXV. Diranno forse alcuni: questa proposizione, in cui si dice, che regge se stessa, e domina, non fa d'uopo, che si intenda in quel senso, che essa sia dominante, e suddita di se medesima; governante, e governata: locchè certamente contradizione involve; ma intender solamente deesi, che essa è libera, ed alcun dominante, e reggente di se non ha. Adunque, noi replichiamo, senza governo si è la moltitudine. Ma voi avevate detto di avergli dato un governo Democratico. Dunqne è, e non è governo. Al-

contradictio. Luce clarius hinc patet. quod illa duo propositionis verba: *Democraticum regimen*: ita mutuo pugnant, recalcitrantque, ut una idea ideam alterius excludat. Porro Philosophi ad coercendam utique effrenatæ multitudinis licentiam, se inter alias hanc Democraticam quoque excogitasse regiminis formam, professi sunt. Sed hæc Democratica forma regimen ullum non suppeditat; utpote quæ in sua semper effrænata licentia multitudinem relinquit. Annumeranda ergo nonest inter regiminis formas, quoniam mutato nomine eadem ipsa Anarchia est: ac ideo synonima sunt, et sine ulla idearum, rerumve mutatione substitui mutuo possunt Democratia, et Anarchia. Quod quidem præter evidentissimas modo adductas rationes, evidentissimis quoque experimentis, ut supra inquiebamus, non sine nostro damno compertissimum omnino est.

§. XXVI. Profecto in Democratico Statu, quo nihil generi humano deterius, si in se ipse consideratur, multitudo suæ ipsa potestati relicta concipitur, par cæteris unusquisque jure, et officio, nec vel latum unquem suo motus loco priori, a Statu scilicet Anarchiæ; nec, quæ vitanda promittebatur, effugit Anarchiam, ejusque, quos natura abborret humana, infelices exitus. Semper enim verum est, quod multitudo erit Acephala, idest morale sine capite corpus, vel sui ipsa triste caput simul, et corpus infelicissimum. Quod est absurdum. Nam, si est caput; corpus esse non potest: et, si est corpus; caput esse nequit. Verum etsi daremus, rem esse dictu, factuque possibilem, quod multitudo sit sui ipsa dominatrix simul, et subdita: Gubernatrix, et gubernata, quod revera absurdissimum esse jam supra demonstravimus; quia tamen multitudo constat

la *moltitudine* il governo gli daste, e non glielo daste. Locchè è un assurdo, ed una manifesta contradizione. Più chiaro quindi della stessa luce si scorge, che quelle due parole della proposizione: *Governo Democratico*: così scambievolmente repugnano, e così la fanno a calci, che l' idea di una parola quella dell'altra esclude. Ed in vero i filosofi professarono di aver fra l'altre escogitata questa Democratica forma di governo per raffrenare appunto la sfrenata licenza della moltitudine. Ma questa Democratica forma non somministra oramai alcun regime, come quella che lascia la moltitudine nella sua sempre sfrenata licenza, e libertà. Annoverar dunque non puossi fra le forme di governo; mentre è la stessa stessissima Anarchia e cambiata soltanto di nome: e perciò Anarchia, e Democrazia sono sinonimi, e senza alcuna mutazione di idee, o di cose sostituir scambievolmente si possono: locchè certamente oltre l' evidentissime testè addotte raggioni, ce ne siamo anche dell' intutto convinti dagl' evidentissimi effetti, che, come sopra dicevamo, abbiamo non senza nostro danno sperimentati.

§. XXVI. A dir vero, nello stato Democratico, di cui altra cosa di peggio non v' è pel genere umano se ei si considera in se stesso, si concepisce la moltitudine lasciata in sua balìa, ognuno eguale agl'altri ne' dritti, e ne' doveri, ne discostato neppur quanto un unghia dal suo primo luogo, dallo stato, cioè, dell'Anarchia, nè scanza in modo alcuno l'Anarchia, che di scanzar si promettea, nè quelli di lei infelici eventi, che la natura umana abborre. Giacchè sempre è vero, che la moltitudine sarà Acefala, che tanto è dire, un corpo morale senza capo, o essa medesima capo insieme di se stessa, e corpo infelicissimo: locchè è assurdo. Dapoicchè se è capo, non può esser corpo: e se è corpo; esser capo non può. Ma ancorchè noi concedessimo, esser cosa possibile a dirsi, e ad effettuarsi, che la medesima moltitudine sia dominante insieme, e suddita di se stessa, governante, e go-

ex hominibus pene innumeris, et per Ontoolgica inconcussa principia dari non possunt, nec concipi duo homines perfecte similes corpore, nec spiritu; ita ut Metaphysicæ, et infallibili veritati innixum evidenter appareat vetus illud effatum: Quot capita, tot sententiæ: infallibili, et Metaphysica necessitate eveniat, oportet, ut semper scindatur in contraria vulgus, infaustis semper ardeat factionibus, quæ aliquoties in apertas degenerant sedictiones, et prælia.

§. XXVII. Si ergo idem, ubicumque ponatur, semper est idem; si multitudo in quocumque consideratur aspectu, semper est eadem; etiam cum consideratur tamquam caput, semper erit in contraria scissa, et ut factionibus quoque semper ardeat necessitate oportebit Metaphysica. Ubi igitur Multitudo se dicitur gubernare, ibi necessitate Metaphysica, cui nulla possit ratione mederi, ardeant, semper oportet, factiones. Ubi vero semper factiones; ibi semper desperanda pax: ubi semper pax desperanda, ibi desperanda quoque semper quies, tranquillitas securitas, felicitas: Ubi vero hæ Metaphysica necessitate semper omnino desperandæ sunt; ibi nulla vera Civitas, ibi nulla vera societas est: Quin, ubi desideratur pax, quies, securitas, tranquillitas, felicitas, ibi concipiendi sunt naturali, invincibili impulsu homines impelli ad fugiendum aliò, ut prospiciant quisque sibi suæque saluti, et felicitati. Status ergo Democraticus Status est antesocialis, Status est veræ dissolutionis, seu perpetuus, et vehemens impulsus, ac impetus ad societatem, Civitatemque dissolvendam, et evertendam. Verba certe dant multitudini, eique effrontes imponunt nebulones illi, fictique Democratici, cum eidem tot, tantorumque pertesæ malorum, respondent: *Hœc modo oportet, eveniant,*

vernata, locchè già sopra dimostrammo, essere in verità assurdissimo; purnondimeno perchè la moltitudine costa di uomini quasi innumerabili, e per gl'inconcussi principj di Ontologia dar non si possono mai, nè concepirsi due uomini perfettamente simili di corpo, e di spirito, in guisa che evidentamente si scorge, che ad una infallibile, e metafisica verità appoggiato egl' è quel motto antico: *quante teste, tante sentenze*: per una infallibile, e metafisica necessità avvenir ne dee, che in contrarj impegni si divida il volgo, che arda sempre di infauste fazioni, le quali degenerano talvolta in aperte sedizioni, e fatti di armi.

§. XXVII. Se la medesima cosa adunque, ovunque si ponga, è sempre la stessa; se la moltitudine, da qualunque punto di veduta si considera è sempre la stessa; per necessario conseguente infallibilmente ne siegue, che quando anche si considera come capo, divisa sempre sarà in contrarii impegni, e per metafisica necessità, a cui riparar non si può in modo alcuno, necessario sempre sarà, che sempre vi siano delle fazioni; ma ove sempee regnano le fazioni, ivi è sempre da disperar la pace; ove sempre disperar si dee la pace, ivi ancora disperar si dee la quiete, la tranquillità, la sicurezza, e la felicità; ma ove queste cose per metafisica necessità sempre affatto disperar si devono, ivi alcuna vera società non vi è, non vi è alcuna vera cittá: anzi dove manca la pace, la quiete, la tranquillità, la sicurezza, la felicità; ivi gli uomini concepir si devono da un naturale invincibile impulso forzati, e spinti a fugire altrove per provvedere ognuno a se stesso, alla sua salvezza, pace e felicità. Lo stato dunque Democratico è uno stato antesociale, uno stato di vera dissoluzione, o sia un perpetuo, e veemente impulso, ed urto a sciogliere, e sdradicare la società, e la città. Quei sfrontati nugoloni, e finti democratici ingannano certamente, ed imposturano il popolo, quando lagnandosi il medesimo di tali, e tan-

quousque tandem res componentur; compositis autem rebus videbitis, videbitis. Pejora nempe usque videbimus ad exitium. Multitudo enim semper est eadem; semper factionibus ardens; nullam rem, vel minimi momenti expedire valens sine discordia, et offensione multorum; levissima, et timida semper, semperque timenda, atque a factiosis, ambitiosisque nebulonibus, quod deterrimum est, ad quamvis rem facillima motu: ita ut, quod hodie factum est, ne sit cras pro infecto futurum, semper timendum sit. Ubi quidem hujusmodi mala grassantur; exulent inde, oportet, pax, quies, securitas, felicitas. Atqui immediatus societatis, civitatisque finis pax utique est communis, ac quies, securitas, et felicitas. Ubi vero finis evanuit, pro quo inita societas erat; evanuit simul, et ipsa societas. In Democratia ergo, ubi hic finis nequit obtineri, societatis, civitatisque ideam revera esse, nec mente quidem concipi potest. Idea igitur Democratiæ, cum societatis Idea incompossibilis omnino est, utpote quæ suapte natura includens solum dissentionis ideam, et perpetuarum discordiarum, factionum, sedictionumque, omnem ideam prorsus excludit consentionis, communionis, ordinis, atque pacis, et omnem ideam simul societatis, atque civitatis. Secum igitur metaphysicè pugnat regimen multitudinis.

§. XXVIII. Insuper si metaphysica cogimur necessitate fateri, quod idea multitudinis in quavis agenda re, ideam necessario includit dissentionum, factionumque; eadem sequitur necessitate fatendum: I. Quod quavis in re in diversas partes scissa multitudo, donec ancipiti Marte ipsa contra se secum dimicat

ti danni, gli rispondono » *Fa di uopo per ora, che questi mali avvengano, fintanto che alla fine si rassettino le cose. Quando rassettate poi saran le cose, vedrete vedrete* » Vederem certamente cose sempre peggiori sino all'esterminio. Dapoicchè la moltitudine sempre è la stessa, ardente sempre di fazioni, che senza discordia, e dispiacere di molti spicciare non può mai alcun negozio, anche di picciolissimo momento; leggerissima, e timida sempre, e sempre da temersi, e ciò che è il peggio, facilissima sempre di essere spinta a qualunque eccesso dagl' ambiziosi, e faziosi nugoloni: così che è sempre da temersi, che ciò che oggi è stato fatto, dimani rivocato non sia. Ove poi sì fatti mali inondano, è necessario, che indi sbandite ne siano la pace, la quiete, la sicurezza, e la felicitá. Ma l'immediato fine della città, e della società è appunto la comune pace, quiete, sicurezza, e felicità. Come poi è svanito il fine, per cui era stata la società contratta; così è svanita insieme la stessa societá ancora. Nella Democrazia adunque, in cui questo fine ottener non puossi, che in effetto l' idea vi sia di unione, e di società, neppur colla mente concepir si può. L' idea dunque di Democrazia coll'idea di società è affatto imcompossibile, come quella che inchiudendo per sua essenza l' idea soltanto di dissenzione, e continue discordie, di fazioni, e sedizioni, affatto esclude ogni idea di consenso, di unione, di ordine, e di pace, ed ogni idea insieme di società, e di città. Il governo adunque della moltitudine è in metafisica contradizione con se stesso.

§. XXVIII. Inoltre, se da metafisica necessità siamo a confessar costretti, che in qualunque facenda da risolversi l'idea di moltitudine necessariamente inchiude l'idea di dissenzioni, e fazioni; ne siegue, che dalla medesima metefisica necessità siamo a confessar costretti, che in qualunque cosa da farsi, divisa in op-

multitudo, nemo regnat, gubernatque: sed solum tunc viget Anarchia; tunc imo suas maximas exerit vires, tunc est ipsis furiis terribilior Averni. 2. Cum vero ad unam partem secunda fortuna respexerit; tunc ea dominabitur alteri; quæ autem devicta succumbit, veram tyrannidem tunc invita patietur a suis. Tunc ergo non omnes de multitudine regnant, sed aliqui, ipsi scilicet, qui prævaluerunt, cæteris inique ferentibus. Atqui, cum non omnes regnant, sed aliqui, tunc simplex est, et pura Aristocrazia. Metaphysica ergo necessitate fateri compellimur, quod, ubi supponitur Democratia, idest ubi gubernare supponitur multitudo, ibi Democratia vere non est: sed solum, aut funesta Anarchia, aut hæc tristior tyranna aliquorum Aristocratia. Qui ergo Democratiam se expetere dicuntur, tyrannidem revera affectant in tyranna Aristocratia, aut revera tristes tristissimam optant Anarchiam.

§. XXIX. Verum, cum hæc eadem ipsa tyrannis innixa solum concipiatur voluntati multitudinis, per metaphysica principia levissimæ semper, et æstuantis; metaphysica quoque adigimur neccessitate fateri, ipsam diutinam esse non posse, sed eidem non multo post ambigua iterum subeunda discrimina Martis, factionumque procellas. Qui status, ut diximus, est vere Anarchicus; immo crudelior omnium statuum, qui in eadem ipsa concipi possunt crudelissima Anarchia; præsertim cum in seditiones, et vera prælia, quod Deus avertat, degenerant factiones. Supposita ergo Democratia, si recte consideratur, est deterior ipsa Anarchia, nullamque in se ipsa includit regiminis ideam, ac

posti partiti essendosi la moltitudine, fintantochè la medesima moltitudine contro se stessa seco combatte, e pugna con vittoria incerta, niuno regna in tutta la moltitudine, non la governa alcuno; ma allor trionfa l'Anarchia soltanto: allor anzi sviluppa essa tutte le sue maggiori forze; allor essa più terribile si è delle stesse furie di Averno. Quando poi la vittoria dichiarata si sarà per un partito, quel partito allora signoreggierà sull'altro; quel poi che vinto soccombe, contro sua voglia allora soffrirà da' suoi una vera tirannia. Allor dunque non regnano tutti i componenti la moltitudine, ma soltanto alcuni, quelli, cioè, che prevalsero, restando gl' altri a soffrir malvolentieri. Ma quando non regnano tutti, ma soltanto alcuni; allor è pura, e pretta semplice Aristocrazia. Da una metafisica necessità adunque siamo a confessar costretti, che ove si suppone la Democrazia, ove, cioè, di governar si suppone la moltitudine tutta, ivi realmente non vi è la Democrazia; ma soltanto o la funesta Anarchia, o di essa più funesta la tiranna Aristocrazia di alcuni. Quei dunque che di desiderar si spacciano la Democrazia, la tirannia realmente affettano nella tiranna Aristocrazia, o crudeli realmente desiderano la crudelissima Anarchia.

§ XXIX. Purtuttavia, essendo che questa medesima tirannia si concepisce appoggiata solamente alla volontá della moltitudine, moltitudine, che per i metafisici principj è sempre fluttuante, ed incostantissima, da metafisica necessitá siamo ancora a confessar costretti, che questa stessa tirannia durar lungo tempo essa non può, ma deve non molto dopo di bel nuovo sottoporsi agl' incerti fragenti della guerra, ed alle tempeste delle fazioni. Quale stato, come dicemmo, è veramente Anarchico; ed anzi più crudele di tutti i diversi stati, che concepir si possono nella stessa crudelissima Anarchia; e principalmente quando le fazioni in sedizioni degenerano, e vere battaglie, che Id-

definienda necessario est per statum quemdam fluctuantis, et refluentis æstus Anarchiæ, ac illius generis Aristocratiæ, quod est deterius ipsa deterrimina Anarchia.

§. XXX. Hinc intellectu facile est, quod nunsquam gentium democratica ulla Respublica fuit, est, eritve. Cum enim a non posse ad non esse semper valet consequentia; et cum jam luce clarius demonstratum sit, rem dictu, factuque impossibilem omnino esse Democratiam, luce clarius quoque patet, veri nominis Democraticam Rempublicam ullam nunsquam gentium fuisse, esse, aut fore. Quas autem nonnulli dicunt extitisse, aut nunc quoque esse, illæ si recte perpendantur, veri nominis Democraticæ non sunt, sed veræ Aristocraticæ, et falso, falsoque nomine dictæ Democraticæ. Ad illudendos fortasse homines de multitudine imperitos, et ad suas partes alliciendos ambitiosi quidem, callidique Egoistæ Dominatum affectantes, harum mutaverunt nomina rerum. Quorum ambitiosorum hominum malis artibus quam plurima mala passos fuisse veteres Grecos, atque Latinos compertissimum est, ac pejora equidem nuperrime Jacobinorum, ut vulgo vocantur, et Neapoleonis fraudibus. falsæ Democratiæ, et falsæ libertatis prætextu, malisque omnium generum artibus, sceleribusque nefandis, in toto pene Terrarum Orbe, partim experti sumus, partimque nec imprudenter, nec immerito timemus.

§. XXXI. Sane quasi ab omnibus, pleno ore, perfectæ super omnes alias, et veri nominis Democra-

dio nol permetta. La supposta Democrazía adunque, se ben si considera, è peggiore della stessa Anarchia, ed in se non racchinde essa alcun' idea di governo, e definir necessariamente si dee, per un certo stato di fluttuante, e reflutluante bollore di Anarchia, e di quel genere di Aristocrazia, che è peggiore della stessa malissima Anarchia.

§. XXX. È facile quindi a comprendersi, che non vi fu mai al Mondo non vi è, non vi sarà mai alcuna Republica Democratica. Imperocchè essendo vero, che dal non poter essere, al non essere sempre è leggittima la conseguenza, ed essendosi già più chiaro della luce dimostrato, che la Democrazia è una cosa affatto impossibile a dirsi, ed a farsi; più chiaro della luce ancor si scorge, che una Republica veramente Democratica non vi fu mai, non vi è, né vi sará mai al Mondo. Quelle Republiche poi, che alcuni dicono di essere esistite, o che or anche vi siano, se rettamente si considerano, non sono esse vere, e realmente Democratiche, ma vere Aristocratiche, ed esser con falso nome falsamente chiamate Democratiche. Per ingannare forse gli uomini del popolo imperito, e per adescarli al loro partito, gl' Egoisti astuti certamente ed ambiziosi affettando eglino la signoria, han cambiato i nomi di queste cose. Per cagion delle malvagie machinazioni di uomini sì ambiziosi, è cosa notissima di aver gl'antichi Greci, e Latini danni grandissimi sofferto, e peggiori danni in veritá in tutto l'Universo l'abbiamo ultimamente sperimentati in parte, ed in parte nè imprudentamente, nè senza raggione li temiamo per le frodi, pel pretesto della falsa Democrazia, e della falsa libertà, e per le malvagie machinazioni di ogni genere, e per le nefande scelleragini di quei, che volgarmente chiamansi Giacobini, e di Napoleone.

§. XXXI. Al certo quasi da tutti, a piena bocca perfette Democratiche sopra tutte l'altre, e Demo-

ticæ feruntur Batsviæ, Helvetiæque Respublicæ. Verum si recte hæ ipsæ introspiciantur; et rite, ut quidem oportet, cum definitionibus, verisque Democratiæ, et Aristocratiæ notionibus collatæ fuerint; meridiana luce clarius patebit, eas nunsquam gentium vere Democraticas esse, sed solum verbo; revera autem Aristocraticas omnino esse, utpote in quibus verbo solum multitudo gubernat, seu potius gubernare tantum dicitur; revera autem siquid regiminis in eisdem reperire est; id totum apud eorum Deputatos, Magistratusque, quantum quantum est, residet, contineturque inclusum; et in iis gubernandi tota potestas quasi arctis circumsepta cancellis ita ermetice concluditur, ut de ea nihil inde in multitudinem derivet, vel etiam transpiret. Atqui ubi non omnis omnino regit multitudo, sed tantum de multitudine multi, per definitionem ab omnibus Philosophis et ab Eminentis. Bellarmino *lib. 1. c. 1. de Summo Pontif.* datam, ibi solum Aristocratia est, non autem Democratia. Apud Helvetios ergo Batavosque sub falso, mentitoque nomine Democratiæ, vera tantum invenitur Aristocratia. Nulla enim in re gerenda fit revera universæ multitudinis convocatio, nullusque universæ multitudinis conventus; sed omnia per Deputatos, Magistratusque geruntur. Immo nequid hujusmodi conventuum universæ multitudinis eveniat usquam, cavent semper Magistratus illi, merito, prudenterque timentes, ne in tumultus res desinat, seditiones, prælia, cædes, et depopulationes.

§. XXXII. Hic Democratiæ mentiti Patroni, seu verius rerum illi perturbatores audacter quidem, sed prorsus futiliter respondent: *Etsi inficiari non possit, quod multi in illis Rebuspublicis gubernent de multitudine, nec unquam universæ multitudinis ce-*

cratiche di vero nome vantate vengono le Republiche de' Batavi, e degli Svizzeri. Ma queste medesime se retta, e minutamente si esaminano, e saranno con esattezza riscontrate colle definizioni, e le vere nozioni della Democrazia, ed Aristocrazia, più chiaro della luce di mezzo dì si scorgerà di non esser mai vere Democratiche, ma soltanto di parole, in realtà poi esser dell' intutto Aristocratiche, come quelle, in cui la moltitudine governa solamente di parola, o per meglio dire, si dice per apparenza soltanto che ella governa, realmente però se in esse qualche cosa di regime rinvenir si può, questo tutto quant' è, risiede, e sta racchiuso presso i loro deputati, e Magistrati, ed in questi tutta la potestá di governare quasi assiepata da stretti cancelli sta così ermeticamente serrata, che nella moltitudine niente di lá derivar ne può, e neppur trapelare. Ma dove tutta intieramente non regge la moltitudine, ma molti soltanto della medesima, per la definizione da tutti i Filosofi, e dall' Eminentissimo Balarmino *lib 1. cap. 1. De Summo Pontifice* somministrataci, ivi solamente vi è l'Aristocrazia, e non mai la Democrazia. Appo i Batavi dunque, ed appo i Svizzeri sotto il falso, e mentito nome di Democrazia, soltanto ritrovasi la vera Aristocrazia: imperocchè in niuno affare vien realmente convocata tutta la moltitudine, niuna raunanza si celebra di tutta intiera la moltitudine; ma tutte le cose si fanno dai Deputati, e dai Magistrati: anzi, per non succeder mai una sì fatta radunanza di tutta la moltitudine, si guardano sempre quei Magistrati prudentamente, e con tutta raggion temendo, che la cosa degeneri in tumulti, sedizioni, fatti di arme, straggi, e saccheggiamenti.

§. XXXII. Qui i mentiti patroni della Democrazia, o per dir più veracemente quei perturbatori dell' Universo audacemente alcerto, ma affatto stoltamente rispondono dicendo » Seben negar non si possa, che in » quelle Republiche molti governano della moltitudine, e

labrentur conventus; id tamen multis, et sapientissimis rationibus factum esse, nemo jure inficias ibit. Præterquam quod enim res factu impossibilis omnino est, ut omnis omnino, omni minima in re in unum collecta locum multitudo conveniat, deliberet, jus dicat, gubernetque; ex multitudinis tamen conventu nihil boni usquam sperare licebit, sed potius utique timere, ne tumultus fiat, seditio, prœlium, cædes. Nemo ergo sanæ mentis non videt, quod si multitudo gubernare debet, id certa quadam ratione prudenti, et proficua faciendum sit. Cum res ita sint, quis unquam dixerit, aliquem alium reperiri posse aptiorem modum, quam illum, in quo potestas universa gubernandi universæ ponitur in manu multitudinis; ipsa vero pro unaquaque rerum gerendarum, suo libero arbitratu accurate seligit viros idoneos, optimosque, a quibus non solum bene sperare, sed etiam possit cofidere; his suam delegat potestatem, singulis singulas decernens provincias: hi autem in sua respectiva cura unusquisque potestate quidem delegata a multitudine, vicesque gerendo multitudinis pro multitudine multitudinem regunt, deliberant, jus dicunt, gubernantque. Quid hoc opportunius excogitari unquam potuit? Hujusmodi nebulis nebulones illi fucum faciunt imperitis.

§. XXXIII. Verum nos merito reponimus. Atqui hæc eadem in sua Analysi est origo, natura, et vera notio illius formæ regiminis, quam Philosophi Aristocratiam vocant. Supponebant enim Philosophi, nihil de Deo Creatore, Domino, et Gubernatore, nihil de officiis hominum erga Deum considerantes,

» non si celebrano mai radunanze di tutta la moltitudine;
» tuttavia niuno potrà mai ragionevolmente negare,
» che ciò è stato fatto per molte, e sapientissime ra-
» gioni. Dapoicchè oltre esser cosa affatto impossibile
» ad eseguirsi, che in ogni menomo affare, tutta in-
» tieramente la moltitudine si raduni raccolta in un
» sol luogo, deliberi, detti la legge, e regga; dalla
» raunanza purnondimeno della moltitudine cosa alcu-
» na di buono non si potrà mai sperare, ma bensì da
» temer piutosto che un qualche tumulto non ne av-
» venga, sedizione, fatto di armè, e straggi. Niuno
» dunque di sano discernimento non scorge, che se la
» moltitudine dee essa governare, ciò eseguir si deve
» in una certa maniera prudente, e profittevole. Così
» le cose essendo, chi vi sarà che dica, potersi dare
» alcun altro miglior modo di quello, per cui tutta
» intiera la potestà di governare si mette in mano di
» tutta la moltitudine; essa poi in ogni cosa da farsi
» a suo libero parere accuratamente scieglie uomini
» adatti, ed ottimi, da' quali possa non solamente spe-
» rar bene, ma pure confidarne; delega essa a costo-
» ro la sua potestà distribuendo ad ognuno le sue
» incombenze: costoro poi ognuno nella sua incom-
» benza colla potestà appunto delegatagli dalla molti-
» tudine, facendo le veci della moltitudine, in vece
» della moltitndine reggono la moltitudine medesima,
» deliberano, amministrano la giustizia, e governano.
» Qual cosa di questa più accertata si potè mai esco-
» gitare? » Con sì fatte nebie quei nugoloni ingan-
nano gl' imperiti.

§. XXXIII. Ma noi meritamente ripigliamo: Ma in sua analisi questa stessa è l' origine, la natura, e la vera nozione di quella forma di governo, che i Filosofi chiamano Aristocrazia. Imperocchè supponeano i Filosofi, niente, come sopra dissimo, considerando di Dio Creatore, Signore, e Governante, niente de'

ut supra diximus, supponebant, inquam, omnes homines inter se pares esse juribus, et officiis; neminem supra cæteros excellere, nec unum, nec plures simul jus aliquod, vel potestatem aliquam in cæteros habere, sed plenam, totamque, quanta quanta est, regnandi potestatem residere in populo; populum autem, seu multitudinem potestatem, et jus habere deligendi ex tribus illis formis regiminis pro lubitu, quam vellet; utrum nempe pro eadem ipsa multitudine regeret aut unus, aut multi, aut nemo; sed se ipsam per se ipsa regeret, et gubernaret; adoptata demum pro lubitu forma regiminis, ejusdem multitudinis esse, sibi Regem seligere, si placuerit, quod unus pro omnibus delegata regat potestate; aut Deputatos sibi, Magistratusque creare; si plures, ut regant, statuerit; adeo ut in quavis forma regiminis cum in Monarchia, tum in Aristocratia; tum denique in Democratia per ultimam analysim, et in sua prima origine multitudo supponitur sola, plenam, totamque regendi potestatem habere; ita ut multitudini, seu populo nil potestatis, jurisque præ cæteris formis tribuat, adjiciatque Democratia. Illa ergo forma, in qua multi Deputati et Magistratus a populo creati regant pro eo, delegata ab eodem potestate, vere, verique nominis Aristocratica est, non autem Democratica. Batava ergo, Helvetiaque respublicæ, in quibus Deputati gubernant pro populo, et Magistratus, ab eodem delecti, et delegati, nunsquam gentium Democraticæ sunt, sed sub mentito nomine Democratiæ vere, verissime sunt Aristocratiæ.

§. XXXIV. Adde: si, pro ut Adversarii paulo superius asserebant, Democratico regimine, et forma

doveri degli uomini verso Dio, supponevano, dico, esser tutti gli uomini eguali fra loro di dritti, e di doveri, niuno sovranzare fra tutti gl' altri, niuno nè un solo, nè molti insieme aver sopra gl' altri alcun dritto, o potestà alcuna; ma la piena, e tutta intiera quant' è, la potestà di regnare esser tutta riposta nel popolo; il popolo, o sia la moltitudine aver la potestà, ed il dritto di scieglier a suo talento qual forma di governo piaciuta gli fosse di quelle tre: se mai, cioè, invece della stessa, e medesima moltitudine reggesse, o un solo, o molti, o nessuno, ma essa da per se stessa se medesima regesse, e gorvernasse; adottata finalmente a lor talento la forma di governo, che gli fosse piaciuta, appartenere alla medesima moltitudine crearsi il Re, se gli sará tornato a grado, che invece di tutti un solo con la delegata potestá reggesse; o eligersi i Deputati, e l i Magistrati, se ordinato avrá, che molti governassero; in guisa che in qualunque forma di governo sì nella Monarchia, come nell' Aristocrazia, ed anche finalmente nella Democrazia, in ultima analisi, ed in sua prima origine si suppone, che la sola moltitudine ha la piena, e totale potestà di reggere; cosicchè in preferenza dell' altre forme di governo alla moltitudine, o sia al popolo niente dona, niente la Democrazia aggiunge nè di dritto, nè di potestà. Quella forma di governo adunque, in cui molti Deputati, e Magistrati dal popolo creati governano in di lui vece, e colla potestà dal medesimo delegatagli, veramente, e di vero nome forma Aristocratica si è, e non mai Democratica. Le Republiche adunque de' Batavi, e degli Svizzeri, in cui invece del popolo i Deputati governano, ed i Magistrati dal medesimo prescelti, e delegati, Democratiche ormai non sono in modo alcuno, ma sotto il mentito nome di Democrazia, vere verissime Aristocrazie si sono.

§ XXXIV Aggiungi: Se giusta a quanto gl' Avversarj istessi testè asserivano, la moltitudine si dice

multitudo regere dicitur, et gubernare, cum ipsa pro lubitu seligit, creatque, qui ejus vice, et potestate ab eadem delegata regant, gubernentque; sua sponte quidem fluit, quod tam si unum, tam si plures, quam si neminem eligit multitudo; eadem ipsa semper regere, et gubernare Democratica forma, et regimine dicenda penitus erit. Atqui, cum unus multitudinis gerit vices, et regit, tunc Monarchicum regimen est: cum vero plures gerunt Multitudinis vices, reguntque; tunc est Aristocraticum. Juxta ergo Adversariorum ipsa placita Monarchicum quoque regimen est Democraticum, atque in eo multitudo regere dicenda quoque est, et gubernare; quoniam Rex ipse a multitudine pro lubitu ab initio selectus fuit, ejusque vices gerens regit, et gubernat ea lege, et potestate, qua eadem ipsa multitudo a principio statuit, atque decrevit. Atqui si est Monarchicum, Democraticum esse non potest, ut ipsi asserunt. Ergo est, et non est. Quod absurdissimum. Sic quoque propter eamdem rationem Aristocraticum est etiam Democraticum, et non est, quia nempe Aristocraticum erat, et per Adversarios diversa regimina sunt Aristocraticum, et Democraticum. Sunt ergo eadem simul, et diversa. Sunt eadem, et non sunt. En quot mendacia, et contradictiones ad excitandas turbas, ad perturbandas res aggerant, et cumulant nebulones illi. Juxta Philosophorum ergo, hominumque placita, electio Deputatorum, Magistratuum, et Regum, quam facit multitudo, non efficit, ut ejus regimen Democraticum revera sit; ac esse vere dicatur.

§. XXXV Quae cum ita sint, et vel ipsa meridiana luce clarius elucescant; quis non videt, Batavam, Helvetiamque Respublicas revera, Aristocrati-

di reggere, e governare con Democratico Governo, e forma, quando essa a suo talento scieglie, e crea quei, che in sua vece, e con la potestá dalla medesima delegatagli reggano, e governino; da per se stesso ormai ne siegue, che tanto se la moltitudine eligge essa un solo, tanto se eligge molti, quanto se non eligge alcuno, dovrà sempre onninamente dirsi, che sempre essa medesima regge, e governa con Democratica forma, e reggime. Ma quando fa le veci della moltitudine, e regge un solo, il governo allora è Monarchico; quando però molti fanno le veci della moltitudine, e reggono, allora è Aristocratico. Giusta dunque i sensi degli stessi Avversarj il governo Monarchico è ancor Democratico, ed in esso dir anche si dee, che la medesima moltitudine regge pure, e governa; giacchè l' istesso Re fu da principio dalla moltitudine liberamente scelto, e facendo egli le di lei veci regge, e governa con quella legge, e potestá, che la medesima moltitudine istessa da principio decretò, e stabilì. Ma se un governo è Monarchico, esser Democratico non può, come eglino stessi asseriscono. Dunque è, e non è. Ciò che è assurdissimo. Così ancora per la stessa ragione l'Aristocratico governo è ancor Democratico, e non lo è, perchè appunto era Aristocratico, e per gl' Avversarj l'Aristocratico, ed il Democratico governo sono due diversi governi. Al medesimo tempo adunque sono gli stessi, e sono diversi: sono, e non sono gli stessi. Ecco quante bugie, e contradizioni cumulano, ed ammucchiano quei furfolloni per suscitar turbolenze, e perturbar le cose. Giusta dunque i sentimenti de' Filosofi, e degli uomini tutti la elezione de' Deputati, de' Magistrati, e de' Re, che fa la moltitudine, non fa sì, che il di lei governo realmente sia, e dir veracemente si possa di essere Democratico.

§. XXXV Così essendo le cose, e più chiare risplendendo della stessa anche meridiana luce, chi non vede, che le Republiche de' Batavi, e degli Sviz

cos esse, nunsquam vero Democraticas, nisi verbo solum, et specie? Quis non videt, præ cæteris Democratiam nihil aliud adiicere populo, et multitudini, nisi factiones, ordinis, pacisque perturbationem, discordias, seditiones, (a) prælia, cædes, desperatio-

---

(a) *Hœc observant, docentque cuncti quidem Eruditi; inter quos Laurentius Beyerlink, Theat. litter. D. ita scripsit*: Democratica gubernatio, sive regimen populare non raro degenerat in seditionem; estque mutationibus obnoxia, ut observat Franc. Patric. *lib.* 1. *de Reg. tit.* 3. Hanc autem mutationem ob id fieri, notant Historici, et Politicæ Magistri, quod primo in hac multum potest DUCTORUM POPULI, et ADULATORUM PETULANTIA, qui divites calumniis honerant, excitant POPELLUM CONTRA POTENTES, ac NOBILES. *Arist.* 6. *Polit.*, et in hunc Casus, Demosten. 4. Philip., et contra Androcionem, Theocrinem, Aristogitonem, Cicer. 2. Agraria, Plutarch. de Curiositate, Isocrates de Permutat. » Hujusmodi Adulatorum, Ne» bulonumque libertatem, et imperium in Democratia » populo pollicitantium calumniis contra Reges, divites, » ac nobiles, aliisque malis artibus nuperrime apud Gal» los factum est, ut perturbatis rebus illius Regni cæte» roquin sub suis legitimis, optimisqueR egibus felicissimi, » et potentissimi, legitimo, optimoque Rege impia nece » perempto, barbara multorum bonorum cæde, Demo» cratiæ obtentu, ac mentito pretextu, plures istiusmo» di nebulones primo imperium occuparint, et demum sce« lestissimorum omnium perquam ipse scelestissimus Nea» poleon ille, qui tot prælia, tot incendia, tot clades, » tot stupra, tot sacrilegia, quot nemo unquam omni me» moria patravit non sine immenso totius Universi tum » Ecclesiastici, tum civilis funestissimo damno. Istius sce» lestissimi nebulonis profecto sicarii, aut cum illo, ejus» que sicariis faedere juncti erant homines illi nequam, » qui Siculum dominatum ambientes, Democratiae obten» tu, et libertatis, Siculum populum contra Monarchiam, » divites, ac nobiles excitabant, pacatumque rerum no» strarum ordinem, quamvis non ut optabant, perturba-

zeri sono realmente Aristocratiche, e non mai Democratiche, eccetto che di nome, e di parole? Chi non vede, che la Democrazia nient'altro più dell'altre forme di governo aggiunge al popolo, ed alla moltitudine, eccetto che fazioni, perturbamenti di ordine, e di pace, discordie, sedizioni, (*a*) combattimenti, straggi,

---

(a) Tutti gl'eruditi al certo osservano queste cose, e ce le avvertono; fra quali *Lorenzo Beyerlink*, così scrisse alla lettera D nel suo Teatro » *Il governo Democratico*, o sia il regime popolare non di rado degenera in sedizioni, ed è a cambiamenti soggetto come osserva Francesco Patricio *lib* 1. *de Reg tit.* 3 Gli Istorici poi, ed i Maestri di Politica osservano, che questi cambiamenti avvengono perchè in primo luogo molto può in questa forma di governo la petolanza de' condottieri del popolo, e degl'adulatori, i quali caricano di calunnie i doviziosi, e stimolano il minuto popolo contro i potenti, ed i nobili. Aristotile 6 Politic. e Caso ne' suoi Commentarj a questi; Demostane Filippica 4., e contra Androcione, Teocrine, ed Aristogitone, Cicerone nella 2. Orazione de lege Agraria, Plutarco de Curiositate, Isocrate de Permutazione. Per le calunnie di sì fatti Adulatori, e furfantoni, che prometteano al popolo la libertà, e l'impero nella Democrazia, per le loro calunnie, io dico, contro i Re, i ricchi, ed i nobili, e per l'altre loro malvaggie machinazioni ultimamente ne avvenne appo i Francesi, che perturbate le cose di quel Regno per altro felicissimo, e potentissimo sotto i suoi leggittimi, ed ottimi Re, scannato empiamente il leggittimo, ed ottimo Sovrano, colla barbara uccisione di moltissimi buoni, sotto il colore, e mentito pretesto della Democrazia, molti furfantoni di questa genia occupato abbiano primariamente l'impero, ed in seguito finalmente poi occupato l'abbia quel Napoleone di tutti i scelleratissimi uomini assai più scelleratissimo, il quale non sensa un immenso, e funestissimo danno di tutto interamente il Mondo sì Chiesiastico come Civile, ha commesso tant' empie straggi, tante battaglie, tanti incendj, tanti stupri,

nem, societatis dissolutionem, Civitatis eversionem, ac ultimam omnino ruinam? Quis non videt, ut nebulones, tenebrionesque illi, qui magnis, laudibus Democratiam extollunt, tamquam multitudini utilissimam, utpote in qua, ut venditant imperitis, multitudo summum obtinet imperium potestatemque gubernandi supremam, iidem ipsi fatentur, rem esse factu

---

» runt, perturbantque, mirantibus, inique ferentibus, et
» expectantibut omnibus bonis, quousque tandem hu-
» jusmodi nebulones, Tenebrionesque patientia abuten-
» tur Optimi nostri Regis, (quem Deus sospitet usque)
» Siculorumque, ac Omnipotentis longanimitate Dei, con-
» tra quem etiam, ejusque Sanctam Ecclesiam orrenda
» quoque moliuntur, et impia. Isti porro de Gallico illo
» pestifero furfure sunt, eadem vestigia premunt; haud
» absimilia itinera faciunt; eadem quæ Gallis, mala no-
» bis inferre cupiunt, gestiunt, minantur, et aggressi sunt.
» Isti, inquam, Nebulones, Trnebrionesque illius generis
» hercle sunt, ni fallor opinione, de quibus per Aposto-
» lorum Principem Epist. 2. cap. 2. Dixit Deus: *In vobis erunt Magistri mendaces, qui introducunt secta perditionis . . superinduentes sibi celerem perditionem.. et in avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur, quibus judicium jam olim non cessat, et perditio eorum nun dormitat, magis autem eos, qui post carnem in concupiscentia immunditiæ ambulant,* DOMINATIONEM CONTEMNUNT, AUDACES, *sibi placentes, sectas non metuunt introducere... Illi sunt fontes sine aqua, nebulæ turbinibus agitatæ, quibus caligo tenebrantur reservata est, superbia enim vanitatis loquentes, pelliciunt in desideriis carnis luxuriæ eos, qui paululum effugiunt, libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis.*

De iisdem ipsis isti sunt nebulones, inquama, de quibus item per suum Evangelistam Apocal. 20 prædixit Deus: *Postquam consumati fuerint mille anni exibit Satanas de carcere suo, et suducet gentes... et congregabit eos in prœlium, quorum numerus est sicut arena maris; et*

disperazione, disciogtimento della società, rovesciamento, e

tanti sagrilegj, quanti nessun altro mai da chi vi è Mondo. Sicarj certamente di questo scelleratissimo furfantone o con esso lui confederati, e con i di lui sicarj erano al certo quegli uomini manigoldoni, che ambendo la Sicula Signoria, col pretesto della Democrazia, e della libertà, il Siciliano popolo stimolavano contro la Monarchia, i ricchi, ed i nobili, perturbarono, seben non quanto desideravano, e perturbano l'ordine tranquillo delle nostre cose, restandone stupefatti, e sdegnati tutti i buoni, mal soffrendo, ed attendendo, sino a quando finalmente questa genìa di furfantoni, e farfalloni siano per abusarsi della pazienza del nostro Ottimo Re (che Iddio conservi sempre sano, salvo, e felice) e de' Siciliani, e della longanimità dell' Onnipossente Dio, contra cui ancora, e la di lui Santa Chiesa cose orrende machinano ancora, e scellerate. Costoro di quella Francese pestifera genìa in verità si sono, camminano su le medesime peste, diverse strade non prendono, desiderano, si impegnano, ci minacciano, e si sono dati di mano per arrecarci le medesime sciagure, che arrecarono ai Galli: Questi furfantoni, e farfalloni, io dico, se non mi inganna il mio pensiero, di quella mala razza certamente si sono, de'quali Iddio per bocca del Principe degl'Apostoli al capo secondo della seconda Epistola, disse » Sorgeranno fra voi » Maestri bugiardi, che introducono sette di perdizio» ne... che sopramettendo una veste di celere rovina... » ed agitati dall'avarizia con finte parole ne formeranno » di voi un soggetto di loro traffico; per costoro la sen» tenza di condannagione e già da gran tempo data, e » perdura; e la loro perdizione non dorme: maggior» mente poi quelli, che camminano presso la carne nella » concupiscenza di immondizia; *dispreggiano la gover*» *nante Signorìa, audaci, debbosciati* non temono di in» trodurre sette... Eglino sono fonti senz'acqua, nebie » agitate da' turbini, a' quali è riserbata la caligine » delle tenebre. Imperocchè parlando gonfi di vana su» perbia adescano ne' desiderj di carnale lussuria tutti » quei, che molto lungi non si fuggono, promettendo

omnino impossibilem, ut multitudo universa unum, eumdemque se conferat in locum, de rebus gerendis consensiat, deliberet, jus dicat, gubernetque?

§. XXXVI. Insuper, etsi nos concederemus nebulonibus istis, quod sola electio Magistratuum|, Deputatorum, Regumve efficiat, ut totum regimen, rerumque summa omnino esse vere dicatur apud illos omnes, qui elegerint; in Batava tamen, et Helvetia Republica nunquam verum esse contendimus, quod omnes omnino de multitudine eligunt. Nam non Helvetii omnes omnino, non omnes omnino Batavi generalibus interveniunt comitiis, nec particularibus cujuscumque Provinciæ; nequidem singularibus cujusque Civitatis, ubi hujusmodi fiunt electiones, sed omnia per Deputatos geruntur. Magistratusque. Præter quod enim in Helvetiis Protestantium Provinciis, et binis Catolicis, quæ simul quidem maximum totius Helvetiæ componunt partem, Capitales Civitates solum par-

---

ascenderunt super latitudinem terræ; et circuerunt castra Sanctorum, et Civitatem dilectam; et descendit ignis de Cælo a Deo, et devoravit eos.

l' ultima totale rovina della città? Chi non vede come quei nugoloni, e farfalloni, i quali a somme lodi inalzano la Democrazia, come utilissima alla moltitudine, perchè è quella, come essi donano ad intendere agl' imperiti, in cui la moltitudine possiede il sommo impero, e la suprema potestà di governare, eglino stessi confessano, esser cosa affatto impossibile ad eseguirsi, che tutta intiera la moltitudine si raduni in un solo, e medesimo luogo, sia tutta di accordo su le cose da farsi, deliberi, amministri la giustizia, e governi?

§. XXXVI. Inoltre, quando anche concedessimo noi a codesti furfantoni, che la sola elezione de' Magistrati, de' Deputati, e de' Re fa sì, che tutto il governo, e la somma potestà dir veracemente si possa di esser tutta appo tutti quei, che avranno fatta l'elezione; sosteghiamo tuttavia, che nella Batava, e Svizzera Republica vero non è in modo alcuno, che tutti della moltitudine intieramente concorrano all'elezione. Dapoicchè nè tutti intieramente i Batavi, nè tutti intieramente i Svizzeri intervengono mai ne alle generali assemblee, nè alle particolari di ciascheduna provincia, e neppure alle singolari di cadeuna città, nelle quali effettuate vengono sì fatte elezioni; ma tutte le cose si fanno da' Deputati, e da' Magistrati. Mentre oltrecchè nelle Provincie Svizzere de' Protestanti, ed

---

» loro la libertà, quando eglino stessi servi si sono della
» corruzione »

Questi furfantoni, io dico, sono certamente di quella stessa mala razza, di cui Iddio per bocca anche del suo Vangelista nell'Apocalisse al capo 20. predisse » Do-
» po che saran consumati mille anni uscirà dal suo car-
» cere Satanasso, e sedurrà le genti... le congregherà a
» battaglia, il loro numero sarà come l'arena del mare;
» e salirono sopra la faccia della terra, e circondarono
» il campo de' Santi, e la Città diletta; e scese fuoco
» dal Cielo, e divorolli »

-tes habent in regimine universali, utpote quæ tantum jus habent mittendi ad Provincialia Comitia Deputatum unaquæque suum, minime vero reliquæ; tamen cum (§ 16. *et seq. h. c.*) res factu impossibilis sit, ut singuli omnes de cujusque Civitatis multititudine in hujusmodi Deputatorum electionibus perfecte consentiant; necessario fatendum erit, quod, si eligere Deputatos (ut asserunt Adversarii) est vere regnare, illa moltitudinis pars, quæ prævalet in electione Deputati, ipsa sola utique regnat; pars vero devicta minime regnat, utpote quæ non cum ipsa Deputatum elegit; et ideo in sua asserta libertate, et imperio invita patiatur, oportet, invisi Deputati tirannidem item invisam. Non omnes itaque omnino regnant in istis rebus publicis, sed tantum illi, qui in hujusmodi electionibus jure, vel injuria cæteris prævalent. At ubi non omnes omnino de Multitudine regnant, sed tantum multi; ibi vere Democratia non est, sed tantum Aristocratia. Batavorum ergo, Helvetiorumque Respublicæ Democratiæ revera non sunt, sed tantum Aristocratiæ. Quin, si considerantur intrinsecus in iisdem ipsis electionibus, aliisque gerendis rebus studia partium, ambitus, molitiones, artes, illusiones, seductiones, factionesque, quæ hujusmodi Democraticis, seu verius Aristocraticis insunt negotiis; verissime Democratiam, et ipsam etiam Aristocratiam quis definiet: Regimen non est, nec regiminis aliqua forma, sed quædam perturbatio rerum, et instabilis quidam æstus, qui huc illuc inter Monarchiam scilicet, tyrannam Aristocratiam, et crudeliorem plerumque Anarchiam semper multitudinem igitat illusam, et falso regnare ratam.

in due de' Cattolici, le quali prese tutte insieme formano certamente la maggior parte di tutti i Svizzeri, le sole Città Capitali han parte nel governo universale, come quelle, che sole hanno il diritto di mandare ognuna il suo Deputato alle assemblee della Provincia; tutte l'altre Città poi alcun diritto non vi hanno, nè ingerenza alcuna; purnondimeno, essendo che (per lo §. 16. e seg. di questo capo) è una cosa affatto impossibile ad avverarsi, che tutti i singoli di ciascheduna Città siano tutti intieramente di accordo in simili elezioni di Deputati; si dee necessariamente confessare, che, se l'eligere i Deputati (come asseriscono gl'Avversarj) è un vero regnare, regna alcerto quella sola parte del popolo, che nell'elezione prevale del Deputato; quella parte però che restò superata, non regna certamente in modo alcuno, come quella il di cui voto non fù per quel Depùtato; e perciò fa di uopo, che essa nel suo asserto impero, e libertá soffra contro ogni suo volere la spiacevole tirannia di un spiacevole deputato. In queste Republiche adunque non tutti intieramente regnano, ma solamente quei, che agli altri in tali elezioni o giusta, o ingiustamente prevalsero. Ma ove non regna tutta intieramente la moltitudine, ma solamente molti della medesima; ivi realmente non vi è la Democrazia, ma solamente l'Aristocrazia. Le Republiche adunque de' Batavi, e degli Svizzeri vere Democrazie non sono, ma solamente Aristocrazie. Anzi, in queste medesime elezioni, e nel maneggio di sutte l'altre pubbliche cose se si considerano intrinsecamente gl'impegni de' partiti, le circuizioni, le machinazioni, le pratiche, le illusioni, le seduzioni, e le fazioni, che inviscerate sono a tali Democratiche, o più veracemente Aristocratiche facende, ciascuno veracissimamente definirà la Democrazia, ed anche la stessa Aristocrazia, dicendo: Non è essa un regime, nè una qualche forma di regime, ma una certa perturbazione di cose, ed una certa istabile estua-

§. XXXVII. Revera enim regnant, gubernantque sentina societatis, ambitiosi Nebulones illi, qui superbia, petulantia, audacia, mendaciis, corruptionibus, seductionibus, aliisque malis artibus, molitionibusque præ cæteris pollent in civitate: illi scilicet, qui, qua muneribus, qua potentia, qua minis, qua promissionibus, qua spe, qua metu, innumerisque molitionibus suffragia multitudinis ementes, et extorquentes, Deputati creantur, et obtinent Magistratus; sicut omnium experimento comprobatum semper fuit, et in electionibus quoque Rappresentantium nostri hujus Regni plerumque experti sumus. Cuivis scilicet est sua sentina civitati; et hoc vitium ita intrinsecus hæret popularibus electionibus, ut tanto morbo nulla prorsus vi, nullaque possit ratione mederi. Cum vero hujusmodi electiones locum habeant æque in immaginaria Democratia; ac in Aristocrazia; idem quoque judicium de hac ferendum esse, quis sanæ mentis non videt?

§. XXXVIII. Quæ hucusque contra Calvinum, ejusque sectatores prælibavimus, rite perpensis, intellectu facile est, quod Democratiæ idea omnem ideam penitus excludit, expellitque regiminis, ordinis, atque pacis. Idea enim regiminis, ordinis, atque pacis cum idea Democratiæ, ejusque factionum, popularisque levitatis mutuo pugnant semper, repugnant, recalcitrantque sibi. Philosophi ergo, cum polliciti sunt, se in Statu Democratico regimen aliquod multitudini daturos, sensu cassa, immo pugnantia, et repugnantia verba dederunt, non regimen ullum. A reliquis ergo excludenda prorsus, et expungenda est Democratia, seu

zione, che agita sempre quà, e lá il popolo, sbalzandolo, cioè, ora in una tiranna Monarchia, or in una tiranna Aristocrazia, e perloppiù in una delle più crudeli Anarchie, il popolo, dico, ingannato, e che falsamente crede di regnare.

§. XXXVII Imperocchè realmente regnano, e governano la sentina della società, quei ambiziosi furfantoni, i quali nella cittá a tutt gl'altri prevalgono per superbia, petolanza, audacia, bugie, subornazioni, seduzioni, ed altre mal'arti, e machinazioni: quei, vale a dire, che or colle largizioni, or con la prepotenza, or colle minaccie, or colle promesse, or con la speranza, or col timore, ed innumerabili altre machinazioni comprando, ed estorcendo i suffragj del popolo, giungono ad esser creati Deputati, e possiedono le Magistrature: come per prova sperimentato abbiamo nelle elezioni ancora de' Rappresentanti di questo nostro Regno: ciascheduna città in vero ha la sua sentina. E questo morbo é così intrinsecamente attaccato alle popolari elezioni, che a sí gran male riparar non vi si può mai in alcana maniera, in modo alcuno. Essendo poi che sì fatte elezioni hanno egualmente luogo sì nell' immaginaria Democrazia, che nell'Aristocrazia, chi mai di mente sana non vede egli, che il medesimo giudizio dar anche si dee dell' Aristocrazia?

§. XXXVIII. Ben ponderate le cose che sinora dimostrato abbiamo contro Calvino, e i di lui seguaci, è facile comprendersi, che l' idea di Democrazia esclude affatto, ed espelle ogni idea di regimine, d'ordine, e di pace. Dapoicchè l'idea di regime, d'ordine, e di pace coll'idea di Democrazia, e delle di lei fazioni, e della popolare legierezza sempre scambievolmente pugnano, e la fanno sempre a calci. Quando dunque i Filosofi han promesso di dare alla moltitudine nello Stato Democratico un qualche regimine, han dato parole senza idee, anzi con idee contradittorie e fra loro pugnanti, e repugnanti, e

Politia. Atqui cum ex demonstratis, tum etiam ex sententia ipsius Calvini (*l. c.*) Aristocratia est Politiæ vicina; immo ita vicinissima, ut si ambæ ad praxim redigendæ concipiuntur, ejusdem rei nomina diversa sint. Ambæ ergo simul expungendæ; et una, ac sola Monarchia dicenda est omnium regiminis optima forma. Quod quidem latius, clariusque contra Hæresiarcam Calvinum, et sectatores ejus nostrates, Deo annuente, probatum dabimus capite sequenti.

§. XXXIX. Interim vero, quid vitii, quid veneni hisce Calvini opinionibus insit, discant, velim nostrates ab Eminentis. Bellarmino, qui *lib.* 1. *c.* 1. *de Summo Pontif.* ita scripsit, docuitque. *Si multitudo gubernanda est fieri non potest, quin aliquo modo ex tribus gubernetur: aut enim unus præficietur Reipublicæ, aut aliqui, aut omnino omnes. Si unus, Monarchia erit; si aliqui de multis Aristocratia; si omnes omnino Democratia... Joannes Calvinus quidem, ut omnes omnino obstruat* VIAS QUIBUS AD ECCLESIASTICAM MONARCHIAM CONSTITUENDAM, *disputando perveniri solet, Aristocratiam ex formis simplicibus, ex mixtis vero temperatum regimen ex ipsa, et Democratia omnibus aliis anteponit; deterrimam omnium vult esse* MONARCHIAM, *presertim si in toto Orbe Terrarum et in* ECCLESIA UNIVERSA CONSTITUATUR. *Verba Calvini ex lib.* 4 *Inst. cap.* 6. §. 9. *hæc sunt: Verum sit sane, ut volunt, bonum esse atque utile Orbem totum Monarchia contineri; quod est tamen absurdissimum, sed ita sit, nunquam tamen concedam, id ipsum in Ecclesiæ gubernatione valere: Id cum experimento ipso semper fuit comprobatum, tum sua quoque autoritate Dominus confirmavit, cum Aristocratiam Politiæ vicinam apud Istraelitas instituit: Nos vero, ad-*

non mai alcun regimine. La Democrazia adunque, o sia la Polizia devesi affatto escludere, e scancellare dal numero delle forme di governo. Ma sì per quanto da dimostrar venghiamo, come anche per sentenza dello stesso Calvino nel luogo citato, l'Aristocrazia è vicina alla Polizia; anzi così vicinissima, che se entrambe in prattica metter si vogliono, due diversi nomi si sono dalla medesima cosa. Tutte e due adunque scancellar insiem si devono; e la sola Monarchia dir si deve l'unica fra tutte, e l'ottima forma di regime. Locchè contro l'Eresiarca Calvino, ed i nostrali di lui settatori più alla distesa, e più chiaramente col divino ajuto dimostreremo nel seguente capo.

§. XXXIX. Vorrei però frattanto, che i nostrali apprendano quanta malignitá, quanto veleno inviscerato si trova in tali sentimenti dell'empio Calvino, che l'apprendano, io dico, dall'Eminentissimo Bellarmino, il quale nel *libro* 1. *capo* 1 *de Summo Pontif.* così scrisse, ed insegnò » Se il popolo dee esser governato, farsi ciò in altro modo non può, che con uno » di tre modi. Imperocchè al governo della Republi» ca o vi si mette un solo, o alcuni, o tutti intiera» mente. Se un solo, allor sarà Monarchia; se alcu» ni de' molti Aristocrazia; se tutti intieramente Demo» crazia... Giovanni Calvino alcerto per serrar tutte » intieramente le vie, per cui disputando arrivar si » suole a dimostrare l'*Ecclesiastica Monarchia*, fra » tutte le forme semplici antepone l'Aristocrazia, e » tra le miste però antepone a tutte l'altre il regimine » temperato di essa Aristocrazia, e di Democrazia; il » più scadente di tutti vuol che sia la Monarchia, mas» sime se stabilir si vuole in tutto intieramente il » Mondo, e nella Chiesa Universale. Le parole di Cal» vino del *libro* 4. *delle Instituzioni*, *capo* 6. §. 9. » sono le seguenti » Sia vero alcerto, come pretendono » che è cosa buona, ed utile, che tutto il Mondo sia

dit Bellarminus, Beatum Thomam, aliosque Catholicos Theologos sequuti ex tribus simplicibus formis gubernationis Monarchiam cæteris anteponimus.

§. XL. Hæc sumit arma Calvinus, hæc impia castra metatur, movetque utramque oppugnaturus Monarchiam Temporalem, et Ecclesiasticam, seu Primatum Summi Pontificis, super quem Christus Dominus *Matth.* 16. *v.* 18. ædificaturum se promisit Ecclesiam suam, hæc arma, inquam, unicum fundamentum concussurus Ecclesiæ, ipsamque funditus eversurus, sumit Calvinus; hinc sua castra movet, hæc arma suis ministrat, his armis fisi Catholicos lacessunt Calviniani. Ecclesia autem e regione constituta, Acies quidem a Deo ordinata, suos ad hujusmodi prælia ciens, contraria porrigit arma. His armis Patres hostium agmina aggressi sunt, profligarunt, vicerunt; his armis Ortodoxi Theologi cuncti Calvinistarum impetum impediunt, retunduntque; his armis Civilem Monarchiam, simul, et Ecclesiasticam, Catholicum scilicet Dogma de Primatu Summi Pontificis pro viribus defendunt, et invincte propugnant.

§. XLI. Si ergo in istiusmodi præliis non de sola contenditur re temporali, quæ sane hic minimi momenti non erit: sed maxime de unico agitur fundamento totius Universalis Ecclesiæ; si Eminentis. Bel-

» governato dalla Monarchia: locchè tuttavia è assur-
» dissimo, ma sia così; non concederò mai però, che
» ciò medesimo vaglia nel governo della Chiesa. Ciò,
» come fu sempre comprovato dalla stessa esperienza;
» così colla sua autorità ce lo confermò ancora il Si-
» gnore, quando appo gl' Isdraeliti l'Aristocrazia vi i-
» stituì vicina della Democrazia » Noi però, soggiu-
» gne Bellarmino, seguendo la dottrina di S. Tom-
» maso, e di tutti gl' altri Cattolici Teologi fra tutte
» le tre forme semplici di governo anteponghiamo al-
» l'altre la Monarchia ».

§ XL. Quest' arme impugna Calvino questi accampamenti ei pianta, e marcia per oppugnare l'una, e l'altra Monarchia, Temporale, ed Ecclesiastica, o sia il Primato del Sommo Pontefice, su cui Gesù Cristo Signor nostro al *cap.* 16. *v.* 18. *di S. Matteo* edificar promise la sua Chiesa; quest'arme dico, prende Calvino per iscuotere l'unico fondamento della Chiesa, e rovesciar la medesima insin dalla sua più profonda radice; quindi egli muove il suo campo, quest'arme somministra a' suoi, in quest'arme fidando i Calvinisti sfidano i Cattolici. La Chiesa poi scherata a fronte, esercito invero ordinato a battaglia da Dio medesimo, raunando essa a sì fatte tenzoni i suoi, contrarie arme gli porge, ed all'arme nemiche contrarie arme oppone. Con quest'arme i Santi Padri scagliati si sono addosso le nemiche schiere, l'hanno abbattuto, e vinto. Con quest' arme i Cattolici Teologi tutti ritardano, e rintuzzano l'empito de' Calvinisti, con quest'arme a tutta forza difendono, ed invincibilmente sostengono la Civile insieme, e l' Ecclesiastica Monarchia, il Cattolico Domma, cioè, del Primato del Sommo Pontefice.

§. XLI. Se dunque in sì fatte tenzoni del solo non trattasi temporale affare, il quale invero non sarà quì di picciola importanza, ma principalmente trattasi dell' unico, e solo fondamento di tutta la Chiesa Uni-

larmino auctore, aut eadem ipsa potius evidentia rei; ad obstruendas omnes omnino vias, quibus Ecclesiastica propugnatur Monarchia, seu Primatus Divi Petri, impius ille Hæresiarca. Monarchicum regimen omnium esse deterrimum blateravit, ut inde invincibiliter concluderet: Ergo Optimus, qui optima gignit, Deus hanc in sua Ecclesia instituere non potuit deterrimam regiminis formam; si e contra Sancti Patres ad hujusmodi prælia descendunt invicti; si hujusmodi prælia ineunt, sudantque pugnando cuncti Ortodoxi Theologi; facile intellectu est, quam male de Ecclesia, quam male de Primatu Summi Pontificis, quam male de dogmatibus inde sequentibus, quam male de ecclesiastica, et sæculari Monarchia, quam male denique de veritate alioquin evidentissima, et de Ortodoxis Thelogis omnibus, quam male, inquam, meriti fuerint concti illi Nostrates, qui novis studentes rebus, partibusque Calvini, vel certe divitibus blandientes Calvinianis, veluti furore novo, novaque dementia capti Monarchiæ alioquin sacræ Democratiam anteposuere, seu verius tyrannam Aristocratiam, eamque summis extulerunt laudibus carmina quoque, licet insulsa, scriptitantes, et odas, addentes insuper nihil id Religionis interesse, cum revera, ut jam luce clarius demostratum est, hujusmodi armis seu opinionibus ima concutiuntur, oppugnanturque Sanctissimæ nostræ Religionis fundamenta. Agnoscant ergo tandem hujusmodi Nostrates, et mirentur, eosque pudeat, pæniteatque, sese fortasse imprudentes contra Matrem Ecclesiam, Catholicosque Theologos omnes e partibus quoque stetisse Calvini, Calvinianisque rebus imprudentes forte favisse.

versale; se per l'autorità dell' Eminentissimo Bellarmino, o più tosto per la stessa, e medesima evidenza della verità quell' empio Eresiarca per serrare affatto tutte intieramente le vie, per cui vien l' Ecclesiastica Monarchia difesa, o sia il Primato di S. Pietro; quell'empio Eresiarca, io dico, di dir ciarlando ardì, che il governo Monarchico è fra tutti il più scadente, per indi invincibilmente conchiuderne: L'Ottimo Iddio adunque, che ottime cose ei fá, questa scadentissima forma di governo istituir non potè mai nella sua Chiesa; se all' opposto i Santi Padri, invincibili scendono a sí fatte tenzoni; se sì fatte battaglie attaccano, e combattendo sudano gl' Ortodossi Teologi tutti; facile cosa a concepir ell' è, quanto di male han fatto alla Chiesa, quanto di male al Primato di S. Pietro, quanto di male a' Dommi, che indi ne sieguono, quanto di male all' Ecclesiastica, e secolare Monarchia, quanto male finalmente alla veritá per altro evidentissima, ed a tutti gl' Ortodossi Teologi, quanto di male, io dico, han fatto tutti quei Nostrali, che a stravaganti cose attendendo, ed a favorire le parti di Calvino, od ossequiando certamente i doviziosi Calvinisti, come presi da una nuova pazzia, e nuovo furore anteposero alla per altro sacrosanta Monarchia l' orrida Democrazia, o più veracemente la tiranna Aristocrazia, ed a somme lodi la inalzarono, facendo anche versi, sebene insulsi, ed ode, aggiungendo dippiù, che ciò niente interessava la Religione, quando in realtá, come più chiaro della luce abbiamo già dimostrato, con siffatte armi, o sia opinioni vengono scossi, e combattuti i più alti fondamenti della nostra Santissima Religione: cotesti Nostrali adunque riconoscano finalmente, si maraviglino, si arrossiscano, e sì pentano di essere stati eglino ancora forse senza accorgersene sotto le bandiere di Calvino contro la Madre Chiesa, e tutti i Cattolici Teologi, e di essersi forse senza accorgersene impegnati anche a favorire di Calvino gl' empj disegni.

§. XLII. Cum ergo nostrorum temporum injuria, et aliquorum ignorantia factum sit, ut hujusmodi errores, falsæque opiniones non sine magno civilis, et ecclesiasticæ societatis detrimento longe lateque grassentur, ut supra indicavimus, officio certe cogimur, præcipua saltem producere argumenta, ut errorum, et ignorantiæ dissipatis tenebris, Catholicum Dogma, et veritas, quæ simul Philosophica est, Politica, et Religiosa, magis, magisque elucescat, victrixque triumphet. Quod Deo opitulante, et Divo Apostolorum Principe, Capite sequenti aggrediemur rationibus utique, et argumentis Philosophicis, Politicis, et Theologicis.

§ XLII· Essendo dunque, che per l'ingiuria de' nostri tempi, e per l'ignoranza di a'cuni ne è avvenuto, ch sitfatti errori, e false opinioni, non senza gran detrimento della civile, ed ecclesiatica società si sono sparse, e tirannegiano da per tutto, come sopra additammo, venghiamo dal nostro dover costretti di mettere in veduta le principali ragioni almeno, per cui dissipandosi le tenebre dell'errore, e dell'ignoranza, sempre più risplenda, e trionfi vittorioso il Cattolico Domma, e la veritá, che insieme filosofica essa si è, politica, e religiosa. Ciocchè noi coll'ajuto di Dio, e del Principe degli Apostoli intraprendiamo nel Capo seguente con raggioni, ed argomenti Filosofici appunto, Politici, e Teologici.

CAPUT VI.

MONARCHIA

Pulcherrima, et Omnium Optima Regiminis Forma

PROEMIUM.

In unum collectis, quæ Hæresiarca Calvinus scriptitavit *Inst. Lib. 4. Cap 6., et Cap.* 20., relatis capite proximo, liquido patet, illum, ut verbis utar Eminentis. Bellarmini, voluisse, ex omnibus regiminis formis deterrimam esse Monarchiam, præsertim si in toto Orbe terrarum, et in Ecclesia universa constituatur. Nos autem contra illum, illiusque sectatores demonstrandum, et luce clarius meridiana probandum assumimus, Monarchiam Omnium Optimam, et ideo Naturali, Divinaque lege hominibus esse præscriptam, præsertim si de toto agatur Orbe Terrarum, et de Ecclesia Universa. Idque tum ipsorum Ethnicorum Philosophorum, ac Oratorum etiam Republicanorum auctoritatibus, et sententiis, tum rationibus adstruemus, et argumentis ex simplicissimis juris Naturæ principiis nitide, legitimeque deductis, tum auctoritate Juris Divini Revelati, divinaque istitutione tam in Veteri, quam in Novo Testamento, tum demum infallibilibus Ecclesiæ Oraculis, et SS. Patruum sententiis luculentissimis. Quo vero magis, magisque veritas elucescat, ac idearum evitentur confusiones illæ, quibus falluntur, aut ad fallendum certe abutuntur Calviniani, ejusdemque furfuris alii, demon-

CAPO VI.

LA MONARCHIA

È l'Ottima fra tutte, e la più eccellente forma di Governo.

PROEMIO

Raccolto in breve quanto spacciò l'Eresiarca Calvino nel *capo* 6. e 20. *delle sue Istituzioni*, riferito da noi nel precedente Capo, chiaramente si scorge, che egli, per avvalermi delle parole dell'Eminentissimo Bellarmino, dir volle, che fra tutte le forme di governo la più infelice fosse la Monarchia, e principalmente se stabilir si volesse in tutto intieramente il Mondo, ed in tutta intiera l'Universale Chiesa. Noi però all'opposto contro lui, e suoi settatori a dimostrar assumiamo, ed a provargli più chiaro della luce di mezzodì, che la Monarchia è l'ottima fra tutte, e che perciò è essa agli uomini tutti ingionta per legge naturale, e divina, e massime se si tratta di tutto intieramente il Mondo, e di tutta intiera la Chiesa Universale. Proveremo noi ciò tanto colle autorità, e sentenze de' medesimi Etnici Filosofi e l Oratori anche Repubblicani, tanto colle ragioni, ed argomenti nitide, e leggittimamente dedotti da' più semplici principj del dritto della natura, tanto coll'autorità del dritto divino rivelato, e colla divina Istituzione, sì nell'Antico, che nel Nuovo Testamento, come finalmente cogl' infallibili Oracoli della Chiesa, e colle inculcatissime sentenze de' Santi Padri. Onde

strationibus Mathematica, qua fert materia, Methodo concinnatis rem omnem absolvemus. Sic hercle fiet, ut loco pugnetur perquam aprico, ubi quisque suam nequeat occulere fugam. Quamobrem nitidi, lucidique ordinis gratia Definitiones, Postulata, et Axiomata, qua possumus brevitate præmittimus.

DEFINITIONES

Def. 1. *Regere societatem quamcumque, vel multitudinem, recte dicuntur illi, qui in societate potestatem, seu curam habent disponendi, præcipiendique omnia media ad consequendum finem, ad quem societas ipsa inita fuit, necessaria, utiliora, atque aptiora, et quibus item omnes societatem ipsam componentes dicto audientes esse tenentur.*

Def. 2. *Monarchia est, seu Regnum, cum unus multitudinem, seu quamvis regit societatem.*

Coroll. 1. Ex his duabus Definitionibus inter se collatis lucide sequitur, quod Monarchiæ, seu Regni vera natura, et essentia in eo tota consistit, ut scilicet, in societate ad unius nutum res omnes gerantur. Quod quoque docuit Romanæ Eloquentiæ Princeps 12. *Fam* 1. ubi scripsit: *Non Regno, sed Rege liberati videmur; interfecto enim Rege, omnes regios nutus intuemur.* Quod idem est, ac dicere: Regnum, seu Monarchia ibi est, ubi ad unius nutum omnia fiunt: sive, quod quoque idem est, natura, et essentia Regni, seu Monarchiæ tota in eo sita est, ut ad

però sempre più risplenda la verità, ed onde evitare quelle confusioni di idee, dalle quali i Calvinisti, ed altri della medesima crusca ingannati vengono, o di cui certamente ad imposturar si abusano, eseguiremo noi tutto questo nuovo assunto, con delle demostrazioni tutte tessute con un metodo, per quanto cel comporta la materia, tutto matematico. Così certamente ne avverrà, che combatteremo in un luogo molto aprico, ove nascondere alcun non potrà la sua vergognosa fuga. Per procedere quindi con lucido, e nitido ordine, premettiamo colla maggior brevità, che sia possibile, le Definizioni, i Postulati, e gl'Assiomi.

DEFINIZIONI

Def. 1. *A dritto pensare, vengono giustamente detti di reggere qualunque moltitudine o società tutti coloro, i quali hanno nella società la cura, e la potestà di disporre e prescrivere, i mezzi necessarj, più utili, ed opportuni a conseguire il fine, per cui fu quella società contratta, ed ai quali di obbedire anche sono abligati tutti i componenti la società sudetta.*

Def. 2. *La Monarchia, o il Regno si è quando un solo regge la moltitudine, o qualunque società.*

Coroll. 1. Da queste due Definizioni fra loro combinate, chiaramente ne siegue, che la vera natura, ed essenza della Monarchia, o del Regno tutta consiste in quel punto, che, vale a dire, tutte le cose nella società si fanno a cenno di un solo: locchè ancora ce lo avvertì il Principe della Romana Eloquenza 12. *Famil* 1. ove scrisse: » Non ci sembriamo liberati del Regno, ma del Re; dapoicchè, ucciso il Re, tutti osserviamo i regj cenni » Che tanto è dire: ivi è il Regno, o sia la Monarchia, ove a cenno di

nutum unius omnia fiant. Ex quo patet, ad essentiam Monarchiæ, non pertinere, utrum Rex perpetuus sit, et Hæreditarius, aut non; dum verum sit, quod ad unius nutum omnia fiant.

Coroll. 2. Id vero non ita intellexerunt Philosophi, nec quisquam sanæ mentis ita quidem intelliget, quasi ille vir, qui solus, dicitur regere multitudinem idem ipse per se sine administris, et aliis Magistratibus solus omnia debeat obire munia ad regendam multitudinem necessaria: quod quidem factu impossibile omnino est, quamvis regenda multitudo ex mille tantum constaret hominibus; sed ad naturam, et essentiam Monarchiæ, seu Regni sufficit, ut reliqui totius societatis Magistratus, et administri imperio subsint illius viri, cui uni regendæ societatis demandata provincia fuit. Tum enim immota semper stat, firmaque manet Monarchiæ essentia, veraque natura; quia semper verum est, quod ad unius nutum geruntur omnia, et gubernantur. Porro cum causa causæ est causa causati; et qui per alium facit, per se ipsum facere videtur, societatis Magistratibus omnibus imperare, idem est, ac regere societatem. Quamobrem si unus est, qui Magistratibus imperat omnibus, vere regimen est unius, vere dicitur unus omnia regere, vere Monarchia, verissime Regnum est; ut recte monuit Tullius Cicero *lib 3 de leg.* 17. scribens: Regis nomine repudiato res manebit si unus reliquis omnibus Magistratibus imperat.

un solo tutte le cose si fanno: o ciò, che anche è lo stesso: La natura, e l'essenza del Regno, o sia della monarchia tutta è riposta in ciò, che a cenno di un solo tutte le cose si fanno: dalchè ne siegue, che all'essenza della Monarchia non si appartiene, se mai il Re sia perpetuo, ed ereditario, o non lo sia così, ma basta che si verifichi, che tutte le cose si faccino a cenno di un solo.

4 *Coroll.* 2. Ciò però non così l'intesero i Filosofi, nè così certamente l'intenderà chiunque di buon senso, quasichè quell'uomo, che dicesi di regger egli solo la moltitudine, debba egli medesimo da per se stesso senza l'ajuto di altri ministri, e magistrati eseguire tutti gl' officj necessarj per reggere la moltitudine: locche certamente è dell'intutto impossibile a farsi, quando anche la moltitudine da reggersi il numero non sormontasse di mille uomini soltanto; ma che alla natura, ed essenza della Monarchia, o sia del Regno basta, che gl'altri ministri, e magistrati di tutta la società siano tutti subordinati all' impero di quell' uomo, a cui solo affidata si è la cura di reggere tutta la società: Imperocchè allora persiste sempre immobile, e perdura sempre salda la vera essenza, e natura della Monarchia; giacchè sempre si verifica così, che al cenno di un solo tutte le cose vengon rette, e governate. Ed in realtà, essendo vero, che la causa della causa è causa del causato, e chi fa una cosa per mezzo d' un'altro, è lo stesso che averla fatta egli medesimo, tutto lo stesso egli si è il comandare a tutti i magistrati della società, che reggere la società medesima. Laonde se chi comanda a tutti i Magistrati, è un solo, un tal governo è veramente governo di un solo, veracemente si dice, che regge tutte le cose un solo, è essa veramente una Monarchia, è esso verissimamente un Regno; come certamente ce lo apprese Tullio Cicerone *lib 3 de legibus cap.* 17. scrivendo: Repudiato il nome di Re, ne perdu-

Coroll. 3. Eadem ratione facile quoque intelligitur, quod Regis nomen ad essentiam non pertinet Monarchiae. Natura quidem rei, a nomine nunquam pendet, et dum unus est, qui regit omnes, sive Regis nomine vocetur, sive alio, nihil omnino essentiae refert Monarchiae, nihilque de rei mutat natura.

Coroll. 4. Nihil quoque essentiae refert Monarchiae, si reliqui Magistratus omnes, quibus imperat Rex, perpetui sint, an ad tempus praefinitum, dummodo Rex potestatem habeat illos a Magistratu deponendi, quoties id bono societatis regimini expedire judicaverit. Idque sane duplici ex capite: primum Quia cum essentia Monarchiae tota in eo sita sit, ut juxta unius nutum, et leges omnia expediantur negotia, clarissime patet, quod sive Magistratus sunt perpetui, sive non, nihil omnino essentiae refert Monarchiae, dummodo semper verum sit, quod ad unius nutum, omnes res geruntur; aut quod unus reliquis omnibus Magistratibus imperat; ut loco supra citato monuit ipse Tullius. Secundum, quia sive perpetui sint Magistratus, sive annui, sive ad brevius tempus; dummodo Rex potestatem habeat a Magistratu eos deponendi, quoties id societatis bono expedire judicaverit, semper verum est, quod a Regis nutu in dies, et momenta perpetuo pendent, verumque semper est, quod Rex Magistratibus imperat, qua una in re essentia quoque consistit Monarchiae (Coroll. 2.).

Coroll. 5. Monarchiae quoque non tangit essentiam, si in electione Magistratuum, eorumque creatione, Rex testimonium exquirat multitudinis (quod autem Multitudo quavis in re in unam coeat senten-

rerà la sostanza, se un solo comanda a tutti i Magistrati.

Coroll. 3. Per la medesima ragione facilmenete ancora si comprende, che il nome di Re alla sostanza, ed essenza non si appartiene della Monarchia. La natura delle cose invero non dipende mai dal nome, e fin quando è un solo, che regge a tutti, o vien egli chiamato col nome di Re, o con altro nome, nulla affatto monta all'essenza della Monarchia, niente affatto muta nella sostanza della cosa.

Coroll. 4. Niente anche all'essenza della Monarchia importa, se tutti gl'altri Magistrati, a cui comanda il Re, siano essi perpetui, o sino ad un tempo determinato, soltanto che il Re la potestà egli abbia di deporli dalla loro magistratura, quando espediente giudicato l'avrà pel buon governo della società. E ciò appunto per due capi: primo, perchè, consistendo tutta l'essenza della Monarchia in quel punto, che tutti gl'affari disbrigar si debbono giusta le leggi, ed il cenno di un solo, chiarissimamente si scorge che perpetui siano, o nò i Magistrati, niente affatto muta dell'essenza della Monarchia, soltanto sia sempre vero, che tutte le cose si regolano al cenno di un solo, o che un solo comanda a tutti gl'altri Magistrati, come nel sopra citato luogo ci avvertì Tullio. Secondo, perchè o perpetui siano i magistrati, o annuali, o a più breve tempo, soltanto che il Re abbia la potestà di deporli dalla magistratura, quando espediente giudicato l'avrà al vantaggio della società, si verifica sempre, che ogni dì, ed ogni momento dal cenno sempre dipendono del Re, ed è sempre vero, che il Re comanda a tutti i Magistrati, nella quale sola cosa consiste anche l'essenza della Monarchia (*Corol.* 1.

Corol. 5. Non tocca neppure della Monarchia l'essenza, se nell'elezione de' Magistrati, e nella loro creazione ricerca il Re la testimonianza della Moltitudine (più chiaro della luce però si è dimostrato

tiam, rem esse omnino factu impossibilem; luce clarius demonstrantum fuit (Cap. præc.) aut sapientiorum consilium, votumve, aut si ipsi multitudini, vel sapientioribus commissa electio sit, creatioque Magistratuum; hæc, inquam, Monarchiæ essentiam, veramque naturam non tangunt, dummodo Rex potestatem habeat iisdem ipsis electis, et creatis Magistratibus imperandi. Tunc enim semper verum est, quod unus omnibus imperat Magistratibus, quod unus universam regit Multitudinem: id quod solum quidem ad essentiam requiritur Monarchiæ.

Coroll. 6. Ex his quoque patet (præter ea quæ de mixtarum diximus impossibilitate formarum Cap. præc.) Quod idearum confusione laborasse dicendi sunt qui simplicis Monarchiæ formam opinati sunt mutari in mixtam ex ea, et Aristocratia, quoties Magistratus sunt perpetui, et provinciam non tamquam alienam, sed tamquam suam moderantur; et evadere etiam mixtam ex Democratia, quoties testimonium exquiritur multitudinis, aut quoties ad eos Magistratus, optimi quique eveherentur universæ multitudinis; istiusmodi res enim partim æque communes, naturales, et necessariæ sunt formis regiminis omnibus, ut illud, quod Magistratus provinciam guberneat non tamquam alienam, sed tamquam suam, et ut optimi quique ad Magistratus evehantur: partim, quod essentiam, internamque Monarchiae naturam non attingunt; accidentales sunt, et esse, ac abesse possunt a Monarchia, simplici Monarchia manente, manente scilicet, quod ad unius nutum regitur multitudo; manente scilicet, quod unus reliquis omnibus imperat Magistratibus: in qua una re simplicis Monarchiæ,

nel precedente Capo, che è cosa dell'intutto impossibile a verificarsi, che in alcun affare la moltitudine concorra tutta di accordo in un medesimo sentimento) o il consiglio, o voto de' più savj, o se la mentovata elezione, e creazione de' Magistrati resti affidata alla stessa moltitudine, o ai più savj della medesima; queste cose, dico, niente toccano la vera natura, ed essenza della Monarchia, quando resta salvo, che il Re ha la potestà di comandare a questi stessi eletti, e creati Magistrati. Dapoicchè allora resta sempre vero, che un solo comanda a tutti i Magistrati; che un solo regge tutta la moltitudine: ciocchè solo vi si ricerca appunto all' essenza della Monarchia.

Coroll. 6. Oltre a quanto dissimo nel Capo precedente su l'impossibilità delle forme miste, dal quì detto anche si scorge doversi dire di essere stati da confusione di idee travagliati coloro, i quali han portato l'opinione, che la forma di semplice Monarchia si cambia in mista di essa, e di Aristocrazia, qualvolta i Magistrati siano perpetui, ed amministrino ognuno nelle sue incombenze la Republica non come una cosa altrui, ma come sua propria; e che divenga ancor mista di Democrazia, quante volte si riscuote la testimonianza della moltitudine, o si promuovino a quelle Magistrature gl' ottimi di tutta la moltitudine. Imperocchè queste cose tutte parte sono ugualmente communi, naturali, e necessarie a tutte le forme di governo, come quella appunto, che i Magistrati governino per la sua parte la republica non come una cosa aliena, ma come sua propria, e che si promuovino a tali Magistrature i migliori soggetti: parte perchè tutte queste circostanze non arrivano a toccare l'essenza, e l' interna natura della Monarchia; son esse accidentali, posson esser, e non esser nella Monarhia restando sempre la semplice Monarchia, restando sempre, cioè, che al canno di un solo vien governato il Po-

seu Regni essentia, veraque natura tota posita est, ac tota, plenaque consistit.

Coroll. 7. Rursus liquet ex his, quod illi Eruditi qui propter solas hujusmodi accidentales res vocant Monarchiam mixtam ex Aristocratia, et Democratia, eamque optimam docent esse formam regiminis, ut Eruditissimus Bellarminus *lib.* 1. *de Summo Pontif. cap.* 3. verbo tenus a nobis tantum differunt, revera nobiscum sentiunt; quam enim illi propter has accidentales circumstantias, quæ essentiam simplicis Monarchiae non pertingunt, Monarchiam mixtam nominant ex Aristocratia, et Democratia, simplex revera est Monarchia. Quoniam etsi hujusmodi circumstantiæ admixtæ fuerint ei; semper tamen verum est, quod unus omnibus imperat Magistratibus, quod ad unius nutum omnia fiunt: Quod certe solum ad simplicis Monarchiæ, requiritur essentiam, veramque naturam. Atque adeo verba illa: *Regimen temperatum ex tribus formis Monarchia, Aristocratia, et Democratia*: quodam lato sensu, et improprie adhibita sunt; res autem, quam eadem illa significant verba, juxta ipsorum Auctorum explicationem, et intellectum, ac juxta veram simplicis Monarchiæ definitionem ab iisdem ipsis Auctoribus concinnatam, reapse simplex Monarchia est, nec unquam veris Aristocratiæ, et Democratiæ convenit definitionibus ab iisdem ipsis Auctoribus elaboratis, et productis. Quoniam vero nonnulli Calvino hac in re adhærentes ad suum honestandum heterodoxum errorem, hujusmodi verbis Eminentis. Bellarmini abusi sunt, quasi hic Catholicissimus, Doctissimusque, et nunquam satis laudatus Auctor ut verbis, sic quoque rebus, et sententia ipsis consensisset, Calvinoque, a nobis vero dissensisset, quod quidem falsissimum est, quo

polo; restando sempre, cioè, che un solo comanda a tutti i Magistrati: che è l'unica, e sola cosa, in cui tutta pienamente consiste l'essenza della semplice Monarchia, ossia del Regno, ed in cui tutta sta pienamente riposta la sua vera natura.

Coroll. 7. Dall'anzidetto ne siegue dippiù, che quegl'Eruditi, che per queste sole accidentali circostanze chiamano la Monarchia mista di Aristocrazia, e Democrazia, e dicono esser essa la miglior forma di governo, come l'Eruditissimo Bellarmino *libro* 1. *de Summo Pontif. cap.* 3. differiscono da noi nelle parole soltanto; realmente e nella sostanza la intendono come noi, sono del nostro sentimento. Imperocchè quella stessa forma di governo, che per tali accidentali circostanze, che l'essenza della semplice Monarchia non toccano, essi nominano Monarchia mista di Aristocrazia, e di Democrazia, nella sua vera sostanza, e realità, semplice Monarchia essa si è. Dapoicchè sebene siffatte circostanze mescolate si trovino nella medesima; sempre tattavia è vero, che un solo comanda a tutti i Magistrati, che a cenno di un solo regolate sono tutte le cose: locchè solamente si ricerca all'essenza, e vera natura della semplice Monarchia. E che perciò quelle parole: *Regime temperato di Monarchia, Aristocrazia, e Democrazia*: sono state adoperate in un senso largo, ed improprio; il sentimento però, che quelle medesime parole ci indicano, giusta l'intelligenza, e la spiegazione de' medesimi autori, che l'hanno adoperato, e giusta la vera definizione della semplice Monarchia dagli stessi medesimi autori fabricata, in realtà è la semplice Monarchia, e non si può mai accommodare alle vere definizioni dell'Aristocrazia, e Democrazia dagli stessi medesimi autori lavorate, e prodotte. Perchè poi gli aderenti di Calvino in quest'affare, per coonestare il loro eterodosso errore si abusano di siffatte parole dell' Eminentissimo Bellarmino, quasi che questo cat-

sua ipsa luce veritas splendeat, en ejusdem ipsius celeberrimi Cardinalis nitida verba, sensusque luculentissimos l. c. *Regimen*, *ait*, *temperatum ex omnibus tribus formis, propter naturæ humanæ corruptionem utilius est, quam simplex Monarchia. Quæ sane gubernatio id requirit, ut sit quidem in Republica* SUMMUS ALIQUIS PRINCEPS, QUI OMNIBUS IMPERET, ET NULLI SUBJICIATUR. *Præsides tamen provinciarum vel civitatum non sint Regis vicarj, sive annui judices, sed veri Principes, qui et* IMPERIO SUMMI PRINCIPIS OBEDIANT, *et interim provinciam, vel civitatem suam non tanquam alienam, sed ut propriam moderentur: ita locum habet in Republica tam Regia quædam Monarchia, quam Principum optimatum Aristocratia: quod si his addetur, ut neque summus ille Rex, neque Principes minores hæreditaria successione dignitates illas obtineant, sed ex universo populo ad eas eveherentur, jam esset etiam quidam locus Democratiæ in Republica attributus. Hanc esse optimam, et in mortali vita maxime expetendam formam regiminis, duobus argumentis comprobamus*. Ex hisce Eminentis. Bellarmini clarissimis verbis luculenter apparet, eum in sua asserta permixtione voluisse, ut unus summus Princeps, qui nulli subjiceretur, imperaret omnibus, et ipsi iidem ab eo voliti minores Principes uni obedirent summo Principi. Atqui cum unus imperat omnibus, et cum cuncti Magistratus obediunt uni, tunc quiquid sit de modo succedendi, quidquid de nominibus, quidquid sit de perpetuitate, ac de ratione, et modo, quo compositi, dispositique sint Magistatus, et cæteræ res, tunc, inquam, per nostram, ipsusque Bellarmini definitionem simplex est Monarchia. Monarchiæ simplicis nomine ergo repudiato, Bellarminus rem ipsam acerrime tenuit, simplicem scilicet Monarchiam illis suis accidentalibus circumstantiis dispositam, ac determinatam. Profecto vera

tolicissimo, Dottissimo, e non mai abbastanza lodato autore come nelle parole, così pure nella sostanza, e nel sentimento accordasse con esso loro, e con Calvino, e discordasse da noi, locchè certamente è falsissimo; acciò la verità risplenda per la sua propria luce, eccovi le nette parole, ed i chiarissimi sensi del medesimo celeberrimo Cardinale nel luogo sopra citato: » Il regime, ei disse, temperato di tutte le forme di governo per la corruzione della natura umana è più utile della semplice Monarchia. Quale governo certamente ricerca, che vi sia appunto nella Republica UN QUALCHE SOMMO PRINCIPE, CHE COMANDI A TUTTI, E SOGGETTO AD ALCUN NON SIA. I Presidi tuttavia delle provincie, e delle città non siano vicarj del Re, nè giudici annuali, ma veri principi, ed insiem soggetti all'impero del SOMMO PRINCIPE, e regolino frattanto la sua provincia, o città non come di altrui, ma come propria: in questo modo ha luogo nella Republica sì una certa reggia Monarchia, come una certa Aristocrazia di Principi ottimati. Che se poi a queste cose vi si aggiugnerà, che nè quel sommo Re, nè quei minori Principi ottengano quelle dignità per ereditaria successione, ma vengano ad esse innalzati da tutto il popolo, già vi sarebbe anche nella Republica assegnato un certo luogo alla Democrazia: dimostriamo con due argomenti, che questa forma di governo è l'ottima, e la più desiderabile in questa vita mortale » Da queste chiarissime parole dell'Eminentissimo Bellarmino evidentamente si scorge, che egli nella sua asserta permistione ha voluto, che un solo sommo Sovrano, il quale soggetto ad alcun non fosse, imperasse su di tutti, e che gli stessi medesimi minori Sovrani da lui voluti, ad un solo obbedissero sommo Sovrano. Ma quando a tutti comanda un solo, e quando ad un solo tutti obbediscono i Magistrati, in tal caso checche ne sia del modo di succe-

simplicis Monarchiæ idea, rectaque notio minores Magistratus, seu Principes, qui imperio summi Principis subjecti sint, et obediant, non excludit, imo necessario includit, ac necessario hujusmodi minorum Principum, seu Magistratuum ministerium requirit, et adiutorium (Coroll. 2.) insuper hic summi Principis, ac minorum Principum a Bellarmino exibitus ordo nihil omnino commune habet cum vera Aristocratia, vel Democratia, nullumque prorsus participium. Tota enim veræ Aristocratiæ essentia in eo posita est, quod summum imperium apud aliquos residet; essentia vero Democratiæ, quod nec apud unum, nec apud aliquos, sed apud universam residet multitudinem, quæ Magistratibus quoque imperat omnibus. Atqui in regiminis Bellarminico ordine nihil omnino est, quod istis aliquo modo conveniat veris, germanisque Aristocratiæ, et Democratiæ definitionibus. In eo enim unus imperat omnibus, multitudini, et Magistratibus. Ordo ergo regiminis, quem Eminentis. Bellarminus optimum judicat, simplex est Monarchia, nec mixtus unquam dici potest; Eruditissimi sententia Bellarmini nobis favet, nostraque sententia est, ac Joanni Calvino omnino contraria est, ejusque sectatoribus omnibus, qui veram Aristocratiam, veramque Democratiam, aut harum temperamentum excellere contendunt a Monarchia, et Gallis quoque contraria est, qui dum laudatis verbis Bellarmini suum tegere conantur errorem; regiminis ordinem, quem Bellarminus eisdem ipsis descripsit verbis, respuunt, omnino rejiciunt, et vehementer oppugnant. Nos tamquam impropria Bellarmini respuimus verba; rem illi, et sententiam oppugnant Bellarmini. Si Cotholicissimo Bellarmino adhærere ab Hæresis liberat nota; Galli, et maxime Netinus Anonimus Auctor ille, qui cum in sua Epistola *ad un Amico di Catania* Typis ædita Caltayronis circa Monarchiam Ecclesiasticam, Primatumque Sancti Petri, Bellarmini sententiam, ipsumque ejusdem Prima-

dere, checche ne sia de' nomi, checche ne sia della perpetuità, e della maniera, e modo, con cui composti sono, e disposti i Magistrati, e l' altre cose, in tale caso, io dico, per la definizione nostra, e del medesimo Bellarmino, semplice Monarchia si è. Bellarmino adunque avendo repudiato il nome di semplice Monarchia, tenacissimamente ne trattenne la sostanza, tenacissimamente, vale a dire, trattenne la semplice Monarchia da quelle sue accidentali circostanze limitata, e disposta. In realtà la vera idea, e la giusta nozione della semplice Monarchia non esclude i minori Magistrati, o sia Principi, che all' impero soggetti fossero, ed obbedissero del sommo Principe, anzi necessariamente li inchiude, e necessariamente ricerca pel Corollario 2. il ministero, ed ajuti di siffatti minori principi, e magistrati. Inoltre quest' ordine, e gerarchia di sommo Imperante, e minori Principi, che Bellarmino ci esibisce, niente affatto ha di commune, niente affatto di participio colla vera Aristocrazia, o Democrazia. Imperocchè l' essenza della vera Aristocrazia sta tutta riposta in ciò, che il sommo impero risiede in mano di alquanti. L'essenza poi della Democrazia si è, che non risiede ne in mano di un solo, ne in mano di alquanti, ma di tutta intiera la moltitudine, la quale comanda ancora a tutti i Magistrati. Ma nell' ordine di regime da Bellarmino voluto niente affatto vi è che in qualche modo convenga a queste vere, e genuine definizioni dell' Aristocrazia, e Democrazia; giacchè in esso un solo comanda a tutti alla moltitudine insieme ed ai Magistrati. L'ordine adunque di regime, che l' Eminentissimo Bellarmino giudica ottimo, è la semplice Monarchia, nè può dirsi mai di essere misto. La sentenza adunque dell' Eruditissimo Bellarmino favorisce a noi, ed è la nostra medesima sentenza, ed è assolutamente contraria a Giovanni Calvino, ed a tutti i di lui settarj, i quali pretendono, che la vera Aristo-

tus Dogma Divinum effrons oppugnasset; et inverecundus, atris conviciis insuper, injuriisque Sanctissimam lacerans Romanam Sedem, postea apud Episcopum Syracusanum injuriarum, Conviciorumque in Apostolicam Sedem insimulatus et hæresis, istiusmodi Bellarmini verbis se tectum volebat a crimine; si adhære, inquam, Bellarmino, ab hæresis liberat nota; Galli, et Anonymus ille verbo tantum liberatus existit, revera autem hæreticus est. Sententia quidem facit hæreticos, nec vanus verborum sonus Catholicos unquam fecit. De rebus et de sententiis, ajebat Divus Hieronymus, nostra contentio est, non de verbis.

Def 3 *Aristocratia dicitur cum aliqui regunt; seu apud aliquos tantum suprema residet regendi potestas: ac iisdem subjiciuntur reliqui omnes Magistratus, et universa reliqua multitudo.*

Coroll. Ad essentiam non pertinet Aristocratiæ numerus, qualitas, perpetuitas, nec modus eligendarum personarum, ad quarum nutus in societate fieri omnia debent.

crazia, e la vera Democrazia, o di queste il mescuglio sia di gran lunga più eccellente della Monarchia; ed è anche contraria ai Francesi, i quali mentre colle lodate parole di Bellarmino di coprir si sforzano il loro errore; dell' intutto rifiutano, rigettano, e a tutta forza oppugnano l' ordine di regime che con quelle stesse parole Bellarmin descrisse. Se l' essere aderente al Cattolicissimo Bellarmino libera dalla nera marca di eresia, i Francesi, e massime quel Noticiano Anonimo Autore, il quale avendo nella sua lettera ad un Amico di Catania, stampata in Caltagirone intorno la Monarchia Ecclesiastica, ed il Primato di S. Pietro, avendo, dico, sfrontata, ed inverecondamente oppugnato la sentenza di Bellarmino, ed il Divino Domma del medesimo Primato, lacerando dippiù con tetre ingiurie, e convizj la Santissima Romana Sede, accusato poi appresso il Vescovo di Siracusa di eresia, e di convizj contro l' Apostolica Sede, schermirsi pretendea dall'accusa con le sopracitate parole di Bellarmino, se l' essere aderente, io dico, a Bellarmino, dalla nera marca di eresia ci libera, i Francesi, e quell'Anonimo liberato solamente resta nell'apparenza delle parole; in realtà di fatto però, e nella sostanza eretico egli è. La sostanza certamente del sentimento eretici ci rende, nè il vano suono delle parole far potè mai che alcun fosse Cattolico. Intorno alla sostanza, ed al sentimento, dicea S. Girolamo, la nostra contesa si aggira, e non mai intorno alle parole.

Def. 3. *Si dice Aristocrazia, quando reggono alquanti; ossia, quando la suprema potestà di reggere risiede solamente in mano di alquanti, ed ai medesimi restano soggetti tutto il resto de' Magistrati, e tutto il resto dell'intiera moltitudine.*

Coroll All' essenza dall'Aristocrazia non si appartiene il numero, la qualitá, perpetuità, nè il modo di eligere le persone, al cenno de' quali nella societá regolar si devono tutti gl' affari.

Def. 4. *Democratia vocatur, cum omnis omnino regit Multitudo: quod idem est, cum apud ipsam Multitudinem tantum suprema residet regendi potestas, ac eidem ipsi subjiciuntur Magistratus omnes, et eadem ipsa Multitudo (si concipi unquam potest.)*

Def. 5. *In se ipsa considerata perfecta, seu optima regiminis forma ea utique est, quæ et omnia hominibus media præstat ad finem consequendum, propter quem instituta societas est, ac omnia simul impedimenta removet, et offendicula.*

Def. 6. *Illa vero forma, quæ omnia hæc omnino non exhibet, in se considerata, vere imperfecta dicenda est.*

Def. 7. *Comparative autem ad alias illa optima erit, quæ omnium plura, vel aptiora offert media, et cæteris paribus, plura, vel saltem molestiora expellit impedimenta.*

Def. 8. *Deterrima, et imperfectissima, in se ipsa considerata, illa dicenda erit, quæ nulla prorsus exhibet media, nulla prorsus removet impedimenta.*

Def. 9. *Comparative autem deterrima, et imperfectissima est, quæ omnium pauciora, vel ineptiora media præstat; vel pauciora, aut minime molestiora extrudit offendicula.*

Def. 10. *Illa dedum quæ nec omnium plura, et aptiora, nec omnium pauciora vel ineptiora suppeditat remedia, forma media dicitur comparative.*

Def. 11. *Multitudo hominum finis cujusdam assequendi causa consociatorum societas dicitur, consociati autem dicuntur, qui inter se pacti sunt,*

Def. 4. *Democrazia si appella, quando quella, che regge il tutto, è tutta intieramente la moltitudine: che tanto è dire: quanto la suprema potestà di reggere solamente risiede appresso la moltitudine istessa, ed alla medesima soggetti restano gli stessi Magistrati tutti, e tutta la stessa, e medesima moltitudine. (se mai concepir si può).*

Def. 5. *In se stessa considerata, quella forma di governo è certamente perfetta, ed ottima, che ed appresta agli uomini i mezzi tutti a conseguire il fine per cui è stata la società contratta, e tutti allontana insieme gl' ostacoli, e gl' impedimenti.*

Def. 6 *Quella forma poi, che tutte queste cose intieramente non prontua, considerandosi in se stessa, dir si deve veracemente imperfetta.*

Def. 7. *In comparazione però dell'altre ottima sarà quella, che un maggior numero, e più opportuni mezzi offerisce, e nell' egualtà di tutto il resto, quella, che un maggior numero di impedimenti allontana, o i più molesti almeno.*

Def. 8. *La più scadente, ed imperfetta di tutti, considerata in se stessa, dovrà dirsi quella, che alcun mezzo affatto non somministra, nè toglie impedimento alcuno. Ma questa invero dir non si può forma di governo.*

Def. 9. *Comparativamente però la più scadente, ed imperfetissima è quella, che fra tutte minori mezzi e più inetti appresta, o minori ostacoli, e meno molesti esclude.*

Def. 10 *Quella finalmente, che fra tutte ne i maggiori, ne i più acconci mezzi, ne i minori, ed i più disadatti appresta, comparativamente si chiama forma media.*

Def. 11. *Si chiama Società quella moltitudine di uomini, che associati si sono per conseguire un qualche fine; Associati poi diconsi quegli uomi-*

seu consentiunt de quodam fine conjunctis viribus consequendo.

POSTULATA

Post. 1. Adhibeatur hic docilis animus, veritatis studiosus, non refractarius, et pertinax.

Post. 2. Quæ hic probabuntur, tam certo credantur, quam reliqua, quæ paris roboris nituntur rationibus, et argumentis.

AXIOMATA

Ax. 1. Finis, propter quem a Deo Opt. Max. singuli homines, et omnes simul sumpti, ac singulæ partiales societates, atque universa, ac maxima cunctorum hominum societas creati sunt, et conservantur, utique est, ut suo serviant Creatori, conservatorique, ejusque mandata servantes, majorem temporalem, quæ obtineri possit in Terris, ac majorem, quæ obtineri possit, atque æternam quoque consequantur in Cælis pacem, quietem tranquillitatem, et felicitatem. Hoc Axioma quamvis ita evidens sit, manifestumque, ut facile a quocumque viro prudenti concedi debeat; tamen a nobis incuncussis jam demostratum fuit argumentis *cap.* 4. §. 24 *et seg.*

Ax. 2. Omnes homines Divino Naturali jure, et Divino Positivo, seu Revelato, et singuli quisque pro totis suis viribus, et viribus junctis omnes simul in id incumbere, ac suas omnes cogitationes, verba, et opera, qua meliori valent ratione, eo dirigere tenentur, ut hic Dei Omnipotentis, Creatoris, et Conservatoris proficuus finis perquam perfectissime obtineatur, impleaturque. *Hoc quoque Axioma alioquin evidentissimum, evidentissime etiam probatum dedi,*

ni, che fra loro convenuti sono, ossia han dato tutti il loro consenso di unire insieme tutte le loro forze per conseguire un certo fine.

POSTULATI

Post. 1. Si presti quì un animo docile, ed amante della verità, niente refrattario, e pertinace.

Post. 2. A quelle cose, che quì si proveranno, gli si presti tanta fede, quanta a tutte l'altre cose, che appoggiate sono a ragioni, ed argomenti di robustezza eguale.

ASSJOMI

Ass. 1. Il fine, per cui sono stati da Dio Ottimo Massimo creati, e conservati vengono tutti gli uomini ad uno ad uno, e tutti insieme, e le singole parziali società, e l'universale, e grandissima società di tutti gli uomini, questo fine, io dico, è egli appunto, acciò essi servano al loro Creatore, e Conservadore; ed osservando i di lui comandamenti, conseguissero la più grande temporale pace, quiete, tranquillitá, e felicità, che in questa Terra ottener si possa, e la più grande, ed eterna che ottener si possa ne' Cieli. Questo Assioma, seben è tanto evidente e manifesto, che da qualunque uomo prudente conceder facilmente si deve; tuttavia da noi fu con inconcusse ragioni già demostrato nel *capo 4. §. 24. e seg.*

Ass. 2. Tutti gli uomini per dritto Divino Naturale, e Divino Positivo, ossia Rivelato, ed i singoli ciascun con tutte le sue forze, e tutti insieme a forze unite impegnar si devono, e nella miglior maniera, che possono, son tenuti di impiegare tutti i loro pensieri, parole, ed opere, acciò perfettissimamente si ottenga, e sía adempito questo vantaggioso fine di Dio Onnipossente Creatore, e Conservadore. Questo Assioma ancora per altro evidentissimo, fu eviden-

mus cap 4 § 3. *et seg.*

Ax. 3. Hoc uno officio universa continentur hominis officia erga Deum, erga seipsum, erga cæteros. *Hoc etiam explicavimus ibidem.*

Ax. 4. Illi homines dicendi sunt boni, qui in ea sunt vera, constantique voluntate, ut quamvis jacturam facere, quævis mala perpeti, quamvis mortem oppetere malint, quam sacro deesse hujusmodi officio.

Ax. 5. Mali e contra dicendi, qui hujusmodi carent bona voluntate.

Ax. 6. Bonum est omne id, quod ad hujusmodi assequendum conspirat divinum finem. Malum vero, quod non conspirat. Cogitationes itaque humanæ, verba, et opera ea sunt bona, quæ ad hunc conspirant finem; quæ vero minime, sunt utique mala.

Ax. 7. Si post corruptam originali peccato naturam humanam omnes æque homines futuros semper bonos sperare liceret; nullo genus humanum indigeret imperio, nullo regimine, regiminisve forma, unusquique sua sponte omnia præstaret officia; staret sua sponte quoque, nullo regimine fidelissima omnium hominum societas una; suaque frueretur perfectissima pace, securitate, et felicitate. Sed post Adami lapsum tantum boni sperare non licet. Post lapsum ergo Adami regimine indiguit genus humanum, quo adjuvarentur boni, coercerentur mali, et in suo omnes homines continerentur officio.

Ax. 8. Cum finis Dei sit immutabilis, utpote qui manifestatio quædam est suæ infinitæ bonitatis, seu idem ipse immutabilis Deus; cumque Deus post Adami lapsum conservatum voluerit genus humanum;

tissimamente da noi provato nel *capo* 4. §. 24. *e seg.*

Ass. 3. In questo solo dovere contenuti vengono tutti intieramente i doveri, che l'uomo ha verso Dio, verso se stesso, e tutti gl'altri. Questo lo spiegammo ancora ivi medesimo.

Ass. 4. Quegli uomini devono dirsi buoni, che hanno una vera, e costante volontà di far piùtosto qualunque getto, di soffrir qualunque male, di patir qualunque morte anzi che mancare a questo sacro dovere.

Ass 5. All'inversa devono dirsi mali, quei, che tale buona volontà non hanno.

Ass. 6 È Buono tutto ciò, che a conseguir cospira questo fine Divino. Malo però è tutto ciò, che non vi conspira. Laonde tutti quegl' umani pensieri, parole, ed opere son buoni, che a questo fin cospirano; quelli però, che non vi cospirano, son certamente mali.

Ass. 7. Se dopo la corruzione della natura umana pel peccato originale, sperar si potesse, che tutti gli uomini sarebbono sempre egualmente buoni; il genere umano bisogno non avrebbe mai di alcun governo, di alcun regime, o di forma alcuna di governo; spontaneamente ognuno prestarebbe da per sestesso tutti gl' offi j; da per sestessa ancora, senza alcun regime, sussisterebbe una sola fedelissima società di tutti gli uomini, e della sua goderebbe perfettissima pace, sicurezza, e felicitá; ma dopo la caduta di Adamo un sì gran bene sperar non puossi. Dopo la caduta adunque di Adamo il genere umano bisogno ebbe di un regime, per cui venissero ajutati i buoni, venissero raffrenati i mali, e tutti gli uomini fosser tenuti a segno ognun nel suo dovere.

Ass. 8. Essendo che il fine di Dio è immutabile, come quello che è una certa manifestazione della sua infinita Bontá, ossia lo stesso immutabile Iddio; ed essendo che Iddio dopo la caduta di Adamo volle,

nec alioquin sperare licuerit, cunctos æque homines futuros semper bonos; hujusmodi indigentiis hominum consulere debuit, consuluitque statim post memoratum Adami lapsum, visibiliter apparens, arguens, judicans, puniendo coercens, præcipiensque Evæ: *Sub Viri, dicens, potestate eris, et ipse dominabitur tui Gen. cap. 2 v. 17.* Sic Deus sub unius Adami regimine Evam constituit, ejusque futuram progeniem; sic Deus illam sustulit æqualitatem, libertatemque absolutam, quæ in innoccentiæ statu jam locum habuerant.

Ax. 9. Forma illa regiminis, quam Deus ipse instituit, sive per lucem rectæ rationis, sive præsertim per revelationem, vel factis ipsis, ea optima est, et unica, quam omnes homines seligere debent, atque immo hominibus ab eadem discedere nefas.

Ax. 10. Leges, quibus ad sui amplissimi finis consecutionem facilius, tutius, securius ducerentur homines, hominibus præscripsit ipse Deus tam par rectum rectæ rationis usum, quam expressam per revelationem, eis nempe præcipiens: *Diliges Dominum Deum tuum ex tota anima tua, ex toto corde tuo, ex tota mente tua, ex proximum tuum sicut te ipsum: In his duobus mandatis universa Lex pendet, et Prophetæ.*

Ax. 11. Hæc legislatio tum quia est a Deo O. M. tum quia in se ipsa considerata ita perfecte, ac tutò ad eum amplissimum conducit finem, ut ea melior altera esse, aut concipi nunquam possit, optima prorsus, et unica est, atque ab eadem hominibus discedere nefas.

che conservato durasse il genere umano, ne da un altro canto era di sperar permesso, che tutti gli uomini sarebbono sempre egualmente buoni; a sì fatti bisogni degli uomini provvedere egli dovette, e subito vi provvidde dopo il menzionato peccato di Adamo, visibilmente apparendo, redarguendo, giudicando, raffrenando con dar castighi, e comandando ad Eva, dicendogli: Sarai sotto la potestà del marito, ed egli dominerà su di te: *Genesi capo* 2. *v.* 17. così Iddio subordinò al governo di Adamo Eva, e tutta la di lei futura progenie: così Iddio levò via quella egualtà, e quella indipendente libertà, che luogo aveano avuto già nello stato dell' innocenza.

Ass. 9. Quella forma di governo, che Iddio medesimo ha istituito, ossia per mezzo del lume della retta ragione, o principalmente per mezzo della rivelazione, o co' fatti istessi, è essa l' ottima, e l' unica, che tutti gli uomini devono adottare, ed anzi agli uomini cosa nefanda ell' è staccarsi dalla medesima.

Ass 10. Le leggi, per cui venissero gli uomini alla consecuzione di quel suo amplissimo fine più facilmente, più sicuramente, e felicemente guidati, gliele prescrisse Iddio istesso sì per mezzo del retto uso della ragione, come per via di una espressa rivelazione, comandando, vale a dire, agli uomini » Amerai il Signore tuo Dio con tutta l'anima tua, con tutte il tuo cuore, con tutta la mente tua, ed il prossimo tuo come te stesso: In questi due comandamenti racchiusa sta tutta intieramente la legge, ed i Profeti. »

Ass. 11. Questa legislazione sì perchè è provenuta da Dio Ottimo Massimo, come perchè considerata in se stessa a quell'amplissimo fine tanto perfetta, e felicemente ci conduce, che esservi, o concepirsi non se ne può altra migliore, è essa onninamente l' ottima, e l' unica, ed agli uomini cosa nefanda ella è il dipartirsi dalla medesima.

Ax. 12. Singulis hominibus præcipua, et maxima cura esse debet, ut hæ divinæ leges sartae, tectæque serventur ab omnibus; quoniam uniuscujusque propria agitur res, cum custodiuntur eædem, aut infriguntur: *Et ideo unicuique Deus mandavit de proximo suo*.

Ax. 13. Unusquisque sive bonus, sive malus cum de proprio agitur promovendo bono, quod sperat, vel de avertenda molestia, quam patitur, aut timet; natura duce desiderat, vult, eligit, petit, ut id fiat, quo melius, tutius, citiusque fieri possit.

Ax. 14. Quod quisque pro re propria, natura duce, desiderat, vult, eligit, petit, id quoque desiderare debet, velle, eligere, et petere pro consecutione divini finis, et eo majori affectu, cura, solicitudine, studio; et elacritate, quo potiori vinculo Deo obsequi, ejusque fini inservire tenetur, et adlaborare.

Ass. 12. Ognuno adoperar deve la principale, e più gran diligenza, acciò queste divine leggi illese da tutti mantenute fossero, ed illibate; dapoicchè di una cosa propria di ciaschedun si tratta, quando le medesime osservate vengono, o trasgredite: *e perciò Iddio a ciascun comandò di aver cura del prossimo suo.*

Ass. 13. Ognuno o buono sia, o malo, quando si tratta di promuovere un proprio bene, che spera, o di allontanare una molestia, che soffre, o teme, per naturale impulso desidera, vuole, sceglie, dimanda, che ciò si facci quanto meglio, quanto più presto quanto più sicuramente si può.

Ass. 14. Ciò, che ciascun in un proprio affare per naturale impulso desidera, vuole, scieglie, e domanda, desiderarlo anche deve, volerlo, scieglierlo, e dimandarlo per lo conseguimento del fine divino, e con tanto maggiore affetto, diligenza, sollecitudine, impegno, e vivezza, con tanto più potente legame è egli tenuto di ossequiare Dio, e di prestarsi, ed affaticarsi per la consecuzione del di lui fine.

PROPOSITIO I.

Monarchiam Aristocratiæ præstare, et Democratiæ, ac ideo omnium optimam esse formam regiminis, Democratiam vero deterrimam, Philosophorum demonstratur sententiis.

DEMONSTRATIONES

Dem. 1. Ex Platonis sententia: Hic Philosophus in Polit. ultra medium: *Unius*, inquit, *dominatio bonis instructa legibus lex illarum omnium optima est. Gubernationem vero eam, in qua non multi imperant, mediam censere debemus; cœterum multorum administrationem omnibus in rebus debilem, atque infirmam*. Prudentissimus philosophus his suis apertissimis docet verbis, I. Monarchiam omnium optimam esse regiminis formam, deterrimam vero Democratiam; utpote quæ eadem ipsa Anarchia est; sicut experientia evidenti, cum magno nostro incommodo, summoque periculo, tres circiter annos, experti sumus: ex tunc temporis scilicet, quo Democratiæ vano obtentu saluberrima repudiata fuit Monarchia, ejusque Magistratus, et leges alioquin sapientissimæ. Retento enim Regis, legumque, ac Magistratuum nomine, revera sine lege, sine Magistratibus, sine ordine perfecta versamur in Anarchia, Anarchiæ autem ultima adhuc mala non patimur, tum admirabili providentia Dei, tum Regis invicta prudentia, tum quia spe cives boni, mali vero timore, ac omnes denique certo quodam usu, et quibusdam continemur reliquiis Monarchiæ.

PROPOSIZIONE I.

Si dimostra colle autorità de' Filosofi, che la Monarchia è più eccellente dell' Aristocrazia, e della Democrazia; e che perciò è fra tutte l' ottima forma di regime, la Democrazia però è la più scadente.

DEMOSTRAZIONI

Dem. 1. Dalla sentenza di Platone. Questo Filosofo nella Politica oltre il mezzo, disse » La Signo» ría di un solo fornita di buone leggi è la legge mi» gliore di tutte quelle leggi. Quel governo poi, in » cui non comandano molti reputar lo dobiamo mezza» no; l'amministrazione di molti, finalmente reputar » la dobbiamo inferma, e debole in tutte le cose » Questo saviissimo filosofo in queste sue chiarissime parole ci insegna, 1. Che la Monarchia è l' ottima forma di governo, e che la più scadente però è la Democrazia, come quella, che è la stessa, e medesima Anarchia, quale appunto per un evidente esperienza con nostro grande incommodo, e sommo pericolo sperimentato l' abbiamo nel corso di tre anni incirca. Da quel momento, cioè, che col vano pretesto della Democrazia, repudiata fu la salutevolissima Monarchia, e i di lei Magistrati, e leggi per altro sapientissime. Dapoicchè trattenuto il nome di Re, di Magistrati, e di leggi, realmente siamo senza legge, senza Magistrati, senza ordine in una perfetta Anarchia. Non soffriamo poi infino ad ora gl' ultimi guai dell'Anarchia sí per un ammirabile providenza di Dio, sí per l' invitta prudenza del Re, come anche perchè i buoni cittadini vengono trattenuti dalla speranza della Monarchia, i mali però dal timore, e tutti finalmente da un certo uso, e da alcuni avanzi della Monarchia.

II. Per illa verba: *Illarum omnium (bonarum legum) Lex optima est dominatio unius*: idem prudentissimus philosophus satis clare indicavit, quod illa lex, qua unius constituitur dominatio, seu Monarchia, principium est, et fons plenus a quo uno bonas leges, optimumque regimen sperare tantum licet. Sive quod idem, est, ex sola Monarchia optimas sperandas esse leges, quæ scilicet ad finis consecutionem melius tutius, citius conducant, quam illæ reliquarum formarum: quod rursus confirmat addendo: *Cæterum multorum administrationem* OMNIBUS IN REBUS DEBILEM ATQUE INFIRMAM. Porro si multorum dominatio infirma est, et debilis in omnibus rebus; debilis ergo, et infirma quoque est in ferendis legibus. Legum enim ferendarum res est una, immo præcipua ex omnibus rebus. Sicut propria quoque experientia comprobatum habemus. Repudiato enim veteri Magistratuum ordine, abrogatis quoque anterioribus omnibus alioquin sapientissimis legibus, nequicquam triennium expectamus novarum legum codicem, novumque Magistratuum ordinem, forsan nec ipsis iisdem tardis factura nepotibus umbram.

III. Si per Platonem multorum administratio debilis est, et infirma omnibus in rebus; cunctæ ergo omnino multitudinis administratio omnibus in rebus, et maxime in ferendis legibus est omnium debilissima, et infirmissima, atque adeo omnium deterrima; et e contra, unius administratio omnibus in rebus, et in ferendis maxime legibus est omnium fortissima, ac firmissima, ac ideo omnium bonarum legum lex optima, et omnibus omnino præferenda. Per Plato-

II. Il medesimo prudentissimo Filosofo con quelle parole » Di tutte quelle (buone leggi) l' otti- » ma legge è quella, per cui vien costituita la Signo- » ría di un solo » assai chiaramente ci significò, che quella legge, per cui vien fondata la Signoría di un solo, ossia la Monarchia, è il principio, ed il pieno fonte, dal quale solo sperar solamente si può le buone leggi, e l'ottimo regime: o ciò, che è lo stesso; dalla sola Monarchia sperar si devono l' ottime leggi, quelle, cioè, che alla consecuzione del fine più presto, più sicuramente, e meglio ci conducano, che quelle dell'altre forme di governo: locchè maggiormente ce lo conferma aggiungendo » Del resto l'amministrazione di molti in ogni cosa è debole, ed inferma » Ma se l'amministrazione di molti è debole, ed inferma in tutte le cose; debole adunque, ed inferma ancor si è in formar le leggi. Imperocchè la formazion delle leggi è uno, anzi il principale di tutti gl'affari del governo. Che poi il regime di molti è debole, ed infermo anche nel formar le leggi, egreggiamente ce lo comprova pure la propria esperienza. Dapoicchè dopo repudiato l'antico ordine de' Magistrati, dopo abrogate ancora tutte le nostre anteriori leggi per altro sapientissime, sono giá anni tre, che aspettiamo indarno il codice delle nuove leggi. ed il nuovo ordine de' Magistrati, e forse indarno l'aspetteranno ancora gli istessi più tardi nepoti.

III Se per Platone l'amministrazione di molti è inferma, e debole in tutte le cose; l'amministrazione adunque di tutta intiera la moltitudine in tutte le cose debolissima fra tutte l'altre ella è, ed infermissima, e massime nel formare le leggi, e che perciò è la più scadente di tutte l'altre forme di regime: ed all' inversa, l'amministrazione di un solo in tutti gl'affari, e massime in formare le leggi è la più valorosa, e costante di tutte l'altre, e che perciò è l'ottima di tutte le buone leggi, e da doversi preferire

nem igitur omnium bonorum legum lex optima illa, qua Monarchia decernitur, utpote quod a Monarchia tamquam a suo firmissimo, fortissimoque fonte, et bonæ reliquæ leges, et optimi optima procedit forma regiminis.

Dem. 2. Ex Isocrate Platonis æquali, et amicissimo, Philosopho simul, et Oratore, Athenis nato educato, divitiis aucto, vitaque defuncto, Athænis, inquam, quæ Democratica Civitas fuit Monarchiæ semper infensissima. Audiat Joannis Calvinus, ejus audiant sectatores, maximeque Nostrates, qui Democratiam extollunt, deprimunt vero Monarchiam, audiant, inqnam, hunc democraticum philosophum in sua philosophica, et eloquenti Oratione, cui titulus *Nicocle*, ita pro Monarchia perorantem *cap.* 1. cujus haec sunt verba cedro sane digna: » Quod igitur ad Respublicas attinet, omnes mihi assentiri arbitror, iniquissimum esse, ut eadem bonis, et improbis tribuantur: aequissimum vero, ut recta ratio ineatur, et discrimen servetur, ne inaequales aequalia consequantur; sed ut ea cujusque, et fortuna sit, et dignitas, quam meretur. At vero Oligarchiae, et Democratiae id spectant, ut aequalitas sit, inter ejusdem Reipublicae socios. Monarchiae vero principem locum praestantissimo cuique deferunt: Secundum illi, qui a primo est proximus: Tertium, et quartum caeteris eadem ratione. Quae si non ubique recepta in mores sunt; ea tamen est hujus imperii ratio, et voluntas. Quod si et ingenia hominum, et actiones spectemus, universi Monarchiam praestare caeteris fatentur. Quis vero sanae mentis est, qui se non optet ejus potius civem esse Reipublicae, in qua sua virtus non ignoretur, quam nulla re vulgo potiorem delitescere? Quin etiam

assolutamente a tutte. Per Platone l'ottima di tutte le leggi è quella, che comanda di adottarsi la Monarchia; perchè dalla Monarchia appunto come da un suo costantissimo, e valorosissimo fonte provengono tutte l'altre buone leggi, e di un ottimo governo l' ottima forma.

Dem. 2. Presa dalla sentenza di Isocrate coetaneo, ed amicissimo di Platone, Filosofo insieme, ed Oratore, nato, educato, arricchito, e morto in Atene, in Atene, io dico, che fu una Città Democratica nemica sempre capitalissima della Monarchià. L' ascolti Giovanni Calvino, l'ascoltino i di lui settarj, e massime i Nostrali, che inalzano la Democrazia, abbassano però la Monarchia, ascoltino, io dico, questo Democratico filosofo, che nella sua filosofica, ed eloquente orazione, titolata *Nicocle* così perora in favore della Monarchia al capo 1., le di cui parole sono le seguenti, parole certamente degne di essere scritte nel libro dell' Immortalità » Per quanto adun» que alle Repubbliche si appartiene; io stimo, che » tutti mi concedono esser cosa ingiustissima, che siano » egualmente trattati i buoni, che i malvagi; esser però » cosa giustissima, che si facci un giusto calcolo, e si » noti la differenza, acciò trattati non vengano da egua» li, quei che ineguali effettivamente si sono; ma la sor» te, e la dignità di ognuno sia quella, che effettiva» mente si merita. Ma le Aristocrazie, e le Demo» crazie hanno la mira, di mantener l'egualtà fra tutti » i socj della medesima Republica. Le Monarchie pe» rò donano il primo luogo a chiunque è il più ec» cellente; il secondo a chi più si avvicina al primo; » il terzo, e il quarto agl'altri colla medesima discre» zione. Le quali cose se non si mettono in prattica » da per ogni dove; tale tuttavia è l' indole, e la natu» ra di questo impero. Che se consideriamo le incli» nazioni, e l'azioni degli uomini, tutti confessano,

» hanc tanto, et mitiorem, et aequiorem judicemus,
» quanto facilius est, unius viri judicio, et voluntati
» satisfacere, quam id, dare operam, ut multis, et va-
» riis ingeniis placeas. Monarchiam igitur, et JUCUN-
» DIOREM ESSE, et LÆNIOREM, et ÆQUIOREM etsi pluri-
» bus ostendi posset; ex his tamen facile intelligi pot-
» est. In cæteris vero quanto Monarchiæ sint, et ad con-
» sulendum potiores, et ad res opportune faciendas, sic
» pulcherrime cernemus, si in maxima negotia inter
» se comparata inquiramus. Nam qui in singulis an-
» nis Magistratus ineunt, prius ad vitam privati rede-
» unt, quam publicorum negotiorum scientiam aliquam
» consequantur, usuque rerum erudiantur. Qui vero
» iisdem rebus perpetuo præsunt, ut minus ingeniis
» valeant, longe tamen experientia cæteris antecel-
» lunt. Illi præterea dum alii alios intuentur, multa
» negligunt; hi vero, cum sciant a se omnia per-
» fici oportere, diligenter de singulis cogitant. Ad
» hæc Democratici, et Oligarchici, ambitiosis inter se
» dissentionibus, Reipublicæ nocent. Monarchæ vero,
» et qui neminem habent, cui invideant, de rebus
» omnibus, quantum quidem fieri potest, id statuunt,
» quod utilissimum est. Jam illi maximam temporis
» partem domesticis negotiis occupati offensionem ne-
» gligentiae saepe vitare non poterunt. Deinde in conci-
» liis saepius eos reperias inter se rixantes: quam
» in commune consulentes: hi vero, quia neque ca-

» che la Monarchia è più eccellente dell'altre. Chi
» poi di mente sana vi è, il quale, non desidera piut-
» tosto esser cittadino di una Republica, in cui è ri-
» conosciuta la sua virtù, che restar ignoto, senza
» esser in cosa alcuna contradistinto dal volgo? Anzi
» reputiamo, che questa è tanto più dolce, e discreta,
» quanto è più facile soddisfare al giudizio, e volontà
» di un solo, che aver la sollecitudinedi contentar le
» molte, e diverse voglie dell' innumerevole moltitu-
» dine. Seben adunque con molte altre ragioni di-
» mostrar si potrebbe, che la Monarchia è la più
» gioconda, e la più dolce, e la più discreta; com-
» prender tuttavia facilmente si può da quanto detto
» abbiamo. Rapporto poi all'altre cose, quanto le Mo-
» narchie sono a maggior portata di dar le provvidenze,
» e disbrigare opportunamente le facende, chiarissi-
» mamente lo scorgeremo, se esaminiamo gl'affari i
» più rimarchevoli comparandoli fra di loro. Impe-
» rocchè quei, che imprendono in ogni anno le Magi-
» strature, ritornano alla vita privata pria di acquistare
» una qualche scienza degli affari publici, e di istruirsi
» coll' uso, e colla prattica delle cose. Quei però che
» perpetuamente presiedono ai medesimi affari, quando
» anche valessero meno per ingegno, prevalgono tut-
» tavia a tutti gl'altri per l'esperienza. Inoltre quelli
» mentre stanno a guardarsi l' un l'altro, trascurano
» molte facende; questi però sapendo, che devono far
» essi tutte le cose, pensano diligentamente ad ognu-
» na. Aggiungi a queste cose, che i Democratici, e
» gl' Aristocratici colle ambiziose dissenzioni fra loro
» nocumento recano alla Republica. I Monarchi pe-
» rò come quei, che alcun non hanno da invidiare;
» in ogni cosa per quanto certamente è possibile,
» sanzionano ciò, che è utilissimo. Quegli poi occu-
» pati per la maggior parte del tempo dai loro do-
» mestici affari, spesso scanzar non possono la nota
» di negligenza. Nelle raunanze dippoi anzi che con-

» rias, neque definita tempora habent, noctu, et in-
» terdiu negotiis intenti nullas occasiones negligunt,
» sed in tempore singula peragunt. Ad haec illi inter se
» inimici tum superioris, tum sui temporis Magistratus
» urbi quam pessime praefuisse vellent, ut ipsi quam
» maximam gloriam consequerentur: hi verò, cum per
» omnem vitam rerum potiantur, semper eadem be-
» nevolentia sunt: Et (quod omnium maximum est)
» alteri Rempublicam ut suam, alteri ut alienam cu-
» rant. Alteri in concilium de iis adhibent cives audacis-
» simos; alteri, delectu ex omnibus habito, pruden-
» tissimos: alteri honorant eos, qui in turba dicere
» possunt; alteri rebus gerendis idoneos evehunt. Ne-
» que vero in quotidianis tantum, ac veluti in or-
» bem redeuntibus Monarchiae negotiis excellunt; sed
» omnes etiam belli gerendi commoditates complectun-
» tur. Nam et conscribere milites, et illis uti, seu
» clam, seu palam, et aliis persuadere, alios cogere,
» alios largitionibus adducere, alios officiis demereri,
» facilius est Monarchiis, quam caeteris. Atque haec
» non minus rebus ipsis, quam verbis probantur. Nam
» et Persarum potentiam scimus omnes ad tantam pro-
» cessisse magnitudinem non virorum illorum prudentia,
» sed eximia Regum observantia; et Dionisii Tyran-
» ni opes eadem ratione crevisse vidimus. Qui cum
» non reliquam modo Siciliam vastatam, sed suam
« patriam etiam obsidione cinctam suscepisset, tum
» illis eam periculis liberavit, tum Graecarum Civita-

» sultare in commune, li troverai più spesso, che fra
» *loro* si rissano; i Monarchi però, che nella neces-
» sità non sono di andare alla curie, nè legati sono
» a tempi determinati, notte, e giorno alle facende
» intenti, occasione alcuna non trascurano, ma ogni
» cosa eseguiscono a suo tempo. Dippiù quei, nemici
» fra loro vorrebbono, che i Magistrati sì del tem-
» po precedente, che i contemporanei presedutoaves-
» sero alla città, *quanto più pessimamente fosse* pos-
» sibile, acciocchè *eglino la* possibile somma gloria
» conseguissero; questi però avendo sempre per tutta
» *la* sua vita in suo poter l'impero, sempre sono col-
» la medesima benevolenza: e (ciocchè più di ogni
» altro importa) gl' altri amministrano la Republica
» come sua, gl'altri come di altrui; gl'altri adopera-
» no nella radunanza i più audaci cittadini; gl'altri,
» tenuta scelta i più prudenti fra tutti; gl'altri ono-
» rano quei, che gridar possono nella turba; gl' altri
» promuovono i più adatti a maneggiar le cose. Le
» Monarchie poi più eccellenti si sono, non solo ne'
» negozj giornalieri, e che tornano quasi sempre in
» giro; ma abbracciano pure i vantaggi tutti di ben
» maneggiar le guerre. Imperocchè e l'arrollar i sol-
» dati, e servirsi di essi ossia palesamente, ossia na-
» scostamente, ed il persuadere altri, altri forzarli,
» indurre altri col largo donare, affezionarsi altri con
» cortesìa, riesce più facile alle Monarchie, che agl' al-
» tri imperj. E queste cose comprovate vengono non
» solo colle ragioni, ma anche da' fatti medesimi. Da-
» poicchè, e sappiamo tutti che la potenza de' Persia-
» ni è arrivata a tanta grandezza non già per la pru-
» denza di quella nazione, ma per l' insigne circospe-
» zione de' Re; ed abbiam veduto esser per la stessa
» raggione cresciuto il Regno di Dionisio Tiranno.
» Il quale avendo intrapreso il regime della Sicilia
» quando era non solo in tutto il rimanente devasta-
» ta, ma anche cinta di assedio la sua patria, egli e

» tum maximum efficit. Etiam Cartaginenses, et La-
» cedemonii, qui inter omnes Graecos optime Rempub-
» blicam administrant, etsi domi paucorum potestate
» reguntur, in bellis tamen Regio parent Imperio.
» Quin et Civitatem Atheniensium, quae Monarchiis
» infensissima est, ostendi potest, quando multos impe-
» ratores mittit, affici cladibus; cum vero in belli dis-
» criminibus unum summae rerum praeficit, bene rem
» gerere solere. Enim vero quinam evidentius osten-
» di potest, praestantissimas esse Monarchias, quam
» hujusmodi exemplis? Est enim perspicuum, et eos,
» qui perpetuo Regiae potestati parent, esse poten-
» tissimos, et eos, qui bonas Oligarchias habent, in
» rebus gravissimis, et maximis partim unum tantum
» imperatorem, partim Regem exercitibus cum imperio
» praeficere; et eos, qui Monarchias oderunt, quando
» multos duces mittunt, nihil recte, feliciterque ad-
» ministrare. Quod siquid e vetustatis memoria re-
» petendum est: dii etiam Regem habere Jovem di-
» cuntur. Qui sermo si verus est, apparet Deos etiam
» hunc statum caeteris anteferre; sin rei veritatem
» nemo novit; sed ipsi conjecturis in eam opinionem
» adducti sumus; id argumento est, nos omnes *Mo-
» narchiam praestantissimam judicare*. Nec enim
» tali deos uti Repubblica diceremus, nisi eam longe
» praestare caeteris judicaremus. *Quid Calvinus ipse,
» quid nostri nebulones ad hæc?*

» la liberò da quei perigli, e la rendè la più gran Città
» di tutta la Grecia. Anche i Cartaginesi, ed i Spar-
» ni, che fra tutte le Città Greche ottimamente am-
» ministrano la Repubblica, quantunque in Città ven-
» gono regolati dalla potestà di puochi; tuttavia nel-
» le guerre obbediscono al Regio Impero. Anzi di-
» mostrar si può, che anche la stessa Città degli A-
» teniesi, che oppostissima si è della Monarchia, quan-
» do manda molti imperadori, resta disfatta, e vinta;
» quando però ne' frangenti della guerra, mette alla
» testa del governo un solo, riuscirgli prosperamente
» sogliono le cose. Or che eccellentissime siano le
» Monarchie, in qual modo si può mai, più eviden-
» tamente dimostrare, che con tali esempj? Imperoc-
» chè è evidente, e che sono potentissimi tutti quei,
» che perpetuamente ubbidiscono alla regia potestà,
» e quei, che hanno buone Aristocrazie, nelle cose del
» più gran peso, e della maggiore importanza, l' impero
» degl' eserciti deferiscono parte ad un Imperador sol-
» tanto, parte ad un Re; e quei, che detestano le
» Monarchie, quando mandano molti condottieri,
» niente bene, e felicemente amministrano. Che se
» prender poi si deve un qualche argomento dalla
» memoria dell'antichità: si dice, che li Dei ancora
» hanno per Re un Giove. Quale cosa se è vera,
» manifesto si è, che gli Dei ancora antepongono a-
» gl'altri questo Stato. Se niuno poi sa, come vada
» presso li Dei questa facenda; ma noi stessi siamo
» in questa opinione entrati per via di congetture;
» argomento si è, che noi tutti giudichiamo, che la
» più eccellente di tutte è la Monarchia. Dapoicchè
» non diremmo noi certamente, che di tal governo si
» avvagliano li Dei, se non giudicassimo, che essa è
» di gran lunga la più eccellente di tutte l'altre. Al-
» la forza di questi invincibili argomenti, che replicar
» mai possono Calvino istesso, ed i nostri furfalloni?

Dem. 3. Ex Aristotele. Hic Philosophorum facile princeps Platonis sui alioquin præceptoris, et Isocratis, seu potius clarissimæ præmens vestigia veritatis *lib.* 8. *Ethic cap.* 10. postquam tres illas enumeraverat regiminis formas, ista verba subjecit: *Horum optima Regnum pessima Respublica est.* Isti porro celeberrimi Philosophi utpote qui Athænis Democratica Civitate educati, et ibidem suam degerunt vitam, probe experientia noverant, quid sit, Cives in regiminis Democretica vivere forma.

Dem 4 Ex Demostene Aristotelis æquali, et condiscipulo in schola *Platonis*. Demostenes cum plurimum dicendo valuerit in sua Civitate, nescio quidem utrum Eloquentiæ arte, an vi Philosophicorum id obtinuerit argumentorum ex arcanis solidissimae Philosophiae scriniis eductorum. Hic eloquentissimus Philosophus non aliter, ac suum praeceptorem, suumque illustrem condiscipulum se de Monarchia sensisse, et Democratia, satis clare ostendit cum in multis locis, tum quoque *Philip* 1 *c.* 2. *Olintiaca* 4. cum scilicet coram frequentissima Atheniensium universa multitudine, quam etsi probe noverat infenssissimam esse Monarchiae, Democratiae autem amantissimam, non erubuit tamen, non veritus est, paucis id ipsum fateri, quod Isocrates de Monarchia docuerat, et Republica, quod Plato quod Aristoteles, unius nimirum dominationem omnibus excellere, quia ad res omnes bene gerendas, et praecipue bellum caeteris aptior. En ejus verba de Philippicarum victoriarum causa disserentis supra democraticas civitates, ejus verba, inquam, desumpta ex versione Cæsarotti; *Che egli so-*

Dem. 3. Dal sentimento di Aristotile. Quest', che fu certamente il Principe de' Filosofi, premendo i vestigj di Platone per altro suo precettore, e quelli di Isocrate, o per dir meglio quelli della veritá altronde evidentissima, nel *libro* 8. *dell'Etica capo* 10. dopo aver numerato quelle tre forme di governo, soggiugne le seguenti parole: *fra questi l' ottima è il Regno, la pessima è la Republica*. Invero questi tre celeberrimi filosofi, come quei, che educati essendo in Atene Città Democratica, ivi medesimo menarono tutta la loro vita, avevano per esperienza perfettamente conosciuto, che importa vivere sotto il regime della forma Democratica.

Dem. 4. Presa da Demostene coetaneo di Aristotele, e condiscepolo nella scuola di Platone, avendo egli nella sua città assaissimo, e più di tutti valuto per la forza del suo ragionare, non saprei certamente dire se abbia questo vantaggio ottenuto per l' arte dell'eloquenza, o per l' efficacia de' filosofici argomenti cavati da' reconditi scrigni della più solida filosofia. Qnest' eloquentissimo Filosofo con bastante chiarezza manifestò che intorno alla Monarchia, e Democrazia non portava egli sentimento diverso del suo precettore, e del suo celebre condiscepolo, chiaramente lo manifestò, io dico, sì in molti luoghi, come ancora nella *Filippica* 1. *c*. 2. *Olintiaca* 4. quando, vale a dire, in faccia di tutta intiera la numerosissima moltitudine degl'Ateniesi, che sebene egli sodamente conoscea esser capitalissima nemica della Monarchia, amantissima però della Democrazia, non arrossì tuttavia, non temette di dire in puoche parole, e confessare ciò medesimo, che intorno alla Monarchia, e la Republica insegnato avea Isocrate, Platone, ed Aristotele; che la signoría di un solo, vale a dire, è fra tutte la più vantagiosa forma di regime; per quella raggione, che a maneggiar bene tutte le cose, e massime la guerra è di tutte la più adatta. Ecco le parole, che egli proferì mentre discorrea della cagion, per cui il Re Filippo riportato avea tante vittorie su

lo sia delle publiche, e secrete cose Signore; che governi ad un tempo il regno, l'armata, e l'erario; che a tutto accorra, presieda a tutto, giova bensì di molto a condur bene, e speditamente la guerra. Contra vero nulla quidem inveniri potest Demostenis Oratio, in qua ipse idem vehementer suis non exprobret Atheniensibus eadem illa vitia, et impedimenta, quae modo laudatus Isocrates, et Plato Oligarchiae, et Democratiae naturalia esse docuerunt, ingenita, et inseparabilia.

Dem. 5. Ex Tullio Cicerone, qui si eximius Pilosophus non fuisset; nunquam Romanæ Eloquentiæ Princeps esse potuisset. Is lib. 3. de legib *Omnes*, inquit, *antiquæ nationes Regibus quondam paruere, magis enim tranquillitati, concordiæque ita consulitur.* Atqui communis tranquillitas, concordia, pax, et harum soror germana felicitas est utique societatis præcipuus, et necessarius finis. Monarchia ergo, quæ his rebus magis consulit, omnium optima est. O magna vis veritatis, quæ pro Monarchia etiam ab invitis fortasse Demostene, et Cicerone verum elicit testimonium, quum quidem hi duo Eloquentiæ emuli patres infensissimos se semper ostenderint Monarchiæ.

Dem. 6. Ex Tacito, qui Annal. lib. 1. c. 9 *Non aliud*, ait, *discordantis patriæ remedium, quam ut ab uno regatur.* Et T. 1. His. c 1. *Pacis interest omnem potestatem ad unum conferre.*

le democratiche cittá, ecco le di lui parole, io dico, trascritte dalla versione di Cesarotti » *Che egli solo sia delle publiche, e segrete cose Signore; che governi ad un tempo il Regno, l'armata, e l'erario; che a tutto accorra, presieda a tutto, giova bensì di molto a condur bene, e speditamente la guerra* » All' incontro poi, trovar alcerto non puossi di Demostene Orazione alcuna, in cui egli medesimo gagliarmente non rinfacci a' suoi Ateniesi quei medesimi vizj, ed inciampi, che il sopra lodato Isocrate, e Platone apprender ci fecero di esser naturali, innati, ed inseparabili dell'Aristocrazia, e Democrazia.

Dem. 5. Presa dalla sentenza di Tullio Cicerone, il quale se insigne Filosofo stato non fosse; non avrebbe potuto mai esser il principe della Romana Eloquenza. Egli nel libro 3. delle leggi, *Tutte*, disse, *le nazioni antiche ubbidirono un tempo ai Re; dapoicchè così meglio alla concordia si provvede, ed alla tranquillità.* Ma la comune tranquillità, concordia, pace, e la di queste sorella germana la felicitá è appunto il fine principale, e necessario della società. La Monarchia adunque, che a tali cose meglio provvede, l'ottima ella si è fra tutte le altre. O gran potenza della verità, che a favor della Monarchia la vera testimonianza cavar ella potè dalla bocca anche di Demostene, e Cicerone, che darla certamente non voleano, mentre eglino questi due émuli Padri dell'Eloquenza sempre alcerto mostraronsi nemici capitalissimi della Monarchia.

Dem. 6. Da Tacito, il quale nel Libro 1. degli Annali cap. 9. scrisse: *Per la salvezza della discordante patria altro remedio non vi è, che l'esser governata da un solo.* E nel Titolo 1 dell'Istoria, capo 1. *Giova alla pace, che si cumuli*

Dem. 7. Seneca *lib.* 2 *de Benef.* Marcum Brutum, ait, non satis prudenter egisse, cum Julium Cæsarem spe libertatis occidit, et rationem, reddens ait, *Cum optimus Civitatis status sub Rege justo sit.*

Dem. 8. Plutarchus cum integrum Opusculum de Monarchia, cæterisque regendæ multitudinis conscripsit formis, ita ibidem suam expressit sententiam: *Si optio eligendi concessa fuerit, non aliud eligat quam unius potestatem.* Et rursus in Solone, cum dixisset, Athænis plurimas seditiones extitisse, dum viguerat Democratia, continuo subdit: *Una autem superesse ratio videbatur ad salutem, et quietem, si res delatæ ad dominatum essent.*

Dem. 9. Joannes Stobæus Sermonem quadragesimumquintum confecit ad probandum, et persuadendum, quod omnium optima sit Monarchia, ibique ad hoc ipsum confirmandum, Hesiodi, Euripidis, Serini, Ecphantis, aliorumque multorum producit testimonia. Quæ quidem omnia hìc transcribere longum esset.

Dem. 10. Herodotus lib 3. qui Thalía inscribitur, cædem cum exposuisset Magorum, qui Regnum occupaverant in Perside, exponit etiam disputationem, in qua inter Principes de Republica constituenda actum fuerat. Cujus disputationis exitum eum fuisse tradidit, ut diligenter excussis eorum sententiis, qui pro Aristocratia, vel Politia decertabant, omnium consentione, uno tantum excepto, omnium utilissima, et præstantissima judicata fuerit Monarchia, et in Perside propterea etiam retenta.

in un solo tutta la potestà .

Dem. 7. Seneca nel *libro* 2. *de' Beneficj* scrisse, che Marco Bruto dipertato non si era da molto prudente, quando diede a Giulio Cesare la morte per la speranza della libertà, » E volendo render ragione di questo suo sentimento , soggiunse: *Mentre l'ottimo stato della Città è quando sta sotto un Re giusto.*

Dem 8. Plutarco avendo scritto un intero Opuscolo su la Monarchia, e l'altre forme di reggere la moltitudine, così ivi medesimo la sua sentenza espresse: *Se sarà ad alcun concessa la facoltà di eliggere, non altro eligga, che la potestà di un solo.* Ed un altra fiata nella vita di Solone, avendo detto che in Atene vi furono moltissime sedizioni, mentre che era in vigore la Democrazia , tosto soggiunse » Per la salvezza poi, e per la quiete restar sembrava una sola strada, se adottata, cioè , si fosse la Monarchia .

Dem. 9. Giovanni Stobeo compose il suo Sermone quadragesimo quinto per provare appunto, e persuadere, che l'ottima di tutte è la Monarchia, e a confermar questa veritá adduce ivi stesso le autoritá di Esiodo , Euripide, di Serino , Ecfante , e di molti altri: le quali sarebbe certamente troppo lungo a trascriverle quì tutte .

Dem. 10. Erodoto nel libro 3. titolato Talía dopo aver esposto la uccisione de' Magi, che nella Persia occupato aveano il Regno, rapporta ancor la conferenza, in cui si trattò fra i Principi su la forma di governo che instituir si dovesse . L' esito della quale conferenza di essere stato ei scrisse, che dopo discusse diligentamente le sentenze di quei, che stavano per l'Aristocrazia, o la Democrazia, per consenso di tutti, eccettone solamente un solo , la Monarchia fu giudicata la più utile, ed eccellente di tutte, e che perciò nella Persia fu ancor mantenuta .

Dem. 11. Philo Theologus, Philosophusque Hæbraeus in *lib. de Confusione Linguarum* laudans Homeri sententiam; *Illud*, inquit, *multos imperitare, malum est*, REX UNUS ESTO, *non ad civitates, et homines magis pertinet, quam ad* Deum.

Dem. 12. B. Justinus tamquam Graecus Philosophus in Orat. exhort. ad Gentes multorum principatum noxium esse docet, et contra unius utilem, et salutarem: *Unius enim*, inquit, *principatus a bellis, dissidiisque solutus, ac liber esse solet*.

Dem. 13. Tamquam Graecus quoque Philosophus S. Athanasius in Orat. advers. Idol. *Ut enim*, inquit, *multitudinem deorum diximus nullitatem esse deorum; ita quoque necesse est multitudinem Principum id efficere, ut nullus esse Princeps videatur: ubi autem Princeps non est, ibi prorsus disturbatio nascitur* Oh! tanto viro dignissima argumentatio!

Dem. 14. Ex Latinis Patribus tamquam meris, immo sagacioribus quidem Philosophis consideratis idem docet B. Cyprianus, qui in Tractatu de Idol. vanit. ex eo potissimum probat, Deum esse unum, quia Monarchia sit optimum, et naturalissimum regimen; quae sane ratio argumenti futilis fuisset, et inepta, si persuasum sibi non fuisset, omnes homines in eam ire sententiam, ut optimam judicarent, et naturalissimam esse Monarchici regiminis formam: *Ad Divinum* ait, *imperium etiam de terris mutuemur exemplum; quomodo unquam regni societas, aut cum Fide cœpit, aut sine cruore desiit?*

Dem. 15. Idem quoque docet S. Hieronymus in Epist. ad Rustic. *Unus*, inquit, *Imperator*, *Judex*

Dem. 11. Filone Teologo, e Filosofo Ebreo nel suo libro titolato della Confusione delle Lingue, lodando egli quella sentenza di Omero » L' impero di molti è un male, un solo Re vi sia » Egli soggiunse, che questa sentenza non interessa più alle Città, e agli uomini, che a Dio.

Dem. 12. S. Giustino qual Greco Filosofo nella sua Orazione esortatoria a' Gentili, insegna che nuocevole si è il principato di molti, ed all'incontro, utile, e salutevole quello di un solo. *Dapoicchè*, ei disse, *il principato di un solo suol essere sciolto, e libero delle guerre, e de' dissidj.*

Dem. 13. Qual Greco Filosofo ancora S. Atanasio nella sua Orazione contro gl' idolatri scrisse: *Come la moltitudine degli Dei dissimo di essere una nullità di Dei, così è ancor necessario, che la moltitudine de' Principi porti l'effetto, che sembri di non esservi alcun Principe. Ove poi non vi è alcun Principe, ivi certamente nasce il disturbamento.* O argomentazione degnissima di un sì grand' uomo!

Dem. 14. De' Santi Padri Latini considerati pure come semplici, ma alcerto più sagaci filosofi le medesime verità ci fa apprendere S. Cipriano, il quale nel Trattato della Vanità degl' Idoli prova l' unità di Dio principalmente da quel capo, che la Monarchia è l' ottimo, ed il più connaturale governo. Quale maniera di argomentare sarebbe certamente vana, ed inetta; se egli non fosse stato persuaso, che tutti gli uomini nutrivano quel sentimento, per cui giudicavano, che la forma del Monarchico regime è l' ottima, e la più naturale. Per dimostrare, ei disse, il Divino Impero prendiam l' esempio anche dalla terra: come mai la società del Regno o cominciò con lealtà, o finì senza sangue?

Dem. 15. La stessa verità ci fa apprendere ancor S. Girolomo nella sua lettera a Rustico « Un solo Imperador vi sia, ei scrisse, un solo giudice della

unus provinciæ; Roma, ut condita est. simul habere duos fratres Reges non potuit.

Dem. 16. Angelicus denique Doctor ut Philosophus quoque lib. 4. contra Gentes cap. 76. quod et in 1. P. q. 103. art. 3. *Respondeo*, ait, *dicendum, quod necesse est dicere, quod mundus ab uno gubernetur. Cum enim finis gubernationis mundi sit, quod est essentialiter bonum, quod est optimum; necesse est quod mundi gubernatio sit optima. Optima autem gubernatio est, quæ sit per unum. Cujus ratio est, quia gubernatio nihil aliud est, quam directio gubernatorum ad finem, qui est aliquod bonum: unitas autem pertinet ad rationem bonitatis; ut Boet: probat in tertio de Cons. per hoc, quod, sicut omnia desiderant bonum, ita desiderant unitatem, sine qua esse non possunt. Nam unumquodque in tantum est, in quantum unum est. Unde videmus, quod res repugnant suæ divisioni, quantum possunt, et quod dissolutio uniuscujusque rei provenit ex defectu illius rei. Et ideo id, ad quod tendit intentio multitudinem gubernantis est unitas, sive pax: Unitatis autem causa per se est unum. Manifestum est enim quod plures multa unire et concordare non possunt, nisi ipsi aliquo modo uniantur. Illud autem, quod est per se unum, potest esse causa unitatis convenientius, quam multi uniti. Unde multitudo melius gubernatur per unum, quam per plures. Relinquitur ergo, quod gubernatio mundi, quæ est optima, sit ab uno gubernante. Et hoc est, quod Philosophus dicit in 12 Meta: Entia nolunt disponi male, nec bonum pluralitas principatuum. Unus ergo Princeps.* Calvinus profecto invincibilem hujus Angelicae

provincia : *Roma, tustocchè fu fabricata, aver non potè due fratelli insieme Re.* »

Dem. 16. L'Angelico Dottore finalmente anche come Filosofo nel *libro* 4. contro i Gentili *capo* 76. e nella prima Parte questione 103. *art.* 3 » Rispon-
» do, ei scrisse, doversi dire, che è necessario il di-
» re, che il Mondo vien governato da un solo. Im-
» perocchè essendo il fine del governo del Mondo
» ciò, che essenzialmente è buono, ciò, che essen-
» zialmente è ottimo, necessario si è, che il governo
» del Mondo sia ottimo. L'ottimo governo poi è
» quello, che si fa per un solo. La ragion di ciò si
» è, che il governo niente altro si è, che il dirig-
» gere i governati alla consecuzione del fine, il quale
» è un qualche bene: l'unità poi costituisce l'essen-
» za della bontà, come Boezio nel terzo libro *de Cons.*
» lo prova per questo capo, che siccome tutte le co-
» se desiderano il bono, così desiderano l'unità, sen-
» za la quale esser non possono. Dapoicchè ogni co-
» sa in tanto è, in quanto è una Quindi è, che ve-
» diamo, che le cose resistono per quanto possono,
» alla loro divisione, e che la dissoluzione di ciascu-
» na cosa proviene dal difetto di quella medesima co-
» sa. E quindi, ciò, a cui tende l'intenzione di co-
» lui, che governa la moltitudine, è l'unità, ossia la
» pace. La causa naturale poi dell'unità è l'uno.
» Imperocchè è manifesto, che molti unir non posso-
» no, e concordare molte cose, se non si uniscono
» in qualche modo essi medesimi. Ciò poi, che di
» natura sua è uno, esser può causa dell'unità molto
» meglio, che molti uniti. Quindi la moltitudine è
» meglio governata da un solo, che da molti. Resta
» dunque, che il governo del Mondo, il quale è ot-
» timo, si facci da un solo. E questo è quanto il Fi-
» losofo dice nel duodecimo della Metafisica: *Gl'Enti*
» *non vogliono esser malamente disposti, ne cosa*

argumentationis vim aut, probe non intellexit, aut imperitis voluit imponere, cum deterrimam dixit esse Monarchiam, longe vero ab ea Rempublicam excellere.

Dem. 17. Ut de reliquis taceam, sit pro coronide sententia illa Homeri a Philosophis, et Sapientibus pene universis magnopere laudata, Homeri inquam, qui non immerito forsan a suis laudatur *admiratoribus*, ut eximius simul Philosophus, Orator, Poeta, Theologusque: sententia illa, inquam, quæ, vel sola suum Auctorem tot, tantisque clarissimis titulis vere dignum fuisse quam clarissime probat, confirmatque. Poetarum ergo facile parens Homerus *Iliad.* a *v.* 185. *circit.* Regem inducit Ulissem pro Agamemnone universorum exercitus Achivorum, eorumque etiam Regum, quorum ibi non exiguus quidem numerus erat, Rege supremo causam quasi dicentem, militumque multitudinem pœne tumultuantem, ut in officio se contineret acriter admonentem, et ita inter alia afflante, ac dictante Minerva, divinitus loquentem:

Ira autem magna est Regis Jovis alumni.
Tum honor ab Jove est, et diligit prudens eum
(Juppiter.
Quemcumque vero plebejum virum vidisset, vo-
(ciferantemque deprehendisset,
Cum sceptro insectabatur, increpabatque verbis;
Improbe, quiete sede, et aliorum verba audi,
Qui te præstantiores sunt; tu autem imbellis, et
(ignavus,
Neque unquam in bello numerandus, neque in
(concilio.

» *buona si è la pluralità de' principati . Sia dun-*
» *que un solo Sovrano* » Calvino certamente o non ben comprese l' invincibile forza di questa Angelica argomentazione, o imporre pretese agl'imperiti, quando disse, che la Monarchia era la più scadente, ed esser di gran lunga più eccellente di lei la Polizia.

Dem 17. Per tacere degl'altri finalmente serva di termine, e suggello quella sentenza di Omero da tutti quasi i Filosofi, e Sapienti grandamente lodata, di Omero, io dico, il quale vien da suoi ammiratori forse non a torto grandamente lodato come insigne Filosofo, insieme Oratore, Poeta, e Teologo; quella sentenza, io dico, che assai chiarissimamente dimostra, e conferma essere stato il suo Autore veramente degno di tali, e tanti risplendentissimi titoli. Omero dunque, Padre certamente de' Poeti nell'*Iliade* 2. *v*. 185. *circa*, introduce il Re Ulisse nell'atto di fare quasi la causa a favore di Agamennone Imperador Supremo dell' esercito di tutti gl'Achivi, e de' loro Re ancora, de' quali ve ne era nell' esercito un numero certamente non tenue, e che aspramente ammoniva la moltitudine de' soldati quasi tumultuanti, a mantenersi in divozione, e che per ispirazione, e dettato della Dea Minerva, così fra l'altre cose per divino impulso ei parlava.

Grande è poi l'ira del Re alunno di Giove.
L'onor pure che egli ha, gli è stato dato da Giove,
(ed il prudente Giove lo ha troppo a cuore.
Qualunque uomo plebeo poi avesse ei veduto, e tro-
(vato l'avesse vociferante
Lo inseguiva collo scettro, e l' increpava dicendogli:
» O impertinente statti a seder quieto, e degl'altri
(le parole ascolta;
» Che di te sono da più; tu poi imbelle, ed inetto
» Di alcun conto non sei mai in guerra, ne ne' con-
(sigli mai.

Nullo certe pacto omnes regnabimus hic Achivi,
Non bonum multorum principatus : unus Prin-
(ceps esto,
Unus Rex, cui dedit filius Saturni versuti
Sceptrumque, et jura, ut ipsis dominetur.

En Philosophus, Theologusque multo doctior Calvino, ejusque Aristocratlcis, et Democraticis omnibus. Homerus cum Apostolo ad Rom. docet: *Quod honor, potestas, et imperium non est, nisi a Deo Sapientissìmo*; Contra vero Calvinus, et ejus Aristocratici omnes, et Democratici blaterant, quod ab effrænato populo, ab insana semper, ac inordinata multitudine. Homerus prudentissime cogitans, quod homines utpote e nihilo gratis a Deo creati, et conservati, officia tantum habent erga Deum, erga seipsos, et erga caeteros, nihil vero juris, potestatis, honoris, et imperii, cum Apostolo rectissime docet : *Quod quisque de populo Dei Creatoris servus inutilis est, et ignavus, neque in bello numerandus neque in concilio*; Calvinus autem cum suis delirat dicens, singulos homines unumquemque sui ipsius potestatem habere, quam (per fictionem rei alioquin vere factu impossibilis) in comune a singulis omnibus collatam, tribuant vel uni, vel pluribus, vel sibi ipsis retineant et de multitudine singulos omues in bello nnmerandos esse, et Concilio, quin etiam potestate gaudere suprema : Homerus cum laudato Apostolo docet, quod Reges, et Principes honorem, sceptrum, jura, et imperium accipiunt a Deo, cui soli honor, potestas, et imperium est. Calvinns vero cum suis effutiunt, quod accipiant a populo dissentiente, a multitudine levi semper et insana, cui natura Deo servire tantum natæ, nec honor, nec jus, nec potestas est, nec impe-

» In modo alcuno alcerto, non regnaremo quì tutti
(gl'Achivi.
» Buona non è la Signorìa di molti, un solo Re vi sia
» Un Sovrano, e sol colui, a cui il figlio del ver-
(suto Saturno diedè
» Lo scettro, ed i poteri di dominar su di essi. »

Ecco un Filosofo, e Teologo molto più dotto di Calvino, e di tutti i di lui Aristocratici, e Democratici. Omero coll'Apostolo ai Romani ci fa apprendere, che *l' onore, la potestà, e l' impero non viene, che dal Sapientissimo Dio*. Al contrario però, Calvino, e i di lui Aristocratici, e Democratici tutti ciarlano, che viene dal popolo sfrenato, e dalla sempre insana, e disordinata moltitudine: Omero prudentissimamente riflettendo, che gli uomini come dal nulla gratuitamente creati da Dio, e conservati hanno soltanto i doveri verso Dio, verso se stessi, e verso gli altri, niente però di dritto, di potestà, di onore, e di impero, giustissimamente coll'Apostolo ci insegna, che *ciascuno del popolo è servo inutile, ed inetto di Dio Creatore, e di non esser di alcun conto nè in guerra, nè ne' consigli*. Calvino però co' suoi delira dicendo, che tutti gli uomini ognuno ha la potestà di se stesso, che conferita (per una fizione di cosa per altro veramente impossibile a farsi) da ogni singolo in comune la trasferiscono tutta o in un solo, o in molti, o se la trattengono in se stessi, ed ogni singolo della moltitudine è da tenersi in conto nella guerra, e ne' concilj; e che anzi gode ancor la potestá suprema. Omero col lodato Apostolo insegna, che i Principi, ed i Re ricevono l' onore, lo scettro, la facoltá, e l' impero solamente da Dio, a cui solo appartiene l' impero, la potestá, e l' onore. Calvino però co' suoi inettamente spacciano, che li ricevano dal popolo sempre discordante, dalla moltitudine sempre leggiera ed insana, la quale per natura nata solamente essendo per servire a Dio, per natura non ha nè onori, nè dritto,

rium ullum. Homerus cum Apostolo Reges, et Principes subjicit uni Deo, eique soli rationem reddituros de ovibus ejus; Calvinus e contra cum suis Aristocraticis omnibus, et Democraticis Reges, Principesque subjiciunt procellosis fluctibus, et tempestatibus omnibus effrænatæ semper, levissimæ, et ingnavæ multitudinis, eique de rebus gestis reddituros rationem. Homerus cum Apostolo, et Universali Romana Ecclesia docet: *Nullo certe pacto regnabimus omnes, non est bonum multorum Principatus, unus Princeps esto; unus Rex, cui dedit Filius Dei potestatem, et jura, ut omnibus dominetur*: contra vero Calvinus cum Democraticis suis nullam, vel levissimam rationem adducens, levissime effutit: *Medius fidius regnabimus omnes; bonum est multorum Principatus; nullus Princeps esto, nullus Rex; hoc enim deterrimum est, omnes omnino imperabimus omnibus, quibus omnibus dedit Filius Dei, et sceptrum, et jura, ut omnes omnino dominentur omnibus*. Oh futilia verba Calvini, et contradictionibus plena! Si Filius Dei omnibus omnino dedit sceptrum, ut dominentur; nullus ergo remanet, cui dominentur omnes: Dei igitur Filius nullum sceptrum dedit omnibus. Dedit ergo, et non dedit. Rursus, si omnes omnino subjiciuntur dominatui; nullus remanet, qui dominetur. Nulli ergo Filius Dei sceptrum dedit, et jura, ut dominetur. Dedit ergo, et non dedit. En tuæ contradictiones, en absurda!

In hac comparatione celeberrimi Homeri, et impii Calvini, eorumque sententiarum ideo immorati sumus, ut magis magisque insignis, et effrons innotescat

nè potestà, nè impero alcuno. Omero coll'Apostolo assoggetta i Re, ed i Principi solamente a Dio, ed a render a lui solo ragione delle di lui pecorelle: Calvino all'opposto co' suoi Aristocratici tutti, e Democratici assoggetta i Re, ed i Principi a tutti ai procellosi ondeggiamenti, e tempeste della sfrenata sempre, incostantissima, ed inetta moltitudine, ed a render a lei sola il conto della loro amministrazione. Omero coll'Apostolo, e la Romana Universale Chiesa insegna dicendo. *In nessun conto alcerto regneremo noi tutti: cosa buona non è la Signorìa di molti: un solo Principe vi sia, un solo Re, e quest'sia quel solo, a cui diede il Figlio di Dio la potestà, e il dritto di dominar su tutti*: Al rovescio però Calvino co' suoi Democratici senza addurre alcuna neppur leggierissima ragione stoltissimamente uccella dicendo: » Tutti gnaffè regneremo; cosa buona si è la » Signoria di molti; alcun Principe non vi sia, non » vi sia alcun Re; dapoicchè questo è malissimo; » tutti intieramente comanderemo a tutti, a quali tutti » diede il Figlio di Dio lo scettro, e i dritti di tutti » intieramente dominar su tutti » O stravaganti parole di Calvino, e piene di contradizioni! Se il Figliuolo di Dio diede a tutti intieramente lo scettro del dominio; alcun dunque non resta, su cui debano esercitar tutti la Signoria. A tutti dunque il Figliolo di Dio questo scettro di dominar non diede. Diede dunque, e non diede. Ecco le tue contradizioni, o Calvino, ecco i tuoi assurdi. Dippiù, se tutti intieramente sono alla Signorìa soggetti; alcun non resta, che esercitar la possa. A niuno dunque diede il Figlio di Dio lo scettro, e i dritti di dominare. Diede dunque, e non diede. Ecco le tue contradizioni, ecco gl'assurdi.

Noi ci siammo trattenuti in questa comparazione, e parallello del celeberrimo Omero, e dell'empio Calvino, e de' loro sentimenti acciò sempre più si ma-

impudentis hæresiarchæ perfidia, et impudentia, qua in hoc explicando tanti Poetæ apud omnes gravissimo testimonio, impudentissime usus est, ut fucum faceret imperitis. Ad hoc enim gravis Homeri luculentissimum, et ab omnibus pene eruditis laudatum testimonium (quod quidem solum ex tam multis, et tam gravissimorum Philosophorum adversus suam sententiam sibi objiciens Calvinus lib. 4 Instit. cap. 6. §. 8. integrum non retulit, sed pauca tantum ad opportunitatem selecta verba) ita respondet: *Facilis est responsio: Non enim hoc sensu vel ab Homerico Ulissi vel ab aliis laudatur Monarchia quasi unus deberet totum Orbem imperio regere, sed indicare volunt, regnum duos non capere, et potestatem (ut ait ille) impatientem esse consortis.* Hæc impius ille, et impudentissimus vir. Sed quid hujusmodi reperire est in verbis integris, et sensu Homerici Ulissis jam per nos modo relatis? Porro non inter duos Reges contentio erat, sed inter Regem, et universam omnino militum multitudinem, quae Trojam relinquere, domumque redire contendebat, nec Regem aliquem increpabat Homericus Ulisses, sed vociferantes, tumultuantesque plebejos, ipsisque dicebat: nullo certe pacto omnes regnabimus hìc Achivi, non bonum multorum principatus; unus Princeps esto, unus Rex, cui dedit filius Saturni sceptrumque, et jura, ut ipsis dominetur. Quid haec verba, et sensus Ulissis cum explicatione Calvini? Oh impudentissimi viri perfidia! Oh perfidissimi viri impudentia inaudita! Oh suorum sectatorum, oh Democraticorum caecitas lacrimabilis, et miseranda ignorantia! Si tamen sui haeresiarchae non imitantur quidem perversitatem animi, et effrontem impudentiam.

nifesti quell' enorme, e sfrontata sfacciatagine, e perfidia, che l' inverecondo eresiarca per imposturare agl' imperiti impudentissimamente usò nello spiegare questa testimonianza di sí gran Poeta reputata da tutti importantissima. Imperocchè ad eludere questa evidentissima e da tutti gl' eruditi lodata testimonianza dell'autorevole Omero, (di tutte le sí numerose testimonianze, e di sì imponentissimi Filosofi, che contro la di lui sentenza militano, portandosene Calvino questa sola di Omero per obiezione nel *lib* 4. *delle Istit' capo.* 6. §. 8. ei non la rapporra intiera, ma alcune parole soltanto, trascelte ad opportunità) così ei risponde » La risposta è facile: Imperocchè nè dall'O» merico Ulisse, nè dagl'altri è lodata la Monarchia » in questo senso, quasi un solo regger coll' impero » dovesse il Mondo tutto, ma indicar ci vogliono, che » due non cape un Regno, e che la potestà, (come » disse quegli) non soffre compagno ». Queste parole scrisse quell' empio, ed impudentissimo uomo. Ma qual cosa trovar si può di simile nelle intiere parole, e senso dell' Omerico Ulisse, già testè rapportati da noi? E difatti la contesa non era fra due Re; ma tra il Re, e tutta intiera la moltititudine de' soldati, che pretendea abbandonar Troja, e ritornarsene a casa; nè l'Omerico Ulisse increpava un qualche Re, ma i vociferanti, e tumultuanti plebej, ed a lor diceva: In nessun conto regneremo quì tutti gl'Achivi; cosa buona non è il principato di molti. Un solo Principe vi sia, un solo Re, e quel solo a cui il figlio di Saturno lo scettro concesse, e i dritti di dominar su di essi. Queste parole, e questo sentimento di Ulisse, che cosa mai ha di simile colla spiegazione di Calvino? O perfidia di uomo impudentissimo! O inaudita impudenza di uomo perfidissimo! O deplorabile cecità, e miserabile ignoranza de' suoi settarj, e democratici! Se pure non imitano omai la perversitá di cuore, e la sfrontata impudenza del loro eresiarca,

Dem. 18. Ex juris naturæ principiis: Cum societatem plures regunt, plures (Def. 1.) potestatem, seu curam habent disponendi, præcipiendique media ad societatis finem necessaria, utiliora, atque aptiora. Hoc ergo negotium pluribus commissum est. Atqui etiamsi paria supponantur cætera, quod cæteroquin falsissimum est, experientia tamen docemur, et universi ingenue fatentur homines, quin et ipsi acriores Democratici, ut Demostenes (Dem. 4.) et Tullius Cicero (Dem. 5.) quod dum Romæ consulitur, Saguntum expugnatur; et dum Athaenis consulitur, expugnatur Olyntum, experientia, inquam docemur, et universi ingenue fatentur homines, quod segnius expediunt negotia plures. Ut de cæteris ergo nunc taceamus, cum plures societatem regunt, segnius disponent, præcipientque media ad finem necessaria, utilia, atque aptiora. Finis autem societatis est certe quoddam bonum, quod cuncti sperant socii. Atqui (Ax. 13.) cuncti homines natura duce, cum agitur de promovendo bono, quod sperant, tunc desidarant, volunt, petunt, ut id fiat, quam citius fieri possit. Infelicitatis porro status est, illo bono privari, quod quis valde desiderat. Cum plures ergo regunt, societas in perpetuo versatur infelicitatis statu; et quo plures regunt, eo segnius negotia expediunt, et eo infelicior societas est. Cum ergo omnes omnino regunt, per quam segnissime negotia expediunt; perquam infelicissima societas est. Quoniam vero eadem est oppositorum ratio, quo pauciores, sunt qui gubernant, eo diligentius, citiusque expediuntur negotia; cum unus igitur imperat omnibus, diligentissime, et citis-

Dem. 18. Tirata dai principj del dritto della natura. Quando molti reggono la società, molti allora per la Defin. 1 hanno la potestà, ossia la cura di disporre, e prescrivere i mezzi necessarj, utili, e più adatti a conseguire il fine della società. Questa incombenza adunque è affidata a molti. Ma, quando anche tutte le altre cose si suppongano eguali, locchè è falsissimo, siamo tuttavia dall'esperienza istruiti, e tutti gli uomini ingenuamente confessano, anzi gli istessi pure più acerrimi democratici, come Demostene (Dem. 4.), e Cicerone (Dem. 5.) confessano, dico, che mentre si tien consiglio in Roma, è già espugnata Sagunto; e mentre si stà a consulta in Atene, resta già preso Olinto, dall'esperienza, io ripeto, istruiti siamo, e tutti gli uomini ingenuamente confessano, che più lentamente si sbrigano gl'affari, che dipendono da molti. Per tacere adunque per ora dell'altre ragioni, quando molti reggono la società, più lentamente disporranno, e prescriveranno i mezzi necesarj, utili, e più adatti al fine. Il fine poi della società è alcerto un qualche bene, che sperano i socj tutti. Ma per l'Assioma 13 tutti gli uomini per impulso della natura, quando si tratta di promuovere un bene, che sperano, desiderano allora, vogliono, e dimandano, che ciò si facci, quanto più presto sia possibile. Ed invero uno stato di infelicità egli è, l'esser privo di quel bene, che alcuno grandamente desidera. Quando molti adunque reggono, la società sen giace in un perpetuo stato d' infelicitá: e quanto maggior è il numero di quei, che reggono, tanto più lentamente sbrigano gl'affari e tanto più infelice è la società. Quando dunque reggono tutti affatto, lentissisimamente assai sbrigano gl'affari, assai infelicissima è la società. Perchè poi la ragion degl' opposti è tutta la stessa, quanto minore è il numero de' governanti, tanto più diligentamente, tanto più presto si sbrigano gl'affari. Quando dunque a tutti comanda un

sime expedit omnia, ac felicissima societas est. Atqu
cum regit unus, est Monarchia; cum plures, Aristo-
cratia, cum omnes omnino, est Democratia (Def. 2.
3 4.) Democratia ergo est omnium deterrima; con-
tra vero pulcherrima, et omnium optima est Monar-
chia. Quod erat demostrandum. Atque hoc tum si a-
gitur de toto Terrarum Orbe, et Universa Ecclesia,
tum si de singulis civitatibus, provinciisque; quoniam
eadem valet ratio.

Coroll. 1. Hinc facile liquet, quod cum finis
universæ omnium hominum societatis sit maxime ne-
cessarius, utpote a Deo omnium hominum Creatore,
Conservatore, et absoluto Domino intentus, et omni-
bus æque præscriptus hominibus (Axi. 1. 2.) adja-
phorum hominibus esse non potest, alium ab illo di-
vino sibi præfigere finem, nec Monarchiam repudia-
re, aliamque reliquarum seligere formam, quæ ex de-
monstratis media ad illum divinum finem adsequen-
dum necessaria segnius disponat, praecipiatque.

Coroll 2. Quin, cum nemo, duce natura, vult,
segnius sua expediri negotia; liquidissime patet (Ax.
14) quod omnes homines ex aequo debent maxima
cura, studio, et alacritate ad aras usque adlaborare, ut
totus Terrarum Orbis, seu quod idem est, Universa
a Creatore, et Conservatore Deo condita conctorum
societas hominum Monarchico gubernetur regimine,
et expellatur omnino quiquid Aristocratiam sapit, aut
Politiam, utpote quæ segnius, et segnissime negotia
expediunt, quæ ad divinum finem consequendum ne-
cessaria sunt.

solo, sbriga diligentissimamente, e prestissimamente il tutto, e felicissima è la società. Ma quando regge un solo, è Monarchia, quando molti, è Aristocrazia, quando tutti affatto, è Democrazia (per la Def. 2. 3. e 4.). La Democrazia adunque è la più mala di tutte; ed all'inversa poi la più vaga di tutte, e l'ottima è le Monarchia. Che è quanto dimostrar si dovea. E ciò vale, tanto se si tratta di tutto intieramente il Mondo, e di tutta intieramente la Chiesa, quanto se si tratta delle singole Città, e Provincie; giacchè milita sempre il medesimo argomento.

Coroll. 1. Indi chiaramente ne siegue, che sommamente necessario essendo della universale società di tutti gli uomini il fine, come quello, che per lo Ass. 1. e 2. e prescritto ugualmente a tutti gli uomini dal Creatore, Conservadore, ed assoluto Padrone di tutti, esser non può mai in libertà degli uomini prefigersi un fine diverso di quello di Dio, nè rifiutare la Monarchia, e sciegliersi un' altra forma delle rimanenti, le quali, in forza di quanto abbiam dimostrato, più lentamente dispongono, e prescrivono i mezzi necessarj a conseguire quel fine da Dio prefisso, ed inteso.

Coroll. 2. Anzi, essendo, che niuno per legge di natura vuole, che i suoi affari negligentamente si sbrigassero; chiarissimamente si scorge per l'Ass. 14. che tutti gli uomini egualmente debbono con la più gran diligenza, impegno, e prontezza a costo anche della vita affaticarsi, acciò tutto intieramente il Mondo, o ciò che è lo stesso, l'universale società di tutti intieramente gli uomini da Dio Creatore, e Conservadore instituita, governata ella venisse dal reggime Monarchico, e si cacciasse via affatto tutto ciò, che sappia di Aristocrazia, o Polizia, come quelle che negligentamente, e negligentissimamente sbrigano gl'affari, che necessarj sono alla consecuzione del fine da Dio prefisso, ed inteso.

Dem. 19. Ex Juris Naturæ sacris principiis contra perfidum, impiumque Calvinum evincitur, probiturque, quod Natura, seu verius ipse idem Naturae supremus Auctor, et Rector Deus Omipotens lucidissime jubet, praescribitque, ut in toto Terrarum Orbe una omnino sit universorum hominum societas amplissima.

§. I. Cum per Naturam unus, idemque sit omnium hominum finis (Ax. 1), ut cuncti scilicet homines suo adamussim, diligenterque serviant Creatori; nec porro hominum quìsquam suo, ut par est, servit Creatori (Ax. 2. 3. 10. et 14) si in vera, costantique non est voluntate Deum Creatorem suum super omnia diligendi, et reliquos homines, sicut seipsum, nemine excepto, vel ipso inimico; quoniam a Natura nulla permittitur personarum acceptio, quia omnes aeque, quos Deus creavit homines, conservatque, tamquam suas aeque creaturas, suoque respectu, aeque conservatos vult, amatos, atque adjutos; cum item non sit, nec concipi, aut fingi unquam possit hoc praecepto, et vinculo evidentius, et praestantius alterum in unam societatem compellere homines, eosque in unum colligere, et colligare; cumque (Ax. 11.) haec legislatio sit omnium optima, et ideo omnium optima societas illa, et gubernatio, quae hujusmodi legibus utitur, cum haec, inquam, ita sint, vel ipsa meridiana luce clarius patet, quod eadem ipsa Natura, seu Naturae ipsissimus Auctor Deus rigidissime jubet, praecipitque, ut in eam et unam omnes homines pror-

Dem. 19. Dai sagri principj del dritto di natura contro il perfido, ed empio Calvino si dimostra, e prova, che la natura, o, per dir con più di verità, lo stesso, e medesimo supremo Autore, e reggitore della Natura Iddio Onnipotente evidentissimamente comanda, e prescrive, che in tutto intieramente il Mondo una sola vi sia di tutti assolutamente gli uomini ampiissima società.

§. I. Essendo che per legge di Natura (per l'Ass. 1.) un solo, e il medesimo è il fine di tutti intieramente gli uomini, che tutti gli uomini, vale a dire, esattamente, e diligentamente servano al Creatore, nè alcun uomo serve, come convicnsi, al suo Creatore, (per lo Ass. 2. 3. 10. e 14), se non ha la vera, e costante volontá di amare su tutte le cose Dio suo Creatore, e tutti gl'altri uomini come se stesso senza eccettuarne neppur un solo, nè anche lo stesso nemico; giacchè in questo affare permessa non vien dalla natura accettuazione alcuna di persone, particolarità alcuna; mentre Iddio come egualmente creò, e conserva gli uomini tutti, così come sue creature, e per suo riguardo conservati li vuole, amati, ed ajutati; essendo inoltre, che esservi non vi può mai, nè concepirsi, nè idearsi un' altro comando, un' altro legame più efficace, ed eccellente di questo per costringere tutti gli uomini ad unirsi in una sola società, e per congregarli, e ligarli tutti in un corpo; ed essendo, (per l'Ass. 11.) che questa legislazione è l'ottima di tutte, e che perciò quella società, e governo, che di sì fatte leggi si avvale, è l'ottimo di tutte; cosí essendo, io dico, queste cose, più chiaro della stessa meridiana luce si scorge, che la stessa e medesima Natura, o sia lo stessissimo Autore della Natura Iddio rigidissimamente comanda, e impone, che tutti intieramente gli uomini in quella, e sola vastissima società si uniscano, in cui tutti l' un l'altro scam-

sus coeant vastissimam societatem, in qua omnes se invicem ament, foveantque, unusquisque caeteros sicut semetipsum, nemine excepto, vel ipso inimico. Cum ergo mutuae dilectionis edidit Natura mandatum, rigidissime praecepit hominibus omnibus, jussitque, ut in toto Terrarum Orbe omnes omnino homines hanc inirent fidissimam secietatem, a qua unusquisque, nec suos excluderet inimicos, et hostes. Natura igitur jubet, ut in toto Orbe Terrarum una omninu sit universorum hominum societas amplissima: Quod demonstrandum erat.

§. II. Porro si hominum nonnulli ea lege inter se societatem inirent, ut magis se invicem diligerent, adjuvarentque, quam caeteros homines, in illam certo committerent naturalem legem, quae severe, et apertissime preecipit omnibus, ut unusquisque aeque caeteros amet, adjuvetque, ut semetipsum, nemine excepto, vel ipso inimico; utpote quem Deus sicut quoque creavit, conservatque aeque ac caeteros; ita quoque ab omnibus aeque conservatum vult, amatum, atque adjutum. Illo ergo mutuae dilectionis severissimo praecepto ipse Naturae Auctor Deus severissime praecepit hominibus, jussitque, ut in toto Orbe Terrarum universi homines eam inter se societatem inirent, in qua se invicem diligerent unusquisque caeteros omnes sicut semetipsum, et a qua societate, nec ipsos excluderent inimicos, et hostes.

§. III. Idem aliis demostratur verbis. Naturae Auctor Deus hominibus, et singulis, et simul omnibus sumptis unum, eumdemque præscripsit finem (Ax. 1) et praecepit quoque universis (Ax. 2.) ut et quisque

bievolmente si amino, e si agevolino, ed ognuno tutti gl'altri come se stesso, senza eccettuarne neppur un solo, quando anche fosse lo stesso nemico. Quando dunque la Natura sanzionò questo precetto dello scambievole amore, rigidissimamente comandò, e prescrisse agli uomini tutti, che in tutto intieramente il Mondo, tutti affatto gli uomini questa fedelissima società contraessero, dalla quale ciascuno neppur escludere dovesse i suoi stessi nemici, ed avversarj. La Natura dunque comanda, che in tutto interamente il Mondo assolutamente vi sia una sola ampissima società di tutti intieramentte gli uomini. Che è quanto dimostrar si dovea.

§. II. Ed inverità, se alcuni uomini si unissero fra loro in società con quella legge, che fra loro scambievolmente si amassero, e si ajutassero più di tutto il resto degli uomini; peccarebbono essi certamente contro quella legge della Natura, che severa, ed apertisssimamente comanda a tutti di egualmente amare ognnno, ed ajutare tutti gl'altri come se stesso senza eccettuarne un solo, e neppure lo stesso nemico, come quegl', che Iddio siccome anche lo creò e conserva egualmente che tutti gl'altri; così il vuole da tutti egualmente conservato, amato, ed ajutato. Con quel severissimo precetto adunque della mutua dilezione lo stesso Autore della Natura Iddio severissimamente prescrisse a tutti gli uomini, e comandogli, che in tutto il Mondo gli uomini tutti contraessero fra loro quella società, in cui scambievolmente si amassero ognun tutti gl' altri come se stesso, e dalla quale società neppur escluder dovessero gli stessi nemici, ed avversarj.

§. III. Si dimostra lo stesso con altre parole. Iddio Autore della Natura (per l'Ass. 1.) prescrisse agli uomini e ad ognuno in particolare, ed a tutti presi insieme un solo, e medesimo fine; e comandò

pro se, et simul omnes in id incumberent junctis viribus, atque in id omnino consentireut, ut Divinus ille finis per quam perfectissime obtineatur, ac omni meliori modo junctis viribus consequatur. Atqui (Def 11.) Cum de quodam fine junctis viribus consequendo inter se consentiunt homines: tum inter eos societas est. Cum ergo Naturæ supremus Auctor Deus universis præcipit hominibus, jubetque, ut in toto Orbe Terrarum omnes ad unum de illo consentiant unico fine junctis viribus consequendo, idem est, ac iisdem præcipere, ut in toto Orbe Terrarum omnes ad unum, unam omnino conflent vastissimam societatem. Natura ergo, et ipse idem Naturæ Supremus Auctor Deus jubet, præscribitque, ut in toto Terrarum Orbe una omnino sit universorum hominum societas amplissima. Quod erat demonstrandum. Quid hac veritate evidentius esse, aut fingi unquam potest? Quid Calvinus ad hæc, et Calviniani?

Dem. 20. Ex ejusdem Naturæ sacris principiis luculentissime demonstratur, quod in aliquam aliam, seu diversam societatem, sive aliquorum hominum particularis illa sit, sive generalis universorum hominum, hominibus coire Natura omnino nefas, et impium.

Societates suam specificam praecipue accipiunt differentiam a finis diversitate. Si ergo in aliquam societatem diversam ab illa, quam Naturae Auctor praescribit, abeunt homines; tunc suarum virium, cogitationum, verborum, operumque partem saltem aliquam in commune conferre paciscerentur, et consentirent ad assequendum junctis viribus alium finem ab illo divino diversum. Atqui Naturali, divinoque jure (Ax. 2.) cuncti homines, et singuli pro totis quisque viribus suis, et simul omnes viribus junctis in id incumbere, ac suas omnes cogitationes, verba, et opera,

ancora a tutti (per l'Ass. 2) che ed ognuno dal canto suo, e tutti insieme a forze unite si ingegnassero, ed assolutamente consentissero ad ottenersi quanto più perfettamente si potesse quel suo divino fine, e nella miglior guisa conseguirsi a forze unite. Ma (per la Defin. 11.) quando gli uomini consentono tra loro ad ottener un qualche fine a forze unite, allor fra loro vi è societá. Quando adunque Iddio supremo Autore della Natura comanda, e prescrive a tutti gli uomini, che tutti intieramente insino all'ultimo in tutto il Mondo consentano a conseguirsi a forze unite quel suo unico fine, è lo stesso, che comandare ai medesimi, che in tutto il Mondo tutti insino all'ultimo tutti assolutamente si uniscano in una sola vastissima società. La Natura adunque, e lo stesso, e medesimo supremo Autore della Natura Iddio prescrive, e comanda, che di tutti gli uomini in tutto il Mondo una sola vi sia vastissima societá. Che è quanto dimostrar doveasi. Qual cosa omai esservi, o fingersi può mai più evidente di questa verità? Che cosa replicar può mai a tanto Calvino, e i Calvinisti?

Dem. 20. Da sagri principj della medesima Natura evidentissimamente si dimostra, che cosa illecita agli uomini, ed empia ella si è l'unirsi in alcun'altra ossia diversa società, o particolare essa sia di alcuni uomini, o generale di tutti gli uomini.

Le societá ricevono principalmente la loro specifica differenza dalla diversità del fine. Se dunque gli uomini si uniscono in una qualche società diversa di quella, che prescritta gl'ha l'Autore della Natura; patuerebbono allora, e consentirebbono essi di contribuire in comune una qualche parte almeno delle loro forze, pensieri, parole, ed opere per conseguire a forze unite un'altro fine diverso di quello di Dio. Ma per legge naturale, e divina (per l'Ass. 2.) tutti gli uomini e i singoli ognuno con tutte le sue forze, e tutti insieme a forze unite tenuti sono di attendere a

qua meliori valent ratione, eo dirigere tenentur, ut ille Dei Omnipotentis Creatoris proficuus finis per quam perfectissime obtineatur, impleaturque. Contra ergo Creatoris voluntatem, qui vere omnium Dominus est, nostrarum virium, cogitationum, verborum, et operum, ea, quae ejus vere sunt, eidem subriperent, sibi sumerent, aut tribuerent alii. Id quidem Natura nefas, et impium. Natura ergo, nefas, et impium hominibus est, in aliquam aliam, seu diversam societatem coire, sive particularis illa sit, sive generalis. Quod erat demostrandum.

Dem. 21. Hæc eadem vastissima universorum in toto Orbe societas hominum pulcherrima, et optima est, ea scilicet non est, nec optari, aut fingi potest melior, aut pulchrior altera, tum 1. ratione Auctoris, qui eam praescripsit; tum 2. ratione finis, tum 3. ratione mediorum ad finem assequendum; tum denique 4. in se ipsa absolute considerata.

1. Porro circa primum non est, cur multum immoremur, cum nemo sanae mentis inficiabitur, quin Optimus optima gignat, praecipiatque. Sed nos jam ipsa luce lucidius demostravimus (Dem. 19.) Naturae Auctorem Deum Optimum praecipere, ut una sit in toto Orbe terrarum universorum omnino societas hominum. Eadem ergo societas pulcherrima, et omnium optima esse debet, et ea melior, aut pulchrior altera concipi, aut fingi unquam nequit.

2. Neque circa secundum, quod nimirum optima sit ratione finis, cum nemo quoque mentis compos negare audebit, quin res optima sit, et qua non pulchrior altera Deo servire, ejusque servare mandata, ejusque pace, felicitate, et aeternum gloria frui. At-

quella cosa, e di diriggere nella miglior guisa, che possono tutte le loro idee, parole, ed opere a quel punto, acciò, vale a dire, si ottenga, e si adempisca quanto più perfettamente si può, quel vantagioso fine di Dio Creatore Onnipossente. Contro la volontà del Creatore adunque, che è veramente padrone di tutte le nostre forze, pensieri, parole, ed opere gli toglierebbono via quelle cose, che sono veramente di lui, se le appropriarebbono a se, o le darebbomo ad altri. Ciò certamente per natura cosa illecita si è, ed empia. Per natura adunque empia cosa, ed illecita è per gli uomini unirsi in alcun'altra, ossia diversa societá, o particolare ella sia, o generale. Locchè da dimostrar si era.

Dem. 21. Questa medesima vastissima società degli uomini tutti di tutto il Mondo è l' ottima, e la più bella, di essa, cioè, non vi è, nè desiderarsi, o idear se ne può altra più bella, o migliore, tanto in primo luogo per ragion dell'Autore, che l' ha istituita; sí in secondo per ragion del fine; sì in terzo per ragion de'mezzi per conseguire il fine; come in quarto luogo finalmente considerata isolatamente in se stessa.

1. Intorno al primo non vi è certamente cagion di trattenerci molto, essendo che niuno di mente sana ci contrasterà, che l' Ente Ottimo ottime cose produce, e comanda. Ma noi nella Dimostrazione 19. più chiaro della stessa luce dimostrammo, che Iddio, Ottimo Autore della Natura comanda, che in tuttto il Mondo una sola società vi sia di tutti gli uomini. Questa medesima societá adunque esser deve l'ottima, e la più bella di tutte, e di cui coucepir non si può mai, nè idearsi altra più bella, o migliore.

2. Nè intorno al secondo, che, vale a dire, è l'ottima per ragion del fine, essendo che ancora niun da senno ardirà negare, che cosa ottima è, e di cui altra miglior esservi non vi può, il servire Dio, e l'osservare i di lui comandamenti, ed eternamente godere della

qui (Ax. 1.) hujusmodi est nostrae societatis finis. Universorum ergo societas hominum ratione finis, pulcherrima omnium est, et optima, et qua non praestantior altera.

3. Neque item circa tertium ratione scilicet mediorum. Nam id clarissime liquet per Ax. 10. et 11. ubi: *Leges quibus, ad sui amplissimi finis consecutionem facilius, tutius, securius ducerentur homines, hominibus præscripsit ipse Deus tam per rectum rectæ rationis usum, quam expressam per revelationem, eis nempe præcipiens: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, ex totis viribus tuis, et proximum tuum sicut teipsum. In his duobus mandatis universa lex pendet, et Prophetæ.* Et Ax. 11. *Hæc legislatio tum quia est a Deo O. M., tum quia in se ipsa considerata ita perfecte, ac tuto ad eum amplissimum conducit finem, ut ea melior altera esse, aut concipi nunquam possit, optima prorsus, et unica est, atque ab eadem hominibus discedere nefas.* Ratione ergo mediorum, tum quia a Deo Optimo praescripta sunt, tum quia in se ipsis consideratis nihil eis optabilius, nihil eis pulchrius, aut melius esse, aut excogitari unquam potest, mediorum, inquam, ratione universa universorum societas hominum optima omnium est, ac pulcherrima, atque ea non excellentior altera.

4. Nequidem quartum negotii facessit multum; quod nempe universorum societas hominum sit omnium optima, et pulcherrima etiam absolute in se ipsa considerata. Nam etsi consideretur in genere, seclusa non solum qualitate Auctoris; sed etiam finis,

di lui infinita pace, felicitá, e gloria. Ma (per l'Ass. 1.) questo è il fine della nostra società. La società adunque di tutti gli uomini per ragion anche del fine è l'ottima, e la più bella di tutte, e di cui altra più eccellente non vi è.

3. Neppur intorno al terzo assunto, per ragion, cioè, de' mezzi. Dapoicchè ciò chiarissimamente ne siegue dell'Assioma 10. ed 11., ove si piantò per evidentissima cosa che le leggi per cui venissero gli uomini più facilmente, sicuramente, e felicemente guidati alla consecuzione del loro ampjssimo fine, gliele prescrisse lo stesso Iddio sì per via del retto uso della retta ragione, come per mezzo dell'espressa rivelazione, comandandogli, cioè, » Amerai il tuo Signore » Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, » e con tutte le tue forze, ed il prossimo tuo come » te stesso. Da questi due comandamenti tutta la legge dipende, ed i Profeti. » E nell'Assioma 11. si disse » Questa legislazione sì perchè è fatta da Dio » Ottimo, Massimo; sì perchè considerata in se stes- » sa tanto perfetta, e sicuramente conduce all'acquisto » di quell' ampjssimo fine, che altra migliore esservi, » o concepirsi unqua non può, è assolutamente l'otti- » ma, e l' unica; e lecito agli uomini non è mai stac- » carsi dalla medesima. » Per rapporto, adunque de' mezzi, tanto perchè prescritti sono da Dio Ottimo, come perchè considerati in se stessi esservi non vi può, nè escogitarsi cosa più desiderabile, cosa più bella, o miglior di essi, per rapporto, dico, de' mezzi l'universale società di tutti gli uomini è l'ottima di tutte, e la più bella, e di essa altra più eccellente non vi è.

4. Neppur molta briga ci dona il quarto, che la societá, cioè, di tutti gli uomini è l'ottima di tutte, e la più bella considerata anche isolatamente in se stessa. Imperocchè seben si considera in generale separatamente dalla qualità dell'Autore non solo, ma pure del fine, quale qualitá del fine è certamente inseparabile

quæ quidem finis qualitas inseparabilis est ab illa societatis; vel in hujusmodi tamen consideratione pulcherrima quoque in se est, et omnium optima. Si enim ad suum finem consequendum, quicumque ille fuerit, melius, pulchriusque sibi esse quisquam existimat, se plures habere socios, a quibus ametur sicut ipse se, foveatur, adjuvetur, quam pauciores: et *contra*, deterius esse arbitratur, plures inimicos habere quam amicos, et socios; luce clarius patet, quod universos homines in toto Terrarum Orbe socios habere, fidissimos, a quibus, ut lex quidem nostræ societatis jubet, diligatur sicut se ipse, foveatnr, adjuventurque, nullo inimico; id certe, (vel ipsi dementes fateantur, oportet,) pulcherrimum omnino est, ac optimum, et quo nihil melius, nihil pulchrius, nil optabilius esse, concipi, aut fingi unquam potest. Atqui hujusmodi est universorum societas hominum ab Auctore Naturæ in toto Orbe præscripta, et de qua sermo est. Ea ergo omnium pulcherrima, et optima, et nil optabilius ea.

Dem. **22.** Ex iisdem inconcussis Naturæ principiis contra perfidum demonstratur Calvinum, et suos, quod Naturæ Supremus Auctor Deus rigidissime praecipit, jubetque, ut haec eadem una, universalis, et optima omnium societas hominum, in toto Terrarum Orbe, Monarchico omnino, seu unius regatur imperio.

dall'essenza di società; tuttavia anche in tale isolata considerazione è essa pure in se stessa l'ottima di tutte, e la più bella. Dapoicchè se ognuno stima, che a conseguire il suo fine, qualunque egli sia, è sempre meglio, e più giovevole l'avere maggior numero di socj, che minore, da' quali amato venga, come egli ama se stesso, ajutato, ed agevolato; ed all'opposto più svantagiosa cosa ei giudica avere più nemici, che compagni, ed amici; più chiaro della luce si scorge, che avere per compagni, ed amici tutti intieramente gli uomini di tutto l'Universo, per compagni, io dico ed amici fidelissimi, da quali venisse, come certamente comanda la legge, ajutato, agevolato, ed amato, come egli ama se stesso, e senza aver alcun nemico; una cosa certamente (forza è, che lo confessino anche gl' istessi matti) è questa la più agradevole, ed ottima, e di cui esser non vi può mai, nè concepirsi, o fingersi altra cosa più bella, migliore, e più desiderabile. Ma tale è la società di tutti gli uomini in tutto il Mondo prescritta dall'Autore della Natura; e di cui noi parliamo. Essa dunque è l'ottima, e la più bella di tutte, e niente vi è più desiderabile. (*)

Dem. 22. Da' medesimi inconcussi principj della Natura si dimostra contro il perfido Calvino, e suoi, che il Supremo Autore della Natura Iddio rigidissimamente prescrive, e comanda, che questa medesima unica, universale, ed ottima società di tutti gli uomini in tutto l'Universo venghi governata da un impero dell'*intutto* Monarchico, ossia da un solo.

(*) *Soluzione di una difficoltà, che opporre qui forse vorranno l'empio Calvino, e suoi.*

Eglino opporre potranno, e dire: Ingenuamente noi

§. I. » *Cum*, (*Dem.* 18.) quia segnius expediunt
» negotia plures, Aristocratia, et Politia segnius dis-
ponunt media, et negotia ad divinum necessarium fi-
nem junctis viribus assequendum; . . . .

---

confessiamo, che questa universale società di tutti gli
uomini, a tutti rigidamente prescritta, ed ingionta da
quella pressantissima naturale, divina legge di coope-
rarsi ognuno in particolare, e tutti insieme a tutta pos-
sa, e a forze unite per fare che fosse Iddio da tutti
intieramente amato, ossequiato, ed obedito, e che o-
gnuno ajutasse, ed agevolasse in tutto tutti i suoi si-
mili amandoli come se stesso, ingenuamente confessia-
mo, si ripete, che tale società così in se stessa consi-
derata in astratto, è essa l'ottima, e la più vantagio-
sa, ed aggradevole, che concepir si possa, e la più de-
gna dell' infinita perfezione, e caritá di un Dio. Ma
gli uomini parte per ignoranza, parte per negligen-
za, parte per trasporto di proprie passioni, non tutti
questo pressantissimo, ed utilissimo naturale divino
precetto adempiono di amare in tal guisa Dio, ed il
prossimo, e vi preferiscono spesso l'amor di se stessi,
e del proprio loro interesse. Quindi chiaramente ne
siegue, che attesa la debolezza umana, siccome è im-
possibile a verificarsi in prattica, che niun pecchi de-
gli uomini; così ancor in prattica impossibile si è la
sussistenza di questa sí bella, ed aggradevole univer-
sale società di tutti gli uomini. Ed essa perciò sa-
rebbe società di tutti gli uomini, perchè cosí si sup-
pone, e così rigidamente comanda Iddio, e la natu-
ra; e non sarebbe di tutti gli uomini, perchè vi sa-
rebbono quei, che controvenendo alle stesse leggi di
Dio e della natura, anzi che cooperarsi con tutte le
forze ad amare, e far amare Dio, ed il prossimo, l'of-
fendono, ed offendendoli grandamente disturbano la
società, ed anzi che esser socj a questa universale so-
cietà appartenenti, sono eglino veri nemici, e distur-

§. I. Essendo (per la Dem. 18.) che l' Aristocrazia, e la Democrazia più lentamente dispongono i mezzi, e gl'affari per conseguire a forze unite il divino necessario fine, perchè più lentamente si sbrigano gl'affari, che dipendono da molti; . . . . . .

---

batori della medesima. Ma esser, e non esser socj, è una manifesta contradizione. Attesa dunque la debolezza umana, questa universale società di tutti gli uomini una manifesta contradizione involve, essa è impossibile. Così delirar malamente potrebbono i Calvinisti.

Ma noi rispondiamo, che appunto appunto per precaverci da tali perturbatori, e nemici, e per ridurre i medesimi alla perfetta osservanza delle stesse leggi di Dio, e della natura, appunto appunto io volea dire, questa naturale debolezza umana, per cui gli uomini nascono soggetti all' ignoranza, alla negligenza, ed al trasporto delle proprie passioni, ed in pericolo perciò di offendere Dio, ed il prossimo, e talvolta cadendo in questo pericolo, offendono effettivamente Dio, ed il prossimo, e divengono quindi veri nemici di Dio, di loro stessi, del prossimo, e di tutta l' universale società degli uomini, appunto appunto io dico, e essa questa debolezza umana l' originario fonte, e la cagion, principale donde nasce l' indispensabile necessità, e l' inesplicabile grandissimo vantaggio di questa universale societá, e l' indispensabile naturale divino precetto, che la costituisce, di amare Dio più di qualunque cosa, e della vita istessa, ed il prossimo nostro come noi stessi. Che se questa debolezza, ei non vi fosse, che se ogni uomo, vale a dire, soggetto ei non nascesse a mancare al suo dovere per ignoranza, negligenza, e trasporto di proprie passioni, e per ovviare a questo male, bisognò ei non avesse dell'altrui ajuto, e sovvenimento; per questo capo, adempiendo

et cum (Ax. 2.) omnes homines naturali, divinaque lege totis viribus, et qua moliori valent ratione, ad laborare tenentur, ut divinus ille finis per quam perfectissime obtineatur, impleaturque; . . . . .

---

ognun da per sestesso, senza alcun periglio di fallare, il suo dovere verso Dio, e verso se stesso, per questo capo, io dico, bisogno non avrebbe ognuno in particolare, e tutti insieme, nè di ajuto, nè di società, nè di governo. Ma gli uomini tutti, eccettone i primi nostri progenitori Adamo, ed Eva, che in età robusta furon da Dio creati, e da lui medesimo immediatamente istruiti, ajutati, e governati in tutto il bisognevole, gli uomini tutti, io dico, ognun nasce bambino sfornito di cognizioni nello spirito, e di forze nel corpo, bisognevole di tutto, e dell' intutto impotente a provvedere a qualunque suo menomo bisogno sì dello spirito, che del corpo, bisogni, che seben a misura dell' età van decrescendo in parte; tuttavia tenuto per legge di natura essendo ognuno di perfezionar sempre, finchè vive, il suo stato sì nel corpo, come principalmente nello spirito coll' acquisto delle ulteriori cognizioni, colla vittoria delle proprie passioni, e col domare sempre più l' istancabile amor proprio, ed i conati non mai abastanza domati della parte inferiore, che sempre si solleva contro lo spirito, per precipitar l' uomo colla lusinga di un bene apparente, e passaggiero nel vero male, e nella vera, e perpetua infelicità; e per soddisfare gli uomini a questo lor dovere, di perfezionare sempre il suo stato, avendo ognuno bisogno sempre, finchè vive, degli altrui lumi, ajuti, e sovvenimenti tanto per mantenersi, e perfezionarsi nell'esercizio delle virtù, e fuga de' vizj, e per riaversi dalle cadute spirituali come per mantenersi, e perfezionarsi nel corpo, e nella salute, e per riaversi da' languori, in cui caduto ché egli è, come spesso spesso av-

ed essendo per l'Ass.2.) che tutti gl' uomini per naturale divina legge son tenuti a cooperarsi con tutte le forze, e nella migliore guisa che possono, per ottenersi, e adempirsi quanto più perfettamente si può quel fine di Dio,

---

viene, che il corpo umano, senza l'altrui ajuto rialzarsi perloppiù non può, perciò, perciò è appunto, che il genere umano per conservarsi in tutto il suo essere, da che ognunn nasce insino all' ultimo respiro di sua vita, ha sempre bisogno di ajuti, ed istruzioni per acquistare, e crescere nella cognizione di Dio, de' di lui infiniti divini Attributi, e Comandamenti, ha bisogno pure, per questo effetto di perfezionarsi, delle ammonizioni, degl' incoragimenti, de' premj, e de' castighi anche sensibili per l' esercizio delle virtù, e l' osservanza de' suoi doveri verso Dio, ed il prossimo, per astenersi da vizj, e per ritornare finalmente al dritto sentiero, quando smarrito l'avesse, smarrimento, che oltre esser di cattivo esempio agl' altri, e massime alla gioventù, ed a'fanciulli, che dall' istinto di imitazione per natura portati sono a lasciarsi più d' ogn'altro indurre dall' esempio, è pure dannoso al medesimo smarrito, agl' altri uomini, e di offesa al Creatore, ad impedir, e ad allontanar tali danni, e massime l' offesa del Creatore siam tutti tenuti e tutti insieme, ed ognun in particolare tutte impegnar le nostre forze ed a costo anche talor della vita istessa: Ciocchè come ne è l' oggetto inviolabile, così forma la indispensabile naturale necessità della universale società di tutti gl' uomini: per lo adempimento di questo medesimo dovere che ha ognuno di conservar, e perfezionar se stesso in quanto anche al corpo, e per riaversi da' languori più o meno letali, a cui va il corpo e lo spirito per natura sempre soggetto, e sinanche per bene, e quietamente morire, ognuno, da che ei nasce, sino all' ultimo fiato di sua vita ha sempre *bi-*

luce clarius patet, quod omnes homines naturali jure, totis viribus junctis adlaborare tenentur ut necessaria, et pulcherrima universorum hominum societas amplissima, in toto Orbe Terrarum, et una omnino sit, et unius omnino regatur imperio. Quod erat demonstrandum

---

sogno dell' altrui ajuto, lume, e soccorso. Quindi è che il Sapientissimo, e Misericordiosissimo Autore della Natura Iddio, che creò, e conserva il genere umano per sussistere, e sussistendo osservare i suoi doveri verso lui ed il prossimo, esercitar le virtù, e così meritarsi ed acquistarsi la felicità temporale, ed eterna, diede, e prescrisse a tutti gl' uomini insieme, e ad ognuno in particolare quell' indispensabile, pressantissimo precetto di amare e far amare da tutti, e sopra tutte le cose il loro Creatore, e Conservadore, ed il prossimo come se stesso; senza l' osservanza del quale precetto il genere umano sussister non potrebbe, ne meritarsi, ed acquistarsi la temporale, e molto meno l' eterna felicità; indispensabile pressantissimo precetto per cui ogni uomo in particolare e tutti insieme obligati venghiamo ad unirci tutti insieme ognun per ottener dagl' altri e scambievolmente prestar agl' altri l' ajuti tutti, e tutti i possibili lumi, e soccorsi di cui vi ha bisogno, e principalmente per amare, ossequiare obedire, e servire a Dio, e farlo amare, ossequiare, obedire, e servire da chicchesia in tutto il Mondo; che è il primo, e principale, naturale Divino precetto, che cader in collisione non può con qualunque altro precetto, od altra cosa, quando anche fosse la vita istessa. La naturale debolezza adunque della Natura umana soggetta all' ignoranza, alla negligenza, al trasporto delle proprie passioni ed indi a mancare egualmente al primo, che a tutti gl' altri doveri, e per cui ognun in particolare e tutti insieme sin all'

più chiaro della luce è manifesto, che tutti gli uomini per legge di natura devono con tutta l'energia a forze unite impegnarsi, che la necessaria, bellissima, ed amplissima società di tutti gli uomini sia in tutto il mondo una sola per rutti i versi, e che dall' impero di un solo venga assolutamente governata.

---

ultimo respiro di nostra vita nell'evidente pericolo siamo di offendere Dio, e danneggiar ognun se stesso, e gl' altri, questa stessa naturale umana debolezza, io dico, è l' originaria, fondamentale causa, e ragione che per riparare a tanti pericoli, e danni sufficiente non essendo ognun da se solo, obliga ad ognuno in particolare, e a tutti insieme di unirsi in società e sotto un Governo, che disponesse prescrivesse, e prontamente apprestasse i più opportuni, ed efficaci mezzi per accertarsi nella miglior guisa in tutto il mondo sì gran fine; e lo stesso trovarsi nel mondo molti malvaggi obliga appunto i buoni a stringersi in questa societá universale non solo per precaversi da' danni spirituali e temporali, che essi vi arrecano; ma per constrigere anche questi malvaggi a tributare a Dio tutii i dovuti ossequii, e ad osservar tutte le sue sante leggi.

Come dalla nostra Prolusione 5. dal capo 4. delle Istituzioni, così pure dal quì anzidetto chiaramente si scorge, che a niun della Cattolica ossia Universale, Chiesa Romana, che è l' Unica, e vera Religione, e società e fuor della quale esservi di salvezza non può speranza alcuna, a niuno, io dico, che suddito sia, o Governante, e massime Ecclesiastico è ormai lecito, o permesso il tollerare, che nel mondo alcun vi sia, che altra Religione, o società professi, e molto meno che non ne professi alcuna; ma tutti ognuno in particolare, e tutti insieme a forze unite da naturale Divina, e indispensabile legge, obligati siamo, e massime i Governanti a metter in opera tutti i nostri pensieri,

le nostre cure, e tutte le forze del Corpo, e dello spirito per escogitare, e adoperare tutti i più energici, opportuni, ed efficaci mezzi, onde prevenire, ed impedire un tanto male e quando un tanto male si trova già allignato, come appunto per disgrazia *del* nostro secolo si trova più che mai a giorni nostri, obligati lo siamo per ridurre al dritto sentiero della verità, alla vera Religione e ad osservarne esattamente i doveri gl' erranti tutti, e tutti i traviati: ed obligati a ciò fare tutti venghiamo non già da una sola, ma da tutte insieme le naturali, divine indispensabili leggi, da tutte le indispensabili leggi, vale a dire, che nascono da' doveri, che abbiamo ognuno 1. verso il nostro Prossimo, 2. verso noi stessi, e 3. che è il più pressante, verso il Creatore, Conservatore, ed assoluto Padrone di tutto il mondo verso Dio: Che tanto è dire: da tutti insieme i doveri, e le leggi dell'Uomo, della Natura, e di Dio.

Ed in primo luogo, da' doveri verso il nostro Prossimo per naturale divina legge obligati venghiamo a promuovere più d' ogn' altro il di lui bene spirituale, ed eterno, come di noi stessi. Ma noi da naturale divina indispensabile legge obbligati siamo di procurare il nostro bene spirituale, ed eterno, e di metter in opera tutti i più energici, opportuni, ed efficaci mezzi a costo di qualunque sacrificio non solo di tutti i temporali beni, ma anche della stessa temporale vita. Da naturale adunque divina indispensabile legge obligati egualmente siamo a procurare lo spirituale, ed eterno bene del nostro Prossimo con mettervi egualmente in opera tutte le nostre forze, e tutti i più energici, opportuni, ed efficaci mezzi a costo di qualunque amaro sacrificio non che di tutti i nostri temporali beni, ma anche della nostra stessa temporale vita. Ma è un domma infallibile della nostra Santa Cattolica, os-

sia Universale Romana Chiesa, e Religione, che in qualunque altra Religione, e molto meno nella totale miscredenza, ed irreligione speranza alcuna dell'eterno spiritual bene esservi non vi può mai. Per precaversi adunque, ed impedire che alcun de' nostri prossimi si smarrisca dalla nostra Santa Religione, e perda un tanto bene, e per ridurvi i già traviati, ed erranti, da Naturale Divina legge, e dovere obligati siamo a metter in opera tutte le forze, tutte le nostre cure, tutti i più energici opportuni, ed efficaci mezzi a costo di qualunque Sagrificio non solo di tutti i nostri temporali beni, ma benanche della stessa nostra temporale vita: Tanto dunque è lungi, che per legge di Natura i Governanti, i quali per altro oltre le loro proprie vestono pure le naturali obligazioni tutte di tutti i loro sudditi, tollerar possano alcun' altra Religione, e molto meno la totale miscredenza, ed irreligione, non solo, ne' loro stati, ma neppure in qualsisia altra parte del mondo.

Coroll. E siccome ognuno è per naturale Divina indispensabile legge obligato a cooperarsi al prezioso fine di Dio, (che è l' osservanza de' divini comandamenti, e la conseguzione dell' eterno spirituale bene, e felicità) non solo con tutte l'opere, e parole, ma benanche con tutti intieramente i suoi pensieri; e siccome chi altrove l' impiega, che a questo sagro oggetto o in tutto sia, o in parte, e molto più chi l' impiega ad operare, parlare, o pensare contro i sagri Dommi della vera universale Società, e Religione, manca a' naturali sagri doveri verso Dio, che l' ha dettati, e perde perciò lo spirituale eterno bene, e felicità, così ognuno degl' uomini e massime i Governanti che oltre le proprie naturali obligazioni indossano pure tutte quelle de' loro sudditi, vengono essi dal naturale Divino indispensabile precetto di amare il

§. 2. Alia ejusdem veritatis demonstratio.

Si ex demonstratis facile liquet, quod naturali mntuæ dilectionis vastissimo præcepto cuncti homines, nemine excepto, omnes in unam compellimur, adigimurque societatem coire, in qua hujusmodi charitatis officia mutuo præstantes omnes, in unum invicem colligamur arctissime, devinciamnrque;

---

prossimo come se stessi rigidamente obligati a metter in opera tutte le loro forze, e tutti i più enegici, opportuui, ed efficaci mezzi a costo pure di qualuuque temporale perdita, per precavere, che perda alcuu l' eterno spirituale bene impiegando alcuna sua opesa, parola, o alcun suo pensiero contro i sagri Dommi della nostra Santa Cattolica, ossia Universale, e sola vera, e legittima Società, e Religione. Tanto dunque è lungi, che un Governo qualunque siasi, e massime Cattolico permetter possa, e tollerare che alcun parli, o scriva contro i Dommi di nostra Santa Religione, quanto anzi che per qnesto solo capo della sola dilezione del prossimo da naturale Divina legge è strettamente obligato di impedire in tutti i modi, e con istruzioni, e con esortazioni, e con premj e con minacce. e severi castighi, sin anche gli stessi interni pensieri, ed opinioni, quando questi da qualche parola, od opera rei si avranno argomentar potulo; mentre anche il solo interno pensiero ed opinione, la perdita funesta gli cagiona dell' eterna felicità.

Coroll. 2. Milita la stessa stessissima ragione per rapporto a quei, che per disgrazia del nostro secolo traviati si trovano, in qualunque parte del mondo essi si siano, mentre la sagra indispensabile legge di amare il prossimo, come noi stessi, circoscritta non è, ne limitata da circostanza alcuna nè di tempo, nè di luogo, nè di persona, ed inchiude sia anche gl' istessi nostri nemici, e i nostri avversarj istessi: E ciò pel

§. Altra demonstrazione della medesima veritá.

Se da quanto dimostrato si è, chiaramente ne siegue, che da quel naturale vastissimo precetto della mutua dilezione gli uomini tutti senza eccettuarne alcuno, tutti insino all' ultimo obligati venghiamo, e costretti ad unirci in una società, in cui prestando scambievolmente ognuno gli officii di tale carità, venghiamo tutti l'un l'altro strettissimamente colligati, ed avvinti;

---

solo riguardo del solo loro bene, che tanto è dire, siamo a ciò fare astretti da quella sagra indispensabile naturale e divina legge, che di amare ci comanda il prossimo come noi stessi. Che si dirà poi quando dimostreremo, che vi siamo pare astretti da' più pressanti doveri, che abbiamo verso noi stessi? che è quanto in secondo luogo facciamo grado a dimostrare.

Noi da più pressanti doveri verso noi stossi obligati tutti siamo di metter in opera tutte le nostre forze e tutti e più energici, ed efficaci mezzi per conseguire il maggior di tutti i beni, l'eterna felicità, e di scanzar l'eterne pene a costo anche della stessa nostra temporale vita, salvezza, e felicità. Questa Sagra naturale, e Divina indispensabile legge indispensabilmente inchiude anche quell' altra di rimuovere, ed allontanare colla stessa energia tutti i pericoli, e massime i più evidenti, e prossimi di perdere un tanto bene, e precipitar in tante pene, distaccandoci dalla nostra Cattolica, ossia Universale Società e Religione. Ma la naturale umana debolezza, ignoranza, e trasporto di proprie passioni, a cui, come confessano gl' istessi nostri Avversarj, va soggetto ogn' uomo, e l' incontrastabile evidentissima esperienza di tutti i secoli, sin dal principio del Mondo, e da' nostri primi progenitori Adamo, ed Eva, e dalla loro miserabile caduta, apprendere chiaramente ci fanno, che uno de' più evidenti, e prossimi pericoli di cadere in tanto male,

quo sane vinculo non est, nec concipi unquam potest præstantius alterum in unum colligare viros, unaque in societate socios vicissim devincire: . . .

è il pensare, parlare, od operare, e l' udire anche i pensieri, le parole, o l' opere altrui contro la lodata nostra Santa Religione, o alcun suo domma; d'onde appunto nacque la lacrimevole caduta di Eva nostra prima Madre, ed indi quella d' Adamo nostro primo e Santo Genitore, non ostante che come usciti immeditamente dalle mani del perfettissimo Dio, erano gli uomini in genere suo i più perfetti di tutti, forti, e gagliardi nello stato d' innocenza, e d' integrità di tutte le forze umane, e senza alcun fomite interno, niente soggetti all' ignoranza, ed al trasporto di alcuna propria passione. Per una ragion più forte adunque, noi pieni a zeppo di debolezze, ignoranza, e passioni dovendo più di loro temer per noi un tanto male, da' più pressanti doveri verso noi stessi, venghiamo tutti obligati, e costretti, e massime i governanti, che le obligazioni anche indossano di tutti i loro sudditi, a metter in opera tutte le nostre forze, e tutti i più energici, ed efficaci mezzi a costo anche della stessa nostra temporale felicità, e vita, per precavere, ed impedire affatto, che alcuno mai pensi, parli, od operi, o che anche oda, o veda alcun pensiero, parola, od altrui opera, che contraria sia alla nostra Santa Cattolica ossia Universale Romana Religione, o ad alcun de' suoi Dommi. Tanto dunque è lungi, che per legge di natura lecito sia, o permesso ad alcuno, e massime de' governanti il tolerare per qualche riguardo temporale qualunque siasi, che nel Mondo vi sia, chi pensi, parli, operi, o ascolti, o veda un qualche altrui pensiero, parola, od opera contro la Santa Romana Religione, o contro alcun de' di lei tutti santissimi Dommi. E ciò senza anche parlare di tutti gli

del quale legame in vero nè esser, nè concepir se ne può mai altro, che più eccellente, ed efficace si fosse a collegare in uno gli uomini, ed a stringere scambievolmente in una societá l' un l' altro i socii:

---

altri innumerevoli grandissimi danni, e calamità temporali, che la varietà ci arreca delle Religioni, e massime la totale miscredenza, ed irreligione; varietá di religioni, e miscredenza, che dalla varietà di pensare, parlare, ed operare ella tutta deriva; e varietà di pensare, parlare, ed operare, che dalla sola sfrenata e pretesa libertà di pensare tutta ella nasce; nè l' uomo sa, o può parlare, od operare cosa alcuna se prima non vi ha pensato: e come la naturale divina, indispensabile legge severamente gli proibisce di parlar male, e di male operare; così egualmente gli vieta di pensar male; essendo cosa troppo chiara, ed evidente, che l'uomo per legge divina naturale, e divina rivelata è strettamente obligato a pensar sempre bene, ed a parlar, ed operar sempre bene. Quanti danni poi, quante calamità, quante sciagure reca all' Universo e massime a governanti sì fatta, e pretesa libertà di pensare, ed opinare, donde poi nasce il parlare, ed operare, si può calcolare in parte dalle ingenti sciagure, calamità, e danni, che arrecati ci ha la recente rivoluzione de' Francesi suscitata de sí fatti liberi pensatori. Dissi: si può calcolare in parte: perchè ancora non è il tutto; mentre il residuo de'buoni prevalendo a malvaggi, li ha per ora assoggettati, e ne ha impedito i più funesti effetti, rimettendo nel suo trono i leggittimi governanti: ma finchè non si prenderanno le giuste misure per sbarbicarsi quest' erba velenosa, e contagiosissima sin da tutte le sue radici per altro altissime, e troppo diramate; germoglierà, non sará guari, un'altra fiata, ed avendo frattanto dilatato maggiormente il suo contagioso veleno, darà il colpo fatale all' universo Mondo. Gli uomini infetti in maggior

Si luce clarius item patet, quod hæc necessarie, et naturalis Charitas nec Civitatum, nec regionum concluditur finibus; quia universos omnino totius orbis respicit homines, nemine excepto, vel inimico:

---

parte da tal veleno come ebrj, e pazzi assai furiosi si struggeranno l'un l'altro, restando all'improviso, e all'impensata oppressi, e sotterrati come in un fascio sudditi, e governanti senza poter mai più alzarsi. Preghiamo l'Onnipotente, e Misericordioso Iddio che a pietà si muova, ed a riparar tanti mali la sua destra impegni!

Ma dirà alcuno: gli uomini, e massime i Governanti sì secolari, che ecclesiastici potranno certamente impedire in massima parte le parole, i scritti, le stampe, e l'opere, seben non mai dell'intutto, mentre è cosa troppo nota, che inventata la legge, vien tosto inventata anche la frode, e frode che talvolta in modo alcun provar non puossi: e di fatti i malvaggi di questo secolo ossía i Giacobini han preso tutte le misure di spargere il rio veleno senza pericolo di poter esser eglino tradotti in giudizio; ma siasi, che si possano tutte impedire le parole, i scritti, le stampe, e l'opere, locchè in realtà non è vero, ma siasi; come però si potrà mai punire, il solo interno pensiero? Non può mai un uomo, o suddito ei sia, o governante, secolare, o ecclesiastico giungere, io dico, non può mai a penetrare nel cuore, e nella mente altrui; Iddio solo può, e sa conoscere, e spiare i cuori degli uomini, e i loro interni pensieri: e perciò come mai impedirsi dagli uomini?

Noi rispondiamo, che vero verissimo si è che Iddio solo può direttamente investigare, spiare, e conoscere il cuore, e gl'occulti pensieri degli uomini; non per questo però è chiusa all'uomo ogni strada di penetrare ne'più profondi nascondigli del cuore, e de'pensieri altrui.

Se inoltre è più chiaro della luce, che questa necessaria, e naturale Carità non vien da alcun confine racchiusa nè di Cittadi, nè di Regioni; perchè riguarda tutti intieramente gli uomini di tutto intiero l' universo, senza potersene eccettuare neppur lo stesso nemico:

Egli facile, e felicemente vi giugne, e senza pericolo di alcun fallo, investigando esattamente, e minutamente osservando non che l'opere tutte, e tutti gl'andamenti di ognuno de' suoi prossimi, o sudditi, le parole, le inclinazioni, che dimostra, ma ben anche i piccioli moti, e gesti di tutto il corpo, e sin anche degl'occhi, ed avendo trovato in alcuno, che una qualche picciola cosa di queste uniforme esattamente non è alle leggi di quella perfezione, che a tutti Gesù Cristo impose comandando » Siate tutti perfetti, come egli è il Padre vostro Celeste » tosto allora dolcemente ammonirlo dovrà del suo dovere; e quando ei ravveduto non si sará; se colui, che l'ha ammonito è un suddito, dopo la seconda correzione denunciarlo dovrà al leggittimo superiore, il quale dopo averlo egli medesimo avvertio, con minacciargli la leggittima pena, dovrà infallibilmente assoggettarvelo, se quegli vi sará indi ricaduto, per menomissimo che sia stato il difetto; mentre giugner non si potrà mai ad impedire i gran delitti, se non si bada ad indagare, e rigidissimamente punire i loro primi principj, quali appunto sono i menomissimi difetti; indubitata cosa essendo, che niuno monta ad un tratto, e quasi per salto agl'alti gradi di malignità, ma gradatamente incominciando da' picciolissimi difetti. Praticate che saranno queste spie, ammonizioni, e caritatevoli correzioni con quella esatta diligenza, che proporzionata sia a quel gran precetto di carità, che ognuno per legge naturale, e divina vien necessitato di praticare verso tutti i suoi prossimi, e massime i superiori; e

Si luce clarius insuper agnoscimus, quod hujusmodi Charitatis officia, tunc quidem præstanda sunt, cum aliqui, cujuscumque Civitatis sint, aut provinciæ, aliena indigent ope, cum hæc, inquam ita sint;

---

più d'ogn'altro gl'ecclesiastici tutti, ed esigendosi sempre da'superiori rigidamente le prescritte proporzionate pene contro i contumaci rei senza lasciar la menoma speranza di alcuna anche menomissima indulgenza, in guisa che resti ognun intimamente persuaso, che niente de'suoi andamenti, parole, opere, o gesti rimaner possa occulto all'altrui cognizione, e niente senza la dovuta ammonizione, minaccia, e leggittimo castigo, pratticate così queste cose, io dico, giusta la naturale maniera di pensare di tutti gli uomini, ognuno sin da principio si avvezzerà egli a raccogliere tutto il suo intelletto in pensare, ed eseguire esattamente le sante inviolabili leggi della Perfezione Cristiana. Locchè oltre che non lascerà certamente il campo di svagare l'intelletto in pensieri di altre cose, sapendo poi di certo ognun, che quando anche a qualche mala cosa ei pensasse, communicar non potrà mai ad altri il malo suo pensiero, e molto meno ridurlo ad effetto senza esserne rigidamente castigato, di applicarvi il suo intelletto, o di pensarvi non verrà mai ad alcun la voglia, eccetto, che a qualche raro, e mostruoso insensato, il di cui castigo servirá di maggior documento, e freno a tutti gl'altri.

Replicheranno però gl'Avversarj: Vero verissimo si è, che per legge naturale, divina, e massime Cristiana, ognuno, e massime i governanti, e più di ogni altro gl'ecclesiastici, tutti spiare dobbiamo, e diligentamente esaminare e paragonare colle leggi della Cristiana perfezione come ognuno i suoi, così pure i pensieri, le parole, l'opere, gl'andamenti, ed i gesti del nostro prossimo, ammonirlo, correggerlo quando ei di-

Dippiù se più chiaro della luce anche riconosciamo, che si fatti officj di carità si devono certamente prestare in quel momento istesso, che alcuni di qualsisia Città, o Provincia hanno bisogno dell' altrui ajuto, e soccorso; così essendo, io dico,

---

fetta, ed anche denunciarlo, quando ammonito, e corretto ei non si emenda; e che è preciso dovere de' governanti chiesiastici rigidamente anche infliggere le spirituali Canoniche pene contro i contumaci, e de' governanti secolari gli afflittivi corporali castighi contro i refrattarj; vero, verissimo si è, ripetiamo, che se tutti questi doveri venissero da tutti esattamente osservati; cosa più bella, e più felice esservi, nè fingersi si potrebbe mai per gli uomini tutti. Ma se l'esperienza ci convince, che niuno nè de' sudditi, nè de' governanti a spiare, ed esaminar si induce i proprj andamenti tutti, e paragonarli, come si deve, alle sante leggi della Cristiana perfezione; come dunque pretendere, e sperare, che prenda ognun pel prossimo suo quella premura, che non prende per se stesso? Non potranno mai adunque, nè i sudditi fra loro, nè i governanti spiare, conoscere, e riparare non che ai pensieri, ma neppure alle parole, ed opere di tutti i prossimi; ed irreparabile perciò è il funestissimo danno, che da' malviventi temiamo, e dai Giacobini.

Ma noi rispondiamo, che appunto appuuto quest' evidentissimo pericolo, che da' malviventi, e Giacobini abbiamo tutti i buoni, e massime i governanti sì chiesiastichi, che secolari, di essere assoggettati a tante calamità, danni, ed angustie, e di perdere non che tutti i beni e la vita temporale, ma anche la pace, la felicità, e la vita spirituale, ed eterna, questo evidentissimo pericolo, io dico, e questo giustissimo timore di perder tutto, scuoter ci deve, e indurre a

nemo jure inficias ibit, quin nulla totius Orbis pars negligenda sit; Negligitur sane, si Magistratus quidam supremus in toto Orbe Terrarum institutus non sit, qui opportune singularum Civitatum, provinciarumque indigentiis exploratis, et opibus, disponendo auxilia, et valentibus imperando Charitatis officia debita, mutuuis officiis universos inter se singulos devinciat homines, Civitates, longeque etiam dissitas, semotasque provincias. Hujusmodi enim necessaria, et naturalis universorum Societas sine aliquo supremo regimine stare non potest, ac immo in seditiones scinditur, et bella, quibus nihil magis contrarium mutuae Charitati a natura praescriptae.

---

spiare, ed esaminare tutti i proprj nostri costumi, ed andamenti, e paragonarli come si deve, alle sante leggi della Cristiana carità, e perfezione, per indi poi far grado ad indagare, spiare, e corregere a somiglianza de' nostri, quelli de' nostri prossimi, sudditi siano, o eguali.

Cosa troppo evidente, e chiara poi si è, che i sudditi soli, buoni che si siano quanto si voglia, ed ottimi, come quei, che la potestá, e l'autorità non hanno di infligere de' castighi, nè di unirsi in un corpo nell'esterno, e prender le giuste misure di riparare a tanti mali, e di opporre forza a forza, ed arme ad arme, quando i malviventi e i Giacobini coglieranno il tempo opportuno di scoppiare, e piombarci addosso all' impensata. Quindi è, che la promozione di un tanto bene, ed il riparo a tanto male aspettar non si può, se non da' soli governanti sì chiesiastici, che secolari, e massime da questi, come quelli soli, che, siccome indossano le naturali obligazioni di tutti i loro sudditi verso Dio, la Religione, sestessi, e il prossimo; così hanno ancora i necessarj relativi dritti, potestà, ed autorità, che dalle medesime ne nascono, di

queste cose non potrà mai alcuno meritamente negare, che niuna parte di tutto l'universo trascurar si deve. Ma si trascura al certo, se in tutto l'universo non vi è un qualche supremo Magistrato, che spiati, ed indagati opportunamente tutti i bisogni, e le rispettive abbondanze tutte di tutte le singole Città, e Provincie, disponendo i soccorsi, ed imponendo a quei, che ne hanno le forze i dovuti officj di carità, colla mutua prestazione da' medesimi officj leghi strettamente l' un l' altro fra loro tutti gli uomini tutte le Cttà, ed anche le più fra lor lontane, e remote Provincie. Imperocchè questa necessaria, e naturale societá di tutti intieramente gli uomiui senza un qualche supremo Governo sussistere non può mai, ma tosto anzi si lacera in sedizioni, e guerre, di cui niente vi è di più contrario alla mutua carità dalla Natura prescritta, e comandata.

---

infligere gl'opportuni castighi, e di disporre, e congregare all' armi, quando fa l' uopo, i sudditi.

Attese le astuzie, le seduzioni, le illusioni, gl' inganni, e le malarti, che mette in opra questa malvagia razza di scellerati, per arenare in qualche parte almeno i loro empj disegni, riuscirà sempre vano, ed anche dannoso, ed esiziale ad un governante, l'appoggiare i suoi calcoli solamente su le sue abbondanti ricchezze e sulla indubitata fedeltà, ed accortezza de' suoi numerosi eserciti, sudditi, amici, ministri, ed anche di se stesso, se egli, e tutti i suoi, e massime i suoi ministri tutti toccato non avranno quell'alto grado di dovuta caritá, e perfezione Cristiana, per cui spogliati di ogni terreno attacco, sin anche del regno, della salute, e della vita istessa, altro non abbiano nel cuore, e nella mente, che solo il zelo di sostenere la verità della santa Cattolica Religione, e sue santissime leggi, e la loro perfetta osservanza per

Quin cujusque res propria poscit, et ipsa natura, ut in hac maxima universorum divinitus imperata societate Magistratus quidam instituatur supremus, qui singulos homines hominibus, singulas Civitates Civitatibus, singula regna reliquis omnibus regnis per mutuæ Charitatis officia devinciendo, ejusdem maximæ societatis, in toto Orbe Terrarum, scissiones praeveniat, et bella, eorumque teterrima mala; ac universorum hominum paci, consulat, et felicitati.

---

la consecuzione della spirituale eterna felicità, come di se stessi, così di tutti anche i prossimi, e di tutti pure i nemici istessi, e degli istessi Giacobini. Al rio empio veleno di tali scellerati altro antidoto non vi è; dalle loro empie malearti, e da' loro sanguinosi artigli altro scampo non vi è. Tutt'altro riuscirà sempre vano, e talvolta anche dannoso; altro antidoto, altro scampo non vi è, io dico, che questo eroico fuoco di carità, e Cristiana perfezione dovuta per altro anche per legge di natura. A tanto sagrificio tutti ci astringe sempre la Religione, Iddio Gesù Cristo, e la natura istessa, e massime in questo evidentissimo peariglio, e giustissimo timore, che l'empie occulte trame ci apportano degl'empiissimi Giacobini.

Ben mi avviso, che questo mio sentimento non quadrerà a primo aspetto nella mente de' Politici, e direi anche della maggior parte degl'uomini avvezzi sempre pel maneggio delle guerre ad appoggiar tutti i loro calcoli sul numero, e valore degl'eserciti, su le ricchezze necessarie per mantenerli, e su l'arte, e la sapienza de' comandanti. In tutte le guerre in vero, che state sono per lo avanti, seben in qualche parte vi abbia talvolta cooperato il tradimento, ordinariamente però ha prevaluto sempre il valore, e numero de' soldati, e la sapienza, e prodezza de' Generali. E ciò appunto perchè in tutte le guerre degl' andati secoli

Anzi l'interesse particolare di ciascuno, e la natura istessa chiede, e ricerca, che in questa da Dio prescritta vastissima società di tutti un qualche Magistrato supremo si stabilisca, che per mezzo gl'officj di mutua Carità strettamente legando i singoli uomini agl' altri uomini, le singole Città alle Cittá, i singoli Regni a tutti gl' altri Regni, prevenga di questa medesima vastissima Società in tutto il mondo le scissure, e le guerre, ed i loro funestissimi danni, e provveda cosí alla pace, e felicitá di tutti intieramente gli uomini.

---

le Potenze belligeranti han fatto dipendere la sorte della guerra dalla vittoria delle battaglie, e la vittoria delle battaglie dal numero, e valore de' soldati, e dalla perizia, ed avvedutezza de' Generali. Ma questa che ci portano i Giacobini non è una guerra che ci fa una, o più Potenze che publicamente formano armamenti di eserciti, e generali, disegnando sul loro numero, e valore, e su l'accortezza, e perizia de' comandanti; designando, io dico, di venire alla scoperta in campo, battagliare, e vincere colla forza, col valore, e coll'arte militare; essa non viene, io dico, da qualche Potenza governante, ma da sudditi occultamente congiurati; e che perciò a dritto parlare non è veramente una guerra, ma una rivoluzione, una ribellione, una empia fellonía; essa ci viene solamente da un' occulta, orrenda, e scellerata congiura contro tutti i leggittimi Governanti, contro la Santissima Cattolica Romana Religione, contra Gesù Cristo, e contra tutta la SS. Trinitá: essa questa infame setta per la prima vittoria (che per un Regno, e il suo Regnante è la più fatale,) non disegna alcuna battaglia, ne designarla può senza scoprirsi, ed essere destrutta, ma disegna solo un subitaneo, ed improviso tumulto de' numerosi sudditi rubelli, che detronizzato il governante, si impedroniscano di tutto il di lui Regno, e-

Atqui capite ex uno contra Charitatem est, sero medicinam parare, et post funera auxilia ferre; quoniam id idem est, ac medicinam ægroto nunquam parasse, ac auxilia nulla tulisse: et compertissimum est ex alio quod segnius expediunt negotia plures, et tarda respuit molimina Charitas. Eadem ergo Charitas a natura præscripta plures respuit ab hujusmodi Magistratu, solamque omnino jubet, præcipitque Monarchiam. Quod erat demostrandum.

---

serciti, e ricchezze. Essa quest'empia congiura abbiam da temere che ha designato di dar questo colpo fatale in un medesimo tempo a tutti egualmente i Regni, e Governanti del Mondo, come designato lo avea quando diede quel colpo in Francia, e che seben non gli riuscì allor, come sperava, designato però lo avea, ed avea per quest'oggetto un gran numero di congiurati in ogni angolo della terra. Che se per nostra fatale disgrazia un secondo colpo gli riuscirá secondo il suo empio disegno, sarà in un sol momento finita per noi, per tutti i governi, e governanti tutti senza risorsa alcuna. Quest' empia setta a quest' empio oggetto per ora non è essa occupata che ad ingrandire il numero de' suoi congiurati in tutti gl'angoli della terra profittando della naturale ambizione, avarizia, e dell'altre sdregolate passioni degl' uomini, promettendo ad ognuno il possesso di tutto ciò, a cui lo spingono le sue sdregolate passioni, e declamando sempre contro i governanti sì ecclesiastici, che secolari, contro la Cattolica Romana Religione, e suoi santissimi Dommi, contro i Santi del Cielo, la Madre Santissima, Gesù Cristo, e contro anche la stessa incontrastabile evidenza, contro, vale a dire, la stessa necessaria esistenza di un Dio Creatore, contro lo stesso Dio. Essa in vero ottener non avrebbe potuto tanti progressi, se prima

Ma da un canto è contro la Carità apprestar tardi all' egro la medicina, e gl' ajuti arrecar dopo il funerale; giacchè ciò è lo stesso, che non aver all'ammalato apprestato mai la medicina, e non aver recato mai alcun ajuto; e certissima cosa dall' altro canto si è che tanto più lentamente, e tardi sbrigati vengono gl' affari, quanto più sono quei, da' quali essi dipendono, e non ammette la Carità tarde dimore. La medesima Carità adunque dalla natura prescrittaci da tale Magistratura esclude la plurità delle persone, ed assolutamente comanda, e ci prescrivo la sola Monarchia. Che è quanto dimostrar doveasi.

---

rotto non avesse il santo, e giusto freno della Santa Religione, di Dio, e de' leggittimi Governanti, e rotto non avesse, e dell'intutto infranto la briglia, a tutte le nefande, ed illecite passioni, predicando da pertutto quell'empia, illimitata libertà, ed indipendenza da tutte anche le leggi della verità, del giusto, e dell'onesto. Essa quest' infamissima setta profittando anche delle più gagliarde passioni de' suoi medesimi congiurati, quali sono l'ambizione, e l'avarizia, propone, promette, e dona un dato posto, e lucro ad ognuno di essi, che colle sue seduzioni, lusinghe, ed imposture sedotto avesse un dato numero di uomini, e di una data qualità. Onde meglio poi riuscire ognuno in questa grande, e per la setta sì interessante impresa, gli somministra le scellerate sì, ma le più astute, e diaboliche istruzioni.

Di queste istruzioni la più astuta, e diabolica è quella appunto di indagare per quanto è possibile le passioni, ed inclinazioni di quell' uomo, a cui per tale oggetto il Giocobin si appressa: per giugnere a tanto dovrà il Giacobino destramente lodare, ed adular quell' uomo con tutte le più ossequiose, e lusinghiere espressioni su tutto ciò, che egli avrà giudicato di po.

tersi in esso lodare, e massime su ciò, che argomenta potersi quegli più compiacere di se stesso, e trovatolo attaccato da una, o più passioni, ed inclinazioni, riscardarnelo maggiormente, accenderlo, ed infiammarlo, e dopo averlo abbastanza acceso, ed infiammato, offerirgli se stesso, ed una mano di amici impegnati tutti allo stesso scopo, e ad altre simili cose ancora: e ciò quando anche quell' uomo fosse buono, e santo, e non avesse, che un inclinazione giusta, e santa, basta che si lasciasse riscaldare in guisa, che accettasse quella sdregolata offerta di occulti socj, perchè poi condotto al loro congresso, dopo essere stato da tutti maggiormente riscaldato e della pretesa effettuazione fraudolentamente assicurato dalle più lusinghiere promesse, ed anche della cooperazione non che de' più grand' uomini, e potenti ministri sì ecclesiastici, che secolari, ma ben pure di teste coronate, e e governanti, quell' uomo, io dico, anche buono, e santo resta egli pieno a zeppo di tante speranze, e quello, che è più, di tanti, e sí gravi timori della propria vita, che colto una volta in tali lacci, quandò si sará avveduto dell' inganno, disciogliersene non saprà, e non potrá mai più.

Quest' empia, e tutta diabolica setta per queste impjssime, e scelleratissime vie penetrando sin anche ne' più sublimi e difficili Gabinetti, si è tanto ampiamente dilatata, quanto per nostra disgrazia l' abbiam provato, e forse anche più di quanto temiamo; si è tanto grandemente dilatata, io dico, non per altro mezzo, che della seduzione, e delle lusinghe, indagando, e profittanto non solo delle sdregolate passioni di ognuno, ma ben anche delle stesse buone, e giuste inclinazioni, soltanto che queste infervorate fossero più del dovere, e quanto ad un uomo anche buono, e giusto non gli lascia vedere quell' illiggittimità, e sdregola-

mento, che solo anche consiste in attendere, ed aspettare il da lui valuto bene, e giustizia da un'occulta confederazione di pretesi zelanti, ed amici, e non dalle publiche, e leggittime Podestà; come certamente si deve.

Essendo così realmente le cose, essendo, dico, che questa infame, diabolica setta per dare a tutto il Mondo sí ecclesiastico, che civile il sopra indicato primo fatale colpo, e tumultuoso assalto, non disegna, e disegnar omai non può nelle militari battaglie, nel numero, e valore de' soldati, nè nella sapienza, accortezza, ed arte de' comandanti, ma solo nella seduzione e profitto di tutte le umane passioni, ed inclinazioni; a vista di tante malarti, seduzioni, e inganni, come alcun potrá mai fidarsi degl'altri, ed anche di se stesso, e come riparar si potrà all'insinuazione di sì rio, diabolico veleno, e suoi empj, e micidiali progressi, se non solo col procurare, e fare che tutti gli uomini, e massime i più sublimi governanti sì chiesiastici, che secolari, loro Gabinetti, e ministri tutti insino all'ultimo birro disciolti siano non solo da qualunque illecita, e sdregolata passione, ma pure da qualunque sdregolato fervore nelle stesse buone, giuste, e sante inclinazioni, e disegni, aspettandone le opportune provvidenze da' publici, e leggittimi Governanti ecclesiastici, e secolari? Che tanto è dire: come riparar si potrà mai a tanto male, se non con suscitare ne' cuori di tutti gli uomini, e massime de' Governanti e loro Ministri, e farvi fiammeggiare quell'accesa carità prescritta, ed impostaci dalla Natura, e da Dio per bocca dell'Apostolo nella prima Epistola ai Corinti, capo 13. *Charitas patiens est, benigna est, charitas non æmulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quærit, quæ sua sunt, non irritatur, non*

§. 3. Quod autem istiusmodi Monarchica regiminis forma ab Auctoræ Naturæ ordinata sit, et imperata, quæ scilicet in toto Terrarum Orbe universos homines mutuæ dilectionis officiis devinciendo, quascumque preveniat scissuras, seditiones, et bella, communique omnium gentium temporali, et æternæ prospiciat paci, ac felicitati: et quod tandem aliquando in novissimis diebus, qui forsan, ut spero, non longe absunt a nobis, istiusmodi Monarchica regiminis forma constituenda erit in toto Orbe Terraram, idem ipse Naturæ Auctor Deus luculentissime docet, confirmat, ac id certo futurum apertissime pollicetur, per Prophetam Isaiam cap. 2. v. 2. promittens: *Et erit in novissimus diebus præparatus mons Domus Domini in vertice montium, et elevabitur super omnes colles, et fluent ad eum omnes gentes.*

---

cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Quella stessa carità, io dico, che esclude, ed abborrisce quell' indegno vizio da Dio, e dalla Natura riprovato, e condannato per bocca del medesimo Apostolo nell' Epistola a' Filippesi capo 2. e che al nostro secolo generalmente regna, e massime in questa infamissima setta, e di quale vizio essa più d'ogni altro profitta, e dalla natura, io dico, e da Dio tanto riprovato, e condannato in quelle parole a' Filippesi: *Omnes quærunt quæ sua sunt, non quæ Jesu Christi.* Come riparar si potrà mai, io ripeto, a tanto male, se non sbarbicandosi dal cuore d' ognuno, a massime de' Governanti e loro ministri questo indegno vizio, ed accendendovi l'eroico fuoco di questa carità, senza la quale, come ci predica il medesimo S. Paolo nella prima lodata Epistola, niente siamo, niente ci giova, quando anche avessimo tanta fede, che trasferissimo i monti, ed avessimo distribuito a' poveri tutte

§. III. Che poi tale Monarchica forma di governo sia stata dall'Autor della Natura istituita, e prescritta, tale forma di regime, vale a dire, che strettamente legando insieme in tutto il Mondo tutti gli uomini fra loro per mezzo degli officj di scambievole carità, prevenga tutte le scissure, sedizioni, e guerre, e provveda alla temporale, ed eterna commune pace, e felicità di tutti intieramente gli uomini, e che finalmente una volta negl' ultimi tempi che forse, come spero, da noi lungi non sono, dovrà tale forma di regime mettersi in prattica in tutto intieramente il Mondo, chiarissimamente ce lo insegna, e conferma, e di doversi infallibilmente avverare, apertissimamente ce lo promette per bocca del Profeta Isaija al capo 8. v. 2. lo stesso, e medesimo Dio Autor della Natura, promettendoci » Negli ultimi dì il monte della casa » del Signore sará preparato sul vertice de' monti, » e sporgerà inalzandosi su tutte le colline, ed a » guisa di fiume correranno ad esso tutte le genti.

---

le nostre facoltà, e dato tutto il nostro corpo al fuoco?

Ed infatti, sbarbicato che sarà dal cuore di ognuno questo indegno vizio, e radicata che vi sarà questa dovuta, e per salvarci indispensabile caritá dalla natura, e da Dio rigidamente prescrittaci sotto la gran pena de' tormenti eterni, a chiunque di questa carità fornito, si appresserà il Giacobino, sedurre non lo potrá mai colle lusinghe di alcun particolare suo interesse, e suo ingrandimento; perchè quest'uon cercā, non *quærit, quæ sua sunt, sed quæ Jesu Christi*: le lagnanze del Giacobino, e le declamazioni contro le disposizioni de' Governanti, giuste, o false, che esse saranno, non potranno mai giugnere ad irritare l'animo di chi, ha concepito tanta carità, perchè questi per un effetto della sua carità, giusta il lodato avviso di S. Paolo, soffre tutto, e tutto sopporta con pazienza il male, e ne spe-

Et ibunt ad montem Domini Dei Jacob et docebit nos vias suas, et ambulabimus in semitis ejus... Et judicabit gentes, et arguet populos multos, et conflabunt gladios suos in vomeres, et lanceas suas in falces: Non levabit gens contra gentem gladium, nec exercebuntur ultra in prælium:

---

ra sempre il bene, sempre ubbidendo a' suoi superiori anche discoli; ubbidienza e pazienza, che costituisce il principal carattere di un buon Cattolico Romano: per sedurlo non gioveranno al Giacobino le più eloquenti, ed efficaci argomentazioni, per sedurlo, io dico, contro la Santa Cattolica Religione, e suoi Dommi, perchè questi giusta l' insegnamento di S. Paolo cattivando il suo intelletto in ossequio della Fede, risponderà sempre, che a vista di tutti i più fieri tormenti, ed a costo anche della vita istessa crede sempre col cuore, ed è pronto prontissimo sempre a confessar colla bocca tutto quello, e quanto ci insegna la Santa Romana Chiesa, e che da essa scostarsi non vuole neppur un jota per non perdere l' eterna felicità, e precipitar nell'abisso delle eterne pene: se ardisce il Giacobino scherzando lanciare una qualche proposizione contro la Santa Romana Fede, o buoni costumi, il buono Cattolico si fará un dovere di ammonirlo, che scherzar non è lecito su le cose sagre, e sì venerandi oggetti. Ed il Giacobino così invece di sedurre il buon Cattolico Romano, troverà, che questi acceso della dovuta cristiana carità è tutto impegnato ad avvertirlo, e scuoterlo dal suo traviamento col timor della morte, del tremendo Tribunale di Dio, e delle eterne pene, e che alcun mezzo non trascura per ridurlo alla via dell'eterna salute, come se di se stesso si trattasse, e della propria eterna salute, non ommettendo a questo effetto di anche denunciarlo a' leggittimi superiori, quando a tanto l'obliga la legge di Dio, della Natura,

» Ed anderanno molti popoli, e diranno: Venite, e sa-
» gliamo al monte del Signore Dio di Giacobbe, ed egli
» ci additterà le sue vie, e camminaremo ne'di lui sen-
» tieri. E giudicherá le genti, e correggerà molti po-
» poli, e volteranno le loro spade in vomeri, e le loro
» lancie in falci; e non vi sará gente, che contra gen-
» te alzi la spada, nè si addestreranno più alla bat-
» taglia »

---

e de'Governanti ecclesiastici, o secolari; mentre sá di certo, che tutto ciò non praticando in bene del suo prossimo, non può conseguir la salute eterna, ed evitar l'eterne pene neppur egli medesimo, perchè verrebbe così a mancare non solo a' principali doveri verso il suo prossimo, ma a' più pressanti doveri ancor verso se stesso, e verso Dio.

Difatti, io dicea, se dal cuore di ognuno, e massime de'Governanti sì ecclesiastici, che secolari sbarbicate non saranno le passioni, e principalmente quella di cercare *quæ sua sunt, non quæ Jesu Christi*, ed acceso non vi sarà invece quell'eroico fuoco di carità, e perfezione Cristiana; che gioveranno mai a noi, ed a' medesimi Governanti le numerose truppe, i prodi Generali, le ricchezze, le fortezze, gl'attrezzi militari, che al primo inaspettato tumulto cadranno tutti in possesso de'congiurati? A che gioveranno, dico, tutti questi apparecchi se non per rendere più potenti, e armati, questi infamissimi scellerati ribelli, contro i buoni, che saranno restati? E da un altro canto se noi, e massime i Governanti ci fossimo affatigati tanto per perfezionar noi stessi ed il nostro prossimo nella lodata caritá, e perfezion Cristiana; in indagare i pensieri, le parole, l'opere, e le scellerate occulte trame di quest' empj congiurati, in attraversare i loro empj disegni, impedirne i progressi, convertirli, e cosí salvar noi, e loro stessi, se per questi sagri oggetti, io dico, ci fossimo

Huc sane spectabat illa Regis David oratio, qua, dum multi tunc temporis, et quasi innumeri essent in universo Reges, seu Legislatores, Deum Psalm. 9. sic enixe deprecabatur: *Exurge Domine, non confortetur homo; judicenter gentes in cospectu tuo; constitue Domine Legislatorem super eos, et sciant quoniam homines sunt*. Hujusmodi felicissimos dies nos expectare quoque jubet Deus per Prophetas Dan. cap. 7., et Michæam cap. 3. dicens: *Et erit in novissimo dierum mons Domus Domini prœparatus in vertice montium, et sublimis super omnes colles; et fluent ad eum populi... et concident gladios suos in vomeres, et hastas suas in ligones; non sumet gens adversus gentem gladium, et non discent ultra belligerare. Et sedebit vir subtus vineam suam, et subtus ficum suam, et non erit, qui deterreat*. Sævus homo Calvinus, amara refertus bile, et caritatis expers, si cruentis non delectabatur præliis, et seditionibus; si humani generis non gaudebat excidio; cum Davide pacificos illos universalis Monarchiæ suspirasset dies, et deterrimam quidem non dixisset Monarchiam, maxime si in toto Orbe, et universa Ecclesia constituatur, nec ab ea longe excellere blaterasset Democratiam cum Aristocratia.

---

affatigati tanto, quanto affatigati essi si sono per indagare, e spiare i pensieri, le parole, l'opere, e i disegni nostri, e massime de' Governanti, e loro Gabinetti per ottener il loro pessimo intento, e rovinar noi, il Mondo tutto, e loro stessi; cosa troppo chiara, ed evidente ell' è, che essendo noi di loro assai maggiori per numero, ed assai superiori per potenza, avendo con noi i governanti tutti, della di cui causa principalmente si tratta, e massime l'Onnipotente Dio, lo Spirito Santo, che dato a quest'effetto a' Ministri della Santa Chiesa non manca mai di assisterli, e pro-

Questi oggetti certamente avea quella preghiera del Re *David*, per cui, mentre in quel tempo eranvi nel Mondo molti, e quasi innumerevoli Re, e Legislatori, ei nel Salmo 9. pregava così energicamente Dio » Alzati, o Signore, non permettere che l' uomo » si avvalori; fa che nel tuo cospetto giudicate vengano le genti. Metti tu, o Signore, sopra di loro » un Legislatore, ed apprendano di esser uomini » Di sospirare tali felicissimi giorni ce lo comanda Iddio per bocca anche de' *Profeti Daniele* al capo 7., e del Profeta Michea capo 3. dicendo » E nell' ultimo de' » giorni il Monte del Signore Dio sarà ei preparato » nel vertice de' Monti, e sublime sopra tutti i colli; » e vi correranno i popoli a guisa di fiume... e romperanno le loro spade, voltandole in vomeri, e le » loro aste in zappe, e non apprenderanno più a guerreggiare, e sederà ognuno sotto la sua pergola, e » sotto la sua fico, e non vi sarà chi l' atterrisca » Calvino quell' uomo crudele, pieno a zeppo di amara bile, e privo affatto di caritá, se delle sanguinose battaglie, e sedizioni ei non si compiacea, se non godea dell'eccidio del genere umano, avrebbe con David sospirato quei pacifici giorni della Monarchia universale, e detto certamente non avrebbe, che la Monarchia è la più scadente, e massime se si stabilisce in tutto il mondo, ed in tutta la Chiesa; nè ciarlato avrebbe, essere di lei assai più eccellente la Democrazia coll'Aristocrazia.

---

sperarli in tali sagri disegni, quando son essi impresi con quella cooperazione, e purità di cuore, che si dee, è cosa troppo chiara, ripeto. ed evidente, che questa empia congiura, e tutte l'altre scellerate sette ancora sarebbono state destrutte, e sdradicate sin dal loro primo nascere, nè avrebbe sofferto il Mondo, e la Santa Chiesa tante calamitá, tanti danni, e tante straggi, nè

vi sarebbe al presente tanta corruzione, tanta irreligione e miscredenza, tanti giusti timori, ed evidenti rischj.

Ma forse ripiglierà alcuno: Persuaso persuasissimo io sono, che noi, e sopra ognaltro i Governanti, e loro Ministri da tutti i più sagri doveri verso il nostro prossimo, noi stessi, e verso la Santa Religione, e Dio astretti venghiamo a livellare ogunno tutti i nostri pensieri, parole, opere, e gl'andamenti tutti della nostra vita, colle santissime inviolabili leggi della carità, dissinteresse, e perfezione Cristiana, ed a metter in opera gl'accennati, e tutti gl'altri più efficaci mezzi onde impedire, e precavere, che alcun travj, ed onde ridurre al buon sentiero i traviati: persuaso anche persuasissimo io sono, che tutt'altro è vano, ed altro mezzo non vi è, che questo per riparare alla correzione del corrente secolo, all'irreligione, e miscredenza, ed alle tante straggi, e ruine, che temer ci fà de' scellerati Giacobini l'empia congiura; ma come mai in un secolo così corrotto, irreligioso, e miscredente effettuar si potrà mai, che si insinui, ed accenda un tale spirito, e fuoco di cristiana carità, disinteresse, e perfezione? Quì stà tutta la difficoltà; questo è lo scoglio fatale; qui si arresta la nave, e quî si affonda e si perde: essendo, volea dire, difficilissimo, ed anzi moralmente impossibile, che tanta carità, disinteresse, e perfezione si insinui in un secolo di tanta corruzione; difficilissimo anche, e moralmente impossibile si è, di arrestare i temuti progressi del propinato veleno di sì ria congiura, e difficilissimo quindi, e moralmente impossibile anche si è, evitare i micidiali effetti, la totale ruina, cioè, della Santa Religione, degli Stati, e di tutto intieramente il Mondo; che non men di tanto ella pretende questa ria, empia congiura, e setta.

Rispondiamo, che seben ciò è difficile, non è però nè difficilissimo, nè moralmente impossibile, anzi è *la* cosa più naturale, e più conforme alla maniera di pensare, ed operare degli uomini ragionevoli anche attaccati a' loro proprj temporali interessi. Imperocchè avendo questa ria congiura, ed empia setta disegnato di apportare egualmente a tutti i sudditi, che a tutti i Governanti non men che quelle stesse, ed anzi peggiori calamità, straggi, e desolazioni, di quelle, che ci arrecò nella recente rivoluzione de' Francesi, guerra, e suo tiranno impero; non è ella la cosa più ragionevole, più naturale, e più conforme al pensare, ed operare degli uomini anche attaccati a' loro particolari temporali interessi, averi, e vita, lo scuotersi, e risolvere di difendersi tutto, e di impiegare tutti i loro averi, tutte le loro forze, e metter anche in pericolo la stessa temporale vita, per mettersi almeno in speranza di salvarsela, e di sottrar tutto agl'empj desolatori artigli di questa desolatrice congiura, e sanguinaria setta? E qual uomo ragionevole vi è mai, che vedendosi ingiustamente assalito da un sanguinario aggressore, ed avendo per la sua salvezza un raggio di speranza con provar le sue forze, e le sue armi, non si leva egli tosto alla difesa, e non prende l'arme; ma neghittoso predar si lascia, e scannare a man salva, senza anche fare un motto? Ma noi tutti ognuno in particolare, e tutti insieme, e massime i governanti secondo abbiam dimostrato, le forze abbiamo, e l'arme della caritá, e cristiana perfezione, forze, ed arme instancabili, invincibili, ed insuperabili, e sole dalla naturale ragione, dalla Natura, e dall' Onnipotente Dio, designate, destinate, e somministrate per devorar questi empj, ed è molto meglio per ogni raggionevole il cimentar tutto per salvarlo,

Prop. 23. Æquissima Natura, Naturæque justissimus Auctor Deus Aristocratiam, Politiamque utpote iniquas, et injustas odit, aspernatur, et abhorret; Monarchiam vero, quippe quæ in se considerata justissima est. et æquissima, prædilexit, adscivit, cunctisque præscripsit hominibus.

---

che perder neghittoso infallibilmente il tutto per non volerlo cimentare, e perder sopra ogn'altro, ciò, che più importa, perdere anche, io dico, co' beni, e vita temporale, la vita, i beni, e la felicità eterna, come certamente la perderà, chi tale cristiana carità non nudre in petto. Quando dunque difficile si fosse per la corruzione del secolo lo scuotere gli uomini ad armarsi di tanta cristiana carità pel riguardo della vita, e felicità eterna; cosa più naturale e facile non vi è, per gli uomini anche attaccati alla proprietà de' loro temporali averi e vita, che lasciarsi scuotere dallo stesso spirito di proprio interesse, e dall'amore della propria vita. Ella è questa una scossa, per cui l'uomo conoscendo di non poter salvare i suoi beni, e vita temporale senza metterli tutti in cimento, si persuade della loro caducità, e spinto da quello istesso amor proprio, donde gl'è provenuto lo sdregolare attaccamento alle cose temporali, e caduche, facilmente passa ad attaccarsi solo a' veri, sicuri e fermi beni dell'eternità; ed a sciogliersi perciò dell'intutto da ogni terrena passione, e attacco, armandosi tutto di cristiana carità e perfezione.

In quanto poi al modo, e come insinuarsi, ed accendersi in tutti gl'uomini questi sensi di zelo, di carità, di dissinteresse, e perfezione Cristiana, e la perfetta osservanza di tutti i sopra indicati doveri, per rapporto a' sudditi, altro non ci appartiene, che concepir tai sensi di carità nel cuore, fomentarli, e sempre più infiammarli, parlarne, e proccurar sem-

Dem. 23. L'equissima Natura, e della Natura istessa il Giustissimo Autore Iddio schifa, odia, ed abborrisce l'Aristocrazia, e la Democrazia, perchè inique in se stesse, ed ingiuste; amò però più di tutte, adibì, e prescrisse a tutti gli uomini la Monarchia, come quella, che considerata in se stessa, equissima, e giustissima si è.

---

pre di comunicarli dolcemente agl' altri più coll'esempio, co' fatti, ed opere di carità, che colle parole, ed esortandoli alla cristiana pazienza, che tutto soffre e spera, ed a pregare istantemente l' Onnipotente, e Misericordiossimo Dio, che presto si benigni di animare, unire, ed infervorare tutti i Superiori, e Governanti sì Ecclesiastici, che Secolari a prender tosto le giuste provide, e più accrtate misure, onde insinuare, ed accendere col loro esempio, parole, ed imprese un tanto fuoco di cristiana carità in tutto il mondo, e riparare a tali, e sì gran mali che quest' empia sanguinolenta setta occultamente machina, fieramente ci minaccia, e fatemere; e quando ad alcun il giacobin si appressa, e fa lagnanze contro i Governanti sì Ecclesiastici, che secolari, rispondergli subito esser meglio parlare di Dio, e dell' eternità che ci aspetta; e che o vere, o false, o apprese sian le querele, la natura, la Santa Chiesa, e Iddio rigidamente ci comanda di soffrir tutto con pazienza, ed obbedire prontamente a' superiori anche discoli, che finalmente anche son uomini, capaci, come noi di errare e di lasciarsi ingannare senza avvedersene.

Intorno poi a' mezzi, ed alle misure; che prender debbano i Governanti Ecclesiastici, e Secolari per livellar come devono, i loro pensieri, parole, opere tutte, e tutti gl' andamenti di loro vita, e quei de' loro sudditi, e di tutto il mondo colle Sante leggi della cristiana carità, dissinteresse, e perfezione, par,

Dem. 23 Democratia (*Def*. 4) est, cum omnis omnino multitudo regit multitudinem: *At Oligarchia et Democratia* (*Isocrates ait*) *id spectant, ut æqualitas sit inter ejusdem Reipublicæ socios*. In Democratia ergo, et Aristocratia omnes socii æqualem habent regendi potestatem, et moderandi. Atqui Natura, et Naturæ justissimus Auctor Deus omnes inter se inæquales condidit homines, conservatque tum fexu, et ætate, tum animi, corporisque viribus, tum regendi, et moderandi aptitudine ita varia, et inaequali, ut plurimis magis obtemperare expediat quidem, quam regere, et imperare, quales porro sunt pueri, adolescentes, mulieres omnes, cunctique viri hebeti laborantes ingenio: et ita profecto inæqules, ut ex hujusmodi admirabili hominum in unum societatis finem armonice consensientinm inæqualitate, ac varietate et feliciores evaderent ipsi homines, et ille simul exurgeret totius universi pulcherrimus ordo, quo non praestantior alter. Luce clarius patet, et quod Natura illam, quam Aristocretia, et Democratia regendi æqualitatem obtrudunt, odit, aspernatur, et abhorret, et quod Aristocratia, et Democratia, quae illam a Natura conditam, dispositamquae hominum inaequalitatem tollere conantur e medio, naturalem ordinis pulchritudinem deturpant, communi omnium invident felicitati, quae a Natura in hujusmodi reposita est inaequalitate, et varietate consentientium hominum, Naturae bellum impium indicunt, contra Naturae leges arma ferunt, et contra Naturam impia castra movent.

---

che tutti ognun in particolare per se, e suoi sudditi, e tutti insieme a forze unite ad altro in primo luogo pensar non debbano, cbe a prontamente riparare a' giganteschi progressi di sì ria contagiosa peste, prontamente restituendo per questo effetto il tanto ben sperimentato antidoto, il sagro Tribunale, io dico, del Santo Officio, ed inquisizione.

Dem. 23. La Democrazia (per la Def. 4.) è allora, quando tutta intieramente la moltitudine regge la moltitudine. Ma l'Oliarchia, ossia l'Aristocrazia, e la Democrazia (Isocrate dice) hanno la mira di fare che vi sia l'equaltà tra tutti i socj della medesima Republica. Nella Democrazia adunque e nell' Aristocrazia tutti i socii hanno l'eguale potestà di reggere e governare. Ma la Natura, e della Natura il giustissimo Autore Iddio creò, e conserva gli uomini tutti fra loro ineguali e di sesso, e di età, e di forze di animo, e di corpo, e di un'attitudine di reggere e governare così differente, ed ineguale, che a moltissimi è più espediente alcerto l'ubidire, che reggere, e comandare, quali appunto sono i fanciuli, i giovanetti, le donne tutte, e tutti gli uomini d'ingegno ottuso: e certamente così ineguali, che da sì fatta ammirabile inegualtà e varietá degli uomini tutti armonicamente consenzienti all' unico fine della società, ne nascesse, e che più felici ne divenissero gli uomini stessi, e che in tutto il mondo ne resultasse, quel vaghissimo ordine, di cui altro più eccellente non vi è. Più chiaro della luce è manifesto, e che la Natura odia, disprezza, ed abborre quella egualtà di reggere, che l' Aristocrazia e la Democrazia spingere vuole a forza; e manifesto è ancora, che la Democrazia ed Aristocrazia, che si sforzano levar di mezzo quella inegualtà degli uomini creata e disposta dalla Natura, difformano la naturale bellezza dell'ordine, danneggiano la commune felicitá di tutti, che dalla natura è stata riposta in sì fatta inegualtà degli uomini, che in un sì accordano; empia guerra fanno alla Natura, contro le leggi della Natura portano l'arme, e contro la Natura spingono l' empio loro campo.

Questo Sagro Tribunale benchè negl' ultimi suo tempi non era, che un ombra di quello era stato nel suo primo nascimento: recava tuttavia tanta soggezione, ed era di tanto freno a questa empia setta, che non solamente disperava essa di ulteriori progressi:

Verum, (ut Cicero docet *Tus.* 2 27.) *Omnia, quæ Natura aspernatur in malis sunt : quæ adsciscit in bonis.* Vera ergo Democratia, et Aristocratia, quia providæ Naturæ invisam obtrudere audent æqualitatem, malae prorsus sunt, et ad finem publici regiminis ineptae; Monarchia vero, quae inaequalitatem a sapientissima constitutam Natura, pro viribus quantum in se est, servat, custodit, et tuetur, bona quidem est, et communi omnium amantissimae Matri magnopere grata, et accepta. Democratici ergo omnes et Aristocratici, quippe qui inaequalitatem a Natura conditam abradere adtentant, et e medio tollere, ipsi Naturae invisi, a Natura se defecisse, contra Naturam arma vertisse, et impios impie pugnare convincuntur. Demum de matre Natura non solum, de hominibus, et de communi omnium felicitate, et pace quam pessime se meritos esse, fateantur, oportet; sed de justitia etiam, et aequitate. Quis enim unquam dixerit, aequum, justumque esse, hebetis ingenii viris, pueris, adolescentibus, ac mulieribus, aequalem ac sapientissimo cuiquam fortissimoque viro imperandi, regendique tribuere potestatem ? Verum, ut supra cum Isocrate commemoravimus, id spectant in se consideratæ Aristocratia, et Democratia. Æquissima ergo, Natura, Naturaeque justissimus Auctor Deus Aristocraziam, et Democratiam utpote injustas, et iniquas ex hoc etiam capite maxime odit, aspernatur, et abhorret: Monarchiam vero, quæ in se considerata unicuiquæ tribuit pro meritis, ex hoc quoque nomine prædilexit, adscivit, cunctisque præscripsit hominibus. Quod arat contra Calvinianos, demonstrandum.

---

ma grandamente pure temea di restar un dì intieramente destrutta, ed annientata. Essa per questa ragione pose in opra tutte le astute trame dell' Inferno per farlo abolire; e non deve essa tutti i suoi infausti pro-

Ma (come Cicerone insegna Tusc. 2. 27.) sono male tutte quelle cose, che la Natura rifiuta, buone quelle, che adotta. La vera Democrazia, ed Aristocrazia adunque perchè ardiscono introdurre quell'egualtà dalla provida Natura malveduta, sono dell'intutto male, ed inette pel pubblico regime; la Monarchia però, che di natura sua a tutta possa conserva, custodisce, e sostiene quella inegualtà sapientissimamente disposta dalla Natura, buona certamente ella si è, ed assai grata, ed accetta alla commune amantissima madre di tutti. Tutti dunque i Democratici, ed Aristocratici, come quelli, che sdradicar attentano, e levar via dal Mondo l' inegualtá fabricata dalla Natura, convinti vengono di essere dalla stessa Natura odiati, di essersi dalla Natura ribellati, aver portato l'armi, e da empj empiamente combattere contro la Natura. Forza è finalmente confessino aver eglino assai pessimamente meritato non solo della madre Natura, e della commune pace, e felicità di tutti, ma dell' equità ancora, e della giustizia istessa. Imperocchè, chi dirá mai, essere cosa giusta, ed equa dare a' fanciulli, a' giovanetti, alle donne tutte l'eguale potestà di reggere, ed imperare, che a chiunque fortissimo, e sapientissimo uomo? Ma, come sopra rammentammo con Isocrate, questa mira hanno considerate in se stesse l'Aristocrazia, e la Democrazia. L'equissima Natura adunque, e della Natura il giustissimo Autore Iddio anche per questo capo sommamente odia, rifiuta, ed abborrisce l'Aristocrazia e la Democrazia come ingiuste, ed inique: ebbe a cuore poi, adottò, e prescrisse a tutti gli uomini la Monarchia anche per questo capo, che considerata in se stessa dona ad ognuno secondo i proprj meriti. Ciò che contro i Calvinisti dimostrar si dovea.

---

gressi, che alla troppo infansta abolizione di questo Sagro Magistrato: che tanto è dire: se abolito non fosse stato questo Sagro Tribunale, tante calamitá,

Dem. 24. Ex naturali, divina, et originaria Institutione a Deo Naturæ Sapientissimo Auctore per humani generis creationem patefacta.

---

tante straggi, e tante desolazioni sofferto non avrebbe il Mondo Chiesiastico, e Civile, quante apportate recentemente gliene ha quest'empia scellerata setta, oltre a quelle peggiori, che machina, ci minaccia, e fa temere, e che formano l'evidente pericolo della totale ruina degli Stati, de' Governi, e di tutto l'Universo.

Ma questo solo Tribunale giovarebbe soltanto per ritardare i passi giganteschi di questa crudelissima congiura, non già per distruggerla dell'intutto, e liberarci una volta per sempre da tutti i minacciati pericoli; è egli certamente necessario a questo effetto, ma solo non basta, perchè come è necessario, che si impedisca il male, cosí è anche necessario, che si promuova il bene, e questo Tribunale quasi niente promuove quel bene, ossia direttamente non conduce a far, che ognuno aggiusti i suoi pensieri, parole, ed opere, e gl'andamenti tutti di sua vita al livello della dovuta cristiana carità, disinteresse, e perfezione, che è realmente l'unica, e sola cosa, da cui in ultima analisi sperar soltanto si può, e deve la vera, e ferma sicurezza, tranquillità, pace, e felicità di ognuno in particolare, e di tutto il Mondo insieme.

A questo sì necessario, ed interessante oggetto sembra, che gl'ecclesiastici, e laici Governanti ognuno in particolare per se, e tutti insieme a forze unite cooperare a tutto poter si debbano per eseguirsi, e pratticarsi quanto in effetto colla sua infinita Sapienza pratticò Gesù Cristo Signor nostro per riparare alla gran corruzione, irreligiositá, e miscredenza di quel non men forse corrotto secolo, e per insinuarvi, ed accendervi l'eroico fuoco della cristiana carità, di-

Dem. 24. Si dimostra che la necessità, e l'obligo degli uomini tutti di adottare il Governo Monarchico nasce anche dall' originaria, naturale, e divina Istituzione da Dio Sapientissimo Autore della Natura manifestataciper mezzo della creazione del Genere Umano.

---

sinteresse, e perfezione. Egli a quest' effetto giudicò necessaria, ed indispensabile, un' infiammata, come l'eseguì, predicazione, ed istruzione de' Novissimi, e dell' eterne verità, animata dall'esempio, e dalle più fatigose opere di carità. Egli per effettuarsi in tutto il Mondo una tale istruzione, e predicazione in tutta la sua necessaria efficacia, ed energia, raccolse, ed unì colla sua predicazione settantadue Discepoli. Egli dopo averli istruiti, nel momento poi della sua gloriosa Ascensione in Cielo gli promise lo Spirito Santo, dal quale imparar doveano tutte le cose. Eglino per disporsi a ricevere lo Spirito Santo si congregarono tutti insieme col Principe degl'Apostoli nel Cenacolo; ove ritirati dopo essere stati per dieci giorni a meditare continuamente quanto veduto, ed udito da Gesù Cristo aveano, ed incessantamente pregando Dio, ricevettero tutti il promesso Spirito Santo in forma di tante lingue di fuoco. Ripieni così di questo divino fuoco di carità si mossero per tutte le parti dell' Universo, ed istruendo, predicando, formando, e creando di tratto in tratto de' nuovi predicatori, insinuarono, ed accesero per ogni dove l'eroico fuoco della cristiana carità, disinteresse, e perfezione con quel meraviglioso profitto, che è durato per tanti secoli ed arrivato ancora insino a noi, e continuerá sino a la fine del tempo.

Con questa sua sapientissima economia ci insegnò Gesù Cristo, comandò, e prescrisse le misure, che in simili circostanze prender noi dobbiamo, per ottenere il medesimo prezioso effetto.

Etsi Natura, Deus scilicet Omnipotens, cum e nihilo genus eduxit humanum, homines simul, eodem temporis momento, quemadmodum sane potuerat, creavisset homines, æque omnes inter se pares viribus, juribus, atque officiis, æque omnes alieno immunes imperio, præter Divinum; non ideo tamen Anarchiam, aut Democratiam, vel Aristocratiam dicendus esset instituisse. Non quidem Anarchiam; quia etiam in hac hyppothesi in illam unam coire homines debuissent societatem, in qua junctis viribus in id incumberent (*Ax* 2.), ut debitus cultus redderetur Creatori ejusque Divinus, propter quem creati essent, obtineretur finis. Atqui Societas sine regimine stare nequit; imo Societatis et Anarchiae notiones invicem pugnant, recalcitrantque. Natura ergo, quae etiam in hac hypothesi ad illam Divini Cultus Sociatatem constituendam homines creavit, ab insociabili abhorruit, et vaga Anarchia. Nequidem Democratiam, vel Aristocratiam. Quamvis enim daremus has aliquid diversum esse ab Anarchia, quod omnino falsissimum esse demonstravimus *Cap. V.* § 24 *et seq.* secum ipsa tamen Natura pugnare dicenda esset, si, cum genus creasset humanum (*Ax.* 1)

Ed invero, se il Santo Romano Pontefice da tutto il suo Clero della Cittá di Roma, ne scegliesse il maggior numero, che si potesse, di Vescovi, e Sacerdoti i più adatti a tale predicazione per dottrina, pietà, ed eloquenza, e seco congregatili per diece, o quindeci giorni come in un Conclave perseverassero tutti insieme a pregare continuamente Dio, e a meditare i Novissimi, e l'altre eterne verità; fallir in tale caso non potendo quell'oracolo dello Spirito Santo » *In meditatione mea exardescet ignis* » Dubitar non ci è permesso, che al capo de' dieci, o quindeci giorni riuscirebbono essi accesi, ed infiammati di quello stesso fuoco di carità, disinteresse, e perfezione, che dal Cenacolo uscirono i Santi Apostoli.

Dem. 24. Sebene la Natura, Iddio Onnipotente, cioè, quando trasse dal nulla il Genere Umano avesse creato nel medesimo momento di tempo tutti gli uomini, come l'avrebbe certamente potuto, e tutti fra loro universalmente egnali di forze, di dritti, e doveri, egualmente tutti esenti dell'altrui impero, eccettone il Divino; non perciò tuttavia dirsi potrebbe di aver egli istituito l'Anarchia, o la Democrazia, o l'Aristocrazia. Non già l'Anarchia; perchè anche in questa ipotesi unirsi avrebbono dovuto gli uomini in quell'unica società, in cui tutti a forze unite si impegnassero, acciò prestato al Creator venisse il dovuto culto, ed ottenuto si fosse quel di lui divino fine, per cui fossero stati creati. Ma una società star non può senza governo; anzi le idee di società, e di Anarchia scambievolmente pugnano, e se la fanno a calci. La Natura adunque, che anche in questa ipotesi creò gli uomini per comporre, e costituire quella societá del Culto Divino, l'insociabile abborrì, e vaga Anarchia. Neppure la Democrazia, od Aristocrazia. Dapoichè, seben concedessimo, che queste siano una qualche cosa diversa dell'Anarchia, locchè dimostrammo nel capo 5. §. 24, e seguenti, esser dell'intutto falso falsissimo; dirsi purnondimeno dovrebbe, che pugnarebbe contro se stessa la Natura, quando dopo aver creato il Genere Umano (per l'Ass. 1.) a quel fine cer-

---

E se il Santo Romano Pontefice, avendoci ora Iddio per sua bontà misericordiosamente concesso per produrre il miglior frutto della predicazione de' Novissimi l'efficacissimo mezzo delle sante Missioni, per cui si donano tali istruzioni, e meditazioni agli uomini distaccati per alquanti giorni da ogni terreno affare, e congregati, e chiusi a quest' oggetto in un sagro luogo, se il Santo Romano Pontefice, io dicea, vedendo quei dotti, ed eloquenti Sacerdoti seco con-

eo quidem fine, ut majorem, quae obtineri quoque possit in terris, consequerentur homines pacem, et tranquillitatem, eosdem perturbationinibus commisisset Democratiae, et Aristocratiae, earumquae factiosis procellis, et tempestatibus ab Aristocratiae ingenio, et Natura individuis prorsus, et inseparabilibus. Sed hoc absurdissimum. Absurdissimum ergo est quoque, ac nefas dictu, quod Natura, Sapientissimus, et Optimus Deus Aristocratiam, Politiamque instituere voluisset. Et hoc quidem etiam in hypothesi, quod eodem temporis momento omnes simul creasset homines æque inter se pares viribus, juribus, et officiis, et æque omnes alieno immunes imperio præter divinum. Quid

---

gregati, e chiusi essere abbastanza infiammati di zelo, e carità, li ripartisse tutti a dare in sagro luogo egualmente serrato, e chiuso le medesime meditazioni, ed istruzioni, parte a tutto il resto del Clero Romano, parte a tutti i Magistrati, e loro Ministri, e parte, o successivamente a tutto il popolo di Roma; negar si potrebbe mai, che, ciò egreggiamente eseguito, accesa restarebbe, ed infiammata di cristiana carità, disinteresse, e perfezione tutta intieramente la Cittá, o la maggior parte almeno? E quei, che fossero di tale cristiana carità infiammati; potrebbono essi non manifestar se stessi, e denunciare a' leggittimi superiori le persone tutte, che essi conoscono, o sospettano di essere attaccate da qualunque sorte di veleno contro la Santa Religione, buoni costumi, e contro il Governo? E così facendosi, non si verrebbe ei subito a capo di scoprire le trame, l'occulte manovre, relazioni, e corrispondenze de' settarj, ed a portata di attraversargli il tutto, ed assicurar cosí la Città di Roma, suoi contorni, e qualche altro Regno ancora?

E se il Santo Romano Pontefice ordinasse, che indi questi scelti predicatori si andassero successiva-

tamente, che gli uomini ottenessero anche in terra quella maggior tranquillità, e pace, che fosse possibile, avesse poi abbandonato i medesimi alle perturbazioni della Democrazia, ed Aristocrazia, ed alle loro faziose borrasche, e tempeste, tempeste, e borrasche affatto indivisibili, ed inseparabili dall' indole, e natura della Democrazia, ed Aristocrazia. Ma questo è assurdissimo. Assurdissimo è dunque ancora, e cosa nefanda a dirsi, che la Natura, l'Ottimo, e Sapientissimo Iddio avesse istituir voluto la Polizia, e l'Aristocrazia. E ciò anche già nell' ipotesi, che Iddio creato avesse in un medesimo momento di tempo tutti gli uomini insieme, e tutti egualmente fra loro eguali di forze, di dritti, e di doveri; e tutti egualmente esenti dell' impero altrui, eccettone il Divino. Che si

---

mente diramando per tutto il Mondo, facendo di passo in passo in ogni Città lo stesso, e formando colla loro predicazione nuovi predicatori, in guisa che di Cittá in Città venisse a moltiplicarsi il loro numero, e ad estendersi con più celerità e frutto la loro predicazione; o se ordinasse egli, che ogni Vescovo pratticasse religiosamente lo stesso nella sua Cattedrale, e Diocesi, cooperandosi principalmente, come indispensabilmente lo devono, i Governanti secolari ad agevolare con tutte le loro forze, ed autoritá l'esatta esecuzione di tali necessarie disposizioni. Ciò facendosi, io dicea, non verrebbe egli fra puoco tempo a capo di infiammare della cristiana carità, zelo, e perfezione il Mondo tutto, a capo di scoprire tutti i settarj, di convertirli, e di estirparne gl'ostinati, di liberarci così da ogni pericolo, e timore, e di conciliare la sicurezza, la tranquillitá, la pace, e la felicità temporale, ed eterna a tutto l'Universo?

E se da un canto cosa facilissima ella si è, il dare, ed eseguire tali necessarie disposizioni, ed a dar-

igitur dicendum; cum Sapientissimus Naturæ Auctor, Deus illa usus fuerit æconomia, ut universi humani generis creationem orditus sit ab uno, et solo homine Adamo? et ita insuper, ut ab ejus una, et sola voluntate, ac opera reliqui, quanti quanti futuri erant, homines universi unusquisque suum acciperent esse, et post Deum eidem quoque Adamo referrent acceptum? ejusdem egerent ope, ut conservarentur? ab eodem erga Deum, et cæteros homines docerentur officia, et continerentur in eis? eidemque ut genitori, duci, et præceptori tenerentur omnino audientes esse dicto? Hæc quidem obsequia naturali lege progeniti tenentur præstare parenti. Cum ergo Auctor Naturæ

---

le dall'altro imperiosamente ci obligano tutte le sante inviolabili leggi della Natura istessa, di Dio, e della Chiesa, e tutte le leggi anche del nostro proprio interesse, della nostra propria vita temporale, spirituale, ed eterna; e se imperiosamente pure ce ne sprocia, e reca la viggente corruttela del secolo, i gran terremoti, le gran pestilenze, e gl'altri flaggelli ministri immediati della Divina Giustizia, che da ogni dove si fanno a sentire, ci scuotono, e ci atterriscono; se tanto facile egl'è, io dicea, il dare tali e simili necessarie disposizioni, ed a darle tanto imperiosamente astretti venghiamo, perchè mai non darle? e perchè mai induggiare a darle?

Che se a tanti pericoli, a tanti danni, a tante minaccie di Dio, degli uomini, e degl'elementi istessi, che congiurati anche si mostrano a danno nostro, non risolviamo noi tosto di prendere queste, e tutte le altre misure, e riparare a tutto; sarà di uopo chinare pieni di rossore il capo, e confessare, che per nostra colpa è giunto quell' infausto momento di avverarsi in tutta la sua spaventevole estenzione quella

dovrà dunque dire, quando il Sapientissimo Autore della Natura, Iddio si servì di quell'economia, che incominciò la creazione del Genere Umano da quell'uno, e solo uomo Adamo? E così, dippiù, che gl'altri, tutti quanti erano per essere gli uomini, ricevessero tutti ognuno il suo essere dalla di lui sola, ed unica volontà, ed opera, e che dopo Dio, grati anche ne fossero al medesimo Adamo? Avessero anche bisogno del di lui ajuto per esser conservati, e sussistere? Venissero dal medesimo istruiti, e tenuti a segno ne' doveri verso Dio, e gl' altri uomini? E che a cenni del medesimo fossero intieramente ubidienti, come a loro genitore, maestro, e condottiero? I figliuoli invero per legge della natura tenuti sono a prestar questi ossequj al genitore. Quando dunque l'Autor della Na-

---

terribile profezia del Profeta Isaja al capo 24. *Ecce Dominus dissipabit terram, et nudabit eam, et affliget faciem ejus, et disperget habitatores ejus . . . dissipatione dissipabitur terra, et direptione prædabitur. Dominus enim locutus est hoc verbum: luxit, et defluxit terra, et infirmata est, et terra infecta est ab habitatoribus suis, quia transgressi sunt leges, mutaverunt jus, dissipaverunt fœdus sempiternum. Propter hoc maledictio vorabit terram, et peccabunt habitatores ejus; ideoque insanient cultores ejus, et reliquentur homines pauci.... Væ mihi, prævaricatione prævaricati sunt, et prævaricatione transgressorum prævaricati sunt. Formido et fovea, et laqueus super te, qui abitator es terræ. Et erit, qui fugerit a voce formidinis, cadet in foveam, et qui se explicaverit a fovea, tenebitur laqueo; quia cataractæ de eccelsis apertæ sunt, et concutientur fundamenta terræ. Confractione confrigetur terra, contritione conteretur terra, commotione commovebitur terra, agitatione agitabitur terra sicut ebrius, et auferetur quasi tabernacu*

Deus Omnipotens primo omnium genitori eam contulit potestatem, ut scilicet suos erudiret genitos, contineretque in officio, et cum præcipuum hominis naturale officium (per Ax. 2.) illud revera sit, quo universi junctis viribus homines adlaborare tenentur, ut divinus finis quam perfectissime impleatur; luce clarius patet, Naturæ Auctorem Adamo potestatem dedisse in hujusmodi officio suos continendi. Atqui qui vult finem, media quoque vult ad finem necessaria, et aptiora. Natura ergo Adamo potestatem concessit, facultatemque disponendi, præcipiendique media omnia ad eumdem finem assequendum necessaria, et aptiora. Sed (per Def. 1) qui ab Auctore Naturae auctus hujusmodi potestate fuerit, vere dicitur, regendae multitudinis, societatisque potestate a Natura donatus. Unus ergo, et solus Adamus cum a Natura Pater factus est omnium, omnium regendorum potestate auctus a Natura fuit, atque donatus. At cum unus multitudinem regit, (per Def 2) Monarchia est. Cum ergo Natura, Deus Omnipotens unum Adamum constituit omnium parentem, omnium Regem eum unum esse voluit, constituitque. Ex naturali igitur, divina, et originaria Institutione a Deo Naturae Sapientissimo Auctore per humani generis creationem patafacta clarissime evincitur, pulcherrimam, et omnium optimam esse Monarchiam. Quod erat demonstrandum.

---

lum unius noctis, et gravabit eam iniquitas sua, et corruet, et non adjiciet, ut resurgat. Et erit: in die illa, visitabit Dominus super militiam Cœli in excelso, et super Reges terræ, qui sunt super terram. Et congregabuntur in congregatione unius fascis in lacum, et claudentur ibi in carcere. Temano però quest'empj settarj, che sedotti da Satanasso già dopo li anni mille scatenato dall' Inferno han

tura l' Onnipotente Iddio al primo genitor di tutti tale potestà conferì, di istruire, cioè, i suoi figliuoli, e di tenerli a segno nell' osservanza de' loro doveri, ed essendo realmente il principal dovere di ogni uomo (per l'Ass. 2.) quello, per cui tutti gli uomini sono tenuti di impegnarsi tutti a forze unite acciò si ottenesse, quanto più perfettamente si possa, il fine divino; più chiaro si scorge della stessa luce, che l'Autore della Natura diede ad Adamo la potestà di tenere a segno i suoi nell' osservanza principalmente di un tal dovere. Ma chi vuole il fine, vuole ancora i mezzi a tal fine più adatti, e necessarj. La Natura adunque ad Adam concesse la potestà, e la facoltà di disporre, e prescrivere tutti i mezzi per la consecuzione di un tal fine più opportuni, e necessarj. Ma (per la Def. 1.) chi dall' Autor della Natura è stato di tale potestá dotato, veracemente si dice, di esseres stato dalla Natura dotato, e fornito della potestà di reggere, e governare la moltitudine, e la società. Il solo adunque, ed unico Adamo quando fu fatto dalla Natura padre di tutti, fu dalla Natura dotato, e fornito della potestà di reggere tutti. Ma (per la Def. 2.) quando un solo regge la moltitudine, è Monarchia. Quando dunque la Natura, l' Onnipotente Iddio costituì padre di tutti il solo Adamo, lui solo volle, e costituì per Re di tutti. Dalla naturale adunque, divina, ed originaria Instituzione da Die Sapientissimo Autore della Natura manifestataci per mezzo della creazione del genere umano resta chiarissima, ed invincibilmente dimostrato, che la Monarchia è la più bella, ed ottima di tutti. Che è quanto dimostrar si dovea.

---

portato la prevaricazione, hanno infettato la terra, ed han provocato la maledizione di Dio su la medesima, temono dico, che se non si accende, ed infiamma ora questo fuoco di cristiana caritá, fuoco dello Spirito

Dem. 25. Naturae Auctor Deus Omnipotens non solum factis, sed expressis etiam verbis expresse dominatum concessit Adamo, eumque suis ipse verbis Monarcham consacravit.

Cum enim duae tantum personae Adam scilicet, et Eva totus populus essent, et omnes homines; idem ipse Deus *Genes.* 2. praecepit Evae, ut subderetur Adamo, et hic dominaretur eidem, dicens: Sub viri potestate eris, et ipse *dominabitur tui.* Quod si Eva, quae quidem ab Adamo genita non fuerat, nec ejusdem aliqua illucusque indiguerat ope, a Deo constituitur sub dominatu Monarchico Adami; quid de prognatis dicendum ejusdem Evae, ejusdem Adami? Equidem si Deus Adamo dominatum detulit super Evam, quae quasi par erat Adamo aetate, juribus, et officiis; a fortiore super filios detulit eorumdem, quorum procreatio, educatio, conservatio, et institutio ab unius Adami voluntate omnino pendebat, et cui alioquin Naturae lege tamquam genitori, duci, et praeceptori adigebantur prorsus obtemperare. Quin si conditio filiorum esse, aut fingi nunquam potest melior illa matris, quae pene aequalis, et par erat Adamo, cum filii natura alioquin nascuntur regimini subjecti paterno; vel ipsa clarius patet luce, quod cum matre simul et ipsi filii a Deo Auctore naturae sub Monarchco Adami dominatu constituti fuere. Deo ergo jubente, Deo ergo Auctore, ac instituente primus hominum pater Adamus triginta supra nongen-

---

Santo, fuoco divino, che proviene, e discende dal più alto de' Cieli, (*) e che solo per giustissimo, e sapientissimo decreto dell'Altissimo è destinato a divorarli, e

---

(*) Apoc. cap. XX. v 7 et seqq. *Postquam consummati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo ... et seducet gente. et congregabit eos in prælium, quorum numerus sicut arena maris... et descendit ignis a Deo de Cælo, et devoravit eos.*

Dem 25. L'Autore della Natura, l'Onnipotente Iddio non solamente co' fatti, ma anche coll'espresse parole espressamente concesse ad Adamo la Signoria, e Monarcha il consagrò egli stesso colle sue espresse parole.

Imperocchè quando tutti gli uomini, e tutto il popolo consistevano soltanto in due sole persone, Adamo, ciòe, ed Eva; lo stesso, e medesimo Iddio nel *capo* 2. *del Genesi* comandò ad Eva, che stasse soggetta ad Adamo, e che quest' dominasse alla medesima, dicendo » Starai sotto la potestà dell'uomo, ed egli dominerá sù di te » Che se Eva, la quale per altro non era stata generata da Adamo, ne sino a quel momento avea avuto del di lui ajuto alcun bisogno, vien da Dio costituita sotto la monarchica Signoria di Adamo; che cosa dir si deve de' figli della medesima Eva, e del medesimo Adamo? Ed inverità, se Iddio conferì ad Adamn la Signoria sopra di Eva, che era quasi eguale ad Adamo per etá, per dritti, e per doveri; per una più forte ragione gliela conferì sopra i loro figli, la procreazione de'quali, l'educazione, la conservazione, e l'istituzione dipendeva tutta dalla volontà del solo Adamo, ed a cui altronde erano essi per legge di natura onninamente astretti di obedire, come a loro genitore, capo, e maestro. Anzi se la condizione de' figliuoli esser non può, nè fingersi mai migliore di quella della madre, la quale era quasi pari, ed eguale di Adamo, quando i figliuoli per natura nascono altronde soggetti al governo paterno; più chiaro anche della stessa meridiana luce è manifesto, che colla madre insieme anche gl' istessi figliuoli furon da Dio Autore della Natura assoggettati al governo Monarchico di Adamo. Per comando adunque di Dio, per disposizione, dunque, ed istituzione di Dio, il primo Padre degli uomini Adamo per lo spazio di novecento trenta anni, che visse, di monarchica Si-

---

consumarli affatto, o presto, o tardi si accenderà finalmente un dí, e facendo di tutti gli ostinati la più

tos, quos vixit annos, Monarchico praeditus dominatu, uxorem rexit, et ingentes illos longaevos populos, qui tot saeculorum spatio in totum disseminati fuere Orbem Terrarum. Quis aequidem sanae mentis hujusmodi dominatum Adamo divinitus collatum simul considerans, et longaevam illorum hominum ætatem, jure contenderit, illos decem quasi sæculorum fluxu in numerum ita exiguum excrevisse, ut Terrarum Orbis pars tantum aliqua eos capere simul potuisset omnes, aut cum pæne totum incolerent Orbem, ex illis unum esse potuisse, qui obsequi, et obtemperare viventi non teneretur Adamo? Quo ad ergo in terris vitam egit Adamus, naturali, divinaque institutione Menarchicum tenuit dominatum in toto omnino Orbe Terrarum. Sapientissimus igitur Auctor Naturæ non aliam in toto Orbe Terrarum regimininis formam instituit, quam Monarchiam. Quid Calvinus, ejusve sectatores ad hæc? Proferant si quodnam aliud Naturæ Auctor illis primævis hominbius constituit regimen præter illud unius Adami. At, cum nihil proferre queunt hujusmodi, invincibili adiguntur necessitate fateri, unam et solam Monarchiam ab Auctore Naturae Sapientissimo Deo institutam fuisse, eamque solam vere esse regiminis formam; reliquas vero Aristocratiam scilicet, ac Politiam hominum tantum esse vana figmenta, et discordiarum potius fomenta, ac incitamenta dissidiorum, factionumq. faces ardentissimas, a quibus omnino Natura, Naturaeque Auctor ipse maxime abhorret, utpote qui non jam ad tumultus excitandos, ad seditiones, et praelia exercenda creavit homines, sed imo ad mutuam procurandam pacem, tranquillitatem, felicitatemque, ad quam pacem hominibus conciliandam iisdem praecepit hominibus, ut unusquisque caeteros diligeret sicut se ipsum. Quid vero huic mutuae dilectioni magis inimicum, quid commu-

---

terribile, e sanguinosa stragge, purgherà di sì empia peste il Mondo. Abbreviate, o Dio, per pietà i giorni, che di abbreviar promesso avete per riguardo degl'eletti.

gnoria dotato resse, e governò la Moglie, e quegl'ingenti longevi popoli, che pel lungo corso di tanti secoli sparsi si erano in tutto l'Orbe terrestre. Chi di sana mente inverità considerando tale Signoria ad Adamo divinamente conferita, e la lunga etá insieme di quegli uomini, potrá giustamente contrastarci, che quegli uomini pél lungo corso quasi di dieci secoli siano in sì piccolo numero cresciuti, ehe capirli avesse tutti insiem potuto una qualche sola parte dell'Orbe terrestre, o che occupando eglino quasi tutto il Mondo, vi avesse potuto essere anche fra tutti un solo, che per legge di natura tenuto non fosse di ossequiare, ed obedire all'ancor vivente Adamo? Sin quando adnnque visse in terra Adamo, per naturale, e divina instituzione la monarchica Signoria ei possedette in tntto intieramente l'Orbe terrestre. Il Sapientissimo Autore della Natura adunque in tutto l'Orbe terrestre altra forma di governo non istituì, che la Monarchia. A queste raggioni cosa mai risponderà Calvino, e suoi settarj? Adducano essi, se l'Autor della Natura costituì mai a quei primevi uomini alcun altro governo, fuorchè quello del solo Adamo. Ma niente di questo potendo essi addurre, da un invincibile necessitá sono a confessar costretti, che la sola, ed unica Monarchia istituita fu da Dio Sapientissimo Autore della Natura, e che essa sola è veramente forma di governo, e che l'altre, l'Aristocrazia, cioè, e la Democrazia sono soltanto vane invenzioni degli uomini, e piutosto fomenti di discordie, mantici di dissidj, ardentissime faci di fazioni, cose, che più d'ognaltro assulutamente abborrisce la Natnra, e della Natura l'Autore medesimo, come quello, che creò gli uomini non già ad eccitar tumulti, a far sedizioni, e guerre, ma anzi a procurare la commune pace, tranquillità, e felicitá; a quale effetto comandò agli uomini stessi, che ognuno amasse gl'altri come se stesso. Quale cosa poi più nemica di questa scambievole di-

ni omnium paci, et tranquillitati a Natura praeordinatae magis contrarium, quum dissidia, discordiae, factionenesque? Quid ergo Naturae, et omnium mutuae dilectioni, et paci magis inimicum, quam Aristocratia, et Politia, quae discordiarum, ambitionum, factionumque semina turbido ventre gestiunt, fovent, et in dies funestae semper parturiunt, nutriuntque? Quid ergo Deo Naturae Auctori, omnium hominum, eorumque pacis ac felicitatis semper amantissimo magis erit ingratum, magis invisum, quam Democratia, et Aristocratia, quas mutui amoris, et communis omnium pacis, et felicitatis inimicas verius appelles et expultrices, quam regiminis formas, et mutui amoris ac communis pacis amicas, et conciliatrices? Quid, inquam, Calvinus ad haec, ejusve sectatores?

Verum ad hoc argumentum a dominatu desumptum, quem Deus communi hominum contulit primo parenti, respondere conantes, non Calvinus quidem, sed ejus asseclae, effutiunt, Adae dominatum super Evam, et filios societatem tantum respexisse conjugalem, familiaremque; nunquam vero civilem: atque ideo in illis Sacrae Scripturae verbis Naturae Auctor Deus formam Monarchici utique praescripsit, instituitque regiminis, sed familiae tantum, non vero Civitatis, multoque minus totius Orbis Terrarum. Hoc responsum futilissimum omnino esse, et ineptissimum, praeterquam quod lucidissime apparet ex superiori nostra argumentatione, multis aliis quoque, et clarissimis evincitur rationibus. Et primum iidem ipsi adversarii illum Adami dominatum, quamvis, ut asserunt, familiarem, tamen et Monarchicum, et ab Auctore Naturae institutum, hominibusque praescriptum

lezione, quale cosa più contraria alla Natura, ed alla mutua dilezione, e commune pace di tutti, che l'Aristocrazia, e la Polizia, lequali nel torbido loro ventre portano, e fomentano i semi delle discordie, delle ambizioni, e delle fazioni, e di giorno in giorno funestamente li parturiscono sempre, e le nutriscono? Qual cosa adunque vi potrà essere più malveduta, e più spiacevole a Dio Autore della Natura, amantissimo sempre di tutti gli uomini, e della loro pace, e felicitá, qual cosa, dicea, più ingrata, e spiacevole delll'Aristocrazia, e Democrazia, quali anzi che chiamarle forme di governo, amiche, e conciliatrici della mutua dilezione, e commune pace, le dovrai con più di verità chiamare nemiche e perseguitrici dello scambievole amore, e della commune pace, e felicita di tutti. Cosa, dico, a tanto risponder potrá mai Calvino, e suoi seguaci?

Ma a questo argomento preso dalla Signoria, che Iddio conferì al commune primo Padre degli uomini, tentando di rispondere non già Calvino, ma i di lui seguaci, inettamente cicalegiano, dicendo che la Signoría di Adamo sopra di Eva, e de' figliuoli riguardò solamente la società conjugale, e familiare, non mai però la civile: e perciò in quelle parole della Sagra Scrittura l' Autore della Natura Iddio prescrisse, è vero, una forma di governo Monarchico, ma di famiglia, non però di città, e molto meno di tutto l' Orbe terrestre. Essere questa riposta dell' intutto inettissima, e stravagantissima, oltrecchè chiarissimamente si scorge dalla nostra precedente argomentazione, si può ancora invincibilmente dimostrare con molte altre, e chiarissime regioni. Ed in primo luogo, gli stessi medesimi avversarj perchè negarlo non possono, volentierosissimamente concedono, che quella Signoria di Adamo, seben, come eglino asseriscono, fu famigliare, concedono purnondimeno, che fu Monarchica, e che fu dall' Autore della Natura

quoniam negare nequeunt, lubentissime concedunt. Dicant ergo, quaeso, quamnam aliam illis primaevis hominibus Deus praescripsit regiminis formam ad pacem, felicitatemque Civitatibus, Provinciis, et toti Orbi conciliandam? Num Deo Naturae Auctori potior cura fuit singularium familiarium, quam Civitatum, et totius Orbis? Quid hercle absurdius hoc? Si potior ergo Deo Civitatum, totiusque Orbis cura esse debuit, quam singularum familiarum; si nullam aliam praescripsit primaevis illis Civitatibus, et Orbi universo formam regiminis, praeter illam, de qua sermo est, fateantur, equidem oportet, adiversarii, potestatem illam illumque Monarchicum dominatum a Deo Adae delatum, primaevas illas Civitates, universumque primaevum Orbem potius, quam singulas, particularesque familias respexisse.

2. Praeterea, etsi daremus illa Creatoris verba familiarem tantum respexisse societatem, et domesticum regimen, quod omnino falsum est; jure tamen, meritoque reponere liceret: vos ergo ipsi Naturae Auctorem conceditis Monarchiam tamquam domesticis rebus, paci, et felicitati optimam, atque inter reliquas alias formas pulcherrimam hominibus constituisse. Atqui (per Def.5.) illa dicitur optima regiminis forma, quae omnia removet obstacula, ac cuncta simul media parat, et aptiora ad divinum finem junctis viribus consequendum. Finis autem divinus custodia est divinorum praeceptorum, ac temporalis simul, et aeternae consecutio pacis, tranquillitatis, atque felicitatis. Monarchia ergo hominibus in familia constitutis omnia removet discordiarium, factionumque obstacula, et cuncta simul, et aptiora præstat media ad divina servanda præcepta, et ad temporalem simul, ac æternam pacem comparandam, et felicitatem. Atqui idem ubicumque ponatur, semper est i-

istituita, ed agli uomini prescritta. Dicano dunque, di grazia, qual altra forma di regime prescrisse Iddio a quei primi uomini, per effettuarsi la pace, e felicitá nelle Città, nelle Provincie, e in tutto il Mondo? Ebbe forse l'Autore della Natura più sollecita cura delle particolari famiglie, che delle Città, e di tutto il Mondo? Quale cosa invero più assurda di questa? Se dunque Iddio ebbe maggior cura delle Cittá, e di tutto il Mondo, che delle particolari famiglie; se a quelle primeve Città, e a tutto il Mondo altra forma di governo non prescrisse, che quella, di cui parliamo, fa di uopo certamente che gl'Avversarj confessino, che quella potestá, e quella Monarchica Signoria da Dio ad Adamo conferita riguardò piutosto quelle primeve Città, e tutto quel primevo Mondo, che le singole, e particolari famiglie.

2. Inoltre, quando noi anche concedessimo, che quelle parole del Creatore avessero solamente riguardato la societá famigliare, ed il solo domestico regime, locchè è onninamente falso: voi medesimi dunque concedete, che l'Autore della Natura istituì la Monarchia come l'ottima di tutte, e la più eccellente di tutte l'altre forme per gli domestici affari, pace, e felicità degli uomini. Ma (per la Def. 5.) quella forma di governo si dice l'ottima, che allontana tutti gli ostacoli, ed appresta insieme tutti, ed i più adatti mezzi per conseguire a forze unite il fine divino. Il fine poi divino, e l'osservanza de' divini comandamenti e l'acquisto della temporale insieme, ed eterna pace, tranquillità, e felicità. La Monarchia adunque agli uomini costituiti nella famiglia tutti gl'ostacoli allontana di discordie, e fazioni, e tutti anche appresta, ed i più adatti mezzi per osservare i divini comandamenti, ed acquistare insieme la temporale, ed eterna felicità, e pace. Ma la medesima cosa ovunque si ponga, è sempre la stessa, e gli uomini o si consi-

dem, et homines sive in familia, sive in Civitate, sive in omnium hominum totius Orbis societate considerentur, eadem habent officia, ad eumdem teneatur contendere finem, eadem semper discordiarum, factionumque obstacula removere, iisdem mediis indigent ad eadem semper servanda divina præcepta, et ad pacem comparandam, felicitatemque. Monarchia igitur, quæ ex concessis per divinam Creatoris institutionem præ omnibus aliis regiminum formis universa hæc affert bona hominibus in familia constitutis, æque ex divina institutione etiam affert hominibus in Civitate, aut in omnium hominum totius Orbis societate considerata amplissima. Quod idem est, ac dicere: Deus Monarchiam tamquam optimam regiminis formam familiis præscsibendo, eamdem tamquam optimam indicavit quoque servandam in Civitatibus, et toto regendo Orbe terrarum; quippe quæ homini in quocumque consideratur statu, opportunius accurrit, et aptiora præstat media ad servanda divina præcepta, et communem pacem, felicitatemque comparandam. Aliter enim Deus familiis eam non prescripsisset. Et re quidem vera, si universa divina præcepta a duobus tantum pendent illis mandatis: *Diliges Deum ex toto corde tuo, et proximum tuum sicut te ipsum*; nonnisi effrontes, et dira dementia capti negare audebunt hæretici, quod si homines hæc duo, ut par est, mandata custodierint, æque tulerint omne punctum, sive in familiari, sive in civica, sive in universali omnium hominum totius Orbis societate fuerint constituti. Atqui Naturæ Auctor Deus O. M. suo infallibili comprobavit Oraculo ad hujusmodi finem obtinendum in familiari societate, pulcherrimam, optimamque esse Monarchiam; aeque optimam ergo, pulcherrimamque es-

derano nella famiglia, o nella Città, o nella società di tutti gli uomini di tutto il Mondo, hanno sempre gli stessi doveri, tendere sempre devono allo stesso fine, allontanar sempre devono i medesimi ostacoli di discordie, e fazioni, abbisognano sempre de' medesimi mezzi, per osservar sempre i medesimi divini comandamenti, e per procacciarsi la pace, e la felicità. La Monarchia adunque che per quanto ci viene concesso, in preferenza di tutte l' altre forme di governo per la divina istituzione del Creatore tutti questi vantaggi apporta agli uomini costituiti nella famiglia, egualmente in forza della medesima divina istituzione li apporta ancora agli uomini considerati nella Città, e nell'ampiissima società di tutti gli uomini dell' Universo. Che tanto è dire: Iddio prescrivendo alle famiglie come ottima forma di governo la Monarchia, indicò di doversi la medesima adottare come ottima anche nelle Città, ed in reggere tutto l' Universo, come quella che più opportunamente occorre all' uomo in qualunque stato si considera, ed i mezzi più adatti appresta per osservarsi i divini comandamenti, ed a procacciarsi la commune pace, e felicità. Imperocchè altrimenti non l'avrebbe Iddio prescritta alle famiglie. Ed in realtà, se tutti i divini comandamenti sono essi racchiusi in quei due soli precetti » Amerai Dio con tutto il tuo cuore, ed il prossimo tuo come te stesso » I soli sfrontati Eretici, e da infernale pazzia agitati ardiranno negare, che se gli uomini avranno, come si deve, osservato questi due comandamenti, avranno guadagnato egualmente il tutto o saranno costituiti nella società famigliare, o nella civica, o nella universale di tutti gli uomini dell' Universo. Ma Iddio Ottimo Massimo, Autore della Natura col suo infallibile oracolo comprovò, che per ottener un tal fine nella famigliare società, ottima, ed eccellentissima è la Monarchia. Comprovò adunque, che egualmente ottima, ed eccellentissima anche si è nella ci-

se comprobavit quoque in civica, et in universali totius Orbis amplissima societate.

Calvinus scilicet impius ille, ut homo omnis charitatis nudus prorsus, et expers, eo quidem non appulit animum, ut animadverteret sanctissimam in Deum charitatem, mutuamque hominum dilectionem hominibus unicum totius pacis, et universarum felicitatum fundamentum esse simul, et culmum, unicum, inquam fundamentum, praeter quod esse, aut fingi, nequit aliud, in quocumque, et cujuscumque societatis statu constituti considerantur homines; sive in societate amplissima totius Terrarum Orbis, quae quidem per naturalem, divinamque institutionem hujusmodi charitatis maximo praecepto tamquam ferreo, et ineluctabili liganda vinculo, et necessario devincienda, cum ipsis hominibus nata, atque hujus divini praecepti eximia vi divinitus condita est, ac constituta quidem in toto Orbe Terrarum; et quae ex omnibus totius Orbis coalescit Civitatibus; sive constituti, inquiebam, censentur homines in civitate, quae ex multis charitatis compage exurgit conglutinatis familiis; sive in familia, quae utique ex pluribus ejusdem charitatis spiritu aeque compactis hominibus componitur; in quavis, inquam, harum societatum concipiuntur homines constituti, si adamussim charitatis divina praecepta custodierint, optimi quidem erunt omnes, et aeque pulcherrimi tum familiis singulis, tum singulis civitatibus, tum toti Orbi Terrarum. Atqui ex concessis ad haec custodienda divina praecepta, et ad homines in hujusmodi charitate informandos, exercendosque tamquam optimam Deus Omnipotens Monarchiam selegit, praescripsitque familiis. Ex divina ergo institutione, et infallibili oraculo optima quoque, et pul-

vica società; e nella universale, ed ampiissima di tutto il Mondo.

Quell'empio Calvino alcerto, come uomo spogliato affatto, e privo di ogni carità non applicò certamente il pensiero in guisa, che si accorgesse, come la santissima carità verso Dio, e la scambievole dilezione degli uomini è per gli uomini l'unico fondamento insieme, ed il colmo di tutta la pace, e di tutte le felicità, l'unico fondamento, io dico, oltre il quale esservene, o fingersene alcun altro non può mai in qualunque stato, ed in qualunque societá si considerano gli uomini constituiti. Imperocchè o sia che si considerano costituiti nella vastissima societá di tutto l'Universo, la quale appunto per naturale, e divina istituzione nacque cogl'uomini istessi, fu divinamente fabricata, e costituita appunto in tutto l'Universo sul piede dell'esquisita forza di questo comandamento, per esser legata, e necessariamente stretta come da un ferreo ad invincibile legame dal pressantissimo precetto di caritá; o gli uomini siano, io dico, in qnesta amplissima società, che risulta, e costa di tutte le Città dell'Universo; o si considerano, io diceva, nella Città, che risulta dall'unione di molte famiglie conglutinate insieme dalla legatura di questa caritá; o nella famiglia; la quale appunto è composta da più uomini egualmente concatenati dallo spirito della medesima carità; in qualunque società di queste costituiti, io dico, si concepiscono gli uomini, se avranno essi esattamente osservato i divini precetti di carità; ottimi al certo saranno tutti, ed egualmente bellissimi sì per le singole famiglie, sì per le singole Cittá, sì per tutto l'universo Mondo. Ma per quanto ci concedono gli Avversarj, per osservarsi questi divini comandamenti, e per istruire, ed esercitare gli uomini in tale carità, l'Onnipotente Iddio prescelse come ottima, e prescrisse alle famiglie la Monarchia. Per infallibile adunque divina istituzione, ed oracolo ottima, ed eccel-

cherrima est Monarchia si in civitate constituatur, et in toto Orbe Terrarum. Quod contra impium Calvinum, ejusque sectatores erat demonstrandum.

Insuper, et si daremus, ut supra ajebamus, quod illa Creatoris verba « *Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui* » simul considerata cum illa naturae lege, quae filios paterno subdit regimini, indicent, Creatorem primo omnium concessisse Parenti potestatem tantum regendae familiae; tamen quia capite ex uno haec eadem ipsa regendi potestas utpote uni Adamo divinitus collata, Monarchia omnino est: et quia, capite ex altero universi quanti quanti futuri erant homines illis nongentis triginta annis, quos vixit Adamus, de Adami quidem erant familia futuri, et quia item longaeva illa progenies Adami tot saeculorum cursu totum erat Terrarum Orbem impletura, quia, inquam haec ita sunt, luce clarius patet, quod ex hoc quoque nomine illa regendi potestas. et dominatus uni Adamo divinitus demandatus, totius omnino respexit Terrarum Orbis multitudinem; quae tot saeculorum fluxu in toto Orbe Terrarum omnino futura erat. Liquido ergo apparet per illa Creatoris Verba, et inviolabilem naturae legem primum hominem parentem divinitus Monarcham constitutum fuisse in toto Orbe Terrarum. Idem ipse ergo Naturae Auctor Deus suis ipse verbis, manibusque Monarcham in toto Orbe Terrarum consacravit Adamum; Omniumque constituit moderatorem. Atqui per Axioma 9. quam Deus ipse instituit regiminis formam, eam homines adamussim sequi usque tenentur, et ab eadem hominibus discedere nefas; ut ipse quidem concedit Calvinus, ac imo contendit. Monarchicam ergo re-

lentissima è ancor la Monarchia, se vien costituita nella Città, ed in tutto l' Universo. Ciò, che contra l'empio Calvino, e i di lui seguaci dimostrar si dovea.

Dippiù, quando anche concedessimo, come sopra dicevamo, che quelle parole del Creatore, » Sarai sotto la potestà dell' uomo, ed egli dominerà su di te » considerate insieme con quella legge della natura, che assoggetta i figli al paterno regime, indicano, che il Creatore al primo Padre di tutti conferì la potestà di reggere solamente la famiglia; pur tuttavia, perchè da un canto questa stessa, e medesima potestà di reggere come divinamente all' unico e solo Adamo conferita, è onninamente Monarchia; e perchè dall'altro lato, tutti quanti erano per essere gli uomini di quelli novecento, e trenta anni, che visse Adamo, erano per essere tutti appunto della famiglia di Adamo; e perchè ancora quella longeva progenie di Adamo nel corso di tanti secoli tutto l' Orbe terrestre riempir ddvea, perchè queste cose così sono, io dico, più chiaro della luce è manifesto, che per questo capo ancora quella potestà di reggere, e quella Signoria al solo Adamo da Dio affidata onninamente riguardò la moltitudine di tutto intieramente l' Orbe terrestre, che era per essere nel lungo corso di tanti secoli. Chiaramente dunque si scorge, che per quelle parole del Creatore, e per quella inviolabile legge della Natura, il primo Padre degli uomini fu da Dio costituito Monarca di tutto intieramente l' Orbe terrestre. Lo stesso adunque medesimo Autore della Natura, Iddio colle sue istesse parole, e mano consacrò Adamo per Monarca di tutto intieramente l' Orbe terrestre; e regolatore lo costituì di tutti. Ma (per l'Ass. 9.) gli uomini sono obligati di eseguire sempre esattamente quella forma di regime, che istituita ha lo stesso Iddio, e che per gli uomini cosa nefanda ell' è il discostarsene; come appunto concede, anzi sostiene il medesimo Calvino. Tutti dunque obligati siamo di se-

giminis formam ut optime a Deo in toto Terrarum Orbe; et in singulis, constitutam Civitatibus, familiisque, sequi usque tenemur, et ab eadem, nobis discedere nefas.

Verum Calvinianorum aliquis quae usque adhuc praelibavimus, non pulchre intelligens, fortasse reponet. *Non inficiamur equidem Adamum maxima a Deo auctum potestate fuisse in toto Terrarum Orbe, sed ad aras usque contedimus, eam potestatem, quanta quanta fuit, patriam tantum fuisse, non vero regiam; patrem familias a Deo constitutum fuisse totius universi, non vero regem. Quis autem ignorat magnum intercedere discrimen regiam inter, patriamque potestatem, ac quiddam aliud regem esse quam patrem familias?*

Calviniani profecto, cum haec objiciunt, nimia videntur idearum confusione laborare, aut certe verbis abutuntur, et male praeconceptis, confusisque notionibus vulgi. Vulgus enim, quia nunc videt reges alia quidem auctos potestate, quam patres familias, falso opinatur ita semper factum fuisse, cum revera ab initio non fuit sic. Nos equidem de primo omnium parente loquimur Adamo, quem Auctor Naturae Deus nemini hominum subjecit unquam, et cui uni universos homines in totum Terrarum orbem, illius aevo, disseminandos, totam regendi provinciam demandavit. Haec Adamo divinitus collata regendi potestas in se considerata, eadem ipsa est, ac regia, si rite haec quoque perpendatur. Ille enim dicitur regia potestate donatus ad regendam societatem, qui potestatem habet disponendi, eidemque praescribendi media, ad communem finem assequendum necessaria, vel utilia. Communis autem omnium finis immediatus est divinorum praeceptorum custodia, remotus vero pacis, ac

guir sempre la Monarchica forma di governo, e cosa nefanda ella è per noi il discostarci dalla medesima.

Ma qualche Calvinista non ben comprendendo, quanto abbiam sin quì assaggiato, replicar forse vorrá dicendo: Noi non neghiamo invero, che Adamo fu da Dio cumulato della somma potestá in tutto l' Orbe terrestre; ma sostenghiamo insino a morte, che quella potestà, grandissima che si fu, fu solamente paterna, e non mai reggia; che fu da Dio costituito Padre, e non Re di tutto l' Universo. Chi poi non sa, passarvi una gran differenza tra la potestà paterna, e regia, e che una certa diversa cosa si è esser Padre di famiglia, che esser Re?

I Calvinisti invero quando fanno queste oggezzioni, sembran essi patire di troppa confusione di idee, o si abusano alcerto delle parole, e delle mal preconcipite, e confuse nozioni del volgo: dapoicchè il volgo, perchè vede ora essere i Re forniti di una potestà certamente diversa di quella de' padri di famiglia, falsamente opina essersi praticato sempre così; quando in realtà da principio così non fu. Noi però parliamo quì di Adamo primo Padre di tutti, che l'Autore della Natura, Iddio non assoggettò mai ad alcun degli uomini, ed a cui solo tutta la cura affidò di reggere gli uomini tutti, che nella di lui età in tutto l' Orbe terrestre sparger si doveano. Questa potestá di reggere per opera divina ad Adamo conferita considerata in se, e nel suo essere, è la stessa, e la medesima, che la regia; se questa giustamente ancor si pondera. Imperocchè fornito della regia potestà di reggere una societá, veramente si dice colui, il quale ha la potestá di disporre, e prescrivere alla medesima società i mezzi necessarj, ed utili a conseguire il commune fine. Il fine commune poi di tutti immediato è l' osservanza di tutti i divini comandamenti, il remoto però è la consecuzione della commune pace, e[fe-

felicitatis communis tam temporalis, quam æternæ consecutio. Quæ cum ita fint per Déf. 1. et Ax. 1. Quis unquam tam effrons erit, et insanus, ut divinitus Adamo collatam fuisse neget potestatem suos filios in custodia divinorum præceptorum continendi, ac disponendi, eisdemque præscribendi media ad hunc consequendum finem necessaria, et utilia? Atqui per naturale, divinumque jus hæc eadem est quæcumque multitudinis regendæ potestas, sive apud unum illa resideat, ut est in Monarchia, sive apud plures, aut apud omnes, ut in Aristocratia, aut Democratia. Nemo hominum ergo tam effrons erit, et insanus, ut Adamo divinitus collatam fuisse neget regiam potestatem. Sive quod idem est: regendorum hominum, filiorumve, potestas qua a Deo, Auctore Naturæ primus omnium parens auctus quidem fuit, eadem ipsa potestas est, quam nunc regiam audimus. Adamum ergo a Deo patrem omnium hominum constitutum fuisse, idem fuit, ac creatum esse regem; et *potestas patria omnium hominum, eadem ipsa ipsissima est, ac regia*. Quaecumque enim multitudinis regendae potestas, si vere a Deo est, nisi circa divinorum praeceptorum custodiam versari nequibit, aut quidem proxime, et immediate, vel mediate saltem, et quadam ratione remota; et ideo est eadem ipsa ipsissima potestas Adami, aut ramus certe quidam ab illa decerptus Adami, ab illa, inquam, quae quidem fine limitibus ullis a Deo collata, in se ipsa plenissima fuit, et qua non plenior altera esse, aut fingi unquam poterit, praeter divinam. Cum ergo Naturae Auctor Sapientissimus *Deus primum* hominum suis manibus conpegit Adamum, *totiusque* costituit patrem generis humani; cumque Evam suis ipse verbis sub ejusdem potestate ac domi.

licità sì temporale, che eterna. Per la Definizione 1. ed Assioma 1. essendo così queste cose, chi mai sará tanto sfrontato, ed insano, che neghi essere stata ad Adamo da Dio conferità la potestà di tener a segno i suoi figliuoli nell' osservanza de' divini comandamenti, e disporre, e prescriverne ai medesimi i mezzi necessarj, ed utili a conseguire un tal fine? Ma per dritto naturale, e divino questa medesima è la potestá di reggere la moltitudine, comunque sia per essere, o che risieda in un solo, come è nella Monarchia, o in molti, o in tutti, come lo è nell' Aristocrazia, e nella Democrazia. Nuno dunque degli uomini esser vi potrà così sfrontato, ed insano, che nieghi essere stata da Dio ad Adamo conferita la Regia Potestà. O ciò, che lo è stesso: quella potestà di reggere gli uomini, o i figli, della quale fu da Dio il primo padre di tutti certamente dotato, quella stessa stessissima potestà ell' è, che ora sentiamo, e chiamiamo Regia. L'essere stato adunque Adamo creato Padre di tutti da Dio, fu tutto lo stesso, che essere stato creato Re: e la potestà paterna su tutti gli uomini è la stessa stessissima, che la regia. Imperocchè qualunque potestà di reggere la moltitudine, se essa veramente proviene da Dio, aggirare non si può, che circa l'osservanza de' divini comandamenti, o prossima alcerto, ed immediatamente, o mediatamente almeno, ed in certo modo remoto; e perciò quella è essa la stessa stessissima potestá di Adamo, od un qualche ramo certamente colto da quella di Adamo, da quella, dico, che conferita invero da Dio senza alcuni limiti fu in se stessa pienissima, e di cui esservene non può, o fingersene mai altra più piena, eccetto che la divina. Quando dunque l'Autore della Natura il Sapientissimo Iddio formò colle sue mani il primo degli uomini Adamo, e lo costituí Padre di tutto il genere umano; e quando egli colle sue stesse parole costituì Eva sotto la potestá, e signorìa del medesimo, fu tutto lo stesso, che averlo

natu constituit, idem fuit, ac suis ipse verbis, manibusque ipse suis eum generis humani regem consacrasse, et instituisse universi.

Praeterea, quam futile, et ineptum hoc fuerit Calvinianum responsum, multo luculentius apparebit, faciliusque, si recte cogitaverimus, quid illa potestas importat, et illa cura, primo cunctorum hominum parenti divinitus collata, quam somniant Calviniani, familiam tantum respexisse, et falso diversam supponunt, ac limitibus circumscriptam arctioribus ea, quæ ad publicas requiritur Civitatum, atque provinciarum res gerendas, regendasque. Si nos igitur illam evolvendo, eamdem adeo amplissimam fuisse demonstrabimus, ut nulla alia esse, aut concipi unqnam possit amplior illa, atque in se ipsa considerata, eamdem ipsam omnino esse, quæ ad bene, riteque regendum requiritur totius terrarum Orbis universum genus humanum; tunc certe nusquam gentium jure poterit inficias iri, nos macta virtute Calvinianis istis ambos oculos penitus confixisse, et punctum omne tulisse.

Porro cum Auctor Naturæ Sapientissimus Deus totius generis humani procreandi potestatem, viresque dedit Adamo, dedit et ipsi curam, totamque provinciam filios non solum nutriendi, atque educandi; sed et erudiendi in officiis omnibus erga Deum, seipsos, et erga cæteros, eosdemque ita in officio continendi, ut divina præcepta custodientes, rectum Deo exhiberent cultum, finique divino quam perfectissime conspirarent. Quis porro sanæ mentis hanc totam provinciam negaverit primo Deum demandasse parenti? Cum vero apertam contradictionem involvat, finem velle, et simul media nolle ad eumdem consequendum finem utique necessaria, facile liquet, quod Deus cum hujusmodi provinciam super cunctos ejus filios delegavit Adamo, potestatem quoque demandavit eidem

egli colle sue stesse parole, e colle sue stessi mani consacrato ed istituito Re di tutto il genere umano.

Inoltre, quanto insussistente, ed inetta ella si sia questa Calvinista risposta molto più facile, ed evidentamente si scorgerà, se avremmo ben riflettuto che cosa importi quella potestá, e quella cura da Dio, al Padre di tutti gli uomini conferita, che i Calvinisti sognano di aver riguardato soltanto la famiglia, e che falsamente suppongono esser diversa, e circoscritta da limiti più angusti di quella, che si ricerca per maneggiare, e reggere i publici affari delle Città, e delle provincie. Se noi dunque sviluppando quella potestá, dimostraremo, che ella fu così ampiissima, che nessun'altra esservi, o fingersi mai possa più ampia di quella, e che in se stessa considerata è onninamente quella stessa, che si ricerca a ben, e giustamente reggere tutto il genere umano di tutto intieramente il Mondo; allor certamente non potrassi mai con giusta ragion negare, che non abbiamo a questi Calvinisti eroicamente cavato affatto tutte e due gl' occhi, ed averli abbattuto affatto in tutti i punti.

Ed invero, quando l'Autore della Natura il Sapientissimo Iddio diede la potestà, e le forze di procreare il genere umano, diede anche tutta la cura, ed incombenza non solamente di nudrirli, ed educarli; ma ben anche di istruirli in tutti i doveri verso Dio, verso se stessi, e verso gl'altri, e di tenerli a segno in guisa, che osservando i divini comandamenti, prestassero a Dio il retto culto, e perfettissimamente cospirassero al fine di Dio. Chi di buon senno invero negherà mai aver Iddio tutta questa cura affidata al nostro primo Padre? Involvendo però una manifesta contradizione, voler insieme il fine, e non voler i mezzi necessarj appunto a conseguir quel medesimo fine; facilmente si scorge, che Iddio qnando delegò questa cura ad Adamo sopra tutti i di lui figli, la potestà ancor gli tramandò di disporre, e pre-

disponendi, præscribendique media omnia ad tot, tantosque amplissimos divinos fines consequendos necessaria, filiisque vicissim præscripsit universis, ut suo adamussim obedirent genitori. Atqui per Def. 1. Ille multitudinem regere dicitur, qui potestatem habet disponendi, praescribendique multitudini media ad divinum obtinendum finem conducentia, et cui vicissim obedire multitudo tenetur. Uni ergo Deus primo omnium parenti concessit Adamo omnimodam suos regendi filios curam, et potestatem. Verum cum unus regit, per Def. 2. tunc Monarchia est. Cum ergo Deus unum Adamum universi generis humani progenitorem constituendo, eidem soli universi generis humani regendi supremam contulit potestatem, Monarcham constituit in toto orbe terrarum; regemqne supremum unum creavit Adamum, instituitque.

Quod autem hujusmodi potestas divinitus Adamo concessa adeo amplissima fuit, ut nulla alia esse, aut concipi unqum possit amplior illa, planissima quidem evincitur ratione. Illa enim regendi, moderandique potestas est amplissima, quae capite ex uno, omnia omnino hominum complectitur officia, nullo prorsus excepto, et simul in omnes, capite ex altero, extenditur homines, nemine quoque excepto. Hac porro potestate esse aut concipi nequit amplior alia. Sed regendi potestas Adamo divinitus tributa, hujusmodi utique amplitudinis fuit: quoad enim vixit Adamus, et cura illi fuit divinitus demandata erudiendi suos filios omnes, nemine excepto, in omnibus hominum officiis nullo quoque excepto, et potestas quoque fuit ei delegata eosdem suos filios omnes, nemine quoque excepto, regendi, ac in illis officiis contineudi, et media insimul omnia disponendi ad hos fines obtinendos

scrivere i mezzi necessarj a conseguire tali, e tanti divini ampiissimi fini, e prescrisse vicendevolmente a tutti i figli, che esattamente ubidissero al genitore. Ma per la Definizione 1. colui regger si dice la moltitudine, il quale ha la potestà di disporre, e prescrivere alla moltitudine i mezzi conducenti ad ottenere il fine di Dio, ed al quale vicendevolmente è tenuta la moltitudine ad obbedire. Al solo dunque primo genitor di tutti, al solo Adamo concesse Iddio la totale potestá, e cura di reggere i suoi figli. Ma per la Definizione 2. quando regge un solo, allor è Monarchia. Quando dunque Iddio costituendo Adamo per primo progenitore di tutto il genere umano, a lui solo conferì la potestà suprema di regger tutto il genere umano, Monarca lo costituì di tutto il Mondo, e lui solo vi creò, ed istituì per Re supremo.

Che poi questa potestà da Dio ad Adamo concessa fu ella cosí grandissima, che esservene, o concepirsene non può mai altra maggiore, invincibilmente alcerto si dimostra, e con una pianissima ragione. Imperocchè quella potestà di reggere, e governare ella è grandissima, che da un canto tutti intieramente abbraccia gl' officj degli uomini, senza eccettuarne neppur un solo, e dall'altro lato a tutti insieme gli uomini anche si estende senza neppur eccettuarne un solo. Di questa potestà invero esservene, o concepirsene non può mai altra più ampia. Ma la potestá da Dio data ad Adamo, di questa ampiezza appunto ella si fu; dapoichè finchè visse Adamo, ed ebbe egli tramandata da Dio la cura tutta di istruire tutti i suoi figliuoli senza eccettuarne neppur un solo, e di istruirli anche in tutti i doveri degli uomini, senza neppure eccettuarne alcuno; ed ebbe anche egli delegata la potestà di reggere tutti i suoi figliuoli senza neppure eccettuarne un solo, e di tenerli a segno nell' osservanza di tali doveri, e di disporre insieme tutti i mezzi necessarj ad ottenersi tali fini; tutti gli

necessaria; omnes vero homines et omnes quidem ad unum, qui tunc in toto erant Orbe terrarum, utpote cuncti, nemine excepto, ab eodem progeniti, eidem tunc obedire tenebantur in omnibus. Adami ergo potestas tum quia omnia omnino complectebatur officia, et media, nullo excepto, tum quia ad omnes penitus extendebatur homines, qui in toto tunc erant Orbe terrarum, adeo fuit amplissima, ut nulla alia esse, aut concipi unquam possit amplior illa. Natura ergo, seu verius Naturæ Auctor ipse Deus cum Evæ dixit: *Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui* et cum universi humani generis patrem constituit Adamum, tam ingentem ei potestatem contulit in toto Orbe Terrarum, ut nulla alia nequidem comparari possit; et eum Monarcham in toto instituit Orbe Terrarum ea potestate auctum, qua non amplior altera, ac Monarchiam docuit simul optimam, pulcherrimamque hominibus esse, et in toto maxime constituendam præscripsit Orbe Terrarum. Immutabilis bonitas Deus; immutabilis et ipsa Monarchici regiminis pulchritudo divina; immutabilis et ipsa lex, qua Optimus Deus hanc monarchicam regiminis formam tamquam optimam sedulo servandam præscripsit hominibus.

7 Sed audacter Calvinianus quis fortasse reponet: Illud factu impossibile fuit, ut unus Adamus, quanta quanta ejus sapientia fuerit, tot, tantosque longe, lateque in totum Orbem diffusos erudierit, rexerit, omnesque in officio solus continere valuerit: porro nequidem mente concipi potest, qua ratione id assequi potuerit unus, et solus Adamus. Atqui tunc Monarchia est, cum unus multitudinem regit. Monarchia ergo in toto Orbe terrarum, et universa Ecclesia non

uomini poi, e tutti alcerto dal primo insino all' ultimo, che erano in tutto il Mondo, come quelli, che senza eccettuarne neppur uno, erano stati tutti dal medesimo generati, erano tutti a lui medesimo in tutte le cose ad obedir tenuti. La potestà dunque di Adamo sì perchè abbracciava tutti intieramente gl'officj, e i mezzi, senza eccettuarne neppur uno, sì perchè si estendea a tutti intieramente gli uomini, che erano allora in tutto il Mondo, così ampiissima ella si fu, che nessun'altra esservene, o finger se ne può mai di essa più ampia. La Natura adunque, o più veracemente l'Autor della Natura, l'istesso Iddio quando disse ad Eva » Sarai sotto la potestà del marito, ed egli dominerà su di te » e quando costituì Adamo per padre di tutto il genere umano, sì gran potestà gli conferì in tutto il Mondo, che nessun'altra neppur comparar si può mai alla medesima; Monarca lo istituí in tutto il Mondo di tanta potestà fornito, che altra maggior non vi è; e ci insegnò insieme, che per gli uomini la Monarchia è l'ottima, e la più bella, e ci prescrisse di doversi sopra ogn'altro costituire in tutto il Mondo. Immutabile è la Bontá di Dio; immutabile ancora la stessa divina bellezza del governo Monarchico; immutabile è anche la medesima legge, per cui l' Ottimo Iddio agli uomini comandò di dover diligentamente sostener come ottima questa monarchica forma di governo.

7. Ma un qualche Calvinista audacemente forse risponderà: Fu ella una cosa impossibile a verificarsi, che il solo Adamo, per quanto grande stata sia la di lui sapienza, abbia istruito, e regolato tutti quelli, e sì longevi uomini, larga, e lontanamente sparsi in tutto il Mondo, e che egli solo abbia potuto tenerli a segno: inverità neppur colla mente concepir si può in qual modo l' unico, e solo Adamo abbia tanto effettuar potuto. La Monarchia adunque di tutto il Mondo, e di tutta la Chiesa non solamente impossi-

solum factu, sed nequidem conceptu possibilis est. Verum facillima responsio est, si in memoriam revocentur, quae *Cap* 5. *Def.* 2. *Cor.* 2. *et* 6. demostravimus. Demostravimus enim in Monarchia, juxta veram, germanamque ejus notionem, et ingenium, necessario requiri etiam admininistros, et inferiores Magistratus, qui imperio Summi Principis obediant, et interim Provinciam, vel Civitatem unusquisque suam non tamquam alienam, sed ut propriam moderentur, et regant. Si nos ergo ingenium, et indolem introspiciendo illius Monarchiae, quam in ea mundi, seu verius universalis Ecclesiee prima ætate, Omnipotens Naturae Auctor Deus instituit, hujusmodi fuisse inveneri mus; facile patebit ratio, ac modus, quo assequi potuit Adamus, ut sub ejus monarchico regimine, et dominatu omnes omnino tot, tantique, quanti quanti fuere Antediluviani homines, eruditi fuerint, contentique in officio: atque ita exufflata penitus evanescet objectio Calvini.

Adam (*Gen.* 4.) genuit Cain, et Abel. Dein (*Gen.* 5.) genuit Seth: *Et facti sunt dies Adam postquam genuit Seth, octingenti anni, genuitque filios, et filias*. Hi cuncti ab Adamo primi Patriarchæ fuere, qui tamquam minores principes imperio semper obedientes Adami, cui porro divina, naturalique lege obtemperare semper tenebantur, et obsequi, unusquisque suos interim docebat, regebatque descendentes, continebatque in officio. Cain inde gnuit Henoch, et alios filios; Seth vero procreavit Enos, aliosque. Henoch ergo, et Enos patriarchae ab Adamo secundi, tamquam secundi ordinis principes, prout eadem Naturae adigebantur lege, communi omnium parenti obsequentes simul, et unusquisque proprio, proprios quisque erudiebat filios, et inde descendens

bile è ad effettuarsi, ma anche a concepirsi. Ma facilissima si è la nostra risposta, soltanto che si richiami a memoria quanto al *Cap.* 5. *Def.* 2. *Cor.* 2. e 6. dimostrammo. Imperocchè ivi dimostrammo, che la Monarchia giusta la vera e germana sua nozione, ed indole necessariamente ricerca ancora i ministri, ed inferiori magistrati, i quali ubidiscano all' impero del Sommo Governante, e reggano intanto la città, o la provincia ognun per la rispettiva sua parte non come aliena, ma come sua propria. Se noi dunque osservando nel suo interno l' indole, e la Natura di quella Monarchia, che in quella prima età del Mondo, o più veracemente, della Chiesa Universale l' Onnipotente Iddio istituí Autor della Natura, ritroveremo, che di tal sorta essa si fu; facilmente si scorgerá il modo, e la maniera con cui Adamo effettuar potè, che sotto il di lui monarchico regime, e Signoría istruiti venissero, e tenuti a segno tutti intieramonte quanti essi furono quei tanti e sí numerosi uomini Antediluviani; e resterà così dell' intutto soffiata, e svanita l' obiezion di Calvino.

Adamo giusta il capo 4. della Genesi generò Caino, ed Abele; doppo, giusta il capo 5. generò Set, e dopo aver generato Set visse Adamo altri anni ottocento, e generò figli, e figlie » Tutti questi furono i primi Patriarchi inferiori di Adamo i quali tutti come minori governanti ubbidendo sempre all' impero di Adamo, a cui inverità per naturale, e divina Legge erano tenuti sempre di ubidire, ed ossequiare, ognuno di essi intanto istruiva, reggeva, e tenea a segno i suoi discendenti. Caino poi generò Henoch, ed altri figliuoli; Seth però procreó Enos, ed altri. Henoch adunque, ed Enos secondi Patriarchi inferiori di Adamo, come tanti governanti di secondo ordine, siccome dalla medesima legge di natura astretti vi venivano, ossequiando tutti insieme il commune Padre di tutti, ed ognuno al suo particolare, istruiva ognu-

ies, ac regebat, et moderabatur. Hoc, quem inviolabilis Natura praescripsit hominibus, ordine servato, quoad vixit Adamus, quot generationes, tot fuere subordinati Magistratuum gradus Hierarchici, et ejusdem Monarchici regiminis ordines. Cum enim per divinam Naturalem legem, Patriarcharum quisque suis teneretur simul ascendentibus obsequi, et proprios educare descendentes, ac in officio continere; cumque omnes ab uno descendissent Adamo; ipsa luce lucidius patet, quod per eamdem divinam legem uni eidem Adamo omnes omnino obedire tenebantur, et obsequi. Atqui cum uni eidem omnes omnino obedire teneantur, et obsequi, tunc Monarchia est. Cum ergo Naturae sapientissimus Auctor Deus genitoribus, ut suos educarent filios, regerentque, praecepit, et filiis vicissim, ut genitoribus dicto audientes essent, ac ita generis humani creationem disposuit, ut Adamo ab uno, et solo omnes ad unum descenderent homines, hunc pulcherrimum in toto Orbe Terrarum, et universa Ecclesia institutum voluit regiminis Monarchicum ordinem: in quo sicut facillimum fuit Adamo universam illius aevi in totum Terrarum Orbem diffusam Ecclesiam Dei per inferiores Patriarchas docere, regere, et gubernare; ita quoque facillimum fuit, est, eritque semper Jesu Christi Vicario, et Spiritui Santo in toto Orbe Terrarum eamdem universam Ecclesiam Dei docere, regere, et moderari per suos inferiores Patriarchas, Primates, Metropolitanos, Episcopos, et caeteros Sacerdotes, et Administros, tamquam totidem inferiores Principes, et Magistratus, qui omnes omnino eidem obtemperantes Summo Vicario Christi, unusquisque suam doceat, regatque Provinciam, et Civitatem, non tamquam alienam, sed ut propriam. Circa naturalem, divinamque Divinae Naturalisque Monar-

no reggeva, e regolava i proprj suoi figliuoli, e loro discedenti. Osservato quest' ordine, che l' inviolabile Natura agli uomini prescrisse, finchè visse Adamo, quante generazioni vi furono, tanti vi furono subordinati Gierarchici gradi di Magistrati, e tanti ordini subordinati del medesimo monarchico regime. Imperocchè dovendo ognuno de' Patriarchi per naturale, divina legge ossequiare insieme i suoi proprj ascendenti, ed educare, e regolare i proprj discendenti; ed essendo tutti discendenti di Adamo; più chiaro della stessa luce risplende, che per la medesima divina legge erano tutti intieramente tenuti di obedire, ed ossequiare all' uno, e medesimo Adamo. Ma quando tutti intieramente tenuti sono di ossequiare, ed obedire ad un solo, allor vi è Monarchia. Quando adunque il Sapientissimo Autore della Natura Iddio comandò a' genitori di educare, i loro figliuoli, e comandò all' incontro ai figli di esattamente obbedire a' genitori, e così dispose la creazione del genere umano, che tutti intieramente gli uomini discendessero dall' unico, e solo Adamo; istituito ei volle in tutto il Mondo, ed in tutta la Chiesa questo eccellentissimo Monarchico ordine di reggime: nel quale come facilissimo riuscì ad Adamo l' istruire, reggere, e governare per organo degl' inferiori Patriarchi tutta la Chiesa di quel tempo in tutte le parti sparsa di tutto il Mondo, così facilissimo anche fu, è, e sarà sempre al Vicario di Gesù Cristo, ed allo Spirito Santo istruire in tutto il Mondo tutta la medesima Chiesa di Dio, reggerla, e governarla pell' organo de' suoi inferiori Patriarchi, Primati, Metropolitani, Vescovi, ed altri Sacerdoti, e Ministri, come di tanti inferiori Principi, e Magistrati; i quali tutti intieramente ubidendo al medesimo Sommo Vicario di Gesù Cristo, istruisca ognuno, e regga la sua rispettiva Provincia, e Città non come aliena, ma come propria. Intorno dunque la Naturale, e Divina sapientissima Istituzione della

chiae sapientissimam institutionem in tanta rerum luce, quid Calvinus audebit, et Calviniani?

Dem. 26. Deus Omnipotens, Naturae idem Auctor, et Gratiae, cui sanè notum a seculo fuit opus suum, ita naturam humanam creando compegit, ut divinus ejus finis, necessario alioquin intentus ab ipso, pulchre obtineri ullo pacto nequiret, nisi in toto Orbe Terrarum, et Universa Ecclesia Monarchia fuerit omnino instituta: Id quam persuasum hominibus esse voluerit Deus, pulcherrimè ostendit, non solum cum rigidissime praecepit hominibus, ut ad assequendum illum Divinum finem ad unum omnes junctisviribus conspirarent; quae sane in unum conspiratio, quanta sit, concipi nunquam poterit, nisi ad unum omnes regantur ab uno, idest nisi in toto Orbe Terrarum, et Universa Ecclesia Monarchia fuerit instituta; id, inquam, non solum ostendit Deus, cum item mutuam dilectionem singulis omnibus praescripsit hominibus; quae dilectio quanta item sit, intelligi nunquam potest, si disjuncti, et separati concipiantur homines, eorumque vires in plures dissectae societates,in quarum unaquaque quisque socios prae caeteris hominibus diligeret, foveretque suos; non solum item ostendit, cum unum, et solum Adamum totius constituit humani generis Patrem, Moderatorem, Regemque Supremum; verum etiam ostendit 1. cum jam post ejusdem Sancti Adami mortem, eamdem numero Monarchiam, vitio hominum collapsam, non sine maxima, et cunctorum malorum hominum extrema ruina, restitutam voluit, restituitque in Nohemo, Patrem eum constituens, velut alterum Adamum, totius generis humani, ac unicum, supremumque Moderatorem, et Regem; ostendit 2. cum post Nohemi mortem, (*Gen.* 12. *v.* 1 *et*

Divina, e Naturale Monarchia in tanta evidenza delle cose, cosa mai Calvino ardirá, e i Calvinisti?

Dem. 26. L'Onnipossente Iddio, Autore egli medesimo della Natura, e della Grazia, a cui certamente nota fu sempre sin da principio l'opera sua, creando egli la natura umana, così la compose, che il di lui divino fine, da lui per altro necessariamente inteso, ben ottener non si potesse in modo alcuno, se istituita assolutamente non si fosse la Monarchia in tutto il Mondo, ed in tutta la Chiesa. Quanto abbia voluto Iddio, che gli uomini ne restassero di ciò persuasi, chiarissimamente lo dimostrò, non solamente quando rigidissimamente comandò agli uomini, che tutti come in un sol corpo a forze unite per la consecuzione cospirassero di quel divino fine: Quale cospirazione in uno, quanta ella sia, concepir inverità non si potrá mai, se non tutti come in un sol corpo da un sol capo regolar si facciano; se non, cioè in tutto il Mondo, e nella Chiesa tutta istituita non si sia la Monarchia; ciò, dico, Iddio lo dimostrò non solamente quando inoltre a tutti, e singoli uomini la mutua dilezion prescrisse, quale dilezione quanta ella anche sia, concepirsi unqua non può, se disgiunti, e separati si concepiscano gli uomini, e le loro forze in più società divise, in ciascuna delle quali ognuno amasse, ed agevolasse i suoi socj in preferenza di tutti gl'altri uomini; non solamente dippiù lo dimostrò, quando istituì per Padre, Moderatore, e Re Supremo di tutto l'uman genere l'unico, e solo Adamo; ma dimostrollo puranche 1. quando dopo la morte del Santo Adamo essendo per colpa di quegli uomini caduta la Monarchia, restituita la volle tale, quale era stata, e non senza una grandissima, ed estrema ruina di tutti gli uomini mali; e la restituì di fatto in Noè, costituendolo Padre, come un secondo Adamo, ed unico, e supremo Moderatore, e Re di tutto il genere umano. 2. Quando dopo la morte di Noè chiamando

seqq.) Abram vocans, praecepit, eidem, ut egrederetur de Terra sua, et de cognatione sua, et de domo Patris sui, constituitq. eum omnium Hebraeorum Patrem, et Moderatorem addens: *Faciamque te in gentem magnam..* *atque* IN TE BENEDICENTUR UNIVERSAE COGNATIONES TERRÆ: Quod equidem fiet, quando in toto Orbe Terrarum Unus Pastor erit, et Unum Ovile, quando scilicet universae cognationes Terrae in unam coalescent Catholicam Romanam Ecclesiam, ac ab uno universae regentur Pastore, ab uno nimirum, et solo Vicario Jesu Christi Summo Romano Pontisice. Sic porro Deus Naturae idem Auctor, et Legis, et Gratiae per Monarchicum regimen Abrami, ejusque descendentium, in univerfo conservavit Orbe Terrarum, tutavitque veram Religionem, verum, germanumque religiosum Cultum, veram, germanamque apud Haebreos Ecclefiam, tamquam verae Fidei facem, et sacrum perpetuum ignem, ex quo per admirabilem Jesu Christi Adventum universae tandem in saeculorum fine accenderentur cognationes Terrae, et sub unum omnes reducerentur Pastorem, et in unum ovile, veram, perpetuamque pacem, felicitatemque consecuturae, sub hujusmodi constituta in toto Orbe Terrarum Ecclesiastica Monarchia; ostendit, 3. demum, cum ejusdem descendentes Abrahami a servitute, et idolatrica Ægyptiorum confufione in magnis portentis per Moysen eduxit, et liberavit, Moysenque eis constituens supremum Ducem, et Moderatorem, sua Deus auctoritate apud Israelitas divinitus Monarchiam condidit, instituitque, qua verus veri Dei communiretur Cultus, et vera Ecclesia, ac vera, germanaque populorum salus, pax, et secura felicitas.

Abramo gli comandò di partirsene dalla terra sua, e dalla sua cognazione e dalla casa di suo padre, *Gen c* 12.*v*. 1.*seq* e lo costituì Padre, e Moderatore di tutti gl'Ebrei, aggiungendo » Crescer ti farò in una gran nazione,... *e benedette saranno in te le cognazioni tutte della terra* » Locchè certamente avverrá, e nella sua piú perfetta estensione si verificherà, quando di tutto il Mondo se ne farà un solo Ovile, ed un sol Pastore: quando, vale a dire, le cognazioni della terra si uniranno tutte in un corpo nella sola Cattolica Romana Chiesa, e governate tutte saranno da un sol Pastore, dall'unico, cioè, e solo Vicario di Gesù Cristo, il Sommo Romano Pontefice. A dir il vero, Iddio, egli medesimo Autore della Natura, della Legge, e della Grazia, in questo modo per mezzo del Monarchico governo di Abramo, e suoi discendenti conservò in tutto il Mondo, e mantenne appresso gl' Ebrei la vera Religione, il vero, e germano religioso Culto, la vera, e germana Chiesa, come una fiaccola, ed un sagro perpetuo fuoco, onde per l'ammirabile venuta di Gesù Cristo, nella fine de' secoli, accese finalmente venissero le cognazioni tutte della terra, e si riducessero tutte sotto un Pastore, ed un Ovile per conseguir esse sotto l' Ecclesiastica Monarchia in tal modo costituita in tutto il Mondo la vera, e perpetua pace, e felicitá; dimostrollo terzo finalmente quando dalla schiavitù, ed idolatrica confusione degl' Egizj per mezzo di Mosè, a forza di gran portenti, i discendenti del medesimo Abramo ne sottrasse, e liberò; mentre costituendogli Mosè per loro supremo Condottiere, e Moderatore, colla stessa sua autorità Iddio presso gli Isdraeliti divinamente eresse, ed istituì la Monarchia, per mezzo della quale fortificato venisse del vero Dio il vero Culto, la vera Chiesa, e la vera, e germana salvezza, pace, e felicità de' popoli.

Dem. 27. En hic locus alter, ubi nobis nunc comminus conferendae manus cum haeresiarcha Calvino. Impius haereticus iste, cum ad fulciendum suum haereticum errorem, quo Aristocratiam, vel temperatum ex ipsa, et Politia statum longe excellere blaterabat a Monarchia, cum, inquam, nullas a philosophicis rationibus, et veris argumentis sibi suppetias sperandas esse animadvertisset, quibus illudere, et fucum facere posset imperitis, id assequi conatus est, effutiendo (*Inst. Cap.* 20 §,8) *Quod ejus sententiam sua auctoritate Dominus confirmavit, cum Aristocratiam Politiæ vicinam apud Israelitas instituit*. Atqui Dominus apud Israelitas non quidem Aristocratiam, sed veram, simplicem, puramque instituit Monarchiam. Ad verum ergo, rectumque divinum Cultum custodiendum in Terris, tutandumque, et ad optatam pacem, felicitatemque hominibus conciliandam, sua quoque auctoritate Dominus ipse confirmavit, a reliquis omnibus longe excellere Monarchiam. En iterum signa collata, en manus iterum cum Calvino consertae. Ille Aristocratiam Deum apud Israelitas constituisse contendit, nos vero puram simplicemque Monarchiam. In sacra legimus Scriptura, (*Exd* 8. *v.* 13.) *Altera autem die sedit Moyses, ut judicaret populum, qui assistebat Moysi a mane usque ad vesperam. Quod cum vidisset cognatus ejus, ait, quid est hoc, quod facis in plebe? Cui respondit Moyses: Venit ad me populus quærens sententiam Dei: Cumq. acciderit eis aliqua disputatio, veniunt ad me, ut judicem inter eos, et ostendam præcepta Dei, et leges ejus. At ille, non bonam, ait, rem facis; stulto labore consumeris. ultra vires tuas est negotium; solus illud non po-*

Dem. 27. Ecco quì un altro passo, ove dobbiamo noi venir alle strette coll'Eresiarca Calvino. Quest' empio Eresiarca essendosi egli accorto, che a fiancheggiare il suo eretico errore con cui spacciava, essere l'Aristocrazia, o uno stato temperato di essa, e della Polizia assai più eccellente della Monarchia, essendosi accorto, io dico, che a fiancheggiar quest' eretico errrore alcun soccorso sperar ei non potea dalle filosofiche ragioni, e da' veri argomenti; con cui illuder potesse, ed ingannare gl' imperiti, tentò di ottener quest' intento, stravagantamente spacciando nelle sue Istituzioni capo 20. §. 8. *Che Iddio colla sua Autorità confermò la di lui sentenza, quando presso gl' Isdraeliti l'Aristocrazia istituì vicina alla Polizia*. Ma il Signore Iddio presso gl' Isdraeliti non istituì mai l'Aristocrazia, ma la vera, semplice, e pura Monarchia. Per custodire adunque, e mantenere in terra il vero, e retto divino Culto, e per procacciare agli uomini la desiderata pace, e felicità, colla sua Autorità ancora il Signore istesso confermò, che di tutte l'altre forme di governo più eccellente assai si è la Monarchia. Ecco attaccata di bel nuovo la zuffa, eccoci un'altra volta alle strette con Calvino. Egli pretende, che Iddio presso gl' Isdraeliti istituí l'Aristocrazia, noi però la pura, e semplice Monarchia. Leggiamo nella Sagra Scrittura al *capo* 8. *v.* 13 *dell'Exodo le seguenti parole* » Nell'altro giorno poi sedette Mosè a giudicare il popolo, il quale assisteva a Mosè dalla mattina insino a vespero. » Ciò veduto avendo il di lui cognato disse: cosa mai » è questa, che faî nella Plebe? A cui Mosè rispose: » Viene da me il popolo ricercando la sentenza di » Dio: e quando avvien tra loro una qualche disputa- » zione, vengono da me acciò io giudichi fra loro, e » gli dimostri i precetti di Dio, e le sue leggi. Ma » quegli non fai bene gli disse, e ti consumi in una » stolta fatica.... questo negozio è sopra le tue forze;

teris sustinere. Ad ostendendum, probandumque, quod solus, et unus Moyses apud Israelitas fuerit a Domino institutus, qui universam illam regeret multitudinem, gubernaretque, quid unquam opportunius, quid luculentius, quid clarius esse unquam potuit, aut fingi? Atqui cum unus multitudinem regit, Monarchia est. Quam ergo Dominus apud Israelitas divinitus instituit regiminis formam, purissima, ac simplicissima fuit Monarchia. Simplicissimam igitur Monarchiam a reliquis omnibus longe excellere, sua quoque auctoritate expresse Dominus confirmavit, cum purissimam hujusmodi, simplicissimamque apud Intraelitas instituit Monarchiam. Quod demonstrandum erat contra Calvinum.

Dem. 28. Eodem loco, eamdem ipsam veritatem, apud eumdem scilicet, et solum Moysen supremam Israelitas omnes regendi potestatem positam a Deo fuisse, Sacra confirmat, consolidatque Scriptura, non solum cum ad ejusdem unius Moysis nutum, legemque diversos Magistratuum ordines, juxta consilium ejus Soceri postea dispositos commemorat, institutosque; verum etiam cum a Moyse juxta ejusdem sui Soceri consilium, sibi ipsi totam reservavit imperii summam, ac graviorum rerum gerendarum curam, atque judicium. Ad bene enim ordinati, perfectique Monarchici regiminis essentiam, veramque naturam necssario requiritur *Def.* 2. *Cor.* 1. *et seq*, ut variorum Magistruum aliqui sint hyerachici ordines, quibus omnibus imperet unus, et ut ad unius nutum, legemque in multitudine omnia fiant. Quæ omnia profecto Jetro suggessit Moysi, et Moyses quidem solus non sine supremæ suæ Monarchicæ potestatis magna ostentione execuctioni mandavit, exercuitque. Jetro enim verbis superius relatis continuo subjungit. *Sed audi verba mea, atque consilia, et erit Dominus*

» da te solo sostener non puoi un tanto peso » Per provare, e dimostrare che il solo, ed unico Mosè era stato presso gl' Isdraeliti istituito da Dio per reggere, e governare tutta quella moltitudine; qual esservi, o finger si può mai più chiara, e risplendente di questa autorità? Ma quando un solo regge la moltitudine, è Monarchia. La forma di governo adunque che Iddio presso gl' Isdraeliti divinamente istituì, fu la purissima, e semplicissima Monarchia. Che la semplicissima Monarchia adunque è assai più eccellente di tutte l'altre, il Signore Iddio colla sua Autorità ancora espressamente ce lo confermò quando apresso gl' Isdraeliti tale purissima, e semplicissima Monarchia vi costituì. Ciò che dimostrar si dovea contro Calvino.

Dem. 28. Nel medesimo luogo la Sagra Scrittura conferma, e corrobora la stessa verità, che Iddio, cioè, pose in mano del medesimo, e solo Mosè la suprema potestà di reggere tutti gl' Isdraeliti, lo conferma, e corrobora, io dico, non solo quando racconta, che al cenno, ed ordine del medesimo solo Mosè giusta il consiglio del di lui Suocero disposti furono, e costituiti i diversi gradi di Magistrati; ma pure quando Mosè, giusta anche il consiglio del medesimo suo Suocero riserbò a se stesso tutta la somma del governo, e la cura, ed il giudizio delle cose più rilievanti. Imperocchè all'essenza, e vera natura di un ben ordinato, e perfetto Monarchico Governo per la Def. 2. Corol. 1., e seguenti, necessariamente vi si riecerca, che vi siano alcuni ordini Gierarchici di diversi Magistrati, a quali tutti comandi un solo, ed al cenno, e legge di un solo regolansi gl' affari tutti della moltitudine. Le quali cose tutte inverità suggerì Getro a Mosè, ed il solo Mosè poi non senza una gran manifestazione della sua suprema Monarchica Potestà le decretò tutte egli solo, e pose in effetto. Imperocchè Getro alle sopra riferite parole tosto soggiugne » Ma ascolta tu le mie parole, e consigli, e

tecum. Esto tu in populo in his, quæ ad Deum pertinent, et referas, quæ dicunt, ad eum; ostendesque populo cerœmonias, et ritum colendi, viamque, per quam ingredi debeant, et opus, quod facere debeant. Provide autem de omni plebe viros sapientes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et oderint avaritiam, et constitues ex eis Tribunos, et Centuriones, et Quinquagenarios, et Decanos, qui judicent populum omni tempore. Quicquid autem majus est, referant ad te, et ipsi Minora tantummodo judicent, leviusque sit tibi, partito in alios onere. Si hoc feceris implebis imperium Dei, et præcepta ejus poteris sustinere. Quibus auditis fecit Moyses omnia quæ ille suggesserat. Atqui hæc omnia nec opportune Jetro suggessisset Moysi, nec Moyses hæc omnia quidem in multitudine decernere, et constituere potuisset solus; si solus supremam in universa multitudine regendi potestatem non habuisset. Vel ipsa ergo meridiana luce clarius patet, unum, et solum Moysen suprema apud Israelitas regendi potestate divinitus præditum a Deo, auctumque fuisse. Atqui cum unus multitudinem regit, Monarchia est. Cum ergo Deus sua auctoritate uni Moysi cunctos regendi Israelitas potestatem detulit supremam, non Aristocratiam politiæ vicinam apud Israelitas instituit, ut blaterabat male Calvinus; sed simplicem instituit, puramque Monarchiam. Quid porro evidentius hoc? Quid ergo Calvino impudentius isto? Sua igitur auctoritate Dominus quoque confirmavit, longe ab omnibus aliis Monarchiam excellere, cum eam apud Israelitas constituit.

» Iddio sarà teco. Sii tu a reggere il popolo nelle
» cose che a Dio appartengonsi, e riferisci tu a Dio
» le cose, che dicono, e manifesterai al popolo le ce-
» rimonie, ed il rito del culto, la via debano impren-
» dere, e l'opera, che far debano. Provvedi poi a tut-
» to il resto sciegliendo fra tutto il popolo uomini
» sapienti, e che temono Dio, amanti della veritá, e
» che abborriscano l'avarizia, e di essi ne costituerai
» Tribuni, e Centurioni, e Quinquagenarj, e Decani,
» i quali amministrino al popolo la giustizia in ogni
» tempo. Riferiscano però a te qualunque cosa di
» maggior rilievo, ed essi giudichino soltanto su le
» minori cose, e ti sia così più leggiero ripartendo-
» si in altri il peso. Se ciò tu farai, adempirai il co-
» mando di Dio, e sostener potrai i di lui precetti.
» Quali cose udite, pratticò Mosè quanto quegl' sug-
» gerito gl'avea » Ma tutte queste cose ne le avreb-
be Getro opportunamente suggerito a Mosè, nè Mo-
sè solo alcerto avrebbe nella moltitudine tutte queste
cose sanzionar potuto, e costituire, se non avesse egli
solo nella moltitudine avuto la suprema Potestà di
governare. Più chiaro dunque della stessa anche me-
ridiana luce risplende, che l'unico, e solo Mosè era
stato da Dio divinamente dotato, e fornito della su-
prema Potestà di reggere gl' Isdraeliti. Ma quando
un solo regge la moltitudine, è Monarchia. Quando
dunque Iddio di sua autorità conferì al solo Mose la
potestà suprema di reggere gl' Isdraeliti, non istituì
egli presso gl' Isdraeliti l'Aristocrazia vicina della Po-
lizia, come malamente spacciava Calvino, ma la pura
istituí, e semplice Monarchia. Qual cosa invero più
evidente di questa? Qual cosa più svergognata di que-
sto Calvino? Colla sua stessa autorità adunque con-
fermò ancora il Signore Iddio, che la Monarchia è
assai piú eccellente di tutte l'altre pretese forme di
governo, quando presso gl' Isdraeliti la costituì.

Dem. 29 Sacra Scriptura non solum hoc jam laudato id docet, comprobatque loco; sed etiam *Num.* xi ubi: *Interea ortum est murmur populi quasi dolentium pro labore contra Dominum.. quod Moysi intoleranda res visa est, et ait ad Dominum: Cur afflixisti servum tuum? Quare non inveni gratiam coram te, et cur imposuisti pondus universi populi hujus super me? Nunquid ego concepi omnem hanc multitudinem, vel genui eam, ut dicas mihi porta eos in sinu tuo, sicut portare solet nutrix infantulum .. Non possum solus sustinere omnem hunc populum.* Si soli ergo, et uni Moysi Deus imposuerat onus universi regendi populi, ipsa clarius apparet luce, quod Monarchiam Deus non Aristocratiam apud Israelitas constituerat. Quid hoc evidentius, quid luculentius esse, aut concipi unquam poterit? Quæ cum ita sint, in tanta rerum caecutivit luce Calvinus, aut imperitis voluit facere fucum.

Scholion. *Hoc sane loci prætereundum non est quod postquam Moyses in suæ Monarchicæ sollecitudinis partem illos adsciverit Magistratuum ordines, quos paulo ante commemoravimu; idem tamen apud Deum quæritur, quod ipsi soli tantum imposuerit oneris. Quæ sane quœrula verba duas confirmant consolidantque, jam a nobis demonstratas veritates: Prima nempe. quod etiam paritto in alios regendæ multitudinis onere, propter adscitos diversos Magistratuum ordines quemadmodum jam Moyes adsciverat, cum hos questus edebat; non ideo tamen imminuta suprema ejus Monarchicæ potestatis fuerat plenitudo: Secunda, quod idem ipse Deus expresse, et immediate Monarcham apud Israelitas constituerat Moysen: ac ideo sua quoque Deus*

Dem. 29. La Sagra Bibbia ci insegna, e comprova ciò non solo nel già lodato luogo; ma ben anche al *capo* 11. *de' Numeri*, ove » Nacque fra questo mentre » un mormorio del popolo; che quasi doleasi contro » Dio per gl' incommodi . . . Locchè sembrò a Mosè » una cosa intollerabile, e disse al Signore » Perchè » hai afflitto il tuo servo? Perchè incontrata non ho » grazia al tuo cospetto, e perchè indossasti a me il » peso di tutto questo popolo? Che concipj io forse » tutta questa moltitudine, o la generai io, in guisa » che possa tu dirmi: porta tu nel senò tutti costo» ro, come portar suole la nutrice un suo bambino?... » Tutto questo popolo sostener solo io non posso ». Se dunque all' unico, e solo Mosè indossato avea Iddio il peso di reggere tutto quel popolo, più chiaro si scorge della stessa luce, che Iddio presso gl'Isdraeliti istituito avea la Monarchia, non giá l' Aristocrazia. Qual cosa più evidente di questa, qual cosa più manifesta esservi potrà mai, o concepirsi? Così dunque essendo queste cose, o in mezzo a tanta luce incaliginato egli fu Calvino, o imposturar ei volle agliimperiti.

Scolion. In questa circostanza passar certamente non devesi sotto silenzio, che dopo aver Mosè in parte della sua Monarchica cura adottati quei gradi di magistrature, che puoco fa rammentammo, egli medesimo tuttavia si lagna appresso Iddio, che a lui solo avea soltanto imposto nn sí gran peso. Quali querule parole confermano inverità, e corroborano quelle due già da noi demostrate veritàà. La prima, cioè, che ripartito anche in altri il peso di reggere la moltitudine per aver adottato i diversi ordini di magistratura, come giá adottato l'avea Mosè, quando mandava queste lagnanze; non perciò tuttavia sminuita sentivasi la suprema pienezza della di lui Monarchica Potestá. La seconda, che l' istesso medesimo Iddio presso gl' Isdraeliti espressamente, ed immediatamente costituito avea qual Monarca Mosè: e perciò Id-

anetoritate expresse, et immediate comprobaverat, Monarchiam a reliquis omnibus longe excellere, cum non Aristocratiam Politiæ vicinam, ut fulso Joannes effutiebat Calvinus; sed vere, expresse, ac immediate veram, simplicemque instituerat Monachiam.

Dem. 30. Has veritates ambas iterum, et expressius idem ipse confirmat Deus, comprobatque cum ibidem *v.* 16. querulo respondens *Moysi*, *congrega, dixit, mihi septuaginta viros de senibus Israel, quos tu nosti, qui senes populi sint, et magisiri: et duces eos ad tabernaculum, faciesque ibi stare tecum, ut descendam, et loquar tibi: et auferam de spiritu tuo, tradamque eis, ut sustentent tecum onus populi, et non tu solus graveris*: Quae sane verba quatuor clarissimos indicant characteres, quibus Deus Monarchicam Moysis potestatem suis ipse verbis, et factis ipsis contestatam voluit, probatamque. 1. quod confirmans electionem illam probatorum virorum, quos Moyses principes populi constituerat, Centuriones, Quinquagenarios, et Decanos, eidem detulit Moysi potestatem, et curam, ut ex eisdem ipsis probatis viris seligeret iterum septuaginta senes, qui senes populi sint, et magistri: quae quidem potestas, et cura praeficiendorum multitudini magistratuum uni, solique delata Divinitus Moysi, uni, solique Moysi delatam divinitus innuit, certoque demonstrat regendae multitudinis potestatem, curamque supremam. 2, Cum Moysi dixit Deus: *Et duces eos ad ostium tabernaculi*, aperissime ostendit se uni, solique Moysi potestatem contulisse supremam ducendi eos senes,

dio colla sua autorità ancora espressa, ed immediatamente comprovato avea, che la Monarchia è la più eccellente di tutte le altre; mentre presso gl' Isdraeliti istituito non vi avea l'Aristocrazia vicina alla Democrazia, come stolta, e falsamente spacciava Giovanne Calvino; ma veramente, espressa, ed immadiatamente la vera, e semplice Monarchia.

Dem. 30. Tutte e due queste verità lo stesso medesimo Iddio un altra volta, e più espressamente le conferma, e comprova, quando nel madesimo capo v. 16. » rispondendo al querulo Mosè, congregami, » gli disse, i settanta uomini degl'anziani di Isdrae» le, che tu sai, i quali gl' anziani siano, ed i maestri » del popolo: e li condurrai teco nel tabernacolo, e » li farai star ivi teco, acciò io scenda, e ti parli: e » prenda dal tuo spirito, e lor lo dia per sostener e» glino con te il peso del popolo, e non ne sii tu sol gra» vato. » Tutte queste parole indicano certamente quattro chiarissimi caratteri, co' quali Iddio contestare volle colle sue stesse parole e comprovar anche co' fatti istessi la Monarchica potestà di Mose 1. Perchè confermando quell' elezione degl'Uomini probi, che Mosè costituito avea principi, centurioni, quinquegenarj, e Decurioni del popolo, conferì al medesimo Mosè la cura, e la potestà di scieglierne di bel nuovo fra i medesimi uomini probi settanta anziani da dover essere gl' anziani, e maestri del popolo: questa potestá invero, ed incombenza di proporre alla moltitudine i magistrati da Dio conferita all' unico, e solo Mosè ci significa, e dimostra di certo di essere stata all' unico, e solo Mosè da Dio conferita la suprema jcura e potestà di reggere la moltitudine 2. Quando Iddio disse a Mosè » E li condurrai alla porta del tabernacolo » apertissimamente n' dimostrò, di aver egli all' unico, e solo Mosè la suprema potestà conferito di condurre quegl' anziani, di comandare, cioè, a quei mede-

idest ipsis imperandi, qui magistratum gerebant in multitudine. Quì enim Moyses eos poterat ducere senes, si eisdem imperandi non gauderet potestate? Atqui per *Def.* 2. *Cor.* 2. cum unus Magistratibus imperat omnibus, tunc pura est, et simplex Monarchia. Per hæc ergo divina verba apertisfime Deus probatum voluit, contestatumque, se Monarchici regiminis formam apud Israelitas constituisse. 3. Cum ait Deus: *Auferam de spiritu tuo, et tradam eis*, per quam clarissime patefecit, se a spiritu Moysis tamquam a plenissimo fonte septuaginta derivaturum potestatis rivulos, qui singuli, et cuncti simul sumpti suum agnoscerent esse in suprema, plenissima, et originaria Moysis potestate, et a qua usque penderent, sicut semper pendent rivuli a fonte. 4. Cum denique subdit Deus: *Ut sustentent tecum onus populi, et non tu solus graveris*: evidentius demonstravit, se eos Magistratus in partem oneris tantum adfcitos velle, non vero in potestatis plenitudinem. Hoc quidem ita se esse, præter quam quod ex se apertissimum est; luculentius tamen ibidem loci ipsa comprobat sacra Scriptura. Ibi enim *v.* 24. scriptum legimus: *Venit igitur Moyses et narravit populo verba Domini, congregans septuaginta viros de Senibus Israel, quos stare fecit circa tabernaculum. Descenditque Deus per nubem, et locutus est ad eum. auferens de spiritu, qui erat in Moyse, et dans septuaginta viris. Cumque requievisset in eis spiritus, prophetaverunt, nec ultra cessaverunt. Remanserunt autem in castris duo viri, super quos requievit Spiritus. Nam et ipsi descripti fuerant, et non exierant ad tabernaculum.*

simi, che le magistrature indosaavano nella moltitudine. Dapoichè in qual modo poteva Mosè quegli anziani condurre, se la potestà non avea di comandarglielo? Ma per la Def. 2· Cor. 2. quando comanda un solo a tutti i magistrati, allora pura, e semplice Monarchia ella si è, Per queste divine parole adunque apertissimamente Iddio comprovar volle, e contestare, di aver egli medesimo presso gl' Isdraeliti costituta la Monarchica forma di regime. 3. Quando Iddio disse » Prenderò del tuo spirito, e lo darò ad essi » assai chiarissimamente ci manifestò, che era egli per derivare dallo spirito di Mosè, come da pienissimo fonte settanta ruscelli di potestà, i quali ognuno in particolare, e tutti insieme il loro essere riconoscessero dalla suprema, pienissima, ed originaria potestà di Mosè, e dalla quale dipendessero sempre, come dalla fonte dipendono sempre i ruscelli. 4 Quando finalmente, Iddio soggiunge » Acciò teco sostengano il peso del popolo, e gravato non ne sii tn solo » più evidentemente dimostrò di voler egli, che quei magistrati chiamati erano stati, ed ammessi in parte solamente di quel peso, non mai però alla pienezza di potestá. Ciò essere certamente così, oltre esser da se stesso manifestissimo, più evidentemente tuttavia ce lo comprova nello stesso luogo la stessa Sagra Scrittura. Dapoichè ivi medesimo al verso 24. leggiamo scritto » Venne dunque Mosè, ed espose » al popolo le parole del Signore, congregando i set- » tanta uomini degl' anziani d' Isdraello, che li fè « stare intorno al tabernacolo. E scese il Signore » Iddio per la nuvola, ed a lui parlò... prendendo » dallo spirito, che era in Mosè, e dandolo a'settan- » ta nomini. E quando in essi riposò lo spirito, pro- » fetarono, e non cessarono mai piú. Restarono » negl' accampamenti due uomini, su i quali riposò » lo spirito. Imperocchè eglino erano stati anche de- « scritti, e non erano iti al tabernacolo. E profet-

Cumque prophetarent in castris, cucurrit puer, et nuntiavit Moysi. Statim Josue filius Nun, Minister Moysis, et electus a pluribus, ait: Domine mi Moyses prohibe eos. Si ergo Josue, qui unus erat ex illis, super quos requieverat Spiritus, vocat Moysen Dominum suum, et suggerit eidem, ut prohibeat, quin illi duo prophetent; argumentum equidem evidentissimum est, quod et senes illi subdebantur Moysi, et Moyses e contra imperabat omnibus illis; aliter Josue nec Dominum suum vocasset Moysen, nec ut illis prohibendo imperaret, suggessisset eidem. Atqui per *Def.* 2 *Cor.* 2., qui Magistratibus imperat omnibus, Monarchica gaudet potestate. Moyses ergo etiam post derivatum ex eodem in illos Magistratus spiritum, et potestatem, apud Israelitas, ex institutione divina Monarchica gaudebat potestate. Quid luculentius [his ad ostendendum contra Calvinum, quod Deus sua quoque auctoritate comprobaverit, ab omnibus aliis longe excellere Monarchiam, cum eamdem apud Israelitas institutam voluit, constituitque.

Dem. 31, Quin imo Deus ad tuendam Monarchicam Moysi collatam potestatem, et curam, eo zelo usus est, ut Mariam Moysis sororem foeda lepra percusserit, ex illo solo capite, quod contra Monarchicam, supremamque fratris murmurasset potestatem; quemadmodum apertissime Sacra Scriptura testatur *Num.* 12. v. 1. et sequentibus, ubi: *Locutaque est Maria, et Aaron contra Moysen, et dixerunt. Num per solum Moysen locutus est Dominus? Nonne, et nobis similiter est locutus? Quod cum audisset Dominus, iratus est. Erat enim Moyses vir mitissimus. Statim locutus est Dominus ad eum, et ad Aaron, et Mariam: Egredimini vos tantum tres ad tabernaculum fæderis. Cumque fuissent egressi descendit*

» tando essi negli accampamenti, corse un servo, e
» lo avvisò a Mosè. Tosto Gesuè figliuol di Nun,
» ministro di Mosè, ed eletto fra i molti disse: O
» mio Signor Mosè, proibisci tu a questi » Se dunque Gesuè, che uno era di quei, su i quali riposato era lo spirito, chiama Mosè suo Signore, e suggerisce al medesimo di proibire, che quei due profetassero; argomento evidentissimo certamente egli si è, e che quegl' anziani erano a Mosè soggetti, e che Mosè all' opposto, comandava a tutti quelli. Altrimenti Gesuè e non avrebbe chiamato Mosé suo Signore, e suggerito non avrebbe al medesimo, che proibendo comandasse a quelli. Ma per la Definizione 2. Corol. Chi comanda a tutti i magistrati, gode della Monarchica potestà. Mosê adunque dopo anche essere stato derivato da lui in quei magistrati lo spirito, e la potestà, per divina istituzione godea presso gl' Isdraeliti la Monarchica potestá. Quale cosa più evidente di questa per dimostrar contra Calvino, che Iddio colla sua autorità abbia pure comprovato, che assai più eccellente di tutte è la Monarchia, quando presso gl' Isdraeliti istituita la volle, e stabilita?

Dem. 31. Anzi anzi Iddio per difendere la Monarchica cura, e potestà a Mose conferita, usò tanto zelo, che percosse con sozza lepra Maria sorella di Mosè per quel solo motivo, che essa murmurato avea contro la Monarchia, e suprema potestà del fratello, come apertissimamente ce lo attesta la Sagra Scrittura al *cap.* 12. *de' Numeri v.* 1. *e seqq.* ove » Parlò Maria
» ed Aronne contro Mosè, e dissero: forse il Signo-
» re ha parlato per organo del solo Mosè? Non ha
» egli forse similmente parlato anche a noi? Lo che
» inteso avendo il Signore, se ne sdegnò. Imperoc-
» chè Mosè era mitissimo. Subito parlò il Signore
» a Mosè, e ad Aronne, e Maria. Andate voi tre
» soltanto al tabernacolo dell' alleganza. Ed essen-
» dovi essi andati, discese il Signore nella colonna

Dominus in columna nubis, et stetit in introitu tabernaculi vocans Aaron, et Mariam. Qui cum issent dixit ad eos: Audite sermones meos, si quis fuerit inter vos Propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. At non talis servus meus Moyses, qui in Domo mea fidissimus est. Ore enim ad os loquar ei; et palam, et non per somnium, et figuras videt Dominum. Quare ergo non timuistis detrahere servo meo Moysi? Iratusque contra eos abiit. Et ecce Maria apparuit candens lepra, quasi nix. Cumque respexisset eam Aaron, et vidisset perfusam lepra, ait ad Moysen: Obsecro Domine mi, ne imponas nobis hoc peccatum, quod stulte commisimus. Ut caetera omittamus, nemo non videt, quod Deum locutum fuisse per solum Moysem, idem fuerit, ac dixisse, quod Deus per solum Moysen Israelitas rexisset, et gubernasset. Nam si Israelitae Deo omnes obedire tenebantur, et Deus Israelitis loquebatur per solum Moysen; soli Moysi tamquam ipsi Deo obedire tenebantur omnes Israelitae. Atque ideo solus, et unus Moyses, Dei plenas gerendo vices, Israelitas moderabatur omnes, regebatque. Cum ergo Maria, dixit: *Num per solum Moysen locutus est Dominus? Nonne et nobis similiter est locutus?* idem fuit, ac dixisse: Num per solum Moysen Israelitas gubernat Deus, regitque? Nonne et per nos similiter regit, gubernatque? Atqui per *Def.* 2. et 3. id idem est, ac dixisse, quod Deus apud Israelitas Aristocratiam constituerit, non vero Monarchiam. Sed id peccatum fuit, quod iram commovit divinam, et foeda lepra dignum. Calvinus ergo, suique, qui Deum apud Israelitas non Monarchiam,

» di nuvola, e si fermò nell' ingresso del tabernacolo
» chiamando Aronne, e Maria. I quali iti essendo,
» gli disse: Ascoltate i miei sermoni: se vi sarà
» fra voi un qualche Profeta del Signore, io gli com-
» parirò in visione, o gli parlerò per mezzo di sogno.
» Ma non così il servo mio Mosè, che fedelissimo si
» è nella mia casa. Dapoicchè parlerò a lui di bocca,
» a bocca; ed egli vede il Signore manifestamente,
» e non per figura, o sogno. Perchè non temeste de-
» trarre al mio servo Mosè? Ed irato contro loro, se ne
» andò. Ed ecco Maria comparve bianchegiante di lebra
» come la neve. Ed avendola Aronne guardata, e vedu-
» tala coperta di lebra, disse a Mosè: Ti scongiuro, o Si-
» gnore, acciò tu non indossi a noi questo peccato,
» che stoltamente commisimo » Per ommettere l' altre
cose, niuno non vede, che l'aver Iddio parlato per or-
gano del solo Mosè, sia stato lo stesso, che aver det-
to, che Iddio avea retto, e governato gl' Isdraeliti per
mezzo del solo Mosè. Imperocchè se gl' Isdraeliti e-
rano tutti tenuti di obbedire a Dio, e Iddio parlava
per mezzo del solo Mosè; al solo Mosè, come allo
stesso Dio di obbedire tenuti erano gl' Isdraeliti tutti.
E perciò l' unico, e solo Mosè facendo pienamente le
veci di Dio, reggeva, e regolava gl' Isdraeliti tutti.
Quando dunque Maria disse » Forse ha parlato il Si-
» gnore per mezzo del solo Mosè? Non ha forse si-
» milmente parlato ancora a noi? » Fu lo stesso che
aver detto: forse Iddio regge, e governa gl'Isdraeliti
per mezzo del solo Mosè? Forse non li regge simil-
mente, e governa anche per mezzo di noi? Ma per
la Definizione 2., e 3. ciò è lo stesso, che aver det-
to, che Iddio presso gl' Isdraeliti costituito avea l'A-
ristocrazia, e non già la Monarchia. Ma questo fu un
peccato, che promosse l' ira divina, e degno della soz-
za lebbra. Calvino dunque e i suoi, che acerrima-
mente pretendono di aver Iddio presso gl' Isdraeliti
costituito non giá la Monarchia, ma l'Aristocrazia vi-

sed *Aristocratiam Politiæ* vicinam constituisse contendunt acerrime; Divinam commovent iram; eadem sunt fœda lepra digni; illud ipsum peccatum stulte committunt, quod illa Maria. Quæ cum ita sint: quis tam effrons erit hæreticus, qui inficias ibit, Deum ad tuendam Monarchicam Moysi a se collatam potestatem Israelitas regendi, tot, et tanta patrasse portenta, tantamque in Aaron, et Mariam ostendisse indignationem, et iram, tot, tantisque laudibus Moysen extulisse, ejusque fidem, mores, et diligentiam? Quis inficiabitur, inquam, Deum tantis redargutionibus comprobasse, se apud Israelitas instituisse, ac sarctam tectam voluisse Monarchiam? Monarchiam ergo Deus Omnipotens, Optimus, cum primum condidit in Adamo; cum per acquarum diluvium eamdem sedulo restituit in Nohemo; cum eamdem in Abrahamo, Isacco, et Iacobo subinde conservavit; cum eamdem denique tanta cura in Moyse restauravit apud *Israelitas*, ac tutatus est: sua ipse *Deus* auctoritate toties quoque comprobatum voluit quidem, testatumque, Monarchiam præ reliquis omnibus optimam esse, et pulcherrimam, maxme si in toto Orbe Terrarum constituatur: et universa Ecclesia. Quod sane contra Calvinianos erat a nobis recudendum; et quod jam centies vel ipsa meridiana luce lucidius probatum est, atque recusum; quodque millies insuper millibus aliis ex Sacra Scriptura deductis comprobari, confirmarique posset clarissimis argumentis, et testimoniis, quæ quidem nunc, ne plus æquo prolixi videamur, libenter omittimus.

Dem. 32. Verum pro Calvini causa Calvinianus quis fortasse reponet: Victas tendimus manus, ingenueque fatemur, Deum O: M: Sarctam tectam perpetuo ingentibus, innumerisque portentis, et miraculis tui-

cina alla Polizia, commuovono l'ira divina, e degni sono di quella sozza lebbra; stoltamente commettono il medesimo peccato, che quella Maria. Così queste cose essendo, qual vi sarà mai sì sfrontato eretico che negherà di aver Iddio operato per difendere, e mantenere la Monarchica potestà di reggere gl' Isdraeliti da lui a Mosè conferita, di aver operato, io dico, tali, e tanti portenti, e di aver dimostrato tanto sdegno, ed ira contro Aronne, e Maria, e di aver a tante lodi inalzato Mosè, e la di lui fedeltà, costumi, e diligenza? Chi mai contrasterà, io dico, che Iddio con tante redarguzioni comprovato abbia di aver egli presso gl' Isdraeliti istituita la Monarchia, e di averla voluto sempre salva, intatta, ed in vigore? L' Onnipossente adunque Ottimo Iddio quando da principio fondò la Monarchia in Adamo; quando per mezzo del diluvio dell'acque diligentamente la restituì in Noemo; quando la conservò in Abramo, e di mano in mano in Isacco, e Giacobe; quando finalmente con tanta cura la restaurò, e difese presso gl' Isdraeliti in Mosè; tante volte Iddio istesso certamente volle colla sua autorità comprovare ancora, e contestare, che in preferenza di tutte l'altre la Monarchia è l'ottima, e la più bella massime se si costituisca in tutto il Mondo, ed in tutta la Chiesa. Ciocchè certamente ribatter da noi si dovea contro i Calvinisti, e che abbiano cento volte già provato, e ribattuto più chiaro anche della stessa meridiana luce, e che si potrebbe mille altre volte ancora comprovare, e confermare con mille altri argomenti, e chiarissime testimonianze dalla Sagra Bibbia dedotte, le quali per ora volentieri tralasciamo per non sembrare più del dover prolissi.

Dem. 32 Ma per difender la causa di Calvino, un qualche Calvinista forse replicherà: Noi stendiamo vinte le mani, ed ingenuamente confessiamo, che Iddio Ottimo Massimo con ingenti, ed innumerevoli portenti, e miracoli ha perpetuamente mantenuto sana, e

tum fuisse Monarchiam in Terris, tamquam immaginem quidem illius perfectissimæ Monarchiæ, quæ in Cœlis beata, et immutabilis viget, æternumque vigebit: Concedimus scilicet ad Moysen usque, et Josue, atque eousque divisa in omnes Israelitarum Tribus fuerit Terra promissa, Monarchico Deum regimine Israelitas rectos quidem voluisse, et gubernatos: De hoc nullam movemus litem; quod vero nos, Calvinusque contendimus, aliud equidem est, divisa nimirum Terra promissa, divisis in plurimas, et varias Civitates, disjunctasque provincias Israelitis omnibus, Civitatibus constitutis, compositisque Israelitarum rebus, Deum apud eos non Monarchiam quidem, quæ omnium deterrima est, sed Aristocatiam Politiae vicinam, utpote omnium optimam, constitutam voluisse, ac revera constituisse. Atque ideo de istorum novissimorum temporum Israelitico regimine locutum dicimus fuisse Calvinum, cum supposuit, Deum apud Israelitas Aristocratiam instituisse *Politiae vicinam*: Quod sane inficias ibit nemo, modo de illis Magistratibas cogitet, quos in unaquaque Deus Civitate constituit, ac de illa potestate suprema, quam Deus ipse apud conventum reposuit Sacerdotum, quam Synagogam dicimus: Hic nostrae questionis status verus est, haec nostra vera contentio. Quis vero jure ibit inficias, Synagogae, tamquam supr ma potestate divinitus donatae Israelitas omnes obtemperare ex institutione oportuisse divina? Atqui, cum plures imperant, Aristocratia est, non Monarchia. Jure meritoque scripsit ergo Calvinus, quod a reliqnis omnibus longe excellere Aristocratiam, sua quoque Deus auctoritate comprobaverit, cum eam constituit apud Israelitas.

Sic porro arguentes isti Calviniani fateantur, oportet; se contendere quod Moyse, Josueque defunctis, rebusque Israelitarum compositis in Terra promissa,

salva la Monarchia in terra, come certamente un immagine di quella perfettissima Monarchia, che beata, ed immutabile in Ciel fiorisce, e fiorirà in eterno; concediamo, vale a dire, che sino a tempo di Mosè, e di Gesuè, e sino a quando divisa fu a tutte le Tribù degl' Isdraeliti la terra promessa, Iddio certamente volle gl' Isdraeliti da monarchico regime retti, e governati: alcuna lite non moviamo noi su questo punto; ciò che Calvino, e noi sostenghiamo, tutt'altro è certamente; che divisa, cioé, la terra promessa, divisi gl' Isdraeliti tutti in moltissime, e varie Cittá, e separate provincie, dopo essere state stabilite le Città, e rassettate le cose degl' Isdraeliti, Iddio non volle certamente presso loro istituita, ed in effetto constituita la Monarchia, che di tutte è la deteriore, ma l'Aristocrazia vicina alla Polizia, come quella che fra tutte è l' ottima. E perció noi diciam, che dell' Isdraelitico regime di questi ultimi tempi parlava Calvino, quando suppose, che Iddio presso gl' Isdraeliti istituito avea l'Aristocrazia alla Polizia vicina. Locchè inverità non lo negherà mai alcuno, soltanto che rifletta a quelli Magistrati, che Iddio in ciascuna Città costituì, ed a quella suprema potestá, che Iddio collocò presso la radunanza de' Sacerdoti, che noi chiamiamo Sinagoga. Questo è il vero stato della nostra quistione, questo è il nostro vero contrasto. Chi poi potrà mai giustamente negare, che tutti gl' Isdraeliti erano per istituzione divina tenuti obbedire alla Sinagoga come da Dio dotata della suprema potestà? Ma quando comandano molti, è Aristocrazia, non Monarchia. Con tutta ragione adunque scrisse Calvino, che Iddio colla sua autoritá comprovato ancora avea che l'Aristocrazia è la più eccellente assai di tutte l'altre, quando presso gl' Isdraeliti la costituì.

Cosí argomentando questi Calvinisti fa di uopo certamente, che confessino, essi pretendere, che dopo la morte di Mosè, e di Gesuè, e rassettate le cose de-

Deus, illa abrogata regiminis forma, qua Moysi loquens, eidem mandata dabat ad Israelitas omnes, atque omnes vicissim Israelitae, sicut ipsi Deo, ita et eidem Moysi, ejusque successoribus dicto audientes esse debebant; hac, inquam, abrogata regiminis Monarchica forma, ad regendos Israelitas non amplius postea unius opera usns fuerit, sicut Moysis tempore, et Josue; sed omnium illorum, quibus Synagoga constabat Sacerdotum: et propterea non amplius post illac suscitaverit Deus apud Israelitas Prophetam sicut Moysen, Prophetam scilicet, et ducem, cui prae caeteris omnibus, qui Synagogam componebant, singulari quadam loqueretur Deus ratione, et familiaritate, et cui Israelitae omnes in omnibus, et per omnia dicto audientes esse oportuerit. Sed hoc falsissimum esse Sacra Scriptura docet, comprobatque. Falsum ergo, falsissimum, quod apud Israelitas Deus, Israelitarum rebus compositis in Terra promissa, non amplius loquens per unius operam ducis, atque Prophetae, sicut antea fecerat per Moyen, supremam regendi potestatem Synagogae tribnerit, ac pristinam mutaverit Monarchici regiminis formam. Sed hoc falsissimum esse docet Sacra Scriptura, Falsum ergo, falsissimum, quod apud Israelitas etc. Quod autem Deus, sicut antea per unius, et solius Moysis vocem locutus fuerat Israelitis, et rexerat eos; ita quoque moderatus fuerit eosdem post compositas res in Terra promissa, clarissime Sacra Scriptura docet, testaturque illis apertissimis verbis Deutor. 18. v. 9. et seqq. Ubi sic Israelitas fatus inducitur Moyses: *Quando ingressus fueris Terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi, cave ne imitari velis abominationem illarum*

gl' Isdraeliti, nella terra promessa, Iddio, annullata quella forma di reggime, per cui parlando egli a Mosè, dava al medesimo i comandi da recarsi agl'Isdraeliti tutti, ed all' incontro gl' Isdraeliti tutti obbedir doveano, come allo stesso Dio, così a Mosè, ed a' di lui successori, annullata, dico, questa Monarchica forma di governo, per reggere gl' Isdraeliti, non più Iddio si servì dippoi dell' organo di un solo, come a tempi di Mosè, e Gesuè, ma di tutti quei Sacerdoti, di cui composta veniva la Sinagoga: e perciò non più da quel tempo in poi suscitato abbia Iddio presso gl' Isdraeliti un Profeta, come Mosè, un Profeta, cioè, e condottiero, a cui in preferenza di tutti quei, che componevano la Sinagoga, in un certo particolar modo, e familiarità Iddio parlasse, ed a cui gl' Isdraeliti tutti in tutto, e per tutto ubbidienti esser dovessero. Ma la Sagra Scrittura insegna, e comprova, che falsissimo è tutto ciò. Falso falsissimo è dunque, che dopo rassettate le cose degl' Isdraeliti nella terra promessa Iddio non parlando più per mezzo di un solo condottiero, e Profeta, come per lo avanti fatto avea per mezzo di Mosè, conferito abbia la suprema potestá di reggere alla Sinagoga, e cambiato abbia così l'antica forma di monarchico regime; ma la Sagra Scrittura, io dico, ci insegna essere ciò falso falsissimo. Falso falsissimo adunque che presso gl' Isdraeliti.... Che poi Iddio siccome avea per lo avanti parlato agl' Isdraeliti, e li avea governato per mezzo della voce dell' unico, e solo Mosè, nella stessa guisa ancora governato abbia i medesimi dopo rassettate le cose della terra promessa, apertissimamente ce lo insegna, ed attesta la Sagra Bibbia in quelle chiarissime parole del Deutoronomio *capo* 18. *v.* 9 *e segg.*, ove si rapporta di aver Mosè parlato agl' Isdraeliti in questi accenti:
» Quando entrato sarai nella terra, che il tuo Signo-
» re Iddio ti dará, guardati di voler imitare l'abomi-

gentium, nec inveniatur in te, qui lustret filium suum... omnia enim hæc abominatur Dominus, et propter hujusmodi scelera delebit eos in introitu tuo. Gentes istae, quarum possidebis terras, augures, et divinos audiunt: tu autem a Domino Deo tuo aliter institutus es. Prophetam de gente tua, et de Fratribus tuis SICUT ME SUSCITABIT TIBI DOMINUS DEUS IPSUM AUDIES. *Ut petisti a Domino Deo tuo in Horeb, quando concio congregata est, atque dixisti: Ultra non audiam vocem Domini Dei mei, et ignem hunc maximum ultra non videbo, ne moriar. Et ait Dominus mihi. Bene omnia sunt locuti. Prophetam suscitabo de eis de medio Fratrum suorum similem tui, et ponam verba mea in ore ejus, loqueturque ad eos omnia quæ præcepero illi: qui autem* VERBA EJUS, QUÆ LOQUETUR IN NOMINE MEO, AUDIRE NOLUERIT, ULTOR EXISTAM. Cum ita clare Sacra Scriptura loquatur; quis Calvinianorum vel Calvino impudentior ipso inficiari audebit, his apertssimis suis verbis D.O. M. comprobatum voluisse, contestatumque, quod etiam post compositas Israelitarum res in Terra promissa, apud Israelitas eadem illa perpetuo steterit regiminis Monarchica forma, quae Moysis, et Josue temporibus jam pridem divinitus obtinuerat, vigueratque? Si enim per haec laudata, divna, et apertissima verba clarissime patet, Deum rigidissime praecepisse Israelitis omnibus, ut nemine excepto vel ex iisdem ipsis Magistratibus, et Sacerdotibus, qui Synedrium componebant, ut, inquam, omnes ad unum unum, et solum audirent Moysis successorem, eidemque uni, et soli omnes dicto audientes essent, etiam post ingressum in Terram promissam; qua ratione, qua fronte contendere quis audebit, quod apud Israelitas Deus,

» nazione di quelle genti, ne si ritrovi in te, chi pu-
» rifichi il suo figliuolo.. Imperocchè il Signore abo-
» mina tutte queste cose, e per tali scelleragini li de-
» struggerà tutti nel tuo ingresso. Queste genti, di
» cui tu posséderai le terre, ascoltano l'arioli, e gl'in-
» dovini; tu però sei diversamente istituito dal tuo
» Signore Dio. Il tuo Signore Iddio dalla tua gente,
» e dei tuoi fratelli susciterà un Profeta come me,
» quest' dovrai tu ascoltare. Come dimandasti dal tuo
» Signore Dio, in Horeb, quando congregata fu la ra-
» dunanza, e dicesti: Non udirò più per l'avvenire
» la voce del mio Signore Dio, e non vedrò più que-
» sto grandissimo fuoco, per timor di restarne mor-
» to. Ed il Signore disse a me: Han detto tutto be-
» ne, io susciterò da loro, e da in mezzo a' loro fra-
» telli un Profeta simile a te, e nella di lui bocca
» porrò le mie parole, ed ei rapporterà loro tutte le
« cose, che gl' avrò io comandato: chi poi ascoltar
» non vorrà le di lui parole, che proferirà egli in mio
» nome, ne sarò io vendicatore » Cosí chiaramente
parlando la Sagra Scrittura. Chi mai de' Calvinisti, o
più impudente anche dello stesso Calvino ardirà di ne-
gare, che Iddio Ottimo Massimo con queste sue chiaris-
sime parole comprovar abbia voluto, e contestare, che
anche doppo rassettate le cose degl' Isdraeliti nella ter-
ra promessa sia perpetuamente durata presso gl' Is-
draeliti quella medesima forma di governo, che sin
da' tempi di Mosè, e Gesuè era stata già da gran tem-
po divinamente introdotta, ed in vigore? Imperocchè
se da queste sopra trascritte divine, ed apertissime
parole chiarissimamente si scorge, che Iddio rigidis-
simamente prescrisse a tutti gl' Isdraeliti, che senza
eccettuarne neppur un solo degli istessi anche mede-
simi Magistrati, e Sacerdoti, che il Sinedrio compo-
nevano, gli prescrisse, dico, che tutti affatto ubbidis-
sero all' unico, e solo successor di Mosè dopo l'in-
gresso della terra promessa; in qual modo, con qual
fronte ardirá alcun pretendere, che Iddio presso gli

Israelitarum compositis rebus in Terra promissa, non amplius loquens per unius operam ducis, atque Prophetae, quemadmodum antea fecerat per Moysen, Josuemque, supremam Israelitas regendi potestatem, facultatemque aliis Magistratibus tribuerit, et Synagogae; ac Monarchici pristinam mutaverit regiminis formam; pulcherrimam scilicet abrogaverit Monarchiam, deterrimam vero, et Politiae vicinam apud Israelitas constituerit Aristocatiam, vel statum temperatum ex ipsis, ut Calvinus blaterat, et Calviniani? Quis, inquam, tam effrons erit haereticus, qui si ea, quae hucusque praelibavimus, probe intellexerit; non ultro, ingenueque fatebitur, Sapientissimum Omnipotentem Deum ab ispa Mundi constitutione, factis ipsis, et expressis verbis, magnisque miraculis, et portentis, Monarchicum regimen constituendo in Adamo, reparando in Nohemo, conservando in Abrahamo, restituendo in Moyse, perpetuando apud Israelitas omnes in Terra promissa, non innuisse. non satis comprobasse, evidentissime immo non præcepisse, ut Monarchica regiminis forma ab hominibus omnibus optima, et pulcherrima habeatur, seligaturque, atque in toto constituatur Orbe Terrarum, et Universa Ecclesia, ac ut universorum hominum unus in toto Orbe Terrarum fiat Pastor, et unum ovile? Quod quidem Prophetæ, et Patriarchæ enixe deprecati sunt; quod Iesus Christus immensa sua bonitate perficiendum venit, futurumque certo promisit; quod omnes boni maxime sperant, suspirantque, votisque expetunt omnibus; mali vero, ut Calvinus, ac sui magnopere aversantur, timent, et horrent, omnique quamvis irrito

Isdraeliti, dopo rassettate degl' Isdraeliti le cose nella terra promessa non parlando egli più per organo di un sol condottiero, e Profeta, come per lo addietro fatto avea pell' organo di Mosè, e Gesuè, abbia ad altri Magistrati, ed alla Sinagoga la suprema potestà concesso, e facoltà di reggere gl' Isdraeliti, e che cambiato abbia l' antica monarchica forma di governo, che abbia cioè annullato la bellissima Monarchia, ed abbia presso gl' Isdraeliti costituito la sgraziatissima Aristocrazia alla Polizia vicina, od uno stato di esse mescolato, come stoltamente spacciar vuole Calvino, e i Calvinisti! Qual' eretico sarà mai, io dico, tanto inverecondo, che se avrà ben compreso quanto abbiam sinora prelibato, non confesserà spontanea, ed ingenuamente, che il Sapientissimo Onnipotente Iddio sin dalla stessa creazion del Mondo co' fatti istessi, e coll' espresse parole, e per mezzo di gran miracoli, e portenti costituendo in Adamo il Monarchico regime, riparandolo in Noè, conservandolo in Abramo, restituendolo in Mosè, perpetuandolo presso gl' Isdraeliti tutti nella terra promessa, non ci abbia indicato, non abbastanza comprovato, non ci abbia anzi evidentissimamente comandato, che la Monarchica forma di regime venga da tutti gli uomini reputata l' ottima, e la più bella, e scelta, e costituita in tutto il Mondo, ed in tutta la Chiesa, e che in tutto il Mondo un solo Pastore, si facci di tutti gli uomini ed un Ovile? Ciocchè certamente i Profeti, edi Patriarchi hanno a tutta forza implorato; ciocchè Gesù Cristo ad effettuar per sua immensa Bontà ei venne, e che infallibilmente promise di doversi avverare; ciocchè tutti i buoni grandissimamente sperano, e sospirano, e con tutto il fervore istantemente dimandano; i malvaggi però, come Calvino, e suoi, grandemente abborriscono, temono, e se ne atteriscono, e che a tutta possa seben inu-

certe nisu effugere conantur, et impedire. Quoniam autem, quoad hanc attinet evidentissimam veritatem, eamdem satis, superque probasse opinamur, et confirmasse; alia firmissima argumenta, quæ pæne innumera Veteris Testamenti Sacra Scriptura ministrat, libenter omittimus, ne benevolis Lectoribus inutile videamur peperisse fastidium. Illud equidem ammadvertendum videtur, nos hucusque luce clarius demonstrasse, Monarchiam tamquam omnium optimam, et pulcherrimam Naturali, Divinaque lege hominibus esse præscriptam, præsertim si de toto agatur Orbe Terrarum, et universa Ecclesia, idque nos clarissime adstruxisse, quod initio quidem hujus Capitis promiseramus, tum ipsorum Ethnicorum Philosophorum, ac Oratorum etiam Republicanorum auctoritatibus, et sententiis, tum rationibus, et argumentis ex simplicissimis Juris Naturæ Principiis nitide, lucideque deductis, tum denique augustissima auctoritate Juris Divini revelati, Divinaque institutione in Veteri Testamento. Quæ cum ita sint, cum, inquam, tot, tantisque invictissimis argumentis, et rationibus vel ipsa meridiana luce clarius probatum, comprobatumque jam sit, optimam pulcherrimamque Monarchiam ab omnibus aliis longe excellere, idque Deum O. M. sua quoque summa auctoritate toties confirmasse, cum eam ab ipsa Mundi Creatione toties constituit, totiesque hominibus servandam rigidissime præscripsit, et maxime Israelitis; cum haec, inquam, ita sint; quis Calvinianorum ad oppugnandum Primatus Divi Petri, Monarchiæ scilicet Ecclesiasticæ Dogma Divinum, cum impio audebit blaterare Calvino, Deum Optimum Maximum, qui Optimus optima gignit, Jesum Christum ipsam Monarchiam, tamquam omnium, ut ipsi effutiunt, deterrimam instituere non potuisse, maxi-

tilmente di scanzar si sforzano, ed impedire. Perchè poi per quanto a questa evidentissima verità si appartiene, opiniamo di averla strabbocchevolmente provata, e confermata, per non sembrare di voler a' benevoli leggitori apportare un fastidio inutile, tralasciam volentieri gl'altri fortissimi argomenti, che quasi innumerevoli ci somministra la Sagra Scrittura del Testamento Antico. Ci sembra bensì da doversi riflettere, che noi sin quà evidentissimamente dimostrato abbiamo, e della luce istessa assai più chiaro, che la Monarchia, come l'ottima di tutte, e la più bella, da naturale, e divina legge viene agli uomini prescritta, e comendata, principalmente se si tratti del Mondo tutto, e di tutta la Chiesa; e che ciò, come promesso nel principio di questo capo lo avevamo, dimostrato l'abbiamo e colle autorità, e sentenze degl'istessi Etnici Filosofi, ed Oratori anche Republicani, e con raggioni, ed argomenti nitida, e lucidamente dedotti da' più semplici principj del Dritto della Natura, e finalmente coll' augustissima autorità del Dritto Divino Rivelato, e dalla divina Istituzione nel Testamento Antico. Così le quali cose essendo, essendo, dico, che con tali, e tante invittissime ragioni, ed argomenti, più chiaro anche della stessa meridiana luce dimostrato già si è, e comprovato, che la Monarchia ottima ella è, e la più bella, e di tutte l'altre assai più eccellente, e che ciò lo confermò anche tante volte colla sua autorità Iddio Ottimo Massimo, quando tante fiate la costituì sin dalla stessa creazion dell'Universo, e tante fiate rigidissimamente prescrisse agli uomini di osservarla, e principalmente agl'Isdraeliti. Così queste cose essendo, io diceva, chi mai de' Calvinisti per oppugnare il divino Domma del Primato di S. Pietro, cioè dell' Ecclesiastica Monarchia, ardirà stoltamente spacciare coll'empio Calvino, che Iddio O. M. Gesù Cristo, il quale Ottimo Iddio essendo ottime cose sempre fa, istituir non abbia potuto questa Monarchia, perchè, come essi cica-

me in toto Orbe Terrarum, et universa Ecclesia? Potiori ergo jure, multoque potiore ratione Catholici omnes S. Petri Primatum invicte asserentes, et ad aras usque defendentes, ac propugnantes, jure, inquam, meritoque asserimus, et ad aras usque defendimus, ac propugnamus, quod in temporum plenitudine, Monarchiam tamquam optimam regiminis formam optimus, qui optima gignit Deus Jesus Christus, augustiore quadam ratione ac perfectione, qua non praestantior altera, non solum instituere potuit, sed et decuit, sed et voluit, instituitque reapse in sua Universali Ecclesia, cum uni, solique divo Petro dixit: *Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo Ecclesiam meam: Pasce oves meas; Confirma fratres tuos; et fiet unus Pastor, et unum Ovile*. Quod quidem sequentis Capitis erit argumentum.

Finis Secundi Tomi.

legiano, è anzi la più deteriore, e massime nel Mondo tutto, ed in tutta la Chiesa? Con molto più forte diritto adunque, e con molto più forte ragione tutti i Cattolici invincibilmente sostenendo il Pimato di S. Pietro, e defendendolo, e propugnandolo a costo anche della propria vita, giustamente dico, e con tutta ragione, sostenghiamo, ed a costo anche della propria vita difendiamo sempre, e propugniamo, che nella pienezza de' tempi Gesù Cristo Ottimo Iddio, che ottimo essendo le ottime cose sempre fa, in una certa più augusta maniera, e perfezione, di cui altra più eccellente non vi è, istituir la Monarchia come quella, che è l' ottima forma di governo, non solamente la potè, ma anche gli convenne, ma anche la volle, e realmente la istituì nella sua universale Chiesa, quando appunto al solo, ed unico S. Pietro disse: » Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra fabbricherò io la » mia Chiesa; pasce le mie pecorelle; conforta tu i tuoi » fratelli; e si farà un solo Ovile, ed un sol Pastore. « Locchè appunto fará l'argomento del seguente capo.

Fine del Tomo Secondo.

JURIS CANONI
ELEMENTA
AUCTORE
SANCTO AMAN

2